


ARCHIVIO STORICO MESSINESE

- 59 -

ARCHIVIO STORICO MESSINESE - VOL. 59 - 1991



MESSINA 1991

ARCHIVIO STORICO MESSINESE

PERIODICO DELLA SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA
Autorizzazione n. 8225 Tribunale di Messina del 18-XI-1985 – ISSN 0392-0240

Direzione e Amministrazione
presso l'Università degli Studi - 98100 MESSINA

COMITATO DIRETTIVO

Sebastiana Consolo Langher, *Presidente*

Maria Alibrandi, *v. Presidente*

Vittorio Di Paola, *v. Presidente*

Federico Martino

Rosario Moscheo, *Tesoriere*

Antonino Sarica

Giacomo Scibona, *Segretario*

Angelo Sindoni, *Direttore Responsabile*

REDAZIONE

Giacomo Scibona, *coordinatore generale*

Giovanni Molonia

Rosario Moscheo

SOMMARIO:

CARMELO E. TAVILLA

LA CONTROVERSIA DEL 1630 SULLO *STUDIUM*:

POLITICA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

A MESSINA TRA CINQUE E SEICENTO Pag. 5-74

ROSARIO MOSCHEO

ISTRUZIONE SUPERIORE E AUTONOMIE LOCALI

NELLA SICILIA MODERNA

Apertura e sviluppi dello "Studium Urbis Messana" (1590-1641)..." 75-221

APPENDICE (*a cura di R. Moscheo*)

EULOGIO DI CONTROPRIVILEGIO PER LO STUDIO (1630) " 223-273

ARCHIVIO STORICO MESSINESE

Periodico fondato nel Millenovecento

SOCIETÀ MESSINESE DI STORIA PATRIA

ARCHIVIO STORICO
MESSINESE

- 59 -

*vol. 59° dalla fondazione
III serie - L*

MESSINA 1991

CARMELO E. TAVILLA

LA CONTROVERSIA DEL 1630 SULLO *STUDIUM*:
POLITICA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
A MESSINA TRA CINQUE E SEICENTO

dedicato al Prof. Domenico Maffei

SOMMARIO: 1. Lo stratigoto e la sua curia - 2. Il controprivilegio - 3. Composizione, competenze, prerogative della curia - 4. I rapporti con il governo centrale - 5. Conflitti di giurisdizione - 6. Un caso esemplare: la controversia del 1630 sullo Studio - 7. Gruppi dirigenti e giuristi

1. Lo stratigoto e la sua curia

È solo tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo che si va determinando in maniera netta e definita la fisionomia della curia stratigoziale, sviluppatasi in virtù di un lungo ed elaborato processo di stratificazione delle attribuzioni e delle funzioni. È una fisionomia che si lega indissolubilmente a quella dello stratigoto, l'ufficiale di nomina regia di stanza a Messina, con competenze di natura essenzialmente giudiziaria e di ordine pubblico esercitate nella città e nell'ampio distretto¹.

Tali competenze erano state per la prima volta precisate nel

¹Un quadro delle competenze stratigoziali, anche se di parte, in quanto proveniente da alcuni esponenti del ceto giuridico della Messina tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo, è offerto da V. FERRAROTTO, *Della preminenza*

falso privilegio di Ruggero II del 1129², in cui, tra l'altro, si attribuiva allo stratigoto ed alla sua corte la competenza esclusiva su tutte le controversie tra cittadini messinesi, «tam intra se quam ab aliis conveniant et conveniantur, incusent et incusentur, tam de civilibus quam de criminalibus, magnis et parvis, publicis et privatis». Prendeva pertanto consistenza quel *privilegium fori*³ che assicurava una sorta di giurisdizione riservata ai cittadini messinesi ed a quelli del relativo distretto. Per quest'ultimo, in particolare, si pretese l'estensione da Lentini a Patti e a tale ambito si intese ampliare la competenza territoriale dello stratigoto e del suo organo collegiale, i quali avrebbero dovuto esercitare la giurisdizione anche nei confronti dei feudatari e degli ecclesiastici⁴.

del Stradigò della Nob. Città di Messina e sua Regia Corte, Venezia 1591, e da A. AMICO, *Breve noticia del gobierno del Estraticò y Regia Curia Estraticocial de la muy nobile y fidelissima ciudad de Messina en el Reyno di Sicilia*, in "Documenti per servire alla storia di Sicilia", I, s. IV, a c. di R. Starrabba, Palermo 1903. Sulla storiografia messinese e siciliana di quest'epoca in relazione a tale tema, v. M.T. NAPOLI, *Ministero, feudalità, potere sovrano in Sicilia nel sec. XVII: la corte stratigoziale di Messina*, Roma 1981, pp. 10 ss. Per la composizione della curia, v. *infra*, § 3.

² *Capitoli e privilegi di Messina*, a c. di C. Giardina, Palermo 1937, pp. 6 ss.; *Rogerii II. regis diplomata latina* ed. C. Brühl, in *Codex diplomaticus Regni Siciliae*, series prima, II.1, Köln-Wien 1987, pp. 29 ss. Tale falsificazione viene fatta risalire al 1282 da F. MARTINO, *Una ignota pagina del Vespro: la compilazione dei falsi privilegi messinesi*, in "Archivio Storico Messinese", s. III., XLVIII (1991), pp. 19 ss., dove, tra l'altro, viene affrontato il problema dei rapporti del falso privilegio ruggeriano con quello, giudicato autentico, di Arrigo VI del 1194. Sulla magistratura stratigoziale tra i secc. XII e XIII, si rinvia a C.A. GARUFI, *Su la curia stratigoziale di Messina nel tempo normanno-svevo*, in "Archivio Storico Messinese", V (1904), pp. 1 ss.

³ Oltre che nel falso privilegio ruggeriano, il *privilegium fori* viene riaffermato nel privilegio apocrifo di Manfredi del 1263 (*Capitoli e privilegi cit.*, pp. 39-41), da re Giacomo nel 1283 (ivi, pp. 63-64), da Martino il Vecchio nel 1410 (ivi, p. 174), da Alfonso d'Aragona nel 1421 (ivi, pp. 192-193), da Giovanni nel 1465 (ivi, pp. 350-351), da Ferdinando nel 1507 (ivi, pp. 396-397), da Carlo e Giovanna nel 1517 (ivi, p. 437).

⁴ I termini della questione relativa all'ampiezza del distretto verranno

La prima conferma autentica della giurisdizione della corte stratigoziale risale al privilegio di Federico II d'Aragona dell'1 ottobre 1302, confermato da Martino e Maria nel 1396, con cui il mero e misto imperio viene concesso per tutto il distretto che, questa volta, risulta più realisticamente limitato al territorio compreso tra Tindari ed il fiume Alcantara, sino a Randazzo⁵.

Già con Giovanni d'Aragona, comunque, su espresse ed insistenti richieste dell'*élite* urbana, il tribunale messinese inizia ad assumere un ruolo decisamente autonomo e, per certi aspetti, preponderante rispetto alle funzioni esercitate in nome del sovrano dallo stratigoto. Tra le grazie accordate nel 1465 vi è non soltanto quella della conferma del *privilegium fori* per le cause di prima istanza di competenza del collegio cittadino, ma sono previsti anche precisi limiti ai poteri dello stratigoto, in particolare riguardo alla sua facoltà di operare scarcerazioni nei confronti di soggetti condannati alla pena capitale dalla corte stessa⁶.

Ulteriori limiti vennero prescritti da re Ferdinando nel 1500, 1507 e nel 1512⁷. Lo stratigoto, tra l'altro, avrebbe potuto procedere d'ufficio («senza accusazione e legittimo accusatore») solo nei casi di eretica pravit  e di reati che comportassero la pena di morte o l'amputazione di membra, e sempre nel pieno rispetto dei privilegi cittadini⁸. Inoltre, lo stratigoto avrebbe potuto agire con i pieni

ripresi da Federico II d'Aragona nel 1302 (*Capitoli e privilegi* cit., pp. 92-94), da Martino e Maria nel 1396 (ivi, pp. 149-151) e da Martino il Vecchio nel 1410 (ivi, p. 175).

⁵ *Capitoli e privilegi* cit., pp. 92-94 e 149-151. Si veda anche il privilegio di Martino del 16 maggio 1399 (ivi, pp. 153 ss.).

⁶ *Capitoli e privilegi* cit., pp. 349-351.

⁷ *Capitoli e privilegi* cit., pp. 383-385, 395 e 403-409.

⁸ Privilegio del 26 marzo 1507, in *Capitoli e privilegi* cit., p. 395.

poteri corrispondenti a quelli di capitano d'arme in tempo di pace limitatamente ai casi espressamente previsti: omicidio, giustizia privata, resistenza a pubblici poteri, turbamento dell'ordine pubblico, violenze commesse nelle ore notturne⁹. Si trattava, in effetti, dei delitti che proprio in quegli anni erano particolarmente frequenti a causa della lotta ingaggiata dalle famiglie più potenti per il predominio politico in città. Non per nulla, nelle medesime richieste rivolte a re Ferdinando dal ceto dirigente attraverso il suo organo rappresentativo – la giurazia o, come si chiamerà proprio dagli albori del sec. XVII, il senato –, vi è anche quella del termine perentorio di un anno per la carica di stratigoto, cosa che il sovrano accorda solo in termini assai elastici, non escludendo la possibilità del prolungamento sino a un biennio¹⁰.

Sul finire del sec. XV e all'inizio del successivo assume evidente rilievo il tentativo da parte della giurazia messinese di arginare le attribuzioni dello stratigoto, il quale, per parte sua, veniva investito dall'autorità centrale di un delicato, e spesso contraddittorio, compito di controllo del gruppo dirigente cittadino, soprattutto di quella partedi esso più difficilmente riconducibile entro le trame di governo ordite dalla monarchia spagnola¹¹. In questa luce va letta tutta una serie di disposizioni in tal senso: il provvedimento viceregio del 3 settembre 1499 con cui si stabilisce che «Straticotus in exercitio sui officij debet observare privilegia Civitatis, statuta et consuetudines et

⁹ Privilegio del 30 luglio 1512, in *Capitoli e privilegi* cit., p. 404.

¹⁰ *Capitoli e privilegi* cit., p. 406.

¹¹ Sul clima di questi anni ci permettiamo di rinviare C.E. TAVILLA, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna, I, Giurati, senatori, eletti: strutture giuridiche e gestione del potere dagli Aragonesi ai Borboni*, Messina 1983, pp. 33 ss. e bibl. ivi cit.

procedere iuris et rithus ordine servato»¹²; la proposta avanzata nel 1513 nel consiglio cittadino di corrispondere a spese pubbliche il salario dell'ufficiale regio, che proveniva dagli inquisiti o dalle parti sottoposte a giudizio¹³, cosa che trova riscontro in un provvedimento sovrano del 1528 che vieta allo stratigoto ogni possibilità di commutare le pene corporali in ammende¹⁴; ancora, la lettera viceregia del 1515 «fatta al Stradigò con la quale lo riprende e le dice che è mente del Sovrano, di cui ordine le dice di non toccare li Messinesi nell'articolo più di loro riguardato con gelosia, che è l'osservanza delli privilegij, volendo il Re che a favore della Città puntualmente si osservino, e regolandosi diversamente si darebbero dal Governo quej ripari opportuni»¹⁵.

¹² *Giuliana di scritture dal sec. XV al XVIII dell'Archivio Senatorio di Messina compilata da D. Rainero Bellone trascritta e continuata sino al 1803 da D. Salesio Mannamo R. Mastro Notaro del Senato per suo uso personale*, in TAVILLA, *Per la storia* cit., II, reg. n° 1322. Pochi giorni dopo, il 15 dicembre dello stesso 1499, si registra un «consiglio dietro la tortura data d'ordine del Stradicò a tre individuj indiziati di furto *ex abrupto* perché tendente contro la forma delli privilegij della Città» (*Giuliana* cit., reg. n° 2082).

¹³ *Giuliana* cit., reg. n° 1315: «Consiglio nel quale si trattò l'affare di commutare li lucri delle splete pene si esigevano dal Straticò in un salario corrispondente da sodisfarsi sopra il patrimonio publico e le dette splete pene assegnarle al sudetto patrimonio, e questo per esentare la Città e distretto delle composizioni ed estorsioni e così accertarsi meglio la giustizia, nel quale consiglio si trattò lungamente la materia anche per li capitoli ed istruzioni, con l'intelligenza della Real Corte per tale causa». Sul significato 'politico' di tale proposta, v. TAVILLA, *Giurati* cit., p. 36. Il problema appare tutt'altro che risolto un secolo dopo, quando, in data 28 novembre 1613, fu riunito il consiglio «toccante l'assegno di scudi 500 al mese castigliani a favore dello Stradicò, avendo la Corte offerto al Senato in compenso tutti li dritti ed emolumenti toccanti al Stradicò di confiscazioni e di spletepene, e fu conchiuso di consultarsi per non farsi innovazione alcuna» (*Giuliana* cit., reg. n° 250).

¹⁴ C.D. GALLO, *Gli annali della città di Messina*, II, Messina 1879² (rist. an. Bologna 1980, I), p. 190. V. anche TAVILLA, *Giurati* cit., p. 43.

¹⁵ *Giuliana* cit., reg. n° 1373.

La corte stratigoziale, frattanto, veniva delineandosi come magistratura collegiale di sempre maggiore rilievo. Il privilegio di Filippo II del 3 agosto 1559 attribuisce alla competenza esclusiva del tribunale messinese le cause feudali di prima istanza sollevate nel distretto, sottraendole alla Magna Regia Curia¹⁶. Altri provvedimenti, questa volta emanati dal viceré, come le ordinazioni di Juan de Vega del 1553 e le prammatiche di Marco Antonio Colonna del 1578, contribuiscono a dare una più netta fisionomia alla corte e, soprattutto, a circoscriverne le competenze nella sfera meramente giudiziaria¹⁷.

2. Il controprivilegio

In effetti, tali competenze erano andate viepiù assumendo connotazioni decisamente politiche. La svolta è rappresentata dal privilegio accordato da Filippo II il 21 ottobre 1591 in cambio del donativo offerto dalla città di 500.000 scudi¹⁸, con cui Messina ottiene una delle ultime 'vittorie' nei confronti degli altri centri siciliani, prima di imboccare la strada di una crisi che, oltre ad essere economica, si delinea presto come un inarrestabile processo di isolamento politico, nella regione e nei rapporti con l'autorità centrale¹⁹.

¹⁶ *Capitoli e privilegi* cit., pp. 454-456.

¹⁷ Questi ed altri provvedimenti sono raccolti nella copia settecentesca di un 'libro rosso' della corte stratigoziale risalente al secolo precedente, conservato presso il Gabinetto di Lettura di Messina, V.F. 35 (cfr. NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 43-44 e nt. 10). In particolare sul governo del de Vega, «caratterizzato da una rigorosa tutela della giustizia come ordine e moralità», v. V. SCIUTI RUSSI, *Astrea in Sicilia. Il ministero togato nella società siciliana dei secoli XVI e XVII*, Napoli 1983, pp. 61 ss.

¹⁸ GALLO, *Gli annali* cit., pp. 122 ss.

¹⁹ TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 63-4.

Tra le concessioni contenute nel privilegio del 1591 uno dei punti forti riguarda proprio la corte stratigoziale e la procedura, di sua esclusiva competenza, di controprivilegio. Si tratta di un procedimento – già anticipato nel falso privilegio ruggeriano del 1192²⁰ e successivamente regolato da numerosi capitoli approvati tra il 1410 ed il 1460 da Martino il Vecchio, da Alfonso e da Giovanni²¹ – con cui il tribunale vagliava la compatibilità con i privilegi cittadini di qualsiasi provvedimento o atto rivolto a Messina o ai suoi organi, procedimento che poteva concludersi, ed in effetti spesso si concludeva, con una dichiarazione di violazione delle immunità cittadine (*sunt contra realia et imperialia privilegia*).

Nel 1527, inoltre, Carlo V aveva attribuito alla giurazia una sorta di potere esecutivo in relazione alle sentenze emesse dalla corte, surrogandosi ad essa per le relative *reductiones in pristinum* qualora lo stratigoto o la sua curia non vi avessero provveduto entro ventiquattr'ore²².

Vi è da aggiungere che la dichiarazione di non conformità con i privilegi cittadini da parte della corte stratigoziale, secondo un capitolo di re Giovanni del 10 novembre 1460²³, successivamente confermato da Filippo III nel

²⁰ *Capitoli e privilegi* cit., p. 10: «Quodque nunquam fiat ordinatio, mandatum, vel scriptura que sit contra jus et statuta, constitutiones, mores, consuetudines, et privilegia dicte Civitatis; et si fieri contingat, nulli executioni mandetur, donec fuerit per iustitiam moderatum». Cfr. anche il falso privilegio di re Manfredi del 4 luglio 1262: «... quod esset contra ius privilegia et consuetudines aut constitutiones dicte civitatis, illud non exequamini nec exequatur, nisi fuerit per justitiam regulatum».

²¹ Privilegio di Martino il Vecchio risalente al 1410 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 182), di Alfonso del 1421 (ivi, p. 193), 1422 (ivi, pp. 199-200), 1432 (ivi, pp. 207-208), 1434 (ivi, p. 214), 1435 (ivi, p. 223), 1443 (ivi, pp. 269-270), 1445 (ivi, pp. 271-273) e di Giovanni del 1460 (ivi, p. 337).

²² *Capitoli e privilegi* cit., p. 446. V. anche TAVILLA, *Giurati* cit., p. 43.

²³ *Capitoli e privilegi* cit., p. 337.

1616²⁴, avrebbe dovuto essere emanata entro il perentorio termine di otto giorni dalla comunicazione del provvedimento o dell'atto allegato in giudizio.

Il meccanismo relativo alla procedura di controprivilegio trovava con la concessione sovrana del 1591 una precisa e, per certi versi, innovativa regolamentazione. In essa era espressamente richiamato un capitolo di Alfonso d'Aragona del 1432²⁵, in cui si prevedeva l'obbligo per i giudici stratigoziali di trasmettere entro un mese il verbale della sentenza interlocutoria di controprivilegio – detta 'eulogio' – al sovrano, il quale aveva a sua volta quattro mesi di tempo per fornire una decisione in merito. Si trattava comunque di un termine che per la Corona non avrebbe comportato gravi conseguenze. Anzi, il silenzio sovrano avrebbe dovuto essere interpretato come volontà di confermare il provvedimento o l'atto contestato, dando luogo, pertanto, alla sua esecuzione.

Nella nuova concessione il capitolo di Alfonso veniva da una parte confermato nei suoi termini più generali, dall'altro modificato proprio nei punti maggiormente qualificanti. Rimaneva fermo l'obbligo per la città e per i suoi organi di trasmettere al sovrano e al Supremo Consiglio d'Italia l'eulogio completo della dichiarazione di controprivilegio entro il termine, adesso assai più esteso, di otto mesi dalla data della sentenza stratigoziale²⁶. Si veniva ad aggiungere poi un altro obbligo, che era quello di «portar fede» al

²⁴ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 225-226.

²⁵ *Capitoli e privilegi* cit., pp. 207-208.

²⁶ Sul Consiglio d'Italia, v. C. GIARDINA, *Il Supremo Consiglio d'Italia*, in "Atti della R. Accademia di scienze, lettere e arti di Palermo", s. III, 19, 1 (1934), pp. 1 ss.; Id., *Sul governo centrale spagnolo e sull'anno di fondazione del Supremo Consiglio d'Italia*, in "Archivio Storico Siciliano", s. II, 4-5 (1939), pp. 521 ss.; SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., pp. 69 ss.

viceré dell'avvenuta trasmissione degli atti entro il medesimo termine di otto mesi. Il fatto innovativo consisteva in questo: se, precedentemente, la mancata risposta del sovrano valeva come implicita conferma dei provvedimenti contestati, ora tale silenzio forniva di definitiva efficacia la dichiarazione di controprivilegio e la relativa *reductio in pristinum*, producendo pertanto l'annullamento di «quella lettera, ordine, rescritto o altra cosa dichiarata per essi Giudici contra privilegia». Solo nel caso in cui fosse stato violato il termine perentorio di trasmissione degli otto mesi, il provvedimento contestato avrebbe trovato inderogabile esecuzione: un'eventualità che gli organi cittadini erano agevolmente in grado di evitare e che d'altro canto spiega i tentativi, talvolta posti in essere dai 'nemici' della città dello Stretto, di intercettare gli incartamenti durante i viaggi verso la capitale spagnola.

Un'ultima accessoria richiesta sullo stesso oggetto prevedeva la possibilità di creare un fondo particolare, da costituirsi sul «conto di censi» del patrimonio urbano nella misura di ottocento scudi l'anno, che il tesoriere avrebbe dovuto amministrare per tutte le spese relative alla trasmissione degli eulogi, compresa quella del mantenimento a Corte di un «agente» deputato ad illustrare al sovrano gli elementi di fatto e di diritto delle singole questioni.

3. *Composizione, competenze, prerogative della curia*

È stato giustamente notato che, in virtù dell'ampia facoltà di porre in essere il processo di controprivilegio, «la corte stratigoziale veniva ... ad assumere più incisivamente, a partire dal privilegio di Filippo II, un ruolo che andava oltre quello svolto in epoche precedenti e consistente nell'amministrazione della giustizia civile e criminale di prima istanza, un ruolo cioè fortemente condizionante

le strategie di governo e dunque prettamente politico»²⁷.

In effetti, già da tempo, la curia messinese aveva assunto una struttura vieppiù complessa ed articolata e le sue competenze si erano andate definendo con caratteristiche del tutto peculiari, tali da distinguerla nettamente da tutte le altre curie giudicanti del territorio siciliano.

Il tribunale era composto, oltre che dallo stratigoto, da tre magistrati con durata annuale²⁸, ai quali se ne affianca-

²⁷ NAPOLI, *Ministero* cit., p. 27.

²⁸ Privilegio di Alfonso del 6 gennaio 1450 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 287). Questo privilegio prevedeva che «li Judici di la Curti Straticotiali dui siano forastieri et uno cittatino», cosa che in futuro venne disattesa, a favore di una composizione integralmente messinese del collegio. Una testimonianza del giurista palermitano Pietro Corsetto, reggente siciliano presso il Supremo Consiglio d'Italia, a Madrid, a partire dal 1620, illustra assai bene il grado di indipendenza raggiunto dalla curia giudicante messinese: la giustizia, scrive Corsetto, viene amministrata «por el estraticó y tres juezes, los quales estan a provisión del rey, y subordenados al virrey y a los mayores tribunales en grado de recurso y apelación; mas esto se modera, o per meyor dezir se quita, quando se les antoja con las alegaciones que ellos llaman de contraprivilegios, que es un juyzio que se haze en defensa de los dichos privilegios a instancia del síndico y jurados ante los juezes de la corte estraticocial, que son Meçineses y no pueden ser estrangeros, los quales proceden como delegados regios, y lo que detriman se executa, que no lo puede impedir el virrey, ni los tribunales superiores, revocándose y desaciéndose sin alguna suspensión las cosas que por el mismo rey o virrey fueren mandadas, haviéndose declarado ser contra sus privilegios, y en hazer esto son tan inclinados y aficionados que no estiman trabajos ni peligros de perder haziendas o vidas, anteponiendo a todo la honra, la qual juzgan consistir en defender sus fueros y privilegios; y como este juyzio revoca y anula lo que del príncipe viene ordenado y mondado, pareze a la potestad tribunicia de los Romanos, y de los eforos de los Espartanos, que la una y la otra deshazia lo que por los cónsules, senados y reyes se determinava, y aunque las dichas sentencias y decretos de los juezes de Meçina están sugettos a lo que el rey por su Supremo Consejo de Italia determinare, todavía no se llega a tratarse desto, o se tarda tanto que nunca se veen los efectos desta superioridad, de quedándose siempre las cosas en el término que los Meçineses han querido» (*Instrucción para el príncipe Filiberto quando fue al virreynato de Sicilia* [Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10722, foll. 21r-22r], ed. V. SCIUTI RUSSI, *Il governo della Sicilia in due relazioni del primo Seicento*, Napoli 1984, pp. 84-85). Sul Corsetto, la sua carriera e le sue opere, v. SCIUTI RUSSI, *Il governo* cit., pp. XLV ss.

va un altro con funzioni di giudice dell'appellazione; era questo il giudice a cui potevano ricorrere in seconda istanza i cittadini messinesi al di fuori dei più gravi reati, previsti dal privilegio di Ferdinando II del 1512, per i quali invece occorreva appellarsi direttamente al viceré o alla Magna Regia Curia.

I giudici venivano proposti dal senato tra i *doctores in utroque iure* di nascita messinese, i quali, di regola, esercitavano l'avvocatura oppure provenivano dalle più alte cariche giudiziarie – tribunali del Concistoro, della Regia Gran Corte, del Real Patrimonio²⁹ – o vi erano successivamente destinati³⁰; o ancora, a partire dalla fine del Cinquecento, svolgevano le funzioni di docenti presso lo Studio messinese. Sulla base delle terne proposte, il sovrano provvedeva alla loro elezione, dietro parere del Consiglio d'Italia.

La corte era presieduta, a turno settimanale, da uno dei tre giudici, che per questo assumeva il titolo di 'ebdomadario'. Va sottolineato che uno dei giudici, in qualità di 'luogotenente', avrebbe dovuto sostituire lo stratigoto in caso di sua assenza o di vacanza della carica, una prerogativa, questa, fermamente combattuta dai viceré ma che la città seppe difendere e far valere soprattutto nelle fasi più delicate del governo cittadino. La retribuzione dei giudici era determinata dalle somme che essi percepivano dalle parti in ragione del valore delle cause esaminate³¹.

²⁹ Su tali organi, cfr. A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia. Le fonti*, Roma 1974, pp. 87, 99; 79 ss., e SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., pp. 80 ss.

³⁰ Sul prestigio dei giuristi che ascendevano ai supremi gradini della carriera forense a Palermo, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., pp. 104 ss.

³¹ Privilegio cit. di Alfonso del 1450 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 287). Sull'orario di lavoro dei giudici, v. il privilegio di re Giovanni del 15 novembre 1460 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 339).

Il tribunale era coadiuvato da numerosi funzionari che proprio tra i secoli XVI e XVII contribuirono a fornire a quella stratigoziale la fisionomia di una magistratura complessa, moderna per certi versi, antiquata per altri, comunque dotata di un apparato idoneo al vasto ventaglio delle funzioni svolte. Vanno ricordati in particolare il mastro notaro, coadiuvato da altri quattro notai di minore importanza, l'avvocato fiscale, il procuratore dei poveri, oltre che una folta schiera di addetti alla guardia, all'ordine pubblico, all'assistenza nella tortura. Le cariche più importanti erano venali, cioè distribuite in appalto, cioè conferite al maggiore offerente, in conformità con una prassi diffusa anche in altri rami della vita amministrativa cittadina³².

La competenza della corte stratigoziale, come si è già accennato, era quella ordinaria di mero e misto impero per tutte le cause civili, penali e feudali di prima istanza. I suoi componenti, inoltre, pur essendo già giudici regi, assumevano nei procedimenti di controprivilegio la specifica qualità di "regi delegati", vale a dire si ponevano come rappresentanti della suprema potestà giudicante sovrana.

Il principio della collegialità nell'emanazione della sentenza non era operante nelle cause civili di valore inferiore alle 40 onze, per le quali era sufficiente l'intervento di uno solo dei giudici. L'ambito territoriale si estendeva, come si è detto, alla città e al distretto. Ne restavano esclusi i centri di Castoreale, Rometta, S. Lucia e Milazzo, in quanto città demaniali. In essi la corte stratigoziale manteneva la com-

³² TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 58-59. Vedi anche l'elenco delle *Attinenze al Senato di Messina*, ms. 4 del Fondo Nuovo della Biblioteca Universitaria Regionale di Messina, foll. 5r-9v (ed. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 128-132). Sulla venalità delle cariche in Sicilia, v. SCIUTI RUSSI, *Aspetti della venalità degli uffici in Sicilia (secc. XVII-XVIII)*, in "Rivista Storica Italiana", 88.2 (1976), pp. 342 ss., e ID., *Il governo* cit., pp. XXXVII-XL.

petenza criminale per la cause che comportassero una pena detentiva o altra più grave. Per i reati minori la giustizia era affidata alle locali corti capitaniale; in questo caso, il tribunale messinese assumeva le funzioni di organo giudicante di secondo grado.

Altre funzioni di non secondaria importanza erano collegate con le frequenti 'visite' che i giudici, insieme con la stratigoto, erano tenuti ad effettuare nel territorio distrettuale, al fine di reprimere eventuali violazioni della giurisdizione stratigoziale compiute da parte dei magistrati capitaniale e soprattutto quelle, tutt'altro che infrequenti, attuate dai feudatari residenti nel distretto e dalle autorità ecclesiastiche – arcivescovo, gesuiti, ordine di Malta – su alcuni centri dipendenti. I giudici dovevano poi effettuare ispezioni nelle carceri ed assistere agli interrogatori effettuati con l'uso della tortura³³.

Va ricordato inoltre che gran parte delle funzioni dello stratigoto venivano esercitate in collaborazione con i suoi giudici, se non in quei limitati casi, già segnalati, in cui l'ufficiale regio era abilitato a procedere *ex abrupto et dispensativo modo*.

La prerogativa di maggiore importanza, comunque, restava quella relativa al controprivilegio. Nel sec. XVII, la valenza fortemente politica di tale procedura consisteva nella circostanza che qualsiasi atto proveniente dall'autorità centrale, prima di essere applicato, doveva essere indirizzato allo stratigoto, o alla sua curia, oppure ai senatori, e, pertanto, poteva essere respinto dalla città, attuandosi in tal modo una sorta di meccanismo automatico che impediva, di fatto, qualsiasi rapporto di subordinazione

³³Privilegio di re Giovanni del 15 novembre 1460 (*Capitoli e privilegi cit.*, p. 338).

diretto della città alla monarchia³⁴. Si consideri poi che la procedura di controprivilegio veniva attivata dallo stesso senato – vale a dire dallo stesso organo che giocava un ruolo determinante nella scelta dei giudici – attraverso il proprio procuratore generale, il sindaco, e che il collegio cittadino utilizzava la facoltà di dichiarare ‘sospetti’ e ‘odiosi’ i giudici, quali violatori della legalità municipale³⁵, per costringerli, in caso di esitazione, a compiere il loro dovere di regi delegati. Era sempre il senato poi, come si è già segnalato, ad esercitare, sin dal 1527, una peculiare funzione di esecuzione delle *reductiones in pristinum* connesse alla sentenza della corte.

Inoltre, a partire dalla seconda metà del sec. XVI, la dichiarazione di violazione dei privilegi veniva emessa, di regola, in seguito a convocazione del collegio dei giuristi dello Studio. È un aspetto su cui torneremo ancora. Qui basti dire che tale convocazione rappresenta per un verso il tentativo di dare una credibilità ‘scientifica’ di carattere, per così dire, oggettivo alle decisioni adottate, dall’altro testimonia una volta di più i profondissimi legami intercorrenti tra il ceto ‘politico’ e quello ‘giuridico’. Non per nulla in certi casi il procedimento poteva essere promosso dietro iniziativa degli stessi giudici, senza che vi fosse sta-

³⁴ Era un’estensione del capitolo di Alfonso del 22 giugno 1443 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 269): «Item che nullu rescriptu in materia iustitie contra la Universitati suoi Cittatini e districtuali si digia ad altrui indrizzari exceptu allu Regiu Stratico Judici et Jurati oy altri Officiali di quista Cittati et si secus nulli mandetur exequutioni et si de facto fuerit mandatum possit ad pristinum impune reduci et revocari per Straticotum Judices et Juratos eiusdem Civitatis».

³⁵ Privilegio di Alfonso d’Aragona del 1440, che richiama quanto già disposto dal falso privilegio di Ruggero del 1129 (*Capitoli e privilegi* cit., pp. 244-247). Si veda anche il privilegio di Carlo e Giovanna del 25 febbraio 1517 (*Capitoli e privilegi* cit., pp. 437-438).

ta apposita richiesta da parte dei senatori, a dimostrare ulteriormente la comunanza di interessi e di obiettivi tra ordine senatorio e magistratura stratigoziale³⁶.

I giudici, infine, al termine del loro mandato, venivano sottoposti al giudizio di un sindacatore di nomina vice-regia³⁷, ma erano, comunque, tutelati da particolari garanzie. Tra l'altro, il reato compiuto da uno dei giudici non dava luogo all'immediata sospensione dall'ufficio, ma doveva formare oggetto di un apposito accertamento da effettuarsi solo al momento del sindacato conclusivo. Le garanzie erano ancora più solide se esse riguardavano i magistrati nella loro veste di giudici nelle cause di controprivilegio; era infatti esclusa – almeno in linea di principio, visti i ripetuti interventi vicereali in tal senso – ogni eventualità di punizione o di sospensione o di allontanamento qualora tali provvedimenti fossero intervenuti quale conseguenza degli esiti di un processo di controprivilegio³⁸.

³⁶ L'autonoma iniziativa dei giudici è documentata dal regesto degli atti di controprivilegio curato da Luca Ramirez nel sec. XVII e conservato presso la Biblioteca Comunale di Palermo con la segnatura Qq.G.45. Cfr. NAPOLI, *Magistero* cit., p. 53 e nt. 26.

³⁷ Nelle richieste avanzate a Carlo e Giovanna nel 1517, la città tenta di sostituire il sindacatore governativo con un «Dottore Cittadino della detta Città di dotrina, e coscienza», cosa che i sovrani preferiscono non concedere (*Capitoli e privilegi* cit., p. 434). Sugli abusi compiuti dalle magistrature minori e repressi dai 'visitatori' regi, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit. pp. 199 ss.

³⁸ Richiesta avanzata ai sovrani Carlo e Giovanna nel 1517 (*Capitoli e privilegi* cit., p. 439): «Item, perché accade più volte venire lettere de superiori maxime del Spettabile Viceré, e Regia Gran Corte li quali allegati contra Privilegii della Città sono tandem declarati per lo Collegio di Dottori contra privilegia Civitatis, nel qual collegio intervenino a votare li Magnifici Giudici Straticotiali, li quali finito eorum officio venendo ad essere sindacati della declaratione preditta, la quale hanno fatto cum cunsilio collegii predicti, et non ipsi soli ad eorum scientia tantum di che essi Giudici venino ad impedire, e dubitare d'intervenire a simili declaratione in grave jattura

4. *I rapporti con il governo centrale*

Il quadro fin qui per sommi capi delineato può essere utile per comprendere il ruolo di grandissimo prestigio ricoperto dalla corte stratigoziale, che, insieme al senato, si afferma protagonista di quell'aspro clima di rivendicazioni autonomistiche che caratterizza la vita politica messinese tra la fine del sec. XVI e gli inizi del sec. XVII. In tal senso, la corte dovrà necessariamente conquistarsi uno spazio di indipendenza nei confronti dello stratigoto, il quale, in quest'epoca, si vede sempre più isolato nell'arduo compito di garantire un collegamento istituzionale tra l'autorità centrale, soprattutto quella viceregia, e gli organi cittadini.

Al proposito, occorre rilevare come la politica spagnola si muova su diversi livelli di azione, non sempre coordinati tra loro. Da una parte, infatti, la Corona non esita a rifornire le bisognose casse erariali concedendo alle città siciliane più influenti, in primo luogo Messina e Palermo, amplissimi privilegi, spesso confliggenti tra loro, in cambio di ingenti donativi; il risultato è quello di incoraggiare le istanze autonomistiche di centri che, come la città dello Stretto, hanno fondato sulle esenzioni fiscali e sull'indipendenza amministrativa la loro posizione di preminenza nel contesto politico ed economico dell'isola. Dall'altra parte, il viceré è costretto ad operare su due fronti: quello regionale, caratterizzato da una delicata opera di mediazione tra esigenze locali spesso contrapposte, giocata a volte sul filo

e danno di essa Città, e suoi Cittadini, pertanto supplica la detta Città la sua Excelsa Maestà si digni provvedere e concedere alla detta Città, che li Magnifici Giudici di essa Città non possano essere sindacati delle declarationi, li quali faranno contra privilegia Civitatis collegialiter cum consilio doctorum ipsius Civitatis».

dell'aperta esasperazione dei conflitti; quello messinese, in cui gli interventi viceregi «sono preordinati per un verso al fine di frenare l'egemonia senatoria attraverso la contestazione di alcune sue prerogative o il sostegno all'autorità dello stratigoto, per l'altro, strettamente connesso con il primo, a penalizzare la libera condotta politica del senato attraverso una serie di controlli, sindacati, censure»³⁹.

Il 1591 è l'anno in cui, come si sa, la monarchia spagnola non soltanto legittima l'alto ruolo politico svolto dalla corte stratigoziale, ma sanziona la funzione di primo piano assunta dalla città nel sistema di scambi isolano, concedendo al centro peloritano il monopolio nell'esportazione della seta prodotta nella fascia orientale dell'isola. Da questa data si intensificano, in una misura sino ad allora senza precedenti, gli interventi del tribunale messinese a sostegno della politica autonomistica perseguita dalla classe dirigente insediata nel senato.

L'anno successivo al privilegio di Filippo II, il viceré conte di Olivares, prima di partire da Messina, provvede ad emanare alcune disposizioni riguardanti il delicato settore della regia dogana, viste dalle autorità cittadine come lesive di quelle immunità ottenute, appena l'anno prima, dietro esborso di un ingente donativo. È uno dei numerosi momenti in cui si rivela più evidente la contraddizione della politica spagnola in questa frangia dell'isola. Il senato reagisce all'iniziativa del viceré convocando il consiglio e sollevando eccezione di controprivilegio presso la corte stratigoziale. Il lavoro del tribunale però viene interrotto da una sollevazione popolare, nella quale sembra avere svolto un ruolo tutt'altro che pacificatore lo stratigoto marchese di Gerace⁴⁰.

³⁹ TAVILLA, *Giurati* cit., p. 67.

⁴⁰ L'episodio è descritto in GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 74-75.

I poteri della corte stratigoziale devono aver subito proprio in quel periodo aspre contestazioni, se, qualche anno dopo, nel 1598, il sovrano deve emettere un dispaccio in cui viene confermata la procedura di *reductio in pristinum* connessa alla dichiarazione di controprivilegio. Nello stesso dispaccio si precisa, assai significativamente, che al Supremo Consiglio d'Italia spetta l'esclusiva competenza relativa alle questioni riguardanti la violazione dei privilegi messinesi, escludendo che altri apparati della Monarchia possano avanzare qualche forma di ingerenza, eventualità assai temuta dai messinesi⁴¹.

Nello stesso anno, si registra un altro conflitto tra viceré e senato. Il duca di Maqueda pone il conte di Regalbuto nella carica di stratigoto, ma il collegio cittadino si oppone, eccependo l'esclusiva competenza del sovrano nell'elezione dell'ufficiale regio ed allegando la cattiva reputazione goduta dal fratello del conte. A tal fine viene attivata la corte stratigoziale, che dopo aver riunito il collegio dei *doctores* dello Studio, emette sentenza contraria al provvedimento vicereale, sentenza che verrà tempestivamente inviata a Madrid⁴².

Tre anni dopo, la contesa con il viceré raggiunge toni decisamente aspri. Uno dei mezzi in mano all'autorità centrale per opporsi all'operato dei giudici stratigoziali è quello di intervenire in sede di sindacato al termine della loro carica. Ed in effetti, il funzionario deputato all'uopo dal viceré, Antonio di Bologna, procede all'arresto di alcuni esponenti del ceto giuridico messinese, tra cui Santoro Crisafulli e Gaspare Pagliarino, che in quegli anni si erano

⁴¹ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 90-91. V. anche le considerazioni conclusive del brano di Pietro Corsetto riportato *supra*, nt. 28.

⁴² GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 136-7.

segnalati come i giudici più attivi nella tutela delle 'libertà' municipali. La tempestiva supplica rivolta al sovrano produce, oltre che l'immediata scarcerazione, l'emissione di un decreto regio che vieta al viceré ogni forma di sanzione nei confronti dei giudici in qualità di regi delegati⁴³.

Sono gli anni in cui la corte stratigoziale assume in maniera sempre più evidente i connotati di organo municipale, investito sì di funzioni giudiziarie il cui espletamento comporta l'applicazione anche di una normativa regia, ma soprattutto teso alla realizzazione degli obiettivi politici propri del ceto senatorio attraverso la tutela delle posizioni di autonomia economica ed amministrativa fino ad allora conseguite e mediante la ricerca di nuovi spazi di indipendenza rispetto al potere centrale. Appare signifi-

⁴³ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 141. A questo e ad altri fatti analoghi sembra riferirsi Pietro Corsetto quando descrive le pressioni che i giudici stratigoziali subiscono dall'autorità viceregia da un lato e dal senato cittadino dall'altro: «Pero los virreyes suelen a vezes procurar remedios en esto, de los cuales referiré uno, y es que, quando se declaran por los juezes los contraprivilegios, los virreyes los llaman a Palermo, maltratándolos y encarcerándolos y aun privándolos de sus ofiços, todo porque escarmienten viendo los trabajos y peligros en que se ponen por hazer las dichas declaraciones, y para adelante estén sobre sí en no hazerlas, cosa a mi parecer no muy iusta y, como la experiencia ha mostrado, de poco provecho, porque son tantos los estímulos contrarios del odio y deshonor que incurren de sus ciudadanos, y tantos los premios honrosos y alagos que del pueblo reciben, y tal el útil que sacan de hazer todo lo que pueden en defensa de sus privilegios, que todo lo atropellan, y non reparan en lo que se haze con ellos por el virrey, y también tienen privilegio el qual dispone se haya de pagar cierta cantidad a los que padezen trabajos en materia semejante, ultra que algunas vezes con negoçiaçiones suelen sacar mas de lo que gastan de su propria hazienda en estas oçassiones, quedándose con ganancia y honra y con el aplauso universal de toda la ciudad, sucediendo todo al revés a los que hazen lo contrario, porque además de tenerlos por descomedidos y alevosos a su patria, usando de otro privilegio los declaran como ello dizen por exosos, que quiere dezir odiosos, y los privan de todos los ofiços, beneficios y honras de los demás ciudadanos» (*Instrucción* cit., foll. 22v-23r, ed. SCIUTI Russi, *Il governo* cit., pp. 85-86).

cativo il completamento, avvenuto in quest'epoca, esattamente nel 1602, dei due edifici pubblici più rappresentativi del prestigio cittadino che si affacciavano entrambi in piazza Duomo: il palazzo del senato e quello della corte stratigoziale⁴⁴.

Il senato, oltre a giocare un ruolo decisivo nella nomina dei giudici, li sottopone ad un pesante controllo obbligandoli, se del caso, ad uniformarsi alle linee di tendenza espresse dal ceto dirigente messinese. L'esercizio di tale controllo può dar luogo a vere e proprie sanzioni. Così accade nel 1603, in occasione di una pena capitale la cui esecuzione era stata decisa dallo stratigoto con il consenso di uno solo dei suoi giudici, Giovan Francesco Mancuso. Il senato non contesta il merito della decisione, ma eccipisce la violazione della legalità municipale per ciò che concerne la procedura seguita e ricorre alla corte stratigoziale. La conseguente dichiarazione di controprivilegio precede un'autentica messa al bando del giudice Mancuso, che viene deposto, privato della cittadinanza, bollato con quell'epiteto di 'esoso' con cui venivano colpiti tutti i personaggi pubblici invidi al senato e, infine, allontanato dalla città⁴⁵.

I contrasti con lo stratigoto rappresentavano uno dei motivi più frequenti di intervento della corte messinese. Il senato tendeva a limitare il più possibile il raggio d'azione dell'unico magistrato regio in grado di svolgere in città e nel distretto un ruolo di reale antagonista rispetto al prepotere dei senatori. Questi, pertanto, cercavano di intervenire, nei modi loro consentiti e cioè proprio attraverso il ricorso ai giudici stratigoziali, nella fase di nomina

⁴⁴ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 142.

⁴⁵ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 148.

dello stratigoto. È quanto succede nel 1606, quando il senato ricorre al tribunale messinese contro l'elezione di Ottavio d'Aragona a stratigoto e, contemporaneamente, a luogotenente generale delle galee di Sicilia, eccependo l'incompatibilità delle due cariche a causa dell'obbligo di residenza a Messina che, evidentemente, non avrebbe potuto essere soddisfatto in modo adeguato. Il dibattito presso i giudici stratigoziali, trascinato a lungo, provoca la sospensione della nomina di don Ottavio. Il contrasto si sblocca solo l'anno appresso, dopo una consultazione con il viceré, che consente la regolare presa di possesso. Ma i motivi di insoddisfazione non terminarono allora, se i senatori intervennero ancora una volta presso la corte stratigoziale per promuovere la procedura di sindacato contro lo stesso don Ottavio, resosi colpevole di una condotta poco gradita al gruppo dirigente cittadino⁴⁶.

È chiaro che gli spazi riservati allo stratigoto nella vita pubblica messinese venivano efficacemente arginati dall'azione congiunta del senato e della corte stratigoziale. Si spiega in tal modo il tentativo del viceré di intervenire in maniera diretta nel governo cittadino.

Nel 1610, alla morte dello stratigoto Mariano Migliaccio, il viceré marchese di Vigliena pretende di assumere la carica, in attesa della nomina regia; pretesa prontamente rientrata in seguito all'energica protesta dei senatori, che oppongono l'antico privilegio che attribuiva le funzioni di stratigoto, durante la vacanza della carica, proprio ad uno dei giudici del tribunale messinese⁴⁷.

Del resto, lo stesso Vigliena già qualche anno prima

⁴⁶ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 155, 157 e 163.

⁴⁷ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 167. Cfr. *supra*, 3.

aveva dovuto constatare l'estrema difficoltà di procedere a qualsiasi riforma, anche in limitati settori della vita pubblica cittadina, che tendesse a riportare il centro perloritano sotto il controllo dell'autorità centrale. Nel 1607, durante il suo soggiorno a Messina, il viceré adotta un pacchetto di provvedimenti diretti alla zecca reale e finalizzati alla repressione dei reati di falsificazione delle monete. Il senato ritiene tali provvedimenti pregiudizievoli dell'autonomia cittadina e ricorre ai giudici stratigoziali, i quali non esitano a dichiarare controprivilegio e a bloccare l'esecuzione degli ordini viceregi⁴⁸.

L'operato della corte stratigoziale diveniva quindi un ostacolo insormontabile per ogni politica rivolta a comprimere le mire autonomistiche messinesi. Non meraviglia pertanto che talvolta i giudici siano stati fatti oggetto delle minacciose attenzioni del viceré. È quanto accade a Carlo Balsamo, inquisito e carcerato nel 1609, sostituito da Francesco Antonio Costa, che inaugura in tal modo una brillante carriera⁴⁹.

Nei mesi a cavallo tra 1610 e 1611 la tensione tra autorità centrale e città raggiunge livelli altissimi. E, quel che più conta, è in questa occasione che si delinea in modo netto il vincolo indissolubile che lega gli esponenti del ceto senatorio a quelli dell'ambiente giuridico rappresentato dalla corte stratigoziale. Il presidente del regno cardinale Doria, succeduto al Vigliena nella guida del governo di Sicilia, provvede alla nomina dello stratigoto nella persona

⁴⁸ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 158-159. Nello stesso anno si registra un altro controprivilegio, stavolta avverso il comandante generale della flotta che, di passaggio nella città dello Stretto, pretendeva l'esazione del quinto del prezzo ricavato dalla vendita di certa merce, frutto di imprese guerresche nelle terre di Levante (ivi, p. 158).

⁴⁹ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 164. Su tali giuristi, v. anche *infra*, § 6.

di Cesare Gaetani, marchese di Sortino, in attesa della definitiva nomina da parte del sovrano⁵⁰. Il senato risponde, come già aveva fatto con il Vigliena, rivendicando alla corte stratigoziale la carica *ad interim* e, dopo aver convocato il consiglio civico, ricorre alla stessa per la violazione dei privilegi cittadini. La reazione del Doria non si fa attendere ed è durissima: a tre senatori – Pancaldo, Zuccarato e Spadafora – viene intimato di recarsi entro dodici ore al castello di Milazzo per essere posti in arresto, sotto la pena di dodicimila scudi. Il senato, ricostituitosi nella sua integrità con l'elezione di tre sostituti, incarica il sindaco di predisporre un eulogio per il relativo ricorso alla corte stratigoziale. La situazione si fa convulsa e non priva di aspetti controversi. I giudici, che forse avrebbero preferito non precipitare gli eventi, vengono 'invitati' dai senatori a provvedere entro i termini previsti dai capitoli regi. La dichiarazione di controprivilegio viene effettuata con l'unanime parere favorevole del collegio dei dottori dello Studio. Ma il presidente del regno non cede e, in gennaio, ordina al giudice Stefano Reitano di recarsi a Palermo entro il perentorio termine di sei giorni per esservi pur'egli arrestato e, contemporaneamente, provvede alla carcerazione anche di Pasquale Reitano, fratello del giudice inquisito. Solo un mese più tardi, con l'arrivo a Messina del nuovo viceré duca di Ossuna, si avrà una pausa di distensione, grazie alla scarcerazione di giudice e senatori ed anche in seguito all'emanazione di una serie di 'ordinazioni' viceregie in cui «l'esercizio stesso dei poteri stratigoziali è rappresentato come manifestazione dell'auto-

⁵⁰ I fatti sono stati recentemente riassunti da G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Cinquecento all'Unità d'Italia*, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, XVI, Torino 1989, p. 267. Ma si veda anche la colorita descrizione in GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 169-170.

rità collegiale della curia dello strategoto», dando in tal modo forma ad «un progetto in cui si chiariscono e si ampliano i poteri dei giudici e che si regge sull'asse senato-curia»⁵¹.

Tuttavia la pacificazione è solo di breve durata. Ben più gravi contrasti si affacciano sulla scena politica siciliana e cittadina. Di tale clima il ceto dirigente messinese dovette avere piena coscienza se, nel 1611, ritenne di dover sottoporre ad un serrato controllo le fasi più delicate della procedura di elezione dei senatori: per i *nobiles* stabilì che tra gli otto candidati eletti in seguito a suffragio i quattro futuri senatori avrebbero dovuto non più essere estratti a sorte, ma *passar per la trafila*, cioè venire sottoposti ad una ulteriore votazione; per i *cives*, invece, si restrinse il numero dei soggetti abilitati all'elettorato attivo, limitandolo a quanti potevano concorrere alla carica di console delle arti⁵². Nello stesso anno, inoltre, si registra un'ennesima controversia tra i senatori ed il consultore Ferdi-

⁵¹ GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., p. 267.

⁵² TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 62-63. I *nobiles* da una parte ed i *cives* o *populares* dall'altra erano i due 'partiti' attorno alle cui alterne vicende si polarizza la vita politica messinese a partire dal sec. XV. Dapprima effettiva espressione di gruppi familiari di differente matrice sociale, nel corso del sec. XVI e poi del XVII 'nobili' e 'cittadini' tenderanno a perdere i loro connotati di 'classe' per divenire piuttosto il braccio politico di una dialettica, assai spesso aspra, tra gruppi consortili contrapposti nella lotta per il conseguimento di obiettivi economici e di supremazia (cfr. *infra*, § 7). In particolare, sui tratti distintivi e sulle finalità dei *populares* – rivolti nel sec. XV a strappare ai *nobiles* un predominio politico che appariva incontrastato –, v., da ultime, C.M. RUGOLO, *Ceti sociali e lotta per il potere a Messina nel secolo XV. Il processo a Giovanni Mallono*, Messina 1990, pp. 71 ss., e C. SALVO, *Il Consolato del mare di Messina. Feudatari e mercanti tra Medioevo ed Età moderna*, in "Clio", XXVI, 2 (1990), pp. 211 ss., con le rispettive bibl. ivi cit. Sul processo di integrazione tra i due partiti, registrabile già a partire dal sec. XVI, cfr. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 43 ss. Sulle 'arti' messinesi, si vedano i contributi di G. ARENAPRIMO, *Statuti dell'Arte dei sarti di Messina del 1522*, in "Archivio Storico Messinese", VII (1906), pp. 315 ss.; Id., *Statuti dell'arte dei ferrari e calderai del 1538*, in "Archivio Storico Messinese", VIII (1907), pp. 304 ss.;

nando Matute, che aveva proceduto agli accertamenti di rito sulla regia zecca senza la dovuta consultazione degli organi cittadini, tra i quali vi era, ovviamente, la curia stratigoziale⁵³.

La tensione riesplode, acutissima, nel 1612, quando il parlamento, con l'avallo dell'Ossuna, decide un'imposta di un tarì e mezzo sulla seta, estesa, in evidente contraddizione con l'esenzione prevista dai capitoli del 1591, anche al territorio messinese⁵⁴. Ancora una volta, i senatori convocano il consiglio generale della città e attivano la corte stratigoziale, la quale dispone immediatamente la sospensione dell'applicazione dell'imposta, dichiarata contraria ai privilegi municipali. Il 29 agosto l'Ossuna, che si trova a Messina, convoca i giudici e l'avvocato fiscale e successivamente li imbarca per Milazzo, dove vengono trattiene in stato di detenzione. Come ulteriore gesto punitivo, le

A. MAUCERI, *I Capitoli del Consolato dell'arte della seta a Messina*, in "Archivio Storico Siciliano", n.s., LII (1932), pp. 251 ss.; C.M. RUGOLO, *Maestri bottai in Sicilia nel secolo XV*, in *I mestieri. Organizzazione, tecniche, linguaggi*, Quaderni del Circolo Semiologico Siciliano, XVII-XVIII, Palermo 1984, pp. 109 ss.; D. NOVARESE, *Gli statuti dell'arte dei muratori, tagliapietre, scalpellini e marmorai di Messina*, in *Istituzioni diritto e società in Sicilia*, a c. di A. Romano, Messina 1988, pp. 175 ss.

⁵³ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 179-180. Sul ruolo del consultore e della sua importanza per la politica viceregia, v. GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., pp. 264-265.

⁵⁴ Oltre alla ricostruzione di GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 180-182 e 186, e le analisi di U. DALLA VECCHIA, *Cause economiche e sociali dell'insurrezione messinese del 1674*, Messina 1907, p. 116, e P. PIERI, *La storia di Messina nello sviluppo della sua vita comunale*, Messina 1939, p. 234, v. anche le recenti osservazioni di GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., pp. 267-268, che, tra l'altro, vede nelle riforme dell'Ossuna un incentivo per la estensione abnorme del parassitario in un periodo in cui la base produttiva dell'isola si viene restringendo sempre di più (p. 273) e quelle di F. BENIGNO, *Messina e il duca di Osuna: un conflitto politico nella Sicilia del Seicento*, in AA.VV., *Il governo della città. Patriziati e politica nella Sicilia moderna*, a c. di D. Ligresti, Catania, 1990, pp. 183 ss. Gli atti del Parlamento del 1612 sono stati pubblicati a cura di V. Sciuti Russi (*Il Parlamento del 1612. Atti e documenti*, Catania, 1984).

case degli avvocati intervenuti nella causa di controprivilegio sono destinate ad accogliere un reparto militare. In più, vengono allontanati dalla città alcuni tra gli esponenti della nobiltà messinese che si erano maggiormente distinti nella difesa dell'autonomia. Successivamente, prima della partenza per Palermo, a conclusione di un soggiorno nella città dello Stretto particolarmente difficile e movimentato, Ossuna dispone l'arresto di tutti e sei i senatori.

La fitta serie di iniziative diplomatiche intraprese dalla città a Madrid produce, come primo risultato, la conferma, nel 1615, del procedimento del tribunale messinese, in attesa dell'esame del Consiglio d'Italia⁵⁵. L'anno appresso, il 15 maggio 1616, dietro un donativo di 180.000 scudi e la rinuncia ad altri 150.000 indebitamente percepiti, un privilegio concesso da Filippo III non soltanto conferma le esenzioni del 1591, ma ribadisce tutte le funzioni della corte stratigoziale relative alla procedura di controprivilegio, ne rafforza la facoltà di sospendere i provvedimenti ritenuti lesivi delle immunità municipali, tiene fermo il termine di otto giorni concesso ai giudici per emanare sentenza di controprivilegio, e, quel che più conta, vieta qualsiasi forma di ritorsione a carico di «los dichos juezes, jurados, advogados de la ciudad, y los letrados del colegio, y otros oficiales que por naturaleza de sus officios suelen intervenir en las declaraciones de los dichos contraprivilegios»⁵⁶. Il 16 settembre 1617, i nuovi giudici, appena entrati in carica, provvedono alla *reductio in pristinum* dell'ordine del parlamento, cioè all'abolizione dell'imposta del '12⁵⁷.

⁵⁵ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 192.

⁵⁶ *Il Parlamento*, cit., ed. V. Sciuti Russi, p. 222.

⁵⁷ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 199.

Ormai i funzionari del governo centrale si trovano impossibilitati ad esercitare qualsiasi forma di influenza diretta, trovando proprio nella corte stratigoziale un ostacolo pressoché insormontabile. Nell'agosto del 1617, ad esempio, il senato contesta come illegittimo l'esercizio della carica di delegato del tribunale della Regia Monarchia da parte dell'abate netino Rocco Pirri, inviato a Messina dal viceré per regolare alcune controversie ecclesiastiche: colpito dal veto dei giudici stratigoziali, il famoso storiografo si trova costretto ad abbandonare la città⁵⁸. Qualche anno dopo, nel 1620, il senato attiva la curia messinese contro i due delegati del viceré, il giudice della Magna Curia Jacopo Scaglione e il procuratore fiscale Rocco Gambino, i quali erano stati incaricati di riportare l'ordine a Castoreale, poiché quella terra era sottoposta al controllo giurisdizionale del senato e del collegio stratigoziale⁵⁹. Nello stesso anno, il dottor La Via deve desistere dal suo incarico di assessore della regia dogana messinese, in quanto la sua origine palermitana dà motivo al senato di ricorrere al tribunale cittadino per la violazione dei privilegi⁶⁰.

Persino alcuni aspetti formali possono dar l'idea dell'altissimo prestigio goduto dalla curia cittadina in quegli anni: nel corteo tenuto nel febbraio del 1622 in onore del viceré principe Emanuele Filiberto, sbarcato a Messina, i giudici stratigoziali precedono quelli del tribunale della Magna Curia e gli altri ufficiali regi⁶¹.

Ed è proprio lo stesso Filiberto a dover sperimentare in

⁵⁸ GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 200-201. Sul Pirri, v. F. GIUNTA, *Biografia* premessa a R. PIRRI, *Sicilia Sacra*, Palermo 1733 (rist. an. Bologna 1987), pp. V ss. della rist.

⁵⁹ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 208.

⁶⁰ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 209.

⁶¹ GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 234-235.

prima persona l'ingovernabilità della città dello Stretto. Nel '24, il sovrano promuove Pietro de Lazan alla carica di strategoto⁶². Questa volta la nomina è legittima; ma il fatto che il nuovo rappresentante regio in città sia preceduto dalla fama di essere uomo fidato del vicerè è ragione sufficiente perché il senato proponga ricorso alla corte stragoziale. Le motivazioni espresse nell'eulogio appaiono manifestamente pretestuose: si eccepiscono la condizione di 'forestiero' del Lazan, la sua cattiva reputazione presso i messinesi ('sospetto' e 'odioso'), il mancato possesso di sufficienti quarti di nobiltà. La vicenda sembrerebbe analoga alle tante fin qui registrate, se non fosse per la composizione della curia. Il senato, altrove così rispettoso, ai limiti dell'eccesso, dei dati formali e delle procedure, non esita a promuovere il giudizio presso una curia priva di due dei suoi elementi: prima muore il giudice Andrea Lo Miglio, poi Paolo Reitano, chiamato a sostituirlo, infine Francesco Angotta, eletto al loro posto, non prende possesso dell'ufficio; l'altro giudice, Francesco Furnari, viene 'perseguitato' e deve lasciare la città, probabilmente per non aver fornito sufficienti prove di affidabilità in un periodo particolarmente delicato. È pertanto l'unico giudice rimasto in carica, Gerolamo Donato⁶³, a dichiarare la violazione dei privilegi, non senza aver sentito il parere, ovviamente unanime, di quaranta dottori dello Studio, tra i quali i rinomati Mario Giurba e Mario Cariddi⁶⁴. È importante segnalare come, in questa occasione, la convocazione dei

⁶² Gli eventi vengono descritti in GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 240-242. Cfr. anche G. ARENAPRIMO, *I lettori dello Studio messinese dal 1636 al 1674. Notizie e documenti*, in *CCCL anniversario della Università di Messina. Contributo storico*. R. Accademia Peloritana, Messina 1900, p. 235.

⁶³ Su questo personaggio, v. *infra*, § 6.

⁶⁴ Sul Cariddi, v. *infra*, § 6.

comizi elettorali per il rinnovo dei senatori venga rimandata a data successiva alla partenza del Lazan, a significare come l'operato della curia stratigoziale, o meglio, del giudice Donato in nome dell'intera curia, fosse finalizzato ad evitare qualsiasi indesiderata ingerenza di matrice viceregia nella scelta degli uomini deputati alla guida della città. Ma gli interessi tutelati dalla curia messinese si estendono anche oltre il ristretto ambito cittadino. Sempre nel '24, il cardinale Doria, presidente del regno, intende sostituire nel tribunale del Concistoro, in via provvisoria, il defunto giudice messinese Agostino Giunta col magistrato palermitano Biagio Joppolo. Il senato, in ragione della tradizionale rivalità con il capoluogo siciliano⁶⁵ e, più ancora, della violazione dei privilegi sulla materia, prima protesta energicamente, poi ricorre alla corte stratigoziale che, in data 17 ottobre, questa volta con l'organico al completo, dichiara l'eccezione di controprivilegio⁶⁶. Il conflitto si placa con la nuova, definitiva elezione dei giudici concistoriali; ma i dissapori con il cardinale Doria devono aver prodotto qualche strascico, se, l'anno successivo, è lo stesso presidente del regno a rimuovere il giudice Giuseppe Crisafulli, eletto in qualità di magistrato dell'appellazione, sostituito da Francesco Maria Santiglia⁶⁷.

⁶⁵ Sulla contesa tra Messina e Palermo e, più in generale, tra la città dello Stretto e gli altri centri dell'Isola, v. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 16-18, 63-64, 83-84 e F. BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza di interessi nella Sicilia del Seicento*, in "Società e storia", 47 (1990), pp. 27 ss. Sullo stesso tema, può essere di qualche utilità la lettura di quella parte dedicata a Messina della *Relación de las cosas del Reyno de Sicilia*, scritta dall'ex segretario del viceré Colonna, Pedro de Cisneros, nel 1584 (ed. SCIUTI RUSSI, Napoli 1990, pp. 19-24).

⁶⁶ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 243-244.

⁶⁷ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 245. Sul Crisafulli ed il Santiglia, v. anche *infra*, § 6.

Il nuovo viceré, il duca d'Albuquerque, nella sua residenza a Messina, dovrà anch'egli toccar con mano l'estrema difficoltà d'intervento all'interno delle mura cittadine e del distretto. Molti esponenti del gruppo dirigente fondavano le loro fortune economiche sul commercio del frumento e delle farine, un'attività in cui i facili guadagni derivavano dall'indoneità del territorio messinese a tale tipo di coltivazione e dalla conseguente necessità di una costante e massiccia importazione dell'indispensabile prodotto. Si comprenderà facilmente, pertanto, come l'approvvigionamento granario e la panificazione fossero i settori su cui maggiormente si concentravano gli abusi e le intollerabili misure fiscali decise proprio dal senato, che custodiva gelosamente una specifica competenza in materia⁶⁸. L'Albuquerque, evidentemente verificata la situazione di forte disagio vissuta dalla popolazione, nel 1627 tentava di sottrarre la panificazione alla libera iniziativa privata – cosa che aveva provocato in passato un'incontrollata ascesa dei prezzi – e disponeva la vendita attraverso una serie di punti autorizzati in via esclusiva dall'autorità centrale ad esercitare tale attività. Ma si trattava di un'iniziativa che, ancora una volta, fu colpita dalla risoluzione della curia stratigoziale, la quale dichiarò il provvedimento viceregio in contrasto con i privilegi cittadini. L'intervento dei giudici venne rafforzato con il contemporaneo invio, presso la corte madrilena, di Giuseppe Gaudio, lettore nello Studio, al fine tutelare gli interessi del ceto senatorio sul commercio delle derrate e delle granaglie in particolare⁶⁹.

⁶⁸TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 50, 52, 54, 56-58, 72-73. V. anche *Giuliana* cit., i regg. di cui alle voci «Deputazione trina», «Farinaro», «Fornari, forni», «Gabella del tari 21 sopra il frumento», «Molinari e molini», «Negozianti di frumenti», «Panizzo libbero», «Peculio frumentario».

⁶⁹Una ricostruzione dei fatti, assolutamente di parte, in GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 247-248.

Sarà proprio l'Albuquerque, nelle sedute parlamentari del 1630, a segnalare la minacciosa crisi finanziaria che minava alle fondamenta la monarchia spagnola, soprattutto nel suo governo in Sicilia⁷⁰. Si rivelerà in tal modo, con tutta evidenza, l'insostenibilità, non soltanto economica, di un quadro politico che vedeva una città di primaria importanza come Messina sfuggire ad ogni tentativo di inquadramento all'interno di un coerente progetto di risanamento delle risorse statali, attuabile anche attraverso un più efficace controllo degli organi amministrativi decentrati.

5. *Conflitti di giurisdizione*

Una delle funzioni caratteristiche dello stratigoto e della sua corte consisteva nelle periodiche visite da effettuarsi nelle varie località del distretto per amministrarvi la giustizia e reprimere gli eventuali turbamenti dell'ordine pubblico⁷¹. La loro competenza, come si è già avuto modo di dire, si estendeva a tutto il distretto, da Milazzo a Taormina, il che non di rado provocava veri e propri conflitti con quei baroni o con quelle istituzioni religiose che vantavano o pretendevano di vantare poteri giurisdizionali in località ricomprese nel territorio distrettuale. Inoltre, la condizione di demanialità di grossi centri come Milazzo, S. Lucia e Rometta poteva determinare espressioni di indipendenza amministrativa e politica mal tollerate dal gruppo dirigente messinese.

⁷⁰ GIARRIZZO, *La Sicilia cit.*, pp. 285-287.

⁷¹ Su tali visite e sulle relative formalità procedurali, v. FERRAROTTO, *Della preminenza cit.*, pp. 94 ss.

Ma proprio tra la fine del XVI e gli inizi del XVII secolo le attribuzioni del tribunale messinese si esplicano secondo un preciso disegno di autonomia nei confronti dello stratigoto. Sotto questa luce, si comprenderà meglio come gli interventi della curia stratigoziale nel distretto fossero determinati, più che dall'esigenza di garantire la legalità e il rispetto della normativa sovrana in un rapporto di collaborazione con il rappresentante regio in città, dalla necessità di piegare, attraverso l'efficacissimo strumento del controprivilegio, ogni sua eventuale resistenza al disegno di completo controllo del territorio distrettuale elaborato dal ceto senatorio.

La feudalità presente nel distretto messinese già da tempo era oggetto delle attenzioni della curia stratigoziale. Ricordiamo la dichiarazione di controprivilegio emessa contro la giurisdizione sulla terra di Rometta del principe Spadafora tra il 1544 ed il 1545⁷², contro il barone di Valdina nel 1575⁷³, o quella del 1589 che concluse un lungo procedimento, inauguratosi nel 1584, contro il barone Visconte Rizzo per i suoi atti giurisdizionali compiuti all'interno del territorio demaniale di S. Lucia, tra cui si contavano l'elezione di ufficiali e la carcerazione di 'vassalli'⁷⁴.

Con l'avvento al trono di Filippo III, il baronaggio utilizza la debolezza della monarchia e lo stato di bisogno finanziario in cui essa versa per conquistare nuove posizioni di forza. Si assiste pertanto al massiccio fenomeno della vendita di terre demaniali; una situazione che trova epilogo e completamento nel rescritto del 13 settembre del 1610 con cui il sovrano offre alla feudalità siciliana l'op-

⁷² Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, leg. 220. V. anche *infra*, § 7.

⁷³ Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, leg. 199.

⁷⁴ NAPOLI, *Ministero cit.*, pp. 59-60. V. anche *infra*, § 7.

portunità di una generalizzata concessione del mero e misto imperio⁷⁵.

È proprio intorno a questi decisivi anni che si intensificano i conflitti di giurisdizione con i baroni del distretto messinese; baroni che, come si vedrà meglio più avanti, assai di frequente sono esponenti di quelle stesse famiglie che si alternano nei seggi senatorî. Le liti giurisdizionali tra senato e signori feudali vanno dunque lette anche nel quadro di una lotta interna alla stessa classe dirigente, lacerata da contrasti tra consorterie familiari del medesimo ceto tese alla conquista di più ampi spazi di dominio politico ed economico.

Pure su questo delicatissimo problema il ruolo della corte stratigoziale è decisivo. Vanno ricordati al riguardo il controprivilegio promosso nel 1603 avverso il principe di Spadafora – che fondava la sua pretesa giurisdizione su un atto di vendita stipulato con il viceré duca di Feria⁷⁶ –, il procedimento intrapreso nel 1605 contro il barone di Monforte⁷⁷, la violazione dei privilegi eccepita nel 1610 contro il barone di Gualtieri⁷⁸, l'istanza di controprivilegio sollevata nel 1619 dal sindaco avverso i Marchese, baroni della Scaletta, per l'illegittimo esercizio della giustizia nel territorio di Giampileri⁷⁹.

Si fanno più frequenti anche i conflitti con le autorità religiose. Se già nel 1567 si ha notizia di un controprivilegio contro l'esercizio della giurisdizione archimandritale nella terra di Savoca⁸⁰, al 1618 risale l'aspro contrasto che

⁷⁵ NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 58-59; GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., p. 264.

⁷⁶ NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 60-61. V. anche *infra*, § 7.

⁷⁷ NAPOLI, *Ministero* cit., p. 61. V. anche *infra*, § 7.

⁷⁸ NAPOLI, *Ministero* cit., p. 61. V. anche *infra*, § 7.

⁷⁹ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 207; NAPOLI, *Ministero* cit., pp. 61-62. V. anche *infra*, § 7.

⁸⁰ Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, leg. 220.

oppone il senato al gran priore dell'ordine gerosolimitano, riguardo la giurisdizione sul casale di Castanea. Il ricorso alla corte stratigoziale dà luogo alla consueta dichiarazione di controprivilegio che, a sua volta, scatena la reazione del priore con la scomunica dei senatori e dei giudici protagonisti dell'iniziativa. Solo dopo l'intervento del viceré e del tribunale della Regia Monarchia la controversia si scioglie nei termini più favorevoli al senato⁸¹.

L'episodio sembra ripetersi l'anno successivo. Questa volta la contesa è con l'arcivescovo Andrea Mastrillo, che tenta di dare nuovo vigore alla propria giurisdizione baronale sul casale di Larderia, fondata su antiche concessioni, ma che evidentemente si era andata spegnendo in seguito all'ormai secolare competenza vantata ed esercitata congiuntamente da senato e corte stratigoziale. L'alto prelato, che non riconosce alcuni atti di polizia compiuti dal senato in quella località, dopo aver inutilmente tentato di far rispettare le proprie prerogative, ricorre anch'egli all'arma della scomunica. A parte l'epilogo della vicenda, che si chiude ancora una volta favorevolmente per il senato in seguito all'intervento del viceré e del tribunale della Regia Monarchia, va qui registrato il coinvolgimento di tutti i dottori in teologia attivi nello Studio messinese, convocati dai senatori per un prestigioso parere, che in effetti viene espresso in senso decisamente contrario all'iniziativa dell'arcivescovo⁸².

Il controllo del territorio, ai fini dell'esercizio della giustizia e dell'esazione fiscale, appare come una delle preoccupazioni più pressanti della classe dirigente della città dello Stretto. È anche in questo contesto che va letto

⁸¹ GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 203-204.

⁸² GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 205-206.

il progetto avanzato dai senatori nel 1629 di una divisione amministrativa dell'Isola in due settori, di cui quello orientale, comprendente persino parte della bassa Calabria, avrebbe dovuto far capo a Messina. In tal modo si tentava di concretizzare una vecchia aspirazione di autonomismo fondato sulle ampie basi territoriali attribuite alle competenze stratigoziali, aspirazione che aveva le sue prime tracce nel diploma di Arrigo del 1194 e nel falso privilegio ruggeriano del 1129⁸³ e che era andata affiorando qua e là nel corso dei secoli XV e XVI⁸⁴. La relativa richiesta presentata al sovrano e sostenuta da un enorme donativo – un milione di scudi –, se da un lato avrebbe rilanciato il primato economico e politico della città, in questi anni in parte offuscato, dall'altro avrebbe del tutto sottratto al governo spagnolo ogni possibilità di controllo su una vasta area del regno, già di difficile governabilità. L'anno dopo, la Corona, finora così sensibile agli sforzi finanziari profusi per la concessione di grazie e privilegi, si trova costretta a rifiutare un progetto dalle conseguenze politiche imprevedibili.

6. *Un caso esemplare: la controversia del 1630 sullo Studio*

La sommaria descrizione, fin qui offerta, delle competenze stratigoziali e dei principali processi di contro-privilegio intrapresi contro il viceré ed i suoi funzionari oppure contro i baroni e le autorità ecclesiastiche può rappresentare un valido presupposto per meglio compren-

⁸³ Cfr. *supra*, nt. 2.

⁸⁴ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 249; DALLA VECCHIA, *Cause economiche* cit., pp. 158-162; PIERI, *La storia* cit., p. 235; TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 72-73; GIARRIZZO, *La Sicilia* cit., p. 285.

dere il senso e le reali finalità di un provvedimento di Filippo III, datato 6 febbraio 1629, esecutoriato in Sicilia con lettere vicereali del 22 giugno e registrato presso il senato messinese il 13 luglio del medesimo anno⁸⁵. Le lettere regie – questo il nome tecnico che veniva attribuito al provvedimento – lamentavano «los graves dannos y inconvenientes» dovuti al mancato rispetto della normativa sulle immatricolazioni universitarie e all'assenza di qualsiasi accertamento, a carico degli studenti, circa l'effettivo compimento di un regolare corso presso un qualsiasi Studio della Penisola; ne conseguiva un diffuso fenomeno di insufficiente preparazione da parte di coloro che, in seguito al conseguimento della laurea, «se introducon a la avogacia y administracion de iustitia y al uso, y essercitio de las demas ciencias». Il sovrano, pertanto, vietava, sotto pena di mille ducati, il conferimento del titolo dottorale in qualsiasi facoltà – anche se è evidente che è quella giuridica ad esser presa di mira – «si primero no costare copulativamente per el libro della matricula y informacion legitima que ha cursado el tiempo legitimo que en cada una se deve cursar».

Quello che sembrerebbe un normale provvedimento finalizzato al miglioramento della qualità degli studi e alla repressione «de los abusos que hay introducidos en las dichas escuelas y elecion de los cathedraticos» contiene in realtà una grande potenzialità eversiva. Si trattava in effetti di spezzare un legame, ormai divenuto strettissimo, tra la classe dirigente di alcuni centri di ampia autonomia amministrativa ed indipendenza politica ed il ceto

⁸⁵ Il testo integrale delle lettere regie è riportato nel relativo eulogio di controprivilegio conservato in Siviglia, Archivio Ducale Medinaceli, legajo 221, fol. 8r-9r.

degli operatori giuridici, attivi soprattutto nella tutela specializzata proprio di quella autonomia e di quella indipendenza⁸⁶.

Il pensiero corre ovviamente a Messina, centro non soltanto impegnato proprio in quegli anni nella conquista di sempre maggiori spazi di libertà, ma dotato anche di una sede universitaria che è la fucina di formazione per tutti quei giuristi che hanno un ruolo di assoluto rilievo nell'elaborazione e nella difesa degli obiettivi politici perseguiti con tenacia e spregiudicatezza dal ceto senatorio. Il senato ha sempre sostenuto l'Ateneo, sin dal privilegio del 1591, con cui Filippo II – in cambio di 500.000 scudi – concesse tra l'altro l'istituzione dello *Studium*, e dagli statuti del 1597, che segnarono l'inizio effettivo dei corsi dopo l'aspra contesa con Catania⁸⁷. Ulteriore segnale dell'interesse nu-

⁸⁶ Già Filippo II, con una prammatica del 1591, aveva decisamente condannato il meccanismo della parificazione di uno o due anni di studio in Atenei della Penisola con una laurea regolarmente conseguita negli *Studia* siciliani, parificazione realizzata attraverso apposite dispense viceregie. Il provvedimento – forse per l'ostruzionismo messinese dovuto all'esplicito atteggiamento di favore contenuto nell'atto regio nei confronti dei laureati catanesi – venne esecutoriato solo nel 1627 (SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., p. 115 nt. 89). Sul «basso livello formativo dei docenti e sulla conseguente decadenza degli insegnamenti» in Sicilia, v. SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., pp. 112 ss. Si vedano pure, con prospettive e valutazioni anche parzialmente differenti, M. BELLOMO, *Premessa a V. COCO, Leges a Ferdinando III ad augendum, firmandum et exornandum sicularum Gymnasium latae*, Catania 1780 (rist. an. Catania 1987), pp. 8-9; C.E. TAVILLA, *Saggio di ricerca per una raccolta di notizie tradite sullo Studio etneo per i secoli XVI e XVII*, in *Insegnamenti e professioni. L'Università di Catania e le città di Sicilia*, a c. di G. Zito, II, Catania 1990, pp. 277-279; M. SAJJA, *I "Libri rossi" delle città di Sicilia e la storia dell'Università di Catania*, in *Insegnamenti* cit., pp. 531 ss.

⁸⁷ Su tali statuti, v. A. ROMANO, *Prefazione a I capitoli dello Studio della nobile città di Messina*, a c. di D. Novarese, Messina 1990, pp. XXII ss. (il testo degli statuti è riportato alle pp. 26 ss.), e D. NOVARESE, *Da Università collegiata della Societas Iesu a Studium cittadino. Note sui capitoli dello Studio della nobile città di Messina*, in *Dall'Università degli studenti all'Università degli Studi*, a c. di A. Romano, Messina 1991, pp. 143 ss.

trito dai senatori per lo Studio sta nel fatto che essi, a partire dal 1641, giunsero ad assumere collegialmente le funzioni di gran cancelliere, carica fino a quel momento ricoperta dall'arcivescovo⁸⁸. I *doctores* usciti dall'Ateneo avrebbero ricoperto il grado di giudice nella corte stratigoziale o di magistrato presso gli alti tribunali ubicati a Palermo, oppure avrebbero esercitato l'avvocatura presso tali curie⁸⁹; sarebbero stati investiti di importanti incarichi in delicate missioni diplomatiche oppure avrebbero offerto il loro sapere nell'articolazione tecnica delle richieste al sovrano; avrebbero, infine, sostenuto le rivendicazioni cittadine attraverso una letteratura spesso di carattere squisitamente giuridico, talora di sapore decisamente pamphlettistico⁹⁰.

Non è infondato pertanto pensare che le lettere di Filippo III, evitando lo scontro diretto sui temi che da tempo formano il vasto contenzioso tra l'autorità centrale e la città, mirino a minare alle basi uno dei punti più

⁸⁸ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 87; ROMANO, *Prefazione* cit., p. XXIII.

⁸⁹ Ricordiamo *per incidens* che, in virtù di una richiesta avanzata a Ferdinando nel lontano 1479, i «doctores juris utriusque sive alterius juris tantum» non potevano esercitare pubbliche funzioni cittadine se prima non avessero seguito regolari corsi «ad minus per quinquennium» e se non avessero fatto pratica «in Curiis» per due anni (*Capitoli e privilegi* cit., p. 368).

⁹⁰ Oltre alle già ricordate opere del Ferrarotto e dell'Amico (di cui alla nt. 1), ricordiamo il *Responsum ... pro Nob. Urbe Messanae contra Fiscum* (1614) di Giovan Battista Castelli, i *Consilia* (1622) di Jacopo Gallo, il *Philacterion adversus Mamertinae immunitatis calumniatores* e l'*Apologetica expostulatio pro S.P.Q. Mamertino* (1623) di Alberto Piccolo (v. *infra*) sotto lo pseudonimo di L. Porcio Camperio, i *Juris responsa* (1624) di Ottavio Glorizio, i *Consilia seu decisiones criminales* (1626) e le *Lucubrationes pars I in omne ius municipale quod statutum appellant* (1630) di Mario Giurba, i *Consilia sive responsa* (1629) di Francesco Antonio Costa (v. *infra*), l'*Apologia pro pietate Messanensium...* (1634) di Benedetto Salvago (v. *infra*) e le *Ragioni Apologetiche del Senato di Messina contra il memoriale dei Deputati del Regno di Sicilia* (1637) di Placido Reina.

delicati di raccordo tra ceti al governo e professionisti del diritto, quello relativo al controllo ed alla formazione dei *doctores*, e che quindi l'obiettivo da colpire con il provvedimento regio possa essere Messina e il suo Ateneo. Il fatto che le lettere reali – come si vedrà più avanti – abbiano provocato l'abbandono in massa dello Studio messinese da parte degli studenti offre il tangibile segno del pericolo che il collegio dei giuristi avverte di una perdita non tanto di prestigio, quanto di concreti spazi di manovra all'interno di una istituzione, quella universitaria, di cui i *doctores* intendono continuare a disporre liberamente. Essi, infatti, non possono non vedere nell'obbligo dell'immatricolazione e negli accertamenti relativi alla regolarità dei corsi effettivamente sostenuti dai dottorandi non soltanto un ostacolo a quella pratica clientelare che permeava qualsiasi ramo della vita pubblica cittadina, ma anche una minaccia alla possibilità di gestire una sorta di controllo sui futuri giuristi, da impiegare poi nella difesa delle strategie politiche municipali.

In questo senso, si tratta di preoccupazioni certamente condivise anche dai senatori, i quali avranno senz'altro incoraggiato i giuristi a proporre iniziative capaci di fronteggiare l'attacco del sovrano. Va ricordato, tra l'altro, come il senato – senza contare l'influenza nella elezione dei lettori dello Studio⁹¹ – sia in grado di esercitare una

⁹¹ Il senato, con gli statuti del 1597, interviene nella formazione delle commissioni deputate all'elezione dei lettori, scegliendo, tra i nomi presenti nella mastra giuratoria, i due riformatori dello Studio, un 'nobile' ed un 'cittadino'. Il meccanismo viene descritto da ROMANO, *Prefazione* cit., p. XXIII, e NOVARESE, *Da Università collegiata* cit., pp. 145 ss. V. anche D. NOVARESE, *Note sull'insegnamento universitario a Messina nel secolo XVII. Spigolature d'archivio*, in "Atti della Accademia Peloritana dei Pericolanti", LVIII (1991), pp. 153-155, specialmente là dove si afferma che «la scelta dei *lectores* operata dal Senato cittadino si qualificava immediatamente come 'politica'» (p. 154).

pressione diretta sui giuristi, prima attraverso la scelta dei giudici della corte stratigoziale, nominati formalmente dal sovrano ma in base a una rosa di dottori presentata dai senatori, e poi attraverso una sorta di costante censura del loro operato che poteva dar luogo alla decadenza dall'ufficio e persino all'allontanamento dalla città. Abbiamo già segnalato il caso del giudice Giovan Francesco Mancuso, che nel 1603 viene deposto, privato della cittadinanza e dichiarato 'esoso', e quello di Francesco Furnari, che nel 1623 viene 'perseguitato' e deve abbandonare la città. È un fenomeno che si intensifica proprio dopo il 1630: nel '38 Placido Bongiardina, procuratore fiscale della curia stratigoziale, viene dichiarato 'esoso' per la collaborazione, giudicata troppo stretta, con lo stratigoto⁹²; nello stesso anno, su istanza del sindaco, 'esoso' e 'odioso' viene dichiarato Pietro Paolo Bettone, più volte giudice, in quel momento avvocato fiscale del tribunale messinese, il quale, oltre ad essere deposto dall'incarico, deve anch'egli lasciare la città⁹³; nel '40, tra i nuovi giudici eletti, non può prendere possesso della carica Filippo Bonajuto, dichiarato 'esoso'⁹⁴; stessa sorte, due anni dopo, subisce Francesco Saya⁹⁵; la rielezione dello stesso Bonajuto, nel '43, dà luogo ad un durissimo scontro all'interno del collegio senatorio, scontro che viene risolto dal giudice Arizzi, in quella circostanza unico giudice attivo nella curia, il quale dichiara controprivilegio avverso l'elezione del Bonajuto, che deve pertanto abbandonare la città⁹⁶; nel '53, Francesco Marquett, più volte giudice, non può entrare in carica per la solita

⁹² GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 271.

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 278.

⁹⁵ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 282.

⁹⁶ GALLO, *Gli annali cit.*, III, p. 286.

dichiarazione di 'esosità'⁹⁷; nel '63, Gerolamo Di Stefano non può ascendere al grado di giudice per il fatto di non essere nativo di Messina⁹⁸.

Non desta meraviglia, dunque, che il 27 luglio del 1630 il sindaco della città, Giovanni Donato⁹⁹, presenti istanza di controprivilegio avverso le lettere reali dell'anno prima presso i giudici stratigoziali¹⁰⁰. Né può stupire la circostanza che l'iniziativa, interrompendo una consolidata prassi, non provenga direttamente dal senato – anche se si può immaginare che esso ne sia stato informato, se non ne era addirittura l'ispiratore – bensì dal collegio accademico dello Studio messinese, nella persona del suo gran priore, Giuseppe Crisafulli, già giudice stratigoziale nel 1614 e dell'appellazione nel '12 e nel '25, anno in cui – come si è già avuto modo di segnalare – venne rimosso dalla carica ad opera del viceré¹⁰¹. Il Crisafulli, avuta notizia delle let-

⁹⁷ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 354. Su tale giurista, v. *infra*.

⁹⁸ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 373.

⁹⁹ Per alcuni precedenti incarichi pubblici del Donato, v. *infra*, nt. 192.

¹⁰⁰ L'istanza apre l'eulogio ed occupa il fol. 1r (cfr. *supra*, nt. 85). In essa si intima che la dichiarazione di controprivilegio «debet fieri infra terminum dierum octo peremptorie, termine entro il quale i giudici debeant declarare si dictae literae regiae iuxta formam actus allegationis sint contra regum privilegia nec ne».

¹⁰¹ Sostituito da Francesco Maria Santiglia, presente come sottoscrittore dello stesso eulogio (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 186, 191, 245). Giuseppe Crisafulli, appartenente ad una famiglia nobile (A. MANGO DI CASALGERARDO, *Nobiliario di Sicilia*, Palermo 1912, I, p. 244) fu probabilmente parente del più celebre Santoro Crisafulli, nove volte giudice stratigoziale tra il 1598 ed il 1632, più volte giudice presso il tribunale della Regia Gran Corte ed il Concistoro (vedine la biografia in GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 305, dove la data di morte è fissata nel 1636; analoghi dati biografici vengono ripetuti a p. 393, dove però la data di morte viene spostata, probabilmente per un errore, al 1668). Vanno ricordati anche un Giovanni Crisafulli, giudice nel 1610 (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 168) e un Leonardo Crisafulli, giudice nel 1630, 1638, 1643 e 1644 (ivi, pp. 254, 272, 286, 287), quest'ultimo presente tra i sottoscrittori dell'eulogio in esame.

tere regie, «allegavit et allegat tendere contra regia privilegia huius urbis bonos mores usus et consuetudines eiusdem urbis»¹⁰².

In primo luogo viene contestata la violazione dei privilegi di Alfonso e di Giovanni, rispettivamente del 1434 e del 1459¹⁰³, a cui si fa risalire la fondazione dello *Studium*, seguiti dalle bolle di Paolo III del 1548 e di Clemente VIII del 1597¹⁰⁴: «quorum regionum privilegiorum ac apostolici brevis et aliorum ut *supra* espressatorum sibi protestantur»¹⁰⁵. Secondariamente, si fa presente la impossibilità, o quantomeno la grave difficoltà, di esibire la documentazione matricolare richiesta dalle lettere reali, «ut per testes in presenti eulogio presentatos clarius demonstratur»¹⁰⁶. Il provvedimento sovrano, tra l'altro, causerebbe agli studenti la perdita dello studio fino a quel momento condotto («laboribus et nocturnis vigiliis acquisitum»¹⁰⁷) e li obbligherebbe a ricominciare daccapo il quinquennio di preparazione. Inoltre, i lettori, a causa del gran numero di discenti, non possono dare certa testimonianza dell'identità dei singoli frequentanti; per cui si può dare il caso di studenti impossibilitati ad ascendere al grado dottorale proprio a causa di tale difficoltà oppure – ancora più ingiustamente – il caso opposto, quello di coloro che si licenziano senza aver compiuto il regolare quinquennio «cum dicta fide lectorum per eos pro affectu nimiae amiciae vel conatu amicum»¹⁰⁸. Senza contare il fatto che

¹⁰² Fol. 10v. Analoghe espressioni ai foll. 2v, 5r e 7r.

¹⁰³ *Capitoli e privilegi* cit., pp. 221 e 322.

¹⁰⁴ Su tali bolle, v. ROMANO, *Prefazione* cit., pp. XII ss. e XXII ss., e NOVARESE, *Da Università collegiata* cit., pp. 128 ss., con le rispettive bibl. ivi cit.

¹⁰⁵ Fol. 3v.

¹⁰⁶ Fol. 3v.

¹⁰⁷ Fol. 4r.

¹⁰⁸ Fol. 4v.

«lectores sunt mortales» e che i loro successori non possono far fede delle frequenze pregresse.

Le lettere contestate porterebbero pertanto alla paralisi dell'attività didattica, producendo abusi ed inconvenienti assai maggiori di quelli a cui il sovrano sperava di ovviare. La conclusione è netta e trascende il caso concreto, in favore di un'affermazione di principio di amplissima portata che ci riconduce al clima di contrapposizione con l'autorità centrale: «regia auctoritas uti non potest in hac urbe nec contra eam nec contra eius cives absoluta potestate sed legibus ordinata et magistratus vel ordinatio vel scriptura quae sit contra ius, statuta, constitutiones, mores, consuetudines et privilegia, pro ut in casu nostro, dictae urbis fieri non possint et si fieri contingat nulli exequutioni mandari [*mandati*text.] potest donec fuerit per iustitiam moderatum», usando la medesima espressione usata nel falso privilegio ruggeriano, qui esplicitamente richiamato¹⁰⁹.

L'iniziativa del collegio universitario messinese nella persona del Crisafulli dà luogo ad una procedura ricognitiva delle circostanze di fatto e di diritto contestate di cui, come è prassi, viene investito direttamente il senato, nella persona del senatore Cesare Pesce, a cui viene dato incarico di raccogliere le testimonianze¹¹⁰. L'escussione dei testi avviene tra il 12 ed il 17 luglio¹¹¹. In questi giorni vengono convocati dodici *doctores*: il nobile Simone Lombardo, giurista e dottore del collegio, che ha compiuto i suoi studi

¹⁰⁹ Fol. 5r-v.

¹¹⁰ Fol. 12r: «Testes recepti et examenati per offitium Illustrissimi Senatus huius nobilis urbis Messanae de mandato Illustris Domini Don Cesaris Piscis iurati subscribentis se in pede rubriconi ad petitionem et instantiam Don Ioseph Crisafulli U.I.D. Prioris in presenti anno Collegii U.I.DD. ad probandum et verificandum infrascripta pro decisione contraprivilegii».

¹¹¹ Sono raccolte nei foll. 12r-34v dell'eulogio.

a Pisa a partire dal 1592¹¹²; il reverendo Tommaso Lombardo, abate di S. Pietro Devera, laureatosi a Roma, dove studia tra il 1597 ed il 1600, dottore del collegio dei legisti, di cui è stato anche priore¹¹³; Antonio Maria Sepulto, anch'egli nobile, dottore 'antico' del collegio dei legisti dopo un periodo di studi a Pisa a partire dal 1586, giudice stratigoziale nel 1603 e poi dell'appellazione nel 1636¹¹⁴; Giovan Pietro Gazzari, laureatosi a Bologna, 'pratico' del collegio dei legisti, in seguito giudice dell'appellazione nel 1646¹¹⁵; *utriusque iuris doctor* e nobile Fabrizio Lo Giudice, che risulta avere studiato anch'egli a Bologna¹¹⁶; don Matteo de Gregorio, pur egli nobile, dottore *in utroque iure* e in sacra teologia, canonico maggiore della chiesa metropolitana, ritornato a Messina nel 1599 dopo un periodo di studi in varie città (Bologna, Padova, Pisa, Roma), sei volte priore del collegio dei teologi¹¹⁷; Giovan Domenico Gemellaro, di estrazione nobile, laureatosi a Pisa, più volte priore del collegio dei legisti¹¹⁸; Giulio Carnazza, anch'egli antico dottore nel collegio giuridico, di cui si ricorda la presenza alla cerimonia di laurea di Giovan Battista Castelli nel 1599¹¹⁹; l'illustre medico Giovan Battista Cortesi, chiamato nel 1599 dal senato a trasferirsi da Bologna, sua città d'origine, alla città dello Stretto, autore di una celebre *Pharmacopoeia seu Antidotarium Messanense* (Messina

¹¹² Foll. 12r-14r; MANGO, *Nobiliario* cit., I, p. 397.

¹¹³ Foll. 14r-16v.

¹¹⁴ Foll. 16v-18r; GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 148 e 269.

¹¹⁵ Foll. 18r-19v; GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 289.

¹¹⁶ Foll. 19v-20r.

¹¹⁷ Foll. 20r-22v. Forse è lo stesso Matteo de Gregorio, originario di Ucria, ricordato come autore di opere poetiche da A. MONGITORE, *Bibliotheca sicula sive de scriptoribus siculi*, II, Palermo 1714 (rist. an. Bologna 1971), p. 37. V. anche *I capitoli dello Studio* cit., p. 75.

¹¹⁸ Foll. 22v-24v.

¹¹⁹ Foll. 25r-26v; NOVARESE, *Note* cit., p. 161 e nt. 17.

1619 e '29)¹²⁰; il nobile Giovan Battista Nastasi, teologo e giurista, lettore di teologia, metafisica e di *instituta canonica*, attivo in diversi collegi dell'Ateneo messinese¹²¹; Giuseppe Romano, di antica e nobile famiglia, lettore straordinario «nella professioni legali», che sarà giudice stratigoziale nel 1640, anno della morte, quando verrà sostituito da Placido Brigandì, presente come sottoscrittore in questo stesso eulogio¹²²; Niccolò Sepetro, *utriusque iuris doctor* originario di Montalbano, laureatosi a Padova¹²³.

I punti su cui i dottori sono chiamati a fornire la loro testimonianza sono quattro:

a) l'Ateneo di Messina non ha mai richiesto alcun tipo di documentazione matricolare, per cui gli studenti hanno potuto ascendere al grado dottorale solo esibendo la prova, suffragata da due testimoni, di aver seguito altrove i corsi, «senza avere havuto mai bisogno di dimostrare fede delli lectori dalli quali hanno atteso alli lettioni, né fede di essere stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato»¹²⁴;

b) nessun altro Studio della Penisola, tra quelli in cui i dottori chiamati come testi hanno compiuto i loro studi (Pisa, Roma, Bologna, Padova), ha mai richiesto alcun tipo di documentazione matricolare;

c) a partire dal 13 luglio 1629, vale a dire dalla data d'entrata in vigore a Messina delle lettere reali contestate, si è verificata una vera e propria fuga dall'Ateneo peloritano, in conseguenza delle «difficoltà che hanno havuto et

¹²⁰ Foll. 26v-28v; A. DE FERRARI, *Cortesi Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 29, Roma 1983, pp. 763-765.

¹²¹ Foll. 28v-31r; ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 223.

¹²² Foll. 31r-33r; GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 278.

¹²³ Foll. 33r-34v.

¹²⁴ Fol. 12v, testimonianza di Simone Lombardo.

hanno di ottenere fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di testimonii tutti tre copulativamente»¹²⁵;

d) i lettori che dovrebbero attestare la frequenza dei dottorandi non riescono ad avere certa memoria dell'identità degli oltre cinquecento studenti che affollano le aule universitarie.

Di seguito ai verbali delle testimonianze raccolte, vengono allegati tutti i privilegi che si intendono far valere nel processo¹²⁶: quelli già ricordati sullo *Studium*, confermati da Filippo II nel 1591; la bolla di Paolo III del 1548, recepita dal viceré l'anno seguente; quelli sull'inviolabilità dei privilegi stessi, a partire dai capitoli di Ruggero del 1129, successivamente confermati da Manfredi nel 1262 e da Alfonso nel 1432; poi quelli di re Giovanni del 1460 e di Filippo III del 1616, che fissano il termine perentorio di otto giorni per la dichiarazione di controprivilegio emanata dalla corte stratigoziale a partire dalla contestazione del provvedimento lesivo delle libertà municipali; si ricordano infine due capitoli, uno di Filippo II risalente al 1595 e l'altro di Filippo IV del 1622, che sostanzialmente confermano tutti i privilegi cittadini. La serie si chiude con la citazione del capitolo decimo degli statuti dell'Ateneo, ove si parla di una generica prova «o per testimoni degni di fedì, o per fede autentica» del corso di studi compiuto dal dottorando, il cui grado di preparazione dovrà in ogni caso essere vagliato dall'esame conclusivo a cura del priore e dei promotori di laurea¹²⁷.

L'eulogio si conclude con la sentenza dei giudici stratigoziali, che, per l'occasione, sono tre giuristi di una

¹²⁵ Foll. 13v-14r, testimonianza di Simone Lombardo.

¹²⁶ Foll. 35r-50r.

¹²⁷ Fol. 51r.

certa fama: Mario Cariddi, Francesco Marquett e Francesco Maria Macri.

Il primo, di famiglia nobile, è figlio di Giovanni, già consultore del senato, otto volte giudice nella corte strati-goziale, tre volte nella Regia Gran Corte, morto nel 1648¹²⁸. Mario è giudice stratigoziale, oltre che nel '29, anche nel 1619, 1622, 1626, 1631, 1634, 1637 e 1643. Nel 1639 acquista dall'erario al prezzo di 10.000 scudi la terra ed il castello di Mola di Taormina. Ricoprirà la carica di patrono del regio fisco e magistrato presso i tribunali della Regia Gran Corte e della Sacra Coscienza. Viene ricordato come curatore dell'edizione del terzo tomo delle prammatiche del Regno e come autore, insieme a Marcantonio Marchesi e Cataldo Fimia, di un'opera feudistica (*Iustificatoriae sententiae datae in causa petitionis vindicatoriae et reintegratoriae septem feudorum nuper erectorum in titulum Baroniae Asprimontis*, Palermo 1637). Nel 1618 era stato al centro di un ennesimo scontro tra senato e viceré. Il collegio cittadino, alla ricerca di un'abile giurista in grado di tutelare gli interessi messinesi a Palermo, scelse Mario Cariddi quale agente della città con un assegno annuo di 100 scudi. Il tribunale del Real Patrimonio contestò tale nomina, che sarebbe avvenuta senza il necessario consenso viceregio, ed il relativo capitolo di spesa, giudicato evidentemente senza sufficiente copertura. La risposta del senato provocò la violenta reazione del viceré, che decretò la sospensione dei sei senatori. Il Cariddi morirà nel 1650¹²⁹.

Anche Francesco Marquett proviene da una famiglia

¹²⁸ Nota biografica in GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 387-388.

¹²⁹ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 203-4, 207, 238, 246, 253, 255, 260, 270, 286; MONGITORE, *Bibliotheca* cit., II, p. 47; SCIUTI RUSSI, *Astrea* cit., p. 232 nt. 93.

nobile appartenente al ceto senatorio. È giudice stratigoziale nel 1629 e successivamente nel 1638, 1650, 1659 e nel 1637 è giudice dell'appellazione. Nel 1638 ascende al grado di giudice messinese presso il tribunale della Regia Gran Corte, dopo una contestazione del senato contro il tribunale del Real Patrimonio che, al posto del defunto Francesco Maria Santiglia, aveva eletto il non messinese Francesco Girgenti. Nel '47, in qualità di avvocato fiscale, viene inviato a Milazzo insieme al cavaliere Francesco Patti, con il delicato compito di sedare le intemperanze degli abitanti di S. Lucia e Pozzodigotto, che rifiutavano di pagare le gabelle su seta e farina. L'anno dopo, su istanza del senato, viene eletto mastro razionale togato. Nel '54, in quanto conte di Belviso, ascende al grado di principe dell'ordine militare della Stella. Ma la sua fortuna deve aver subito un improvviso arresto se, cinque anni più tardi, nel 1659, nominato giudice straticoziale, non prende possesso della carica perché dichiarato 'esoso' per motivi a noi ignoti¹³⁰.

Meno conosciuto è Francesco Maria Macri, nobile, attivo nella corte stratigoziale nel 1618 e nel 1629 – anno in cui ottiene il titolo di Don – e giudice dell'appellazione nel 1627¹³¹.

I tre giudici, «discusso et examenato dicto negotio» insieme ad «alii doctores de collegio», accolgono la richie-

¹³⁰ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 215, 253, 270, 272, 316, 327, 337, 344, 354; F. SAN MARTINO DE SPUCCHES, *La storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia*, I, Palermo 1924, p. 287. Nel 1632 un Francesco Marquett – con tutta probabilità non identificabile con l'omonimo giudice stratigoziale – viene eletto mastro notaro dello Studio in seguito alla morte di Vincenzo Celi (*Giuliana* cit., reg. n° 84; v. anche D. NOVARESE, *Introduzione a I capitoli dello Studio* cit., pp. XXXIII e XXXV).

¹³¹ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 205, 246, 253; MANGO, *Nobiliario* cit., I, p. 406. Un Francesco Macri presente tra i sottoscrittori dell'eulogio potrebbe essergli legato da parentela.

sta del Crisafulli («collegialiter votaverunt pro») e dichiarano il controprivilegio¹³². Il verbale del processo si conclude con la rituale *reductio ad pristinum*, operata dagli stessi giudici di concerto con lo stratigoto, Diego Zapata de Cardines, marchese di San Floro: «... revocaverunt, et revocant, et ad pristinum statu(m) reduxerunt et reducunt et pro revocatis et ad pristinum reductis huic voverunt in iuditiis et extra semper et omni futuro tempore...»¹³³.

Il lungo elenco di sottoscrittori, a chiusura dell'eulogio, ci offre l'identità di tutti i giuristi facenti parte del collegio che ha concorso, con i giudici, alla sentenza di controprivilegio¹³⁴.

La lista si apre con gli avvocati del processo, Francesco Antonio Costa e Riccardo Cirino.

Figlio di Padovano, senatore nel 1594 e nel 1598, Francesco Antonio Costa, oltre ad appartenere ad una cospicua famiglia nobile, è rinomato giurista, autore di un volume di *Consilia* (Messina 1629), di cui è famoso il ventitreesimo, in cui i diritti della città vengono difesi dagli attacchi provenienti dal parlamento e dal viceré Ossuna.

Diviene per la prima volta giudice stratigotiale nel 1609, in sostituzione di Carlo di Balsamo – anch'egli presente nel collegio –, inquisito e incarcerato dal viceré¹³⁵; successivamente ricoprirà la stessa carica nel 1610, 1616, 1617, 1620, 1624, 1627, 1636 e sarà sempre investito della qualità di luogotenente dello stratigoto¹³⁶. Fu due volte vicario generale del regno e si distinse anche come magistrato presso la Magna Regia Curia e il Concistoro. Morirà

¹³² Fol. 52v.

¹³³ Fol. 53r.

¹³⁴ Foll. 54r-55r.

¹³⁵ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 164.

¹³⁶ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 168, 198, 199, 209, 243, 246, 269.

nel 1656¹³⁷. Meno rinomato come uomo di dottrina, Riccardo Cirino vanta comunque l'appartenenza ad una famiglia di antichissima nobiltà, da sempre presente nel senato cittadino¹³⁸, che spesso ha visto suoi membri rivestire importanti incarichi, soprattutto di natura diplomatica, ed ascendere a rilevanti ruoli di prestigio sociale, come la presenza tra i successivi sottoscrittori del 'reverendissimo' don Mario Cirino, abate del monastero di Roccamatore, sta chiaramente a dimostrare. Anche Riccardo mette a frutto la sua preparazione giuridica: lo troviamo giudice della corte stratigoziale nel 1601 e nel 1613¹³⁹.

Tra gli altri membri del collegio dei dottori molti meritano più di una semplice menzione. Vanno ricordati i tre Cavatore, Bernardo, Francesco e Vincenzo, la cui famiglia di estrazione nobile si segnala per la frequente presenza all'interno dell'Ateneo¹⁴⁰, oltre ad apparire sporadicamente anche nel senato¹⁴¹: in particolare Bernardo diviene giudice stratigoziale nel 1609, 1612 e 1635¹⁴² ed è presente nel 1624 tra i quaranta dottori convocati dal giudice Gerolamo Donato – anch'egli tra i sottoscrittori – per la già segnalata dichiarazione di controprivilegio avverso il nuovo stratigoto de Lazan¹⁴³. Infine, Francesco è giudice nel 1625 e nel 1644, anno della sua morte¹⁴⁴.

¹³⁷ Note biografiche in MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, Palermo 1708 (rist. an. Bologna 1971), p. 202; GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 298.

¹³⁸ I Cirino, che erano già stati giurati diverse volte a partire dal sec. XV (cfr. *infra*, nt. 222), nei primi trent'anni del '600 ricoprono per ben otto volte la carica di senatore (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 141, 150, 189, 203, 210, 236, 246, 253).

¹³⁹ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 140 e 188.

¹⁴⁰ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 359.

¹⁴¹ Un Giovanni è senatore nel 1598 (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 91).

¹⁴² GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 164, 186, 263.

¹⁴³ Su questo episodio, v. *supra*, § 4.

¹⁴⁴ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 244 e 287. Una piccola nota biografica in MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, p. 212.

Di Giovan Leonardo Amarelli, sottoscrittore in concorso con gli avvocati, va segnalata la rinomanza a Messina per l'insegnamento giuridico¹⁴⁵. Proveniente da una nobile famiglia calabrese, consegue il dottorato a Napoli nel 1611¹⁴⁶. Sarà presente, ricordato come conte palatino e lettore primario dell'Università, al collegio dottorale convocato il 15 giugno 1661 dalla corte stratigoziale in seguito al ricorso avanzato dal senato contro il viceré Ayala ed i suoi provvedimenti 'antimesinesi'¹⁴⁷.

Anche Carlo Balsamo proviene da una nobile e notevole famiglia di senatori¹⁴⁸ e di giuristi¹⁴⁹. Carlo è per tre volte giudice (nel 1608, 1609 e 1614), ma la seconda volta è inquisito ed arrestato dal viceré, per poi essere sostituito dal già ricordato Francesco Antonio Costa¹⁵⁰.

Notevole la figura di Alberto Piccolo, sottoscrittore anch'egli «cum dominis advocatis»¹⁵¹. Nato nella città dello Stretto, dopo essersi addottorato a Padova, si trasferisce a Roma, dove intraprende una promettente carriera come ecclesiastico e patrocinatore nella curia pontificia. A causa di poco chiari problemi creatigli dal gentil sesso, deve abbandonare Roma

¹⁴⁵ Esercì la docenza tra il 1619 ed il 1668 (ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 191). Sotto il suo magistero si addottora nel 1657 Antonio Ferrarotto (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 377).

¹⁴⁶ Una nota biografica in ARENAPRIMO, *I lettori* cit., pp. 190-194.

¹⁴⁷ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 359.

¹⁴⁸ I Balsamo, più volte giurati già dal sec. XV (cfr. *infra*, nt. 222), nei primi trent'anni del '600 ricoprono il seggio senatorio quattro volte (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 180, 203, 210, 249).

¹⁴⁹ Ricordiamo Ottavio Balsamo, morto nel 1670 (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 469; ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 197).

¹⁵⁰ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 164.

¹⁵¹ Note biografiche in MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, p. 12, e GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 291. Il Mongitore ne fissa la data di morte nel giugno del 1632, il Gallo la pone nel marzo del 1634. Entrambi sono però concordi nel ricordare che l'orazione funebre fu letta da Francesco Maria Santiglia, tra i membri del collegio del 1630.

per ritornare nella città natale, dove esercita l'insegnamento in qualità di lettore di sacri canoni. Verrà investito dal senato di alcuni incarichi di carattere diplomatico presso la corte di Filippo III. Tra le sue opere si ricordano, oltre le dissertazioni *De antiquo iure Ecclesiae Siculae* (Messina 1623), il *Philacterion adversus Mamertinae immunitatis calumniatores* e l'*Apologetica expostulatio pro S.P.Q. Mamertino*, entrambe pubblicate sotto pseudonimo a Messina, nonostante la falsa intestazione veneziana; tali opere furono prima proibite e poi riabilitate dall'Inquisizione.

Se di Antonio Cafaro sappiamo solo che appartenne a famiglia di estrazione nobile e che fu giudice stratigoziale nel 1630¹⁵², qualcosa in più è possibile dire di Gerolamo Donato, la cui famiglia, anch'essa nobile¹⁵³, si distinse nell'attività di rappresentanza della città¹⁵⁴ ed in quella accademica¹⁵⁵. Fu giudice stratigoziale nel 1623, 1627, 1632 e dell'appellazione nel 1626 e 1633¹⁵⁶. Tra il '23 ed il '24 fu protagonista, unico giudice rimasto in carica, dell'episodio del controprivilegio dichiarato contro la nomina dello strategoto de Lazan¹⁵⁷.

Anche Francesco Maria Santiglia è personaggio di un certo rilievo. Inizierà la sua carriera come giudice dell'appellazione nel 1625, quando sostituirà Giuseppe Crisafulli, che, come si è già avuto occasione di segnalare, venne in quell'anno rimosso dal viceré¹⁵⁸. In seguito sarà ancora giudice d'appellazione nel 1631 e giudice stratigoziale nel

¹⁵² GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 254.

¹⁵³ Cfr. GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 25.

¹⁵⁴ Ricordiamo che proprio un Donato, Giovanni, è sindaco nell'eulogio in esame.

¹⁵⁵ Un Francesco Donato è lettore di sacra teologia nel 1626 (NOVARESE, *Note* cit., p. 74 e nt. 62).

¹⁵⁶ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 240, 246, 256, 257.

¹⁵⁷ V. *supra*, § 4.

¹⁵⁸ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 244-245.

1633 e 1636¹⁵⁹. Morirà nel 1638 a Palermo, durante l'esercizio delle funzioni di giudice messinese presso il tribunale della Regia Gran Corte. Al suo posto verrà eletto un sostituto non messinese, provocando la reazione del senato perloritano e la conseguente dichiarazione di controprivilegio da parte della curia stratigoziale; la vicenda si concluderà con la nomina del già menzionato Francesco Marquett¹⁶⁰.

Placido Brigandì, oltre ad insegnare nello Studio dal 1640 al 1642¹⁶¹, ricopre la carica di giudice dell'appellazione nel 1635 e quella di giudice stratigoziale nel 1640, quando viene chiamato a sostituire Giuseppe Romano, che abbiamo già incontrato come testimone, da poco deceduto¹⁶². Nient'altro sappiamo dell'altro Brigandì, Diego, che compare tra i dottori sottoscrittenti, se non il fatto di appartenere – come il congiunto – a rinomata famiglia nobile¹⁶³.

Di Placido Laganà (o Laxhanà) conosciamo soltanto la provenienza da una cospicua famiglia di estrazione 'popolare', sovente impegnata nell'amministrazione della città all'interno del senato¹⁶⁴.

Carlo Ferrarotto, che sottoscrive in concorso con gli avvocati, fa parte di una famiglia di giuristi, cui appartennero Antonio e il padre Vincenzo, attivi nella seconda metà del '500 all'interno della curia stratigoziale¹⁶⁵. Nato a Messina nel 1596

¹⁵⁹ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 255, 257, 269.

¹⁶⁰ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 272.

¹⁶¹ ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 206. Nell'anno accademico 1642-43 la sua 'condotta' venne cancellata dal senato, come risulta da una notizia contenuta nel vol. V della già citata miscellanea Ramirez (Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq.G.45, foll. 545-546).

¹⁶² GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 263 e 278.

¹⁶³ Cfr. *infra*, nntt. 215 e 222.

¹⁶⁴ Nei primi trent'anni del '600, i Laganà sono senatori per cinque volte (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 150, 175, 206, 208, 242). V. anche *infra*, nntt. 206 e 228.

¹⁶⁵ Antonio negli anni 1562 e 1569 (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 16 e 23)

ed addottoratosi nella stessa città, anche Carlo è giudice stratioziale, nel 1650 e nel 1661, dopo esserlo stato dell'appellazione nel 1649. Giudice della Regia Gran Corte dal 1657 al 1659, è assessore del senato messinese, sindacatore a Catania e priore del collegio dei legisti. Nel 1661 è presente, insieme all'Amarelli, nel collegio di giuristi convocato per il già accennato controprivilegio avverso l'Ayala. Muore nel 1662¹⁶⁶.

Del nobile Giuseppe Miglio (o Lo Miglio) conosciamo, oltre alla sua attività di giudice dell'appellazione nel 1653¹⁶⁷, anche quella di docente di diritto feudale tra il 1649 ed il 1659, anno della morte¹⁶⁸.

Leonardo Patè è personalità assai nota nell'ambiente ecclesiastico di rito greco. Nato a Messina nel 1582, si addottora a Roma in filosofia e diritto. Destinato dal senato allo Studio in qualità di lettore di lettere greche e latine, sarà il latore della protesta, avanzata al viceré, per l'inadeguatezza dei salari percepiti dai docenti. Diverrà in seguito consultore, commissario e mastro notaro del Sant'Uffizio, consultore dell'arcivescovo, vicario generale dell'archimandrita e, dal 1646, protopapa. Muore nel 1658¹⁶⁹.

Il Paolo Reitano (o Regitano) che troviamo tra i sottoscrittori è dubbio che possa essere identificato con il giudice della Gran Corte che risulta attivo tra il 1613 ed il '15 e con quello della corte stratioziale del 1608 e del 1623-24, epoca a cui ne risalirebbe la morte¹⁷⁰. Certo è che nella famiglia troviamo

e Vincenzo negli anni 1583, 1585, 1588, 1591, 1599, 1602, 1605, 1607 (ivi, pp. 48, 59, 63, 69, 137, 143, 152, 159).

¹⁶⁶ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 335, 337, 350, 362, 380; MANGO, *Nobiliario* cit., I, p. 283.

¹⁶⁷ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 342.

¹⁶⁸ ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 237.

¹⁶⁹ MONGITORE, *Bibliotheca* cit., II, p. 14; GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. pp. 282, 289 e 385; ARENAPRIMO, *I lettori* cit., pp. 248-252; NOVARESE, *Note* cit., p. 175.

¹⁷⁰ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 161 e 240; MANGO, *Nobiliario* cit., II, p. 104.

diversi giudici (oltre all'omonimo, anche uno Stefano ed un Pasquale già segnalati¹⁷¹), nonché qualche senatore¹⁷².

Stretti vincoli con il senato dovette avere anche Giovanni Pellegrino, di antica famiglia dalle nobili origini. Figlio di Vincenzo, che fu senatore nel 1616 e nel 1633¹⁷³, Giovanni fu giudice stratigoziale e poi dell'appellazione nello stesso anno, il 1648¹⁷⁴, e potrebbe essere il nipote di quel suo omonimo che ascese al grado senatorio per tre volte, nel 1591, 1597 e 1602¹⁷⁵.

Del giurista e canonico Salimbene Marchese – o Marchisio, come più comunemente è conosciuta la famiglia di antica estrazione nobile – va segnalata la presenza, insieme all'Amarelli ed al Ferrarotto, nel collegio convocato nel 1661¹⁷⁶. Al medesimo collegio parteciperà anche Benedetto Salvago, nobile e cavaliere gerosolimitano, nel 1666 ambasciatore al pontefice per conto della città, giudice stratigoziale nello stesso anno, autore dell'*Apologia pro pietate Messanensium* (Messina 1634), dedicata al senato, scritta in risposta alle *Notitiae Siciliensium Ecclesiarum* di Rocco Pirri apparse l'anno prima¹⁷⁷.

Carlo Musarra, dottore in teologia e diritto, anch'egli presente nel collegio del 1661, fu cappellano conventuale della

¹⁷¹ V. *supra*, § 4.

¹⁷² Sebastiano nel 1595 e Francesco nel 1628 (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 77 e 249).

¹⁷³ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 195 e 256.

¹⁷⁴ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 324 e 326.

¹⁷⁵ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 68, 88, 141. Dal 1591 al 1630 i Pellegrino sono senatori per ben 8 volte. v. anche *infra*, nt. 222.

¹⁷⁶ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 359. Un omonimo del '400 ricopri le più importanti magistrature del Regno (A. ROMANO, «*Legum doctores*» e cultura giuridica nella Sicilia aragonese. Tendenze, opere, ruoli, Milano 1984, pp. 105-106; A. VARVARO, *Le chiavi del castello delle Gerbe*, Palermo 1984, pp. 13-14; M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", I [1990], p. 165).

¹⁷⁷ MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, p. 103; GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 201, 294-295, 359, 409. Sul Pirri, cfr. *supra*, nt. 58.

religione gerosolimitana e segretario del senato, carica che cedette nel 1673. Fu inoltre attivo in diverse accademie letterarie¹⁷⁸.

Poco o nulla è noto degli altri sottoscrittori. Di Francesco Gallo possiamo solo segnalare l'appartenenza ad una nobile famiglia messinese¹⁷⁹. Giovan Matteo Pisa poteva forse vantare legami di parentela col giurista Bartolomeo¹⁸⁰. Di Vittorino Scoppa, originariamente di estrazione 'popolare', sappiamo che ottenne il titolo di barone del Campo nel 1638¹⁸¹. Diego Crapì (o Caprì) fu forse parente del Giovan Domenico che abbiamo visto giudice stratigoziale nel 1614 e nel 1620 e dell'altro Giovan Domenico senatore del 1632¹⁸². Domizio Lauridano (o Loredano) dovette essere legato da parentela a Pietro, giudice stratigoziale nel 1668 e 1671¹⁸³, così come rapporti di consanguineità dovettero intercorrere tra i nobili Tommaso Campagna (o Compagna) e Melchiorre, giudice nel 1666, 1668, 1669 e 1670¹⁸⁴, tra Bernardo Saija e Giorgio, giudice nel 1593, e Francesco, parimenti giudice nel 1637, 1641 e 1642¹⁸⁵.

Nessuna notizia possediamo invece di Vincenzo Palatino, Francesco Aversa, Gaspare Galletta, Francesco Fucà e Nicolò Antonino Lamberto.

¹⁷⁸ MONGITORE, *Bibliotheca* cit., I, pp. 128-129, che lo vuole morto esule a Siracusa nel 1683; GALLO *Gli annali* cit., III, pp. 359, 419, 460-461, dove si sposta la data della morte al 1687. Una nota biografica anche in ARENAPRIMO, *I lettori* cit., p. 245. Va segnalato, infine, che un Cesare Musarra, morto nel 1649, fu giurista (GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 296).

¹⁷⁹ Ricordiamo il telogo Giovanni (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 104-105) e l'uomo d'arme e ambasciatore Giovan Jacopo (ivi, pp. 105 e 148). Non sappiamo invece se fu legati da vincoli di parentela con il giurista Jacopo, di origine napoletana (ivi, pp. 48 e 108; cfr. anche *supra*, nt. 90).

¹⁸⁰ GALLO, *Gli annali* cit., III, p. 378.

¹⁸¹ MANGO, *Nobiliario* cit., II, p. 158.

¹⁸² GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 191, 209, 255.

¹⁸³ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 411 e 417.

¹⁸⁴ GALLO, *Gli annali* cit., III, , pp. 409, 411, 415, 416.

¹⁸⁵ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 76, 270, 279, 282.

7. *Gruppi dirigenti e gruppi dirigenti*

Il panorama complessivo delle personalità protagoniste dell'eulogio del 1630 fornisce un'idea abbastanza precisa della fitta trama degli interessi e dei vincoli di parentela e di solidarietà di ceto sottesa all'attività della curia stratigoziale.

Pressoché tutti i personaggi descritti sono *doctores* facenti parte del collegio dei legisti e molti di essi hanno esercitato oppure eserciteranno le funzioni di giudice. I loro cognomi rivelano l'appartenenza a consorzi familiari che assai spesso hanno espresso figure di giuristi impegnati nel foro e nelle magistrature cittadine o del regno: così i Balsamo, i Brigandì, i Cavatore, i Compagna, i Crapì, i Cri-safulli, i Donato, i Ferrarotto, i Gallo, i Gregorio, i Lombardo, i Lo Miglio, i Musarra, i Pisa, i Reitano, i Saija.

Non di rado, poi, gli stessi cognomi sono quelli di famiglie di notevole peso nella vita politica messinese, tra quelli che più frequentemente troviamo nelle liste dei senatori alla guida della città tra gli ultimi anni del '500 ed i primi '600: Balsamo, Cavatore, Cirino, Costa, Gregorio, Laganà, Marquett, Pellegrino, Reitano¹⁸⁶.

Ci troviamo di fronte a vere e proprie strategie di gruppi parentali che, attraverso la carriera giuridica oppure l'ascesa agli uffici più rappresentativi dell'amministrazione muni-

¹⁸⁶ Dal 1591 al 1630, 8 volte ricoprono il seggio senatoriale i Cirino (v. *supra*, nt. 138) ed i Pellegrino (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 68, 88, 141, 187, 195, 210, 246, 253), 5 volte i Balsamo (v. *supra*, nt. 148) e i Laganà (v. *supra*, nt. 164), 4 volte i Marquett (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 136, 144, 244, 249), 2 volte i Costa (ivi, pp. 76 e 91) e i Reitano (ivi, pp. 77 e 249), 1 volta i Cavatore (ivi, p. 91). Va ricordato che i giuristi non godevano dell'elettorato passivo, come dimostra un atto di renunzia del dottorato di legge compiuto dagli *utriusque iuris doctores* Giuseppe Hospes, Antonino Reitano e Francesco Staiti nel 1653 al fine di essere abilitati alla mastra giuratoria (Palermo, Biblioteca Comunale, ms. Qq.G.45 [miscellanea Ramirez, vol. V], fol. 482v).

cipale, perseguono l'obiettivo del controllo dell'intera vita politica ed economica della città.

In questo senso, certe cariche amministrative, diverse da quella senatoria, potevano rappresentare un'importantissima base di lancio per le nuove figure emergenti, oltre a costituire un ricchissimo cespite finanziario. Il Peculio Frumentario, ad esempio, rappresentava una delle più cospicue fonti degli impieghi cui attendevano tutti gli esponenti delle famiglie più influenti, in funzione di quella sorta di 'rotazione' delle cariche pubbliche che veniva dettata dall'opportunità politica o dalle regole della 'vacanza', in attesa di posti di più alta responsabilità o in alternativa ad essi.

Attraverso un complesso ma efficacissimo sistema rotatorio, gli stessi personaggi sono presenti in diversi anni consecutivi nel Peculio, poi nella Tavola Pecuniaria, poi nel consiglio di Sanità, poi nel consiglio ordinario, infine nel senato¹⁸⁷. Anche qui, tra i nomi più frequenti, troviamo quelli delle famiglie a cui appartengono anche molti dei *doctores* del collegio del '30: Balsamo¹⁸⁸, Cafaro¹⁸⁹, Caridi (o

¹⁸⁷ I meccanismi vengono sinteticamente descritti nel già citato scritto anonimo conservato presso la Biblioteca Regionale di Messina, Fondo nuovo, ms. n° 4, Attinenze al Senato di Messina, foll. 9v-11v (ed. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 132-134).

¹⁸⁸ Francesco è estratto dalla mastra dei giurati e votato come deputato del Peculio nel 1592; Ottavio è votato nel 1592; Pietro è votato nel 1597; Blandiano lo è nel 1593, 1595 e 1597; Filippo nel 1593 e nel 1595; Giovan Salvo viene estratto dall'elenco dei ballottanti per l'elezione dei deputati nel 1595; Giovan Domenico è gabelloto nel 1600 e nel 1601 e caratario di gabelle nel 1602. I dati offerti in questa nt. ed in quelle successive (nntt. 189-221) – tratti dal ms. n° 40 della Biblioteca del Museo Regionale di Messina – mi sono stati gentilmente forniti dalla dott.ssa Carmen Salvo, che ha in corso di pubblicazione un saggio sul Peculio Frumentario messinese e che qui sentitamente ringrazio.

¹⁸⁹ Giovanni è votato nel 1593, 1595 e 1597; Paolo lo è nel 1593; Francesco è ballottante nel 1595 e votato nello stesso anno e nel 1597; Masi è ballottante nel 1598 e nel 1599.

Cariddi)¹⁹⁰, Crisafulli¹⁹¹, Donato¹⁹², Gemellaro¹⁹³, Lo Giudice¹⁹⁴, Gregorio¹⁹⁵, Lombardo¹⁹⁶, Marchese¹⁹⁷, Marquett¹⁹⁸,

¹⁹⁰ Pietro è votato nel 1591; Giovan Pietro lo è nel 1592, 1593, 1595 e 1596, lo stesso risulta sottoposto a procedimento accusatorio in seguito a sindacato e quindi condannato per cinque anni consecutivi dal 1598 al 1602; Antonino e Giovan Filippo sono votati nel 1597.

¹⁹¹ Cola Antonio è votato nel 1593 e nel 1595 e Santoro è ballottante nel 1599.

¹⁹² Santoro e Michele sono votati nel 1591; Francesco lo è nel 1593 e nel 1595; il Giovanni sindaco della città e promotore dell'eulogio del 1630 risulta ballottante nel 1593 e nel 1596; Giovan Matteo e Santo sono votati nel 1593, 1595 e 1597; Ottavio lo è nel 1595; Pietro (del fu Santoro) nel 1595 e nel 1597; Giovan Giacomo viene condannato nel 1596; Vespasiano è votato nel 1597; Antonio è votato nel 1597 e ballottante nel 1601.

¹⁹³ Giovan Domenico è ballottante nel 1596.

¹⁹⁴ Giovan Francesco è votato nel 1592, 1594, 1597, 1598 1600 e 1601, risulta consigliere frumentario nel 1592 e viene «excusato» nel 1602; Giovan Giacomo è votato nel 1599 e ballottante nel 1596 e nel 1601.

¹⁹⁵ Pietro è consulente frumentario nel 1590 e nel 1591 ed è votato nel 1592 e nel 1593; Raineri è votato nel 1591; Francesco, giurato in berretta nel 1591, è consigliere frumentario nell'anno precedente; Cesare è votato nel 1591, 1593, 1595 e 1597, ballottante per l'elezione dei deputati nel 1596 e 1599 e caratario di gabelle nel 1600, 1601 e 1602; Bartolo e Giovan Tindaro sono votati nel 1593; Giacomo lo è nel 1593, 1595 e 1597; Paolo (ancora del fu Cola Antonio) nel 1595; Mario (del fu Cola Antonio) è ballottante per l'elezione dei deputati nel 1595 e votato nello stesso anno e nel 1597; Tommaso è votato nel 1595, 1597 1600 e 1601, giurato nel 1598, risulta debitore del Peculio nel 1599 ed è ballottante per ordine viceregio (nostante una condanna pendente) nel 1601 e nell'anno successivo; Lorenzo è votato nel 1595 e nel 1602 (anno in cui fu anche deputato in berretta), è console nel 1597 e nel 1600 e mastro di piazza nel 1601; un altro Paolo è votato nel 1593, 1595, 1597 e 1601, è giurato nel 1600, ballottante per ordine di lettere viceregie nel 1602 e nello stesso anno deputato eletto; Stefano è votato nel 1597.

¹⁹⁶ Giovan Bernardo è votato nel 1593, 1595, 1597 ed è ballottante nel 1594; Giovan Simone è ballottante nel 1596 e nel 1597.

¹⁹⁷ Giovan Pietro è votato nel 1591, 1592, 1593, 1594 e risulta consulente frumentario nel 1592; Andrea è votato nel 1595 e 1597 ed è ballottante nel 1593 e nel 1594; uno Scipione è votato nel 1595 e nel 1597.

¹⁹⁸ Tommaso è governatore della Tavola Pecuniaria in berretta nel 1591; Giuseppe è votato nel 1591, 1593, 1594, risulta consigliere frumentario e deputato in berretta nel 1591, governatore della Tavola Pecuniaria nel 1592,

Miglio (o Lo Miglio)¹⁹⁹, Nastasi²⁰⁰, Salvago²⁰¹, Sepulto²⁰² per i nobili; Carnazza²⁰³, Galletti (o Galletta)²⁰⁴, Gazara (o Gazzari)²⁰⁵, Laganà²⁰⁶, Lamberto²⁰⁷, Macri²⁰⁸, Patè²⁰⁹, Piccolo (o Picciolo)²¹⁰, Pisa²¹¹, Reitano²¹², Santiglia²¹³, Scop-

litigante con la città nel 1596, 1597, 1598, 1600, condannato nel 1601 e nel 1602, ballottante nel 1599 (anno in cui è anche giurato); Gerolamo è votato nel 1593, Giovanni lo è nel 1597; frà Francesco è ballottante nel 1600; frà Raimondo lo è nel 1601.

¹⁹⁹ Giovan Andrea è ballottante nel 1601.

²⁰⁰ Pietro è ballottante nel 1597.

²⁰¹ Ludovico è votato nel 1591, 1593, 1595, 1597.

²⁰² Frà Placido è ballottante nel 1601 e 1602.

²⁰³ Giuseppe viene estratto nella mastra giuratoria nel 1592 e Mario è ballottante nel 1599.

²⁰⁴ Jacopo è ballottante nel 1593 e 1595.

²⁰⁵ Jerusalem è ballottante nel 1593 e nel 1601 ed è votato come deputato nel 1594 e 1596.

²⁰⁶ Jacino viene estratto dalla mastra dei giurati nel 1592, è votato ininterrottamente dal 1591 al 1601, diviene tesoriere (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602; Vincenzo (del fu Fabio) risulta magazzinoiere del Peculio nel 1598 ed è votato come deputato e controsrittore nel 1600, diviene librere della Tavola pecuniaria (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602.

²⁰⁷ Giovan Domenico è votato nel 1591, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597.

²⁰⁸ Demetrio è ballottante nel 1599.

²⁰⁹ Leonardo è ballottante nel 1595.

²¹⁰ Leonardo è ballottante nel 1598.

²¹¹ Filippo è votato nel 1594 e 1596 e risulta ballottante nel 1602.

²¹² Sebastiano viene estratto dalla mastra dei giurati nel 1591; Giovan Cola è governatore della Tavola in berretta nel 1591 e nel 1592 (anno in cui è anche giurato in berretta); Ottavio (del fu Vincenzo) risulta ballottante nel 1595 ed è votato come deputato nel 1593, 1594 1599 1600; Gaspare e Scipione sono votati nel 1594 e 1596; Paolo (del fu Giovan Cola) lo è nel 1595; Bastiano viene condannato nel 1596, 1597, 1598, nel '97 e '98 escluso per ordine dello stratigoto, quindi riammesso tra i ballottanti per ordine del luogotenente conte di Vicari nel 1599 e 1600; un altro Paolo è governatore della Tavola Pecuniaria nel 1597; Giovan Giacomo è votato nello stesso anno.

²¹³ Francesco risulta consulente frumentario nel 1591 e nel 1592 (anno in cui è anche deputato eletto) ed è votato nel 1593, 1594, 1596 e 1598; Giovan Lorenzo è ballottante nel 1593; Giuseppe e Pietro sono votati nel 1594 e nel 1596.

pa²¹⁴ per i popolari; Brigandì²¹⁵, Cavatore²¹⁶, Cirino²¹⁷, Compagna (o Campagna)²¹⁸, Costa²¹⁹, Pellegrino²²⁰, Roma-

²¹⁴ Gerolamo è votato nel 1594.

²¹⁵ Cola Antonio viene estratto dalla mastra giuratoria nel 1591 e votato come deputato nobile nel 1592, 1594, 1595, 1597, 1598 e 1602; Costantino è votato come deputato nobile nel 1593; Giacomo ballottante per l'elezione dei deputati nobili nel 1593; Andrea e Jacopo sono votati come controscrittori nobili nel 1593, 1595 e 1597; Giovan Domenico è ballottante popolare nel 1602.

²¹⁶ Giovanni giurato popolare (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1598 e 1599 (anno in cui risulta anche debitore della città), tesoriere (poi escluso per ordine del luogotenente Guglielmo Porcaro) nel 1600, condannato ed escluso nel 1601, mastro di piazza (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602; Bernardo è ballottante nobile nel 1599; Francesco è anch'egli ballottante nobile nel 1600.

²¹⁷ Baldassarre è votato come deputato nobile nel 1591 e poi ininterrottamente dal 1595 al 1602; Marcello, barone di San Basilio, è votato come deputato nobile nel 1595, 1596, 1597, 1598 e 1599, nel 1595 risulta deputato in berretta e nel 1599 deputato eletto; Giovan Luca è ballottante popolare nel 1596; mastro Riccardo è ballottante nobile nel 1602.

²¹⁸ Filippo è votato tra i nobili nel 1591, 1593, 1595 e 1597; Giovan Luigi viene estratto come votante dall'elenco dei ballottanti per l'elezione dei deputati nobili nel 1595 ed è a sua volta votato nel 1593, 1595 e 1597; Giovan Battista (del fu Antonino), Scipione e Vespasiano sono votati come nobili nel 1593, 1595 e 1597; Vincenzo risulta ballottante per l'elezione dei deputati nobili nel 1593 e poi è votato nello stesso anno, nel 1595 e 1597; Francesco (figlio di Filippo) è votato come nobile nel 1595 e 1597; Melchiorre (del fu Gerolamo) è ballottante per l'elezione del controscrittore popolare del Peculio nel 1598.

²¹⁹ Francesco è votato tra i popolari nel 1594 e risulta ballottante nel 1601; Paduano è console delle arti in seggia nel 1596, governatore della Tavola Pecuniaria (poi escluso per ordine dello stratigoto in qualità di delegato regio) nel 1597, giurato (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1598; Francesco Antonio è ballottante per i nobili nel 1597; Antonino (del fu Vincenzo) è votato come deputato popolare nel 1598, 1600 e 1602.

²²⁰ Giovanni Pellegrino, giurato popolare nel 1591, è consulente frumentario nel 1592 e votato nel 1594, 1595, 1596, 1598, 1600; Colantonio (jr.) risulta consulente frumentario popolare nel 1591 ed è votato nel 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601 e 1602; un altro Colantonio (senior) è anch'egli consulente frumentario popolare nel 1591, votato nel 1591, 1594, 1599 e ballottante nel 1593 (forse lo stesso Colantonio, del fu Giovan Francesco, ballottante popolare nel 1601); Giuseppe è votato come deputato popolare nel 1592; Giovan Francesco è consulente frumentario popolare nel 1592, votato nel 1593, 1594, 1597, litigante nel 1596 e mastro di piazza

no²²¹ sia per i nobili che per i popolari. Quel che colpisce è la ricorrenza di alcune famiglie. In particolare, i Balsamo, i Brigandì, i Cirino, i Compagna, i Donato, i Gregorio, i Marchese, i Pellegrino, i Romano sono i medesimi nomi che incontriamo nelle liste dei giurati di Quattro e Cinquecento²²², e così pure gli Alifia, gli Ansalone, gli Arduino (o

popolare (poi escluso per ordine dello stratigoto) nel 1598; Andrea e frà Vincenzo sono ballottanti per i nobili nel 1593; Cesare è votato come deputato nobile nel 1593, 1595, 1597, 1599, 1601; Giovanni giurato popolare (poi escluso per ordine del regio delegato) nel 1597, condannato ed escluso per ordine del regio luogotenente Guglielmo Porcaro nel 1600, ancora giurato popolare (nuovamente escluso per ordine dello stratigoto) nel 1602; Placido e Vincenzo (entrambi del fu Giovan Francesco) sono rispettivamente tesoriere popolare e giurato popolare nel 1616.

²²¹ Dei Romano, Giovan Guglielmo è votato come deputato nobile nel 1591, 1592, 1593, 1394, 1595 ed estratto dalla mastra dei giurati nel 1592; Antonino è votato come deputato nobile nel 1593, 1595, 1597; Giovan Domenico è ballottante popolare nel 1601; Paolo è ballottante nobile nel 1601; Carlo è inquisito nel 1616.

²²² I Balsamo sono giurati 9 volte tra il 1414 ed il 1430 ed altrettante tra il 1475 ed il 1512 (GALLO, *Gli annali* cit., II, pp. 290, 292, 299, 301, 302, 384, 408, 416, 417, 419, 425, 429, 430); i Brigandì 2 volte tra il 1512 ed il 1517 (ivi, pp. 430 e 467); i Cirino 3 volte tra il 1426 ed il 1428 (ivi, pp. 301 e 302); i Compagna 4 volte tra il 1413 ed il 1433 e 12 tra il 1472 ed il 1508 (ivi, pp. 290, 292, 304, 379, 405, 406, 416, 417, 419, 425); i Donato 2 volte tra il 1413 ed il 1416 (ivi, p. 290); i Gregorio 3 volte tra il 1406 ed il 1421 e 6 volte tra il 1478 ed il 1517 (ivi, 270, 302, 385, 401, 406, 429, 432, 467); i Marchese 2 volte nel 1508 (ivi, p. 425); i Pellegrino una volta nel 1514 (ivi, p. 433); i Romano 2 volte tra il 1416 ed il 1422 e 12 tra il 1471 ed il 1516 (ivi, pp. 290, 298, 378, 383, 384, 406, 416, 419, 430, 432, 457). Nella stessa epoca, i Balsamo risultano essere titolari dei feudi di Vigna di lu Re, Fiumefreddo, Massaria e Limina (G.B. BARBERI, *Capibrevi*, a c. di G. Silvestri, I, Palermo 1879, pp. 197-199, e II, Palermo 1886, pp. 172, 253-254; SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., IV, Palermo 1926, p. 323); i Cirino quelli di Melelao o La Favara, Lando e San Basilio (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, pp. 202-204; II, pp. 91-93); i Compagna detengono, a titolo di diritto feudale, la rendita di due onze sulla Secrezia di Messina ed il feudo del Fondaco del Re (MANGO, *Nobiliario* cit., I, pp. 172-173 e 229-230); i Gregorio possiedono i feudi di Gallici e di Vigliatore, oltre a godere di venti onze sulla Secrezia di Messina, della gabella della statera e delle pianche nella Giudecca della stessa città (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, p. 103; II, 85, 210-211, 287); i Marchese hanno i feudi di

Alduino), i Bonfiglio, i Bonifacio, i Campolo, i Crisafi, i Faraone, i Gioieni, i Giordano, i Di Giovanni, i Gotho, i Marino, i Marullo, i Moleti, i Pancaldo, i Patti, i Pesce, i Porzio (o Porco), i Saccano, gli Spadafora, gli Stagno, gli Staiti, dominano il senato non solo negli anni a cavallo tra Cinque e Seicento, ma anche nei due secoli precedenti²²³.

Cattafi, Aptilia e Guidomandri, la foresta di Troina, S. Giorgio, Grassetta e Porta di Troina, Castelluccio e Churca, Nissoria, Modalo di la Campana, Rapsi e Galteri, Bonalbergo, Belliscona, Graneri, Squittino, Scaletta, oltre alla pianca di Messina e cinquanta onze di rendita su Floresta (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, 23-24, 97-99, 249-250, 392-395, e II, 23-24, 30-31, 52-53, 188-191, 292; SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., I, p. 247; II, Palermo 1924, p. 377; IV, p. 211; VII, Palermo 1931, p. 311, VIII, Palermo 1933, p. 14); i Pellegrino, già nel sec. XIV, i feudi Beniaradi, Zaccuni e Giardino di lo Re (BARBERI, *Capibrevi* cit., III, Palermo 1888, pp. 424, 436, 448); i Romano, quelli di S. Teodoro, Cesarò, La Salina o Lu Pantano Ruecti, Modalo di La Campana, diversi feudi in Val di Mazara, Cattafi, Manchina, Fiumedinisi, oltre a vantare la gabella del biscotto di Palermo, le pianche nella Giudecca di Messina, venti onze sulla Secrezia messinese, la gabella della bilancia sempre di Messina, la castellania di S. Alessio, il ponte nella marina di Messina, il diritto di pontaggio su Termini, la gabella della statera di Messina (BARBERI, *Capibrevi* cit., I, pp. 25, 157, 250, 441-442; II, 36, 77-78, 88-90, 212, 241-242, 288-289, 351-353, 362, 374; III, pp. 133-136, 173, 174, 336-338, 503; SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., p. 275).

²²³ Gli Alifia sono giurati una volta nel 1488 (GALLO, *Gli annali* cit., II, p. 406); gli Ansalone una volta nel 1472 (ivi, p. 379); gli Arduino una volta nel 1428 (ivi, p. 302); i Bonfiglio 9 volte tra il 1413 ed il 1434 e 24 volte tra il 1471 ed il 1511 (ivi, pp. 290, 292, 298, 301, 303, 306, 378, 379, 383, 384, 385, 401, 406, 416, 417, 419, 423, 424, 429); i Bonifacio una volta nel 1418 (ivi, p. 242); i Campolo 2 volte tra il 1427 ed il 1435 e 7 volte tra il 1484 ed il 1514 (ivi, pp. 301, 309, 406, 408, 419, 423, 424, 425, 430); i Crisafi 4 volte tra il 1423 ed il 1434 e 9 volte tra il 1474 ed il 1512 (ivi, pp. 299, 302, 303, 306, 383, 384, 385, 401, 406, 408, 417, 429, 430); i Faraone 2 volte nel 1413 e 1414 e 5 volte tra il 1475 ed il 1516 (ivi, pp. 290, 384, 406, 416, 429, 457); i Gioieni una volta nel 1489 (ivi, p. 406); i Di Giovanni 8 volte tra il 1417 ed il 1435 e 4 volte tra il 1474 ed il 1514 (ivi, pp. 292, 297, 301, 302, 309, 383, 384, 430, 433); i Gotho 2 volte tra il 1432 ed il 1434 ed altre 2 volte nel 1478 e '79 (ivi, pp. 303, 306, 385, 401); i Marullo 7 volte tra il 1471 ed il 1516 (ivi, pp. 378, 385, 401, 416, 425, 430, 457); i Moleti 5 volte tra il 1414 ed il 1434 e altrettante tra il 1475 ed il 1498 (ivi, pp. 290, 301, 302, 306, 384, 406, 416, 417); i Pancaldo una volta nel 1433 ed un'altra nel 1594 (ivi, pp. 304,

Sono famiglie, inoltre, di antica matrice nobiliare che sin dall'epoca dei primi Aragonesi non solo si sono succedute nelle principali cariche cittadine, ecclesiastiche e regie, ma hanno trovato nell'investitura feudale il punto di forza per il successo economico e per l'identità sociale²²⁴.

In altre parole, ci troviamo di fronte ad un ceto dirigente che in buona sostanza si è mantenuto identico a se stesso nel corso degli ultimi duecentocinquanta'anni, a parte il 'rinnovamento', avvenuto nel corso del sec. XVI, a causa della riserva dei posti ai 'popolari', che non ha impedito la continuità dei metodi di gestione della cosa pubblica. Il

405); i Patti 5 volte tra il 1414 ed il 1435 ed altrettante tra il 1475 ed il 1510 (ivi, pp. 290, 301, 302, 309, 384, 406, 408, 416, 429); i Porco 9 volte tra il 1406 ed il 1430 (ivi, pp. 270, 292, 297, 298, 299, 301, 302); i Saccano 4 volte tra il 1474 ed il 1513 (ivi, pp. 383, 384, 406, 432); gli Spadafora una volta nel 1433 e 6 volte tra il 1483 ed il 1517 (ivi, pp. 304, 405, 406, 416, 429, 433, 467); gli Stagno 6 volte tra il 1472 ed il 1513 (ivi, pp. 379, 408, 416, 417, 432); gli Staiti 7 volte tra il 1413 ed il 1434 e 5 volte tra il 1472 ed il 1499 (ivi, pp. 290, 297, 301, 303, 306, 379, 384, 406, 417). Per quanto riguarda invece i tempi più vicini all'epoca di nostro interesse, possiamo segnalare che dal 1591 al 1630 i Marullo ricoprono il seggio senatorio per ben 14 volte, i Porzio 8 volte, i Faraone, i Saccano e gli Spadafora 7 volte, gli Ansalone 6 volte, i Campolo, i Di Giovanni, i Patti e gli Stagno 5 volte, i Bonfiglio, i Gioieni, i Gotho e i Pesce 4 volte, gli Alifia, i Marino, i Pancaldo e gli Staiti 3 volte, i Crisafi e i Moleti 2 volte, gli Arduino, i Bonifacio e i Giordano 1 volta (cfr. GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 514-515).

²²⁴ Una puntuale ricostruzione dell'estrazione sociale e dei *cursus honorum* delle più notevoli famiglie messinesi, in un'ottica decisamente innovativa, che ribalta la tradizionale ricostruzione della storiografia che faceva risalire già al Trecento l'affermazione di un 'patriziato urbano' sostanzialmente contrapposto alla nobiltà di matrice feudale, è contenuta in SALVO, *Il Consolato del mare* cit., pp. 187 ss.; analoghe ma più articolate analisi in ID., *Ceti sociali e gestione del potere nel Regnum Siciliae: l'élite urbana a Messina tra Medioevo ed Età moderna (1392-1516)*, tesi di dottorato di ricerca, Univ. di Catania, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di dottorato in Storia (Storia moderna), a.a. 1988-1991. Si tratta di indagini che prendono lo spunto – come viene esplicitamente dichiarato – da alcune prime idee proposte da M. BELLOMO, *Cultura giuridica nella Sicilia catalano-aragonese*, in "Rivista Internazionale di Diritto Comune", 2 (1991), pp. 155 ss.

gruppo dirigente che così si è formato ha condiviso le aspirazioni, gli obbiettivi politici e soprattutto la cultura di governo delle grandi aristocrazie siciliane. Certo, la specificità del caso messinese è quella di una città in cui l'attività della mercatura veniva esercitata tra Quattro e Cinquecento in misura considerevole da famiglie feudali – come gli Alifia, gli Ansalone, i Balsamo, i Bonfiglio, i Crisafi, i Faraone, i Gregorio, i Marulla, i Porco, gli Spadafora, gli Stagno²²⁵ –, senza che ciò modificasse mentalità e comportamenti.

Tale specificità si rispecchiò anche sulla dialettica politica cittadina che vedeva tradizionalmente opposti i due schieramenti – *nobiles* e *populares* – a cui, almeno sino alla prima metà del sec. XVI, corrispondevano gruppi sociali abbastanza differenziati²²⁶. Ma, specialmente dopo il 1516, quando si raggiunse un equilibrio di forze all'interno del collegio di governo (quattro senatori nobili e due cittadini) rimasto inalterato sino al 1672²²⁷, la nobiltà urbana seppe conservare le leve del comando anche attraverso l'accordo con gruppi familiari di estrazione non aristocratica o di più recente blasone, come gli Arena, i Celi, i Laganà, i Reitano²²⁸. Comunque, l'ingresso al governo degli *homines novi* non

²²⁵ Cfr. SALVO, *Il Consolato* cit., p. 215 nt. 152.

²²⁶ RUGOLO, *Ceti sociali* cit., pp. 71 ss. Cfr. *supra*, nt. 52.

²²⁷ Salvo una breve parentesi (1450-1456) in cui la giurazia risultò composta di tre elementi nobili e di tre popolari, L'aristocrazia aveva goduto del monopolio dei seggi all'interno del collegio. Nel 1516 una 'concordia' tra le due opposte fazioni attribuisce quattro posti ai nobili e due ai popolari, ripartizione superata solo nel 1672, quando si ritornerà al criterio della parità. Sulle principali tappe della dialettica nobili-popolari ed i conseguenti accordi di spartizione delle cariche pubbliche dal 1450 al 1516, v. TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 21-41.

²²⁸ Tra il 1591 ed il 1630 gli Arena ricoprirono il seggio senatorio 6 volte (GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 140, 150, 160, 180, 239, 245), 5 volte i Celi (ivi, pp. 141, 189, 199, 210, 244) e i Laganà (v. *supra*, nt. 138), i Reitano 2 volte (v. *supra*, nt. 186). Un Antonio Reitano viene investito nel 1641 del feudo di Gallo-doro, in Val Demone (SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., III, Palermo 1925, p. 117).

incise in maniera significativa sulle scelte di fondo della classe dirigente messinese, sia perché le famiglie cooptate si trovarono a condividere gli interessi politici ed economici dell'aristocrazia, tendendo ad assumerne anche l'identità sociale attraverso l'acquisizione dei titoli nobiliari²²⁹, sia perché, almeno a partire dal primo Seicento, la distinzione tra *nobiles* e *populares* non rimandò più ad un discrimine di carattere sociale, ma corrispose a consorzi parentali divisi da differenti interessi economici e di supremazia politica interna di natura contingente. Il senato rappresentava ormai l'interezza dell'*élite* egemone a Messina; un'*élite* la cui dialettica interna assumeva la forma della contrapposizione in 'partiti' svuotati da tempo di una definita o definibile connotazione sociale²³⁰.

Soltanto in questo contesto possiamo adeguatamente comprendere il reale significato dei molteplici piani di iniziativa politica rappresentati dall'eccezione di controprivilegio. Sul piano esterno, quello di scontro con la Monarchia, più spesso con l'autorità vicereale e con gli altri organi di governo con sede a Palermo, il ricorso alla corte stragoziale – come del resto la concessione a titolo oneroso di quei privilegi di cui poi si chiedeva la tutela in sede giudiziaria – evidenziava un forte momento di coesione all'interno della città in un'ottica di municipalismo esasperato, spesso descritto dalle fonti ufficiali con toni decisamente propagandistici, in cui si manifestavano le caratteristiche salienti delle linee politiche perseguite: lotta con-

²²⁹ La nobiltà messinese tenterà di controllare l'acquisizione dei titoli: nel 1604 attribuendo ai quattro senatori il compito di controllare la legittimità dei titoli stessi; nel 1618, richiedendo un'autorizzazione senatoria *ad hoc* per l'accesso alla mastra nobiliare (*Giuliana* cit., reg. nn. 562 e 572; TAVILLA, *Giurati* cit., p. 62).

²³⁰ TAVILLA, *Giurati* cit., pp. 62-63.

tro qualsiasi piano di riorganizzazione amministrativa proveniente dal governo centrale, conquista di immunità fiscali che consentissero ampie zone franche di gestione delle risorse, moltiplicazione delle fonti parassitarie di rendita: vale a dire i medesimi obbiettivi di quel particolarismo che l'aristocrazia messinese, al governo della città, perseguiva sin dal sec. XV.

Sul piano interno, la dialettica politica assumeva sovente i toni drammatici dello scontro tra consorzi familiari, talvolta camuffati nelle fazioni dei nobili e dei cittadini. La lotta qui era senza esclusione di colpi: la posta in gioco consisteva nel controllo delle risorse economiche della città e di quella pletorica burocrazia interna che assicurava vantaggi clientelari e politici. Ma oggetto del contendere erano anche obbiettivi più tradizionali per l'aristocrazia, quelli relativi al controllo dei numerosi feudi del distretto messinese, a cui la classe dirigente cittadina era ancora profondamente legata e che rappresentavano, insieme alle attività speculative *intra moenia*, una cospicua fonte di reddito ed un efficace mezzo per la 'lottizzazione' del territorio.

Anche in questo caso il controprivilegio dichiarato dai giudici stratigoziali assumeva una funzione di estrema rilevanza. Tali ricorsi miravano a colpire alcune delle stesse famiglie che, con alterne fortune, si avvicendavano nel senato alla guida della città. Pensiamo ai Marino, baroni di Gualtieri, contro cui fu eccepito controprivilegio nel 1610²³¹, ma che seppero ristabilire le sorti dello scontro a loro favore, ascendendo al seggio senatorio per ben tre volte negli anni '20 del Seicento²³².

²³¹ V. *supra*, § 5.

²³² GALLO, *Gli annali cit.*, III, pp. 242, 245, 250.

Altro gruppo vincente fu quello degli Spadafora, già presenti in senato sei volte tra il 1483 ed il 1517²³³ ed ancora per ben dieci volte tra il 1557 ed il 1583²³⁴ ed altre sette tra il 1605 ed il 1626²³⁵, nonostante il conflitto che lo oppose alla città nel 1544-45 prima e poi nel 1603²³⁶.

Più contrastate furono le vicende di Visconte Rizzo, che, dopo lo scontro con il senato e la corte stratigoziale tra il 1584 ed il 1589²³⁷, diventò senatore nel 1587 e nel 1592²³⁸.

Meno abili, probabilmente, furono i Marchese, feudatari della Scaletta, che non riuscirono più a rientrare nell'organo collegiale cittadino già dalla seconda metà del sec. XVI. Per questo gruppo familiare è però possibile pensare anche ad una sorta di autoesclusione dalla lotta di potere interna alla città, che lo porterebbe a caratterizzare la sua mentalità in senso decisamente 'agrario' e pertanto a differenziarsi notevolmente dai 'feudatari mercanti'. Questi ultimi, probabilmente sentitisi minacciati nella propria logica di dominio, sottopongono i Marchese, attraverso i ricorsi alla curia stratigoziale, a ripetuti attacchi al feudo di Scaletta e Giampileri negli anni 1619-1620²³⁹.

Un ulteriore ed assai significativo caso è quello del feudo di Monforte²⁴⁰. Nel 1540 Isolda e Baldassarre Saccano, madre e figlio, lo acquistarono da Federico e Guglielmo Moncada, padre e figlio. I Saccano erano un potente gruppo familiare presente in senato già quattro volte tra il 1474 ed il 1517²⁴¹ ed

²³³ GALLO, *Gli annali* cit., II, pp. 405, 406, 416, 419 433, 467.

²³⁴ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 10, 12, 15, 16, 21, 33, 34, 37, 47.

²³⁵ GALLO, *Gli annali* cit., III, , pp. 150, 160, 167, 192, 195, 236, 245.

²³⁶ V. *supra*, § 5.

²³⁷ V. *supra*, § 5.

²³⁸ GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 60 e 73.

²³⁹ V. *supra*, § 5.

²⁴⁰ SPUCCHES, *La storia dei feudi* cit., V, Palermo 1927, pp. 143-144 in nota.

²⁴¹ GALLO, *Gli annali* cit., II, pp. 383, 384, 406, 432.

ancora tredici volte tra il 1561 ed il 1609²⁴². Ma nel 1596, in virtù di una sentenza della Regia Gran Corte contro Giacomo Maria Saccano, la baronia venne ricomprata dai Moncada. Ed è proprio tra la fine del sec. XVI e gli inizi del successivo che si registrarono i primi attacchi giurisdizionali; l'eulogio del 1605 contro i titolari del feudo di Monforte vale a testimoniare l'asprezza del contrasto²⁴³. Tuttavia, i due gruppi familiari da lì a poco dovettero trovare un punto di convergenza, che si concretizzò in un accordo 'matrimoniale': nel 1628 un privilegio sovrano investì del titolo di principe Giuseppe Moncada e Saccano, figlio di Pietro Moncada e di Vittoria Saccano, erede di quel Giacomo Maria che si era visto togliere il feudo nel 1596. Sono le tracce di una contesa che esprimeva perfettamente la logica di gestione del potere di stampo aristocratico, caratterizzata, oltre che da un'accorta strategia matrimoniale, anche da un'utilizzazione 'privata' delle cariche pubbliche, considerate come parte integrante del patrimonio personale e familiare, attraverso cui conseguire supremazia politica ed economica.

I personaggi del mondo della cultura giuridica espressi dall'ambiente accademico messinese o dalla più circoscritta cerchia della curia stratigoziale rappresentano pienamente questo variegato scenario di aspirazioni e di interessi. Essi stessi, assai sovente di estrazione nobiliare²⁴⁴, dettero un contributo decisivo all'affermazione di

²⁴² GALLO, *Gli annali* cit., III, pp. 15, 25, 37, 45, 59, 67, 68, 76, 88, 141, 148, 162.

²⁴³ V. *supra*, § 5.

²⁴⁴ Tra quelli presenti nell'eulogio del 1630 segnaliamo Carlo Balsamo, Diego e Placido Brigandi, Antonio Cafaro, Tommaso Campagna, Mario Cariddi, Bernardo, Francesco e Vincenzo Cavatore, Riccardo Cirino, Francesco Antonio Costa, Giuseppe Crisafulli, Gerolamo Donato, Giovan Domenico Gemellaro, Fabrizio Lo Giudice, Matteo Gregorio, Simone e Tommaso

quella cultura del potere che proveniva proprio dalle famiglie di appartenenza, le quali, ormai da tempo, avevano considerato la specializzazione giuridica come supporto 'tecnico' indispensabile a una lotta politica a tutto campo e come possibilità di controllo immediato di cariche pubbliche da gestire secondo un'ottica privatistica²⁴⁵; senza però riuscire ad inserire questa visione della gestione della cosa pubblica in un contesto politico di ampia portata, aprendo le porte a quell'irreversibile processo di isolamento che sfocerà nel traumatico distacco del 1674.

Lombardo, Salimbene Marchese, Francesco Marquett, Giuseppe Miglio, Giovan Battista Nastasi, Giovanni Pellegrino, Giuseppe Romano, Benedetto Salvago, Antonio Maria Sepulto.

²⁴⁵ È quanto già rilevato, per il '400, da BELLOMO, *Cultura giuridica* cit., pp. 163 ss.

ROSARIO MOSCHEO

ISTRUZIONE SUPERIORE E AUTONOMIE LOCALI
NELLA SICILIA MODERNA
Apertura e sviluppi dello "Studium Urbis Messanae"
(1590-1641)

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Fondazione e apertura dello Studio - 3. La crisi degli anni '20 ed i nuovi accordi con i gesuiti - 4. Il controllo regio sugli atenei e la nuova *querelle* con Messina - 5. Gli esiti della controversia: i "rolli" matricolari - 6. Vita accademica e caratterizzazione scientifica della nuova istituzione - 7. Conclusioni - APPENDICI: I. Documenti vari d'archivio - II. La controversia collegio-studio degli anni 1628-1630: fonti narrative - III. Notizie di atti di controprivilegio relativi allo Studio

1. *Introduzione*

La storia dell'Almo Studio messinese, fondato nel 1548, può essere ripartita in due fasi principali: l'una, dal 1548 al 1597, contraddistinta da gravi difficoltà, si configura come periodo di preparazione e di insegnamento saltuario nella nuova struttura; l'altra definisce il cosiddetto periodo d'oro, esteso dal 1597 al 1678, anno in cui l'istituzione fu definitivamente soppressa per punire la città, rea non soltanto di essersi sollevata e di avere proclamato la secessione contro il governo centrale spagnolo, ma ancor più di aver creduto, bisognosa com'era in quel frangente di aiuti economici e di appoggi politici e militari, alla parola di un sovrano francese, Luigi XIV, intervenuto per un triennio in sua difesa.

Esiste, e vi faremo riferimento, una estesa bibliografia sullo Studio, che descrive correttamente molti dei punti

essenziali della sua storia e spiega a sufficienza parecchi dei tanti problemi di interpretazione offerti da vicende, conosciute per altri versi ed a grandi linee, legate alle carriere individuali di alcuni dei lettori più noti ed ai loro coinvolgimenti in questioni culturali e accademiche di portata più vasta che non quella locale¹. Se, tuttavia, l'esistenza di una buona bibliografia è naturalmente un grande vantag-

¹Rinviando alla nota che segue per i contributi più recenti sulla storia universitaria messinese, preferiamo riassumere in questa la bibliografia essenziale, menzionando solo taluni dei lavori più importanti. Sulle vicende, strettamente collegate, dell'Università e del Collegio dei gesuiti, restano fondamentali i due volumi celebrativi del 350° anniversario della fondazione del primo istituto, pubblicati rispettivamente dal corpo dei professori dell'Ateneo e dall'Accademia Peloritana (*CCCL Anniversario dell'Università di Messina*, Messina, 1900 e *CCCL Anniversario dell'Università di Messina – Contributo storico*, Messina, 1900). Particolarmente notevoli nel primo volume, a pp. 37-122, con riferimento al periodo preso in esame in questa trattazione, il *Sommario storico documentale del Collegio e della Università degli Studi di Messina*, redatto da un gesuita anonimo, trascritto e commentato da Giacomo Tropea, ed i saggi di Giovanni CESCA, *L'Università di Messina e la Compagnia di Gesù*, pp. 3-36, Giacinto ROMANO, *Gli statuti dell'antico Studio messinese*, pp. 123-208; e, nel secondo volume, Giuseppe ARENAPRIMO, *Il Dottorato nell'antico Studio messinese*, pp. 1-14 e *I Lettori dello Studio messinese dal 1636 al 1674. Notizie e documenti*, pp. 183-294. A parte i saggi di Tropea e Cesca, condotti essenzialmente su fonti tarde di esclusiva derivazione gesuitica, unico lavoro veramente originale compreso nei citati volumi (lavoro da segnalare e per profondità e ampiezza di scavo documentario, e perché i documenti in esso sfruttati, coevi al periodo trattato, erano i primi di fonte *non* gesuitica) è il secondo saggio di Arenaprimo, quello sui lettori dell'ateneo. Gli elenchi dei lettori resi noti da tale studioso si fondano, infatti, sui mandati di pagamento degli stipendi ai medesimi; mandati registrati nei «giornali contanti» o «libri di introito e esito» della cosiddetta *Tavola Pecuniaria*, ossia del banco di diritto pubblico che allora gestiva finanziariamente l'amministrazione comunale e di riflesso quella universitaria, che ne dipendeva. L'archivio di tale banco andò disperso dopo la rivolta, e i volumi consultati dall'Arenaprimo, i pochi scampati a tale dispersione e al successivo incendio del municipio, avvenuto nel 1848, andarono essi stessi distrutti nel terremoto del 1908. Questa perdita, come anche la scomparsa, nell'evento sismico, dello studioso, il quale, per quanto si conosce, aveva nel frattempo intrapreso nuove ri-

gio, non crediamo sia stata ancora detta l'ultima parola sulla storia dello Studio messinese. Ritenendo, infatti, che,

cerche su quei volumi, ha di fatto impedito di completare la ricostruzione delle serie cronologiche dei lettori, anche per gli anni precedenti al 1636, e la messa in luce di altro materiale documentario, che lo stesso Arenaprimo aveva già rintracciato e si prometteva di pubblicare.

I dati storici essenziali riportati ed illustrati nei due volumi celebrativi sono stati ripresi, senza sostanziali variazioni, nella recente ottima trattazione d'insieme di Candido María AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas. Orígenes y desarrollo desde su aparición a nuestros días*, 7 voll. (su 8 preventivati), Madrid, 1957-1968 (l'università di Messina – come pure le università di Napoli, Catania, ecc. – è qui compresa tra quelle della "Hispanidad europea"). Nell'opera, che offre vaste possibilità di confronto con le storie "parallele" di tanti altri atenei della nostra penisola e di paesi esteri, importantissimi appaiono i voll. VI e VII, contenenti un ricco repertorio analitico-topografico delle fonti edite e/o inedite utilizzate dallo studioso spagnolo (per Messina cfr., in particolare, il vol. VII, pp. 37-38; ma cfr. anche vari altri documenti elencati sotto le rubriche 'Catania', 'Palermo', 'Napoli', ecc.). Vanno infine citati, per completezza, anche se interessano poco il periodo qui esaminato, i volumi 'malpighiani' di Howard B. ADEL-MANN, *Marcello Malpighi and the Evolution of Embriology*, Ithaca-New York, 1966, vol. I (questo primo vol. è essenzialmente biografico, i rimanenti 4 raccolgono gli scritti embriologici del Malpighi; prezioso, alla fine del quinto vol., l'indice analitico estremamente ricco e dettagliato dell'intera opera) e *The Correspondence of Marcello Malpighi*, edited by H. B. Adelman, Ithaca and London, 1975, 6 voll.. A parte l'epistolario, nel volume biografico dell'Adelman, e particolarmente in esso il capitolo concernente l'insegnamento messinese del celebre scienziato, lettore di medicina per il quadriennio 1662-1666, è ricchissimo oltre misura di interessanti e preziose notizie sull'ambiente medico ed accademico locale di quel tempo. Una rassegna recente di storia universitaria italiana, il saggio di Richard L. KAGAN, *Le Università in Italia, 1500-1700*, in "Società e storia", 28 (1985), pp. 275-317, dà piena idea dei rischi insiti in generalizzazioni sommarie. Le notizie del Kagan su Messina sono a p. 278, là dove l'autore, facendo un *résumé* rapido di sue considerazioni relative alle università minori, indica un'errata data di fondazione per l'università di Palermo, il 1767 (anno della cacciata dei gesuiti) invece che il 1805, afferma che «Macerata, Messina, Urbino e le due università sarde, Cagliari e Sassari, rimasero piccole istituzioni impoverite, a malapena meritevoli del titolo di *Studium generale*», e conclude immediatamente dopo dicendo che «Messina fu di fatto chiusa per gran parte del seicento»; in nota (la nota 10, a p. 280) Kagan elenca poi le fonti

malgrado tutto e malgrado gli sforzi lodevoli di questi ultimi anni², molto rimanga ancora da fare perché si abbia

utilizzate (invero poco e male) per le università siciliane: nient'altro che gli studi, utilissimi ancora per tanti aspetti ma ormai decisamente invecchiati, di Catalano, Scaduto e Sampolo (cfr. la bibliografia *infra cit.*), trascurando tutta una serie di lavori più recenti e aggiornati. Fino al 1985, anno di pubblicazione del saggio di Kagan, erano infatti disponibili, per quanto concerne la vita scientifica nell'isola, i lavori di Corrado DOLLO, *Filosofia e scienze in Sicilia*, Padova, 1979 (= Pubblicazioni della Facoltà di Lettere e Filosofia di Catania, Centro di Studi per la Storia della Filosofia in Sicilia), Id., *Modelli scientifici e filosofici nella Sicilia spagnola*, Napoli, 1984. Per Messina in particolare cfr. Carmelo TRASELLI, *Studenti a Messina nel sec. XVII*, "Annali della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Messina", IX (1971), pp. 269-283, Rosario MOSCHEO, *Scienza e cultura a Messina fra '500 e '600: vicende e dispersione finale dei manoscritti autografi di Francesco Maurolico (1494-1575)*, "Archivio Storico Messinese", XXXV (1977), pp. 5-83, Id., *Fonti siciliane per la storia del pensiero scientifico del XVII secolo. Manoscritti messinesi di medicina*, "Quaderni dell'Istituto Galvano della Volpe", 2 (1979), pp. 259-278 e ancora Id., *Melchior Inchofer (1585-1648) ed un suo inedito corso messinese di logica dell'anno 1617*, "Quaderni dell'Istituto Galvano della Volpe", 3 (1982), pp. 181-194. Contrariamente a quanto affermato dallo studioso di area anglosassone, proprio il '600 fu l'epoca migliore per lo Studio di Messina, e la chiusura cui egli fa cenno riguarda non già gran parte o l'intero secolo XVII, ma appena 1/5 di esso, e precisamente gli ultimi 22 anni seguiti alla fine della rivolta antispagnola e al provvedimento di abolizione dello Studio e delle Accademie locali, preso al culmine della repressione (nel 1678) dal viceré Francisco Benavides y Avila, conte di Santo Stefano (per tali vicende v. *infra*).

² Segnaliamo alcuni contributi di Daniela NOVARESE, *Note bibliografiche sulla storia dell'Università di Messina*, in "Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti", classe di scienze giuridiche, economiche e politiche, LV-LVI (1986-1987, ma 1990), pp. 293-328, la sua edizione (con prefazione di A. Romano) de *I Capitoli dello Studio della Nobile Città di Messina*, Messina, 1990, EAD., *Da Università collegiata della "Societas Iesu" a "Studium" cittadino. Note sui capitoli dello Studio della Nobile città di Messina*, in *Dall'Università degli studenti all'università degli studi*, a cura di A. Romano, Messina, 1991 [*recte* 1992, supplemento n. 1 agli "Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti", Classe di scienze giuridiche, economiche e politiche, LX (1991), in coedizione con l'Istituto di Storia del Diritto e delle Istituzioni della Facoltà di scienze politiche dell'Università di Messina], pp. 125-146 ed ancora, della stessa, *Note sull'insegnamento universitario a Messina nel secolo XVII. Spigolature d'archivio*, "Atti dell'Accademia Peloritana dei Pericolanti", Classe di scienze giuri-

della istituzione un quadro storico attendibile e, soprattutto, compiuto nelle varie sfaccettature, cercheremo da parte nostra di contribuirvi con questo lavoro, utilizzando per quanto ci sarà possibile documenti inediti e testimonianze letterarie e bibliografiche di varia natura.

La ragione prima della periodizzazione su indicata risiede nel fatto che l'Università di Messina, quantunque fondata nel 1548, non ricevette facoltà di dispensare gradi se non nel 1597, dopo aver superato in via giudiziaria la ferma opposizione della città di Catania, che pretendeva fosse riserbato al proprio Ateneo, più antico di un secolo, il diritto di laureare i regnicoli. Prima di tale data i giovani studenti messinesi desiderosi di graduarsi erano costretti ad espatriare, così come molti altri siciliani, con pesante aggravio finanziario per le famiglie o per le comunità di appartenenza, recandosi in sedi lontane, nei più noti Studi

diche, economiche e politiche, LVIII (1989; *recte* 1991), pp. 153-186. Come si è già detto, le fonti utilizzate prima di tali studi sono state in prevalenza dei mss. tardi (XVIII secolo) di provenienza gesuitica, quindi piuttosto unilaterali, contenenti più che raccolte omogenee di documenti, semplici registi dei medesimi con tutte le lacune d'informazione e le inesattezze che è possibile immaginare. In realtà, è possibile, in certa misura, da libri e mss. e molto più, come dimostra da ultimo la Novarese, dai volumi residui del fondo notarile dell'Archivio di Stato di Messina (2.500 pezzi sugli 80.000 che erano prima dell'ultima guerra) e da quelli di altri fondi ancora là custoditi, cavare notizie di vario genere sull'università e sull'insegnamento scientifico in particolare (abbiamo potuto, ad esempio, compilare un elenco con circa 50 nominativi di lettori, tra «artisti» e «giuristi», sconosciuti all'Arenaprimo e che pertanto integrano, in qualche modo, le sue liste). Sono da aggiungere, infine, a completamento della bibliografia recente sullo Studio, i lavori di Andrea ROMANO, *"Primum ac prototypum collegium Societatis Iesu"* e *"Messanense Studium Generale"*. *L'insegnamento universitario a Messina nel Cinquecento*, e di László LUKÁCS S.I., *L'origine dei collegi e l'insegnamento pubblico nella storia pedagogica della Compagnia di Gesù*, entrambi in *La pedagogia della Compagnia di Gesù*. Atti del Convegno Internazionale di Messina, 14-16 novembre 1991, a cura di F. Guerrello e P. Schiavone, Messina, E.S.U.R. - Ignatianum, 1992, pp. 33-72 e 109-126 rispettivamente.

del continente. Mete principali di tale emigrazione erano Bologna, Padova e Pisa, dalle quali sedi gli studenti siciliani, conseguiti i gradi dottorali, tornavano nella stragrande misura, accedendo così nella loro terra alle professioni e contribuendo in vario modo a diffondere nell'isola notizie e contenuti medesimi dell'insegnamento appreso nei grandi centri³. È evidente che, dopo la fondazione dello Studio di Catania (1444), l'emigrazione studentesca siciliana ebbe, almeno in una fase iniziale, un qualche freno: i messinesi,

³ Nel valutare le presenze 'siciliane' nelle università della penisola, non abbiamo distinto gli studenti laici da quelli appartenenti a ordini religiosi; per questi ultimi è da tenere presente, infatti, la frequentazione degli *Studia* monastici, altrettanto importante, se non più, in certe epoche, per definire qualità e peso dell'emigrazione 'ad studia' ed i riflessi sull'isola del ritorno dei graduati. Per quanto concerne i carmelitani, è da segnalare in modo precipuo il loro *Studium generale* di Padova: in tale struttura i siciliani rivelano uno spiccato predominio su tutti gli altri religiosi dell'ordine confluiti a Padova nella prima metà del '400. Anche in questo caso, la fondazione dello Studio di Catania, non influenzò se non di poco la presenza dei carmelitani di Sicilia nel centro universitario veneto [cfr. Emanuele BOAGA, *Lo "studium generale" dei carmelitani a Padova nel secolo XV*, in *Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento Veneto*, Atti del convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443), tenutosi a Padova, Venezia, Treviso dal 19 al 24 settembre 1982, Cesena, Badia di Santa Maria del Monte, 1984 (= Pubblicazioni del Centro Storico Benedettino Italiano, *Italia Benedictina*, Studi e documenti di storia monastica, VI), pp. 345-357, per i siciliani v. le pp. 354-355: Boaga afferma ivi, in particolare, l'intenzione di voler pubblicare a parte, in altra sede, il catalogo degli studenti carmelitani di Padova]. Altrettanta attenzione meritano i domenicani: gli *Studia*, e i lettori di Sicilia appartenenti a quest'ordine furono rinomati e così anche ebbero larga eco, a testimonianza di una forte vivacità culturale, le loro dispute; osserva Giarrizzo che i domenicani di Sicilia «avevano avuto un'influenza crescente sulla politica dell'ordine nel secondo Quattrocento. E se nella lunga crisi del 1462-74 Ranzano aveva sostenuto il maestro generale A. Auribelli nel fronteggiare l'offensiva degli osservanti di Lombardia e di Sicilia, nel 1480 maestro generale dell'Ordine diverrà proprio il capo degli osservanti siciliani, Salvo Cassetta, e il suo posto in Sicilia sarà preso da Bernardo Scammacca» (v. Giuseppe GIARRIZZO, *La Sicilia dal Viceregno al Regno*, in *Storia della Sicilia*, vol. VI,

in particolare, si recavano anche, benché non in grande misura, nella città etnea, ma è altrettanto naturale che gli stessi, a decorrere dal 1597, chiusa finalmente la lunga *querelle* giuridica e sancito il diritto del nuovo Studio di concedere lauree, frequentavano e si addottoravano prevalentemente in quest'ultima istituzione⁴.

Nelle pagine che seguono, senza volere affrontare in dettaglio le complesse problematiche relative all'intera storia dell'antico *Studium* di Messina, è nostro proposito contribuire ad una loro messa a punto, tracciando un rapido profilo per il cinquantennio compreso tra il 1590 ed il 1641⁵. Pur da considerarsi indicativa e niente affatto

Napoli, 1978, p. 18, e ora in *Storia d'Italia*, diretta da Giuseppe Galasso, vol. XVI, Torino, 1989, p. 147 e, da ultimo, C. DOLLO, *Cultura del Quattrocento in Sicilia alle origini del "Siculatorum Gymnasium"*, in *"Siciliae Studium Generale". Contributi per la Storia dell'Università degli Studi di Catania*, I, Catania, 1990, pp. 5-50 in estratto; Cassetta e Scammacca, per inciso, sono figure tra le più importanti della cultura siciliana, e non soltanto siciliana, del Quattrocento: il primo è noto per i suoi studi di matematica e per avere esercitato, all'interno del suo Ordine, funzioni di architetto; il secondo, invece, è il protagonista principale della fondazione dello Studio catanese); ancora più importante, verso la fine del secolo, lo stretto rapporto fra osservanti siciliani e lombardi in occasione della crisi savonaroliana (v. Romeo DE MAJO, *Savonarola e la Curia romana*, Roma, 1969, pp. 25 e sgg., cit. da Giarrizzo).

⁴ Nei primi 50 anni di apertura dello Studio catanese, dal 1445 al 1495, il numero complessivo di 45 graduati, piuttosto basso per indicare un effettivo attecchimento nel territorio della nuova istituzione, pur rivelando una incontrastata preminenza del Val Demone e della Val di Noto in quella popolazione studentesca, comprende appena 3 messinesi pari al 6,7% circa del totale (cfr. Michele CATALANO-TIRRITO, *Appendice* a Remigio SABBADINI, *Storia documentata della R. Università di Catania. Parte Prima: l'Università di Catania nel secolo XV* [Catania, Galatola, 1898], Catania, Di Mattei, 1913, cit. in C. DOLLO, *Cultura del Quattrocento in Sicilia*, cit., p. 25, nota 68).

⁵ L'arduo, oltreché impegnativo, progetto di ricostruire l'intera storia dell'antico *Studium* messinese basandosi su di un accurato scavo a tappeto di tutte le fonti archivistiche (siciliane e non) disponibili, è annunciato da Daniela Novarese.

rigida, la particolare scelta cronologica operata, che viene a sovrapporsi alla ripartizione su definita, ha essa stessa una sua giustificazione. Il periodo in oggetto è, infatti, notevolmente importante. Si tratta dell'epoca nella quale la città, esercitando il massimo sforzo, politico ed economico, pose le basi per quella che fu per tanti aspetti la sua crescita finale, prima che nell'ultimo quarto del secolo i molteplici contrasti suscitati nell'isola e congiunture nazionali e internazionali particolarmente sfavorevoli determinassero il tremendo crollo verticale, politico ed economico. In questo quadro, giunto nella dirittura d'arrivo lo sforzo dei messinesi di aprire ed inaugurare la lungamente desiderata istituzione, già concessa da papa Paolo III e non concretizzata per una lunga serie di diatribe, cittadine e ancor più isolate, lo Studio attecchì, crebbe e fissò, in uno con l'amministrazione locale, le premesse necessarie per riuscire a vivere, in piena autonomia politica e scientifica (dalle autorità centrali per il primo aspetto e dagli ordini religiosi per il secondo), la stagione migliore della sua breve esistenza.

Altrettanto significativo, infine, quanto almeno ad una pura questione d'immagine, il provvedimento con il quale, nel 1641, il Senato di Messina assunse in proprio la carica di "Gran Cancelliere dell'Almo Studio" detenuta fino allora dall'arcivescovo, privando quest'ultimo dei relativi poteri. In quest'anno, si può affermare, ebbe inizio la gestione, per così dire, pienamente 'laica' dello Studio.

La pur interessante storia del poi, ossia quella degli ultimi 40 anni che videro l'Università messinese perfettamente integrata nel contesto politico-sociale cittadino e al punto più alto della propria fisionomia culturale, non è qui oggetto di trattazione. Si tratta invero, in quest'ultimo caso, di una fase storica estremamente importante e delicata che registra, tra l'altro, il coinvolgimento pesante dello Studio e di altre istituzioni locali, pubbliche e private, attraverso molti dei loro esponenti maggiormente significativi, nei tragi-

ci fatti che, alimentandola, precedettero e accompagnarono la rivolta antispagnola. La ricostruzione di tali vicende richiede, oltre che una conoscenza dettagliata delle biografie dei protagonisti principali, e anzitutto tra queste quelle dei lettori più importanti⁶, una ricostruzione più attenta dell'intera storia cittadina che, sia pure dal solo punto di vista dello Studio, non sembra qui affrontabile⁷.

Vale la pena, infine, di accennare brevemente, con un minimo di attenzione alle loro peculiarità specifiche, alle principali fonti inedite qui utilizzate: un lungo documento cartaceo, l'*Eulogio di controprivilegio* per lo Studio (1630), e due residui 'rolli' o registri matricolari dello Studio di

⁶ Pensiamo in particolare a figure quali quelle di Giovanni Alfonso Borelli e di Marcello Malpighi, ed al ruolo da esse giocato nella gestione medesima dello Studio e nel promuoverne la laicizzazione.

⁷ Per la storia cittadina di questo periodo cfr. le storie generali di Sicilia e particolarmente quella di G. GIARRIZZO, *La Sicilia dal Viceregno al Regno*, in *Storia della Sicilia*, vol. VI, cit., pp. 1-181, ora riedita, con titolo lievemente mutato e lunga appendice di aggiornamento bibliografico, in *Storia d'Italia*, dir. da G. Galasso, vol. XVI, cit., pp. 97-793; nulla di più, tranne che qualche buona osservazione, aggiunge ai vecchi e tuttora insostituibili *Annali* di Caio Domenico Gallo, il testo recente di Trasselli, in Enrico PISPISA e Carmelo TRASSELLI, *Messina nei secoli d'oro. Storia di una città dal Trecento al Seicento*, Messina, 1988 (il contributo di Trasselli, intitolato *Messina dal Quattrocento al Seicento*, occupa ivi le pp. 311-594). Per ciò che concerne gli studi sull'Università di Messina, nel far nostre le preoccupazioni di ordine generale intorno all'antica bibliografia espresse da Romualdo Giuffrida nel breve saggio premesso alla ristampa di Luigi SAMPOLO, *La R. Accademia degli Studi di Palermo*, Palermo, 1888 (*reprint*, Bologna, 1976), pp. XIV-XXI, rinviando all'accuratissima rassegna della Novarese (cit., *supra*, nota 2). Le critiche del Giuffrida, riguardanti nella sostanza il mancato inquadramento delle vicende universitarie nella realtà più complessa della società civile, sono rivolte unicamente al Sabbadini e alla storiografia sull'università di Catania; egli, infatti, non accenna se non di sfuggita a Messina e, limitandosi a dire (p. XVI) che gli stessi limiti presenta la storiografia sullo Studio messinese, cita per essa il solo vol. celebrativo del CCCL anniversario edito a cura dell'Accademia Peloritana, ignorando l'altro, pure importante, curato per la stessa occasione dal corpo docente.

Messina, concernenti gli anni dal 1634 al 1643, rinvenuti anni addietro dal prof. Trasselli nell'Archivio di Stato di Palermo.

Com'è noto, speranze non lievi di recupero di nuove fonti per la storia universitaria messinese sono quelle accese di recente dalla avvenuta "scoperta", in Siviglia, nell'archivio privato dei duchi di Medinaceli, di parte almeno dell'ingente materiale archivistico sottratto a Messina, dopo la rivolta, dal viceré Francisco Benavides y Avila, conte di Santo Stefano⁸. Concernendo detto archivio tanta parte di storia cittadina, dal Medioevo fino al 1678, pur facendo salvi i giudizi sulla consistenza effettiva – non ancora conosciuta se non in parte – del ritrovamento, non può sfuggire a nessuno il valore particolarmente grande e niente affatto simbolico di tale evento. Proprio le speranze per dir così "iberiche" trovano adesso qualche fondamento nell'*Eulogio di controprivilegio*, edito in appendice in questo stesso fascicolo, e conservato per l'appunto nell'archivio Medinaceli⁹.

Perno centrale della nostra ricostruzione, l'*Eulogio*, presentato dai giudici della cosiddetta corte straticoziale, tri-

⁸ Speranze di questo tipo, in particolare, sono quelle espresse da D. NOVARESE, *I Capitoli dello Studio*, cit., p. XXXIV, nota 7, ove si fa particolare riferimento alla possibile esistenza in Siviglia di un «registro originale contenente gli *Statuta* dell'Università».

⁹ Siviglia, Archivo Ducal Medinaceli, *legajo* 221; il documento, in copia, qui pubblicato quale appendice a questo lavoro e a quello *infracit.* (nota 10) di Elio Tavilla, ci è stato messo a disposizione dal prof. Federico Martino, che ringraziamo. Sul ritrovamento in Spagna del materiale archivistico messinese, cfr. María Asunción VILAPLANA, *Documentos de Mesina en el Archivo Ducal de Medinaceli (Sevilla)*, in "Archivio Storico Messinese", serie III, XXVI-XXVII (1976), pp. 7-28 e Federico MARTINO, *Documenti dell'«Universitas» di Messina nell'archivio ducale di Medinaceli a Siviglia*, in "Quaderni Catanesi di studi classici e medievali", II (1980), n. 4, pp. 641-643; sulle polemiche giornalistiche (tutte italiane e... siciliane in specie) relative all'uso in questo caso di termini quali *scoperta* o *ritrovamento*, v., infine, per il punto conclusivo, F. MARTINO e R. MOSCHEO, *I 'capitoli' e i 'privilegi' di Messina*, nota di terza pagina sulla "Gazzetta del Sud" del 2 aprile 1978.

bunale locale che affiancava lo strategoto nelle funzioni di governo e dirimeva le controversie, e redatto a cura del collegio dei giuristi della città, segue appunto la controversia aperta da quest'ultima nei confronti del governo centrale, contro certo provvedimento da esso emanato con lettere regie nel febbraio del 1629. Destinato in apparenza a tutte le Università del regno, per reprimere abusi e allo scopo di sollecitare un controllo più stretto sull'osservanza degli statuti e, in particolare, sulla disciplina di conferimento delle lauree, tale provvedimento venne a Messina dichiarato contrario ai privilegi cittadini e debitamente respinto. La natura giuridica di tale *Eulogio* e, soprattutto, la sua funzione all'interno della filosofia generale delle sempre più frequenti "dichiarazioni di controprivilegio" e nell'ambito del funzionamento della corte straticoziale e della dialettica triplice tra potere centrale, potere locale e funzionari regi, sono oggetto di altro saggio in questo stesso volume¹⁰ e ci esimono, adesso, dall'occuparcene più da vicino.

Di natura del tutto diversa dall'*Eulogio*, i rolli matricolari, che saranno separatamente oggetto di altra pubblicazione, ne costituiscono, invece, in senso logico, il complemento naturale¹¹. Permettendo, per la prima volta, un'analisi mi-

¹⁰ Cfr. Carmelo Elio TAVILLA, *La controversia del 1630 sullo 'Studium': Politica e amministrazione della giustizia a Messina tra Cinque e Seicento*, in questo medesimo volume. Va sottolineato che tali "dichiarazioni di controprivilegio", emanate sempre più spesso o, addirittura, inflazionate nel corso del Seicento, nell'ansia di una difesa sempre più accanita dei privilegi e delle prerogative cittadine, caratterizzano pienamente una Messina che correva a briglia sciolta verso la crisi esiziale dell'ultimo quarto di secolo (per notizie di altri atti di controprivilegio in fatto di Studio cfr. il par. III dell'Appendice).

¹¹ Cfr. C. TRASELLI, *Studenti a Messina nel sec. XVII*, cit.; ci siamo già occupati marginalmente di tali matricole in *Fonti siciliane per la storia del pensiero scientifico del XVII secolo. Manoscritti messinesi di medicina*, cit., pp. 275-276.

nuta della geografia umana, per così dire, dell'ateneo nel periodo in questione, la loro stessa redazione sta, infatti, ad indicare il fallimento, come vedremo, dell'azione di contrasto orchestrata dalla città e dalle sue istituzioni nei confronti dell'autorità regia; autorità che solo in capo a quattro o cinque anni dall'inizio della controversia riesce ad imporre, con ogni evidenza, attraverso la compilazione delle matricole, l'osservanza di parte almeno delle prescrizioni contenute nelle citate lettere regie del 1629.

2. *Fondazione e apertura dello Studio*

Secondo centro pubblico, dopo Catania, aperto in Sicilia per l'istruzione superiore, l'Università di Messina venne fondata nel 1548 per bolla di papa Paolo III, concessa alla città dello Stretto, dietro le pressioni congiunte del viceré del tempo, Juan de Vega (già ambasciatore di Carlo V presso la Santa Sede), dell'amministrazione locale e del fondatore dei gesuiti, Ignazio di Loyola¹². Pur essendo caratterizzati da un denominatore comune (gli aspetti generalmente educativi) le origini e, in certa misura, gli scopi medesimi dei due centri erano, tuttavia, molto differenti. Se, infatti,

¹² La bolla in questione («Copiosus in misericordia Dominus»), con la data del 16 novembre, è la prima di 2 relative all'istruzione rilasciate in quell'anno a Messina dallo stesso pontefice; la seconda («Summi Sacerdotis ministerio»), successiva di appena otto giorni (è datata 24 dicembre), concerneva o, piuttosto, sanciva l'apertura già avvenuta del Collegio gesuitico. La Bolla di erezione dell'Università (1548), è stata pubblicata parecchie volte (cfr. A. ROMANO, *Prefazione* a D. NOVARESE, *I Capitoli dello Studio*, cit., p. XII; alle indicazioni ivi contenute va aggiunta l'ed. curata da Giacomo MACRÌ, *L'Ateneo messinese*, Messina, 1885 (orazione inaugurale per l'anno scolastico 1885-86, letta nella Grande Aula della R. Università), pp. 51-59: doc. I dell'Appendice documentaria, tratto dal ms. del Museo Civico utilizzato in seguito da Tropea), ancora una trascrizione integrale è nel cit. *Eulogio di controprivilegio* (cfr. l'Appendice).

il *Siculorum Gymnasium*, concesso alla città di Catania da Alfonso il Magnanimo nel 1434, costituiva una mancata ripercussione nell'isola del movimento umanistico affermatosi e sviluppatosi nel continente¹³, e serviva più che altro a garantire in loco quell'accesso alle professioni (preziosamente quelle giuridiche) che la particolare struttura statutale siciliana rendeva più appetibili, l'Università di Messina, come la Compagnia di Gesù che l'ha promossa, è verosimilmente da ritenersi quale uno dei primi tipici effetti in campo pedagogico della nascente Controriforma. Con essa, in particolare, vedeva la luce una struttura che, pur con le già indicate esigenze, proprie di tutte le istituzioni consimili, di aprire alle professioni, teneva molto ad una dimensione per così dire teologica dell'insegnamento e delle attività correlate; una dimensione, oggetto a quel tempo di profonda riflessione e di accurata progettazione, che facesse da controaltare alle molteplici istanze eterodosse portate avanti da movimenti culturali e religiosi, sviluppatasi nell'Europa continentale e molto attivi nel farsi strada nel meridione italiano ed insulare, minacciando da vicino, con l'ortodossia, l'essenza stessa di quel cattolicesimo allora in corso di restauro e di riaffermazione ad opera del Concilio Tridentino. Vale dunque la pena di soffermarsi alquanto sul problema della fondazione dello *Studium*

¹³ È pressoché impossibile rintracciare nel movimento culturale che ha presieduto alla fondazione e alle prime vicende dello Studio catanese istanze genuinamente umanistiche. L'Università, effettivamente fondata con bolla di papa Eugenio IV nel 1444, dieci anni più tardi del privilegio di Alfonso, era più aperta agli studi di diritto che a quelli di filosofia e medicina: abbondavano i professori di diritto tanto quanto scarseggiavano, invece, quelli delle altre facoltà; e se i dottori *in utroque*, massicciamente presenti nella vita pubblica (per le molteplici cariche e funzioni ricoperte e perché autori più o meno celebrati di una trattatistica varia e diffusa), godevano di largo seguito, i pochissimi medici e filosofi, vantavano solitamente una produzione piuttosto debole e ancor più deboli allievi (C. DOLLO, *Modelli scientifici e filosofici*, cit., p. 9).

messinese e analizzare più da vicino i retroscena di questa che, nel XVI secolo, ha bene o male rappresentato un'autentica novità nel campo della cultura e dell'istruzione.

2. 1. *Fondazione e prime vicende*

Gli antefatti immediati della fondazione dello Studio di Messina stanno essenzialmente, a nostro parere, in un grosso equivoco creato e alimentato, fin dagli inizi, dall'intrecciarsi di più voci, non si sa quanto consapevoli, protagoniste a vario titolo di tali vicende. All'origine di tutto, stava la venuta in Sicilia del nuovo viceré Juan de Vega, quale successore di Ferrante Gonzaga, chiamato ad assumere il governo del Ducato di Milano. Già ambasciatore di Carlo V presso la Santa Sede, il de Vega aveva stretto rapporti d'amicizia, in Roma, con Ignazio di Loyola e con l'ordine dei Padri del Gesù, da questi appena fondato. Nel trasferimento alla nuova sede, il viceré di Sicilia ottenne dal Loyola, che aveva già inviato nell'isola per scopi di predicazione e rievangelizzazione taluni dei suoi compagni, di poter condurre con sé, quale padre spirituale e confessore dell'intera famiglia, il valentino Girolamo Doménech¹⁴. Le

¹⁴ Le prime presenze gesuitiche in Sicilia si devono non al de Vega, ma al cardinale Rodolfo Pio da Carpi, protettore della neonata Compagnia e amico personale del Loyola; fu questo cardinale, infatti, che, nella qualità di vescovo (non residente) di Agrigento, chiese e ottenne dal Loyola di inviare quale visitatore nella propria diocesi il padre Giacomo Lostio [cfr. Domenico Stanislao ALBERTI S.I., *Dell'Istoria della Compagnia di Gesù. La Sicilia descritta*, Parte prima, In Palermo MDCCII., Nella nuova Stamperia di Giuseppe Gramignani, p. 2 (unica pubblicata, la parte prima di tale opera concerne soltanto i primi decenni di vita della Compagnia, non coprendo neppure l'intero XVI secolo) e Pietro TACCHI VENTURI S.I., *Storia della Compagnia di Gesù in Italia narrata col sussidio di fonti contemporanee*, vol. II, parte II, *Dalla solenne approvazione dell'Ordine alla morte del Fondatore (1540-1556)*, Roma, 1951², pp. 331-352].

funzioni molteplici da costui presto esercitate (predicazione, esercizio pubblico del ministero sacerdotale, ecc.) travalicarono, tuttavia, gli scopi originari della sua presenza in Sicilia. Pur mantenendo, infatti, gli impegni personali nei confronti del viceré e del suo seguito, Doménech assunse rapidamente compiti di controllo e di coordinamento per l'intera attività esplicata dai propri confratelli in tutta l'isola e, trovandosi al seguito della corte nelle sue peregrinazioni d'ufficio attraverso le città principali, prese a cogliere umori e aspirazioni delle popolazioni locali con l'animo di meglio indirizzare e affinare, sentiti da Roma il parere ed i consigli del padre fondatore, i possibili interventi sul piano religioso e morale¹⁵.

L'equivoco cui si è accennato ha radici proprio in taluni dei molti *entretiens* curiali verificatisi in Messina, durante il primo soggiorno del de Vega in questa città. In una lettera del Doménech al Loyola del 6 dicembre 1547, scritta appunto dalla città dello Stretto, i termini esatti dell'equivoco sembrano rendersi chiari a sufficienza. Dopo avere parlato dei continui progressi del progetto di un collegio messine-

¹⁵ Queste funzioni del Doménech furono alle origini del suo lungo legame con l'isola: consigliere e confessore del de Vega, fu parimenti amico del successore di questi, il duca di Medinaceli; dal 1553 alla fine del 1561 ricoprì la carica di preposito della Provincia di Sicilia della Compagnia, carica rinnovata sul cadere del 1562 fino al 1568; nel 1570 divenne visitatore nell'isola e, dal settembre 1571 fino all'aprile del 1576, provinciale per la terza volta (cfr., per un riassunto sommario dei dati biografici di questo padre, Candido DE DALMASES S.I., *El primer jesuita valenciano, padre Juan Jerónimo Doménech, fundador del colegio de San Pablo en Valencia*, in *La Corona de Aragon en el siglo XVI*, vol. II, negli atti dell'*VIII Congreso de Historia de la Corona de Aragon (Valencia, 1 a 8 de octubre de 1967)*, Valencia, 1973, pp. 71-85 (v., in part., le pp. 71 e 74-75). Un rapido cenno alle origini della presenza gesuitica in Sicilia, alla fondazione del collegio di Messina e di altri collegi nell'isola è in Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA, *Sant'Ignacio di Loyola. Nueva biografía*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1986, trad. it. di Anna Maria Ercoles OSB, Torino, Edizioni Paoline, 1990, pp. 930-934, 981-989.

se nel quale tenere lezioni, progetto che vede il favore pieno della classe dirigente locale opportunamente sensibilizzata, Doménech fa cenno, infatti, a sollecitazioni che pure venivano da varie altre parti (e dallo stesso de Vega, in particolare), per la creazione nell'isola di collegi analoghi¹⁶. Secondo la sua testimonianza, le località interessate comprendevano Palermo, Catania e Caltagirone. Accennando in modo specifico a Catania, Doménech ha occasione di segnalare al Loyola l'esistenza in essa di una Università e, prevedendo chissà quali difficoltà, politiche e logistiche al tempo stesso, esprime lucidamente la speranza che in nessun caso una tale circostanza costituisca ostacolo per la fondazione ivi di un collegio; fondazione per la quale, egli non manca di sottolineare, riuscirebbe assai preziosa l'esperienza analoga che si sta facendo a Messina.

Il tasto 'università' toccato dal Doménech nella lettera non è né secondario né casuale. Il ventilato progetto catanese di costruzione di un collegio ha, infatti, chiaramente a che fare con il tema, deve cioè, con ogni evidenza, misurarsi – avverte Doménech – con una realtà locale che presenta in atto una struttura per l'istruzione superiore; struttura con la quale non si vuole affatto interferire. Riflessioni al riguardo permettono al gesuita, che ha già dalla sua l'esperienza della fondazione (1547) dello Studio e del collegio di Gandia¹⁷, di

¹⁶ Una prima idea di collegio in Sicilia, per l'istruzione del clero, sembra riguardare Palermo, dove giunge per prendere possesso della carica e si stabilisce per i primi tempi il nuovo viceré (cfr. lettera del Doménech del 4 luglio 1547, da Palermo, in *Litt. Quadrimestres*, I, p. 51), ma è solo nei mesi successivi che l'idea si precisa e prende corpo, con una migliore definizione degli scopi, ben oltre i compiti intravisti in un primo tempo, quelli di preparazione di un clero generalmente ignorante con l'ovvio estendersi alla necessità di un'istruzione più diffusa e non soltanto tra gli ecclesiastici; ciò condurrà naturalmente al primo vero progetto organico, quello che verrà felicemente realizzato a Messina da lì ad un anno e che si imporrà come modello per gran parte delle fondazioni successive.

¹⁷ Cfr. A. ROMANO, "Primum ac prototypum collegium, cit., p. 37.

concepire e di esplicitare per la prima volta, attraverso i propositi delle amministrazioni locali, l'idea di realizzare autonomamente, in Sicilia, in luoghi – come Messina – privi di tali strutture, non già i collegi, che, pur rappresentando in apparenza le preoccupazioni principali della Compagnia, sembrano per ragioni intuibili costituire ormai, in linea di principio, un problema largamente superato, ma, addirittura, un intero ateneo a gestione gesuitica.

Scriva Doménech:

[...] En Catania adonde está la Universidad deste reyno, se spera lo mismo, todo depende deste que ahora se hará, por donde es menester que V.R. piense en ymbiar personas muy qualificadas en letras, y bondad, y que se aparezen, por venir luego, porque aqui se dan muchas priessa para ello; *oltra destas lectiones la ciudad Institueras otras catredas en todas facultades, y que lean a concurrentia para que sea universidad y studio general*. Esta semana que viene pienso que scribiran a V.R. sobre ello, esto es lo que passa sobre este negocio [...] ¹⁸.

Come è facile rendersi conto, pur nell'unità di intenti che veniva a instaurarsi tra città o classe dirigente di essa e gesuiti, il desiderio (condiviso) di creare in Messina una qualche struttura per l'istruzione superiore, intesa anche

¹⁸ Il corsivo è nostro. Non compresa nell'epistolario ignaziano fin qui pubblicato, la lettera (in Archivum Romanum Societatis Iesu, Sic. 202, cc. 23r-24v) è da considerarsi inedita (cfr., nell'Appendice I, la trascrizione completa); una prima notizia di essa è in Salvatore SCIMÈ S.I., *Origini e prime vicende del «primum ac prototypum collegium» e della «studiorum universitas» di Messina. (Ricordandone il IV centenario)*, "La Civiltà Cattolica", XCIX (1948), vol. II, p. 141 [l'articolo di Scimè, che occupa le pp. 141-158, si trova pubblicato anche, con un titolo differente (*Origini e vicende del «primum ac prototypum collegium»*), in *Crisi della Civiltà. Ragione e Irrazionalismo*. Atti del XV Congresso Nazionale di Filosofia, Messina 24-29 settembre 1948, Messina-Firenze, 1949, pp. 33-48]; ulteriori considerazioni, ma senza riferimenti al lavoro di Scimè, in Mario SCADUTO S.I., *Le origini dell'Università di Messina. (A proposito del quarto centenario)*, "Archivum Historicum Societatis Iesu", XVII (1949), pp. 102-103.

da ambo le parti – con identica locuzione – quale Studio generale, i contenuti specifici di essa, nelle menti degli interlocutori principali del progetto che cominciava a prendere corpo, erano radicalmente diversi. Al di là degli aspetti formali, che contrappongono al modello spagnolo delle “università collegiate”, familiare ai gesuiti, il modello italiano, e che sembrano alla base dei contrasti iniziali tra la città e la Compagnia, ben altre differenze dovevano giocare un ruolo importante. Le consuetudini messinesi, quelle stesse che avevano dettato fino a quel momento la necessità dello “ire ad studia” per tanti componenti delle classi agiate, si basavano infatti su modelli culturali del tutto differenti da quello che i padri *dicti de Iesu* miravano ad introdurre. Nell’un caso era ben presente la *traditio* delle antiche università italiane, Bologna, Padova, ecc., nell’altro le novità didattiche e organizzative che per l’Italia del XVI secolo rappresentava uno *Studium*, come quello di Parigi: una struttura altrettanto antica, se non più celebre, degli *Studia* della penisola, nota agli italiani, quanto meno per la frequentazione in certe epoche di parecchi studenti appartenenti agli ordini religiosi, ma divenuta ormai, nella prima metà del Cinquecento, abbastanza insolita (e nuova) nei metodi e nei programmi¹⁹.

¹⁹Per le differenze tra i due “stili” (un “modus parisiensis” distinto da uno stile italiano), rinviamo al bel volume di Gabriel CODINA MIR S.I., *Aux sources de la pédagogie des Jésuites. Le «Modus Parisiensis»*, Roma, Institutum Historicum S. I., 1968 (= Bibliotheca Instituti Historici S. I., vol. XXVIII); per i riflessi sulla fondazione di Messina cfr. il cap. V (pp. 256-336): *Jerónimo Nadal et le Collège de Messine*. La scelta del ‘modus parisiensis’ – sottolinea Codina Mir – fu pienamente consapevole, e compiuta da gesuiti che avevano familiarità con le principali università italiane oltre che con quelle di Parigi e di Alcalá de Henares, ed erano per ciò stesso in grado di fare dei raffronti. Afferma questo autore (G. CODINA MIR S.I., *op. cit.*, p. 261) che «le contraste avec le système italien était trop flagrant pour que les avantages de Paris pussent leur échapper: ordre, rapidité de l’apprentissage, exercice, discipline» e avverte (p. 298) che la propria ricerca si limita ai soli collegi di “lettere umane”, facendo

Ma non solo questo contrasto fra tradizioni italiche e novità oltramontane, che pure costituiva una grossa novità sul piano pedagogico, stava alla base del fraintendimento accennato. Senza lasciare spazio ai pur debiti confronti nel panorama universitario allora disponibile, l'equivoco vero si trovava infatti più a monte, nelle stesse parole del Doménech e precisamente nel momento in cui egli parla del collegio (non università), con gli insegnamenti da attivare, e riferisce che la città, pienamente d'accordo su questo punto, inteso come obiettivo minimo da realizzare, pensa contemporaneamente ad accrescere per parte sua il numero degli insegnamenti previsti, attivandone altri «en todas facultades», fino a realizzare *de facto*, nello stesso collegio, lo Studio generale tanto desiderato.

In altri termini, secondo quel che si evince dalle parole del Doménech, non si è pensato subito da ambo le parti (gesuiti e città) a due cose distinte, indipendenti negli scopi e nelle strutture, ma si è cominciato inconsapevolmente, parlando del collegio, e si è insistito, su di un'idea pedagogica embrionale, non ben definita e tuttavia sollecitata in vario modo a concretarsi, facendo sì che dietro il progetto immediato di più facile realizzabilità, la creazione di tale struttura con l'istituzione dell'insegnamento elementare e medio, si affacciasse quello, ben più impegnativo, concernente l'università. Un progetto, questo (o, se si vuole, in base a quanto detto finora, una variante in corso d'opera di un piano più modesto), che, accarezzato da tempo dalla città e mai precisato nei dettagli, incontrava adesso tra le

astrazione dai problemi relativi alle discipline superiori, come dialettica, filosofia, teologia e matematica. Più oltre (p. 300), riferendo sommariamente sulla qualità degli studi superiori in rapporto al "modus parisiensis", Codina Mir fa osservare che autore principe connesso a questo stile è Jacques Lefèvre d'Étaples e che «ce n'est pas le Paris du Moyen Âge qu'imite Messine, mais bien le Paris du début de la Renaissance».

tante difficoltà anche quella di doversi sviluppare a 'concorrenza' dello Studio di Catania. L'idea di una università messinese affiorava, dunque, e cresceva, prendendo forma, quasi fosse un'appendice del primo progetto, quello relativo al collegio, senza alcuna chiarezza di fondo; una chiarezza assente non già nell'individuazione, necessaria e prioritaria, dei mezzi atti alla sua realizzazione ed al suo mantenimento – mezzi che pure saranno a lungo oggetto di problemi e contese – ma nella determinazione medesima della sua natura giuridica e, soprattutto, nella individuazione dei soggetti ai quali delegare in fin dei conti ogni autorità su di esso.

Malgrado questo fondamentale vizio di origine, le cose procedettero per il loro verso: un *consilium* favorevole del "sindacatore del regno" Diego de Cordova, che assicurava l'inesistenza di un diritto di esclusiva nel privilegio di fondazione dello Studio di Catania, e la forte mobilitazione culturale e civile coagulatasi dietro ai progetti, ancorché informi, produssero, sul finire dell'anno successivo (1548), le citate bolle pontificie e la conseguente inaugurazione delle due strutture²⁰. Ma se il collegio decollò subito, con l'apertura delle scuole ed il successo pieno di pubblico²¹,

²⁰La bolla per il Collegio ("Summi sacerdotis ministerio") è successiva a quella per l'Università; lo stacco temporale tra i due documenti è in verità piccolo, ma non per questo poco significativo. Va tenuto presente, infatti, che i gesuiti avevano già preso possesso materiale, con una rendita adeguata, del collegio, ancorché non giuridicamente fondato e non avevano particolare premura nel perfezionare tale possesso dal punto di vista del diritto di quanta invece non ne avessero per la bolla 'universitaria': «Quanto á la fundati6n [scil. del collegio], que no se da mucha prissa N.P., pues la posesi6n es tomada, ... Y que en lo del tratar la cosa del colegio con el virrei por agora no parece ser tan necessario, estando la posesi6n del lugar tomada, y la renta assignada» (lettera del 2 giugno 1548, di Juan de Polanco a Jer6nimo Nadal, in *Sancti Ignatii de Loyola Epistolae et Instructiones*, tomus secundus, Madrid, 1904, pp. 128-130, il corsivo è nostro).

²¹ Il Collegio messinese fu tenuto sempre in grande considerazione

la struttura propriamente universitaria, fondata, è vero, ma priva di quegli accordi ulteriori che ne avrebbero definito caratteristiche e permesso in pratica l'effettiva apertura e il funzionamento, rimase in certo modo sospesa a mezz'aria, nell'indeterminatezza che le non risolte pendenze lasciavano sovrana²².

Quali le ragioni di ciò non è facile dirlo nei dettagli. Ancora oggi, ben a distanza dagli sforzi eruditi degli inizi di questo secolo che, in pieno clima positivista, sembravano addossare per intero la colpa alla Compagnia di Gesù, il problema si presenta aggrovigliato, rimanendo chiave di tutto l'equivoco cui si accennava all'inizio, come mostrano talune riserve espresse da Ignazio di Loyola nel momento in cui egli si adoperava, con la presentazione di suppliche,

all'interno della Compagnia, al di là dei problemi politici e logistici che di tanto in tanto, sotto questo o quel Preposito Generale, esso poteva presentare; di fatto, una sua immagine (un affresco o altro) figurava, insieme a quelle relative «a tutte le Città, e Regni del Mondo» in cui la Compagnia aveva sedi, nel cortile del Collegio Romano, accompagnata dalla seguente iscrizione, quasi certamente inedita, che curiosamente richiama l'azione del Senato cittadino quale fondatore: «Messana. // Quod vetus nomen et gloriam aut e ruderibus colligis aut in historiis legis, Messana conditum a tuo Magistratu Gymnasium antiquum omnem famam et splendorem absorbat, ut altera se videatur se nobilitare Charibdis, sed in qua mergatur vetustas, ut gloriosior haec aetas emergat» (dal ms. Qq. C. 24 della Biblioteca Comunale di Palermo, contenente un *Parnassus Siculus sive Poetarum Siculorum fama illustrium Carmina collectum ab U.I.d. d. Vincentio Auria, tum etiam a d. Antonino Mongitore*, p. 175, iscrizione comunicata all'Auria da tale D. Giuseppe Marascia, con lettera da Roma, in data 23 aprile 1650).

²² Si è osservato di recente che la bolla di fondazione dell'università, ancorché concessa su richiesta del viceré de Vega e della città di Messina, configura una vera e propria università gesuitica, «perfettamente in linea con la politica di penetrazione e controllo dell'insegnamento universitario tentata in quegli anni, su base europea, dalla *Societas Iesu*» (A. ROMANO, *Prefazione*, cit., p. XIII); non condividiamo questa interpretazione perché riteniamo, in linea con l'ultima storiografia dell'ordine (Scaduto, Lukács, ecc.), che l'esperienza messinese sia stata alle origini di tale politica educativa e che non risponda al vero il contrario.

a ottenere congiuntamente bolle di fondazione e per il collegio e per lo Studio²³.

Senza un controllo diretto sulle procedure romane e, soprattutto, sul progetto affidato al Loyola, i messinesi, desiderosi di avere parte attiva nella gestione materiale e politica dello Studio, trovarono subito da ridire sulla bolla concessa e, in sintonia con il viceré, che evidentemente approvava le loro ragioni, ne bloccarono l'esecuzione nel regno fino a che la stessa non fosse stata riformata in punti per loro irrinunciabili. Nel momento in cui l'intero onere finanziario veniva a pesare sulla città, non sembravano infatti condivisibili da questa: il cumulo tra le cariche di rettore del collegio e rettore dello Studio; il potere di quest'ultimo di redigere e riformare eventualmente gli statuti, di eleggerne gli ufficiali, di individuare le materie d'insegnamento e infine la scelta dei lettori²⁴. La riforma del testo

²³ Tali riserve, relative a certe differenze non altrimenti specificate tra le richieste originarie della città e la formulazione effettiva delle suppliche, come inoltrate dalla Compagnia, che ne ha curato la redazione, sono dichiarate in una lettera del Loyola al Doménech (*Sancti Ignatii... epistolae*, II, pp. 251, 253 ss.). Loyola, che si mostra notevolmente contrariato dal modo in cui procedono le trattative per lo Studio, non entra nel merito delle questioni, fa solo intravedere che il problema principale è come disporre della nuova istituzione come di cosa propria, viste le pretese messinesi. Una menzione appena più esplicita è nella biografia ignaziana scritta dal Polanco, suo segretario. Si accenna qui, con chiaro disappunto, al fatto che, pur mirando la città ad istituire lo Studio generale con l'aiuto della Compagnia (per lo più in ordine alla concessione della bolla di fondazione), questa avrebbe dovuto limitarsi – nell'intenzione dei giurati – a fornire solo quattro professori per i corsi di arti e di teologia (POLANCO, *Vita Ignatii*, I, p. 282), lasciando la città libera di eleggere il resto del corpo accademico (giuristi e medici in particolare) e libera, soprattutto, di esercitare il governo pieno della nuova struttura (malgrado il disappunto espresso dal Polanco, un compromesso che accoglie in gran parte queste ipotesi verrà infine raggiunto nel 1550, ma cadrà insieme all'intero accordo per la mancata ratifica da parte del Loyola).

²⁴ Le due ultime condizioni risultavano particolarmente gravose nel

della bolla, in pratica una riscrittura radicale della medesima, non venne mai; ciò non impedì che, con la mediazione del viceré, e in attesa di un *placet* del Loyola, si stipulasero ugualmente nuovi patti, in base ai quali, separando in due blocchi lo Studio, uno a conduzione gesuitica e l'altro in pieno potere della città, si mirò comunque, con condotte di lettori, a far funzionare tale struttura.

L'accordo principale, di cui gli altri stipulati nel corso del secolo XVI possono riguardarsi come varianti, è del 28 marzo 1550. Con la divisione della nuova istituzione in due corpi separati, la città assumeva il carico pieno delle facoltà medica e giuridica, con libertà nella chiamata dei lettori, ed i gesuiti per parte loro detenevano le facoltà di teologia e di arti; ciascuno di tali corpi aveva un suo rettore²⁵. Proprio tale diarchia, che rappresentava oggettivamente una soluzione sia pure provvisoria alle difficoltà eccepite, era inviata al Loyola che, profittando di certi ostacoli, anche finanziari, posti dalla città in seguito all'avvento di nuovi giurati, che avevano intanto elaborato nuovi statuti, non solo non diede il suo assenso, malgrado l'ormai avvenuta promulgazione nel regno della bolla paolina e le pressioni

caso delle facoltà medica e giuridica collegate in modo più diretto alle professioni e all'assetto istituzionale della città.

²⁵ Nella lettera del 14 aprile 1550 con cui il viceré comunicava al Nadal il proprio consenso alla convenzione del 28 marzo, de Vega fissava le 4 condizioni seguenti: *a*) la città si limiti a scegliere i lettori in diritto e in medicina; *b*) non deve fare uso di nessuna preminenza o giurisdizione spettante agli Studi Generali finché non sia decisa la questione con Catania; *c*) le nomine dei lettori siano sottoposte alla conferma del viceré; *d*) i rettori [del 'corpo' laico] vanno scelti un anno tra i giuristi ed un anno tra i medici [*Epistulae P. Hieronymi Nadal Societatis Jesu ab anno 1546 ad 1577 nunc primum editae et illustratae a Patribus ejusdem Societatis*, Tomus primus (1546-1562), Matrini, Typis Augustini Avrial, 1898, pp. 98-99, ved. anche G. CESCO, *Notizie sulla storia dell'Università di Messina tratte dalle lettere del P. Girolamo Nadal*, "Archivio Storico Messinese", II (1901), pp. 79-82, e part. le pp. 81-82].

che gli venivano dai gesuiti di Messina²⁶, ma giunse anche, dopo un infruttuoso tentativo di modifica di tali statuti²⁷, a richiamare a Roma padre Girolamo Nadal, autore del progetto e primo rettore nella nuova istituzione²⁸, e bloccò per molto tempo ogni cosa, contentandosi di avere unicamente all'interno del collegio gli *studia inferiora*, con in più le cattedre di retorica e di lingue²⁹. Tra le ragioni che mossero il

²⁶ Le difficoltà subito rilevate dai messinesi avevano infatti impedito l'esecuzione della bolla universitaria. Nell'agosto del 1551, rispondendo a precise richieste sull'opportunità di dare inizio nel collegio ad un corso di logica, Loyola dice a padre Vinck di regolarsi come meglio crede, «pur mostrando inclinazione che non si cominciassi corso nuovo, se non fanno altro sopra l'università» [lettera del 15 agosto 1551 ad Antonio Vinck, in *Mon. Ignatiana, S. Ignatii Epistolae*, III (1550-1551), Madrid, 1905, p. 613].

²⁷ *Capitoli circa il collegio de Messina*, spediti per lettera da Loyola a padre Nadal, l'11 ottobre 1550 (*Mon. Ignatiana, S. Ignatii Epistolae*, t. III, cit., pp. 198-199).

²⁸ È da sottolineare il valore grande per Messina della figura di Nadal, pur nel fallimento ultimo della sua azione relativa all'apertura dello Studio. Va riconosciuta a lui, infatti, in gran parte l'opera di mediazione tra il Loyola e la città e, soprattutto, la redazione di due documenti fondamentali che compendiano ed esaltano tutta l'esperienza messinese: le *Constitutiones Collegii Messanensis* (1548) e il *De Universitate studii generalis* (1552). La seconda parte del primo doc. ("Quae ad studia spectant") passò poi, attraverso la mediazione di un altro testo redatto dal Du Couret, al nuovo Collegio Romano; il secondo documento, redatto quando ormai le trattative con Messina erano compromesse, riflette comunque l'esperienza quadriennale del Nadal nel Collegio messinese. Sulla figura del Nadal e, soprattutto, sulla sua opera di organizzatore cfr. la recente edizione del suo commento alle "Costituzioni gesuitiche" (Jerónimo NADAL S.I., *Scholia in Constitutiones S.I.*, Edición crítica, prólogo y notas de Manuel Ruiz Jurado S.I., Granada, Facultad de Teología, 1976 [=Biblioteca teologica granadina, 17]). Sulla biografia cfr., oltre la corrispondenza edita nei *Monumenta Historica Societatis Iesu*, 3 voll. e 1 di appendici, Madrid, 1905, v. anche il primo cap. di Miguel NICOLAU, *Jerónimo Nadal S.I. (1507-1580). Sus obras y doctrinas espirituales*, Madrid, 1949 (Facultas Theologica Granatensis S.I., Instituto Francisco Suarez, Consejo Superior de investigaciones científicas), per il periodo messinese cfr. le pp. 39-41.

²⁹ L'accordo con i giurati, alla fine denunciato dal Loyola, venne stipulato dal Nadal in base ad una procura ampia rilasciatagli dallo stesso Loyola nel febbraio di quell'anno (*Sommario Storico-documentario*, cit., p. 57); come sottolinea la Novarese, il compromesso che stava alla base

Loyola per il no definitivo, il timore di una minore autonomia della Compagnia, quello niente affatto teorico di sempre possibili condizionamenti da parte della città e, soprattutto, quelli fortemente legati alle impellenti necessità del nuovo Collegio Romano (1551)³⁰.

La città non rimase tuttavia inerte e cercò in ogni modo, quanto meno con una politica del fatto compiuto, di reagire attivandosi in ordine al funzionamento delle facoltà di sua pertinenza. Furono chiamati i primi lettori (nelle intenzioni, secondo una lettera di padre Nadal, dovevano essere i migliori d'Italia), e, tuttoché non si hanno notizie dettagliate sugli insegnamenti da questi impartiti, è certo che qualcuno di essi ha effettivamente cominciato a leggere³¹.

dell'accordo per lo Studio «rappresenta di fatto, il primo passo verso la totale estraneazione della Compagnia dalla gestione di quello» (D. NOVARISE, *Da Università collegiata*, cit., p. 132).

³⁰ Va registrato, per l'esattezza, che malgrado queste ragioni pur legittime, nell'indicare un oggettivo stato di disagio, lo stesso Loyola, scrivendo al Doménech in Palermo, il 16 agosto 1550, accennava addirittura alla possibilità di aprire una Università nella stessa Palermo (*Mon. Ignatiana, S. Ignatii Epistolae*, t. III, cit., p. 151).

³¹ Notizie sui primi lettori sono già nel Bando di apertura seguito all'accordo del 1550, si trattava degli "eccellentissimi dottori" Masi Campulo, Leonardo Testa, Giovanni Antonio Armaleo e Giovanni Antonio Cariddi (bando del 29 aprile 1550, edito più volte); ma anche in seguito, e precisamente a ridosso e dopo l'emanazione dei capitoli del 1565, si ebbero altre nomine importanti (condotte e, a testimoniare in qualche caso l'importanza e la continuità, rinnovi di condotte): Giovan Filippo Ingrassia, Francesco Perrello, Giovanni Bolognetto, Maurolico, l'agostiniano Gabriele di Marino [per Ingrassia, protomedico di Sicilia, già lettore nello Studio di Napoli, cfr. in particolare Domenico PUZZOLO SIGILLO, *Giovan Filippo Ingrassia Lettore dell'Ateneo Messinese per quadriennio 1564-1568*, in "Atti della R. Accademia Peloritana", XXXIV (1932), pp. 257-332; per il Marino, «lettore di filosofia e metafisica nelli pubblici studi», per il Perrello, lettore della medicina pratica, e per Antonino Lu Balbutu, successore di Ingrassia, cfr. il lavoro ora cit. di Puzzolo Sigillo, p. 289 nota 1, e pp. 297, 299-300 rispettivamente; una nota di pagamento del Marino si legge in un frammento di registro del banco Balsamo, trascritto da G. Arenaprimo, Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, ms. F.N. 183, c. 146].

Anche la decisione di procedere comunque su tale strada non lasciava affatto tranquilli. Rimaneva, infatti, oltre che il mancato accordo con il Loyola, l'alea dell'atteggiamento non certo benevolo verso lo Studio dei catanesi, che non avrebbero tralasciato di inserirsi nel dissidio tra Messina ed i gesuiti per soffocare sul nascere le iniziative della città rivale. In tali condizioni, tra timori esterni e difficoltà interne, il funzionamento del 'mezzo' Studio, aperto nonostante tutto, rimase piuttosto asfittico, strozzato com'era, per il numero relativamente esiguo degli insegnamenti effettivamente attivati, per la precaria continuità delle varie letture e, soprattutto, per l'impossibilità di osservare il diritto, imprescindibile e tuttavia non rispettato, degli utenti o, per meglio dire, delle singole carriere scolastiche al riconoscimento e coronamento finale delle stesse con i sospirati diplomi di laurea e l'accesso alle professioni.

Il problema non era risolvibile facilmente, se non altro per il doppio ordine di liti sul piano giudiziario che ne stavano alla base: liti tra il comune e i gesuiti da una parte e tra il comune di Messina e il comune di Catania dall'altra. Come si è già notato, gli interessi effettivamente coinvolti erano molteplici. Da una parte i gesuiti, nati da poco come ordine insegnante e proiettati verso il mantenimento e lo sviluppo di tale loro caratteristica, poggiando sulle posizioni di forza già guadagnate (l'apertura dei collegi, estesi ormai a macchia d'olio, a pochi anni dall'approvazione dell'ordine, su vasti territori, e l'esercizio, quasi in regime di monopolio, dell'insegnamento elementare e medio), miravano ad acquisire soprattutto e a tenere ben stretti per sé, come l'atteggiamento del Loyola dimostra, gli insegnamenti principali nella nuova struttura ed il controllo della medesima. Dall'altra, i catanesi che, già beneficiati di uno *Studium*, ottenuto in un momento particolare della storia isolana che rese in certo senso ineludibile tale concessione, miravano invece a che, in forza di un preteso privilegio

di esclusiva per tutta l'isola del loro *ius doctorandi*, non venissero riconosciuti diritti analoghi allo Studio messinese sorto loro malgrado e prestissimo posto in grado di fare concorrenza sul piano economico e, soprattutto, su quello culturale³².

Nell'evoluzione niente affatto lineare della situazione, lungo tutto il periodo delle controversie, il peso delle singole componenti protagoniste a vario titolo di tali vicende non fu sempre lo stesso. In una prima fase, malgrado la concessione pontificia della doppia bolla, quella per il Collegio e l'altra per lo Studio, i problemi concernevano soprattutto il rapporto gesuiti-comune. A questo riguardo, le complicazioni intervenute erano legate a vari fattori, sullo sfondo dei quali occorre tenere presenti le fondazioni di nuovi collegi, le relate necessità della Compagnia e l'attenzione crescente di un pubblico, esteso prestissimo ben al di là della sola popolazione colta e sensibile della città dello Stretto, fino ad interessare l'intera Sicilia e gran parte della Calabria. Catania, certamente al corrente delle novità

³² Quanto fosse reale il problema della concorrenza tra le due istituzioni può essere spiegato con una riflessione su una delle figure più significative della cultura siciliana del '500: il messinese Francesco Maurolico. Trattando di questo personaggio così importante per la cultura scientifica europea, cercando di spiegare come sia potuto sorgere in Sicilia e in particolare a Messina, è stato messo in rilievo il vuoto culturale esistente intorno a lui, specie durante il periodo della formazione; si è, soprattutto, rilevato il fatto che interlocutori principi dello scienziato furono essenzialmente gli autori antichi, non figurando tra le sue frequentazioni intellettuali se non pochissimi autori moderni, e si è rilevata altresì – in assenza di riferimenti di qualunque sorta a polemiche, personaggi e dottrine con una ben definita ambientazione isolana – la circostanza che, anche esistendo in Sicilia strutture e istituzioni per l'insegnamento superiore, queste si mantennero a livelli eccessivamente bassi lungo tutto il Cinquecento (C. DOLLO, *Modelli*, cit., pp. 9-10; a p. 10 nota 2, l'autore espone una statistica sullo Studio catanese, che evidenzia la schiacciante preponderanza lungo tutto il XVI secolo dei lettori di materie giuridiche rispetto a quelli di medicina e filosofia).

che maturavano³³, stava in attesa, pronta a valutarne le potenzialità effettive, come anche gli sviluppi e i riflessi che, negativi o controversi, l'iniziativa congiunta del viceré de Vega e dei giurati di Messina doveva certamente manifestare nei suoi riguardi. In tale contesto, il gioco politico si svolse tra le ambiguità del viceré, legatissimo al nuovo ordine, del Doménech e, a Roma, quelle correlate del Loyola, e le aspirazioni cittadine e con ancora, sullo sfondo, il crescente interesse che la popolazione cominciava a nutrire per i nuovi servizi che l'azione congiunta dell'autorità politica e della Compagnia, veniva ad offrire³⁴.

A dire il vero, esistevano difficoltà oggettive per il rispetto puntuale dei singoli termini degli accordi. Da parte gesuitica, la poca disponibilità di personale (la Compagnia, presentatasi l'occasione, aveva inizialmente investito tutto su Messina, inviandovi il meglio dei propri soggetti a esercitarvi sì l'insegnamento, ma anche, in un ambito più vasto, nella città e nell'archidiocesi, l'educazione religiosa, la predicazione e l'esercizio delle comuni pratiche di culto) e, malgrado questo, la pretesa di gestire in proprio lo *Studium* come un tutto – facoltà giuridica e medica comprese – resero prestissimo poco praticabile questa strada e, dissimulando le proprie difficoltà interne, i gesuiti furono costretti a cedere, accettando in un primo tempo l'accennata spartizione della nuova struttura in due corpi separati e, in seguito, quando le esigenze stesse della Compagnia prima che gli obblighi connessi a detto accordo lo resero inevitabile, rinunciando per il momento ad ogni pretesa universitaria.

³³ Una prima opposizione dei catanesi verso la fondazione dello Studio di Messina fu resa palese già in fase di preparazione della bolla paolina, mediante l'azione nella Curia romana del vescovo di Malta (v. *infra*).

³⁴ Un *resumé* abbastanza utile di tali questioni, pur con correzioni che avremo modo di indicare e illustrare nel seguito, è in C. DOLLO, *Modelli*, cit., pp. 24-26.

2. 2. Verso la "rifondazione" del 1597

Le liti con i gesuiti, pure continuando a varie riprese, dopo la morte del Loyola (1556), anche con diverse motivazioni, fin nei primi decenni del secolo successivo, non ebbero mai rilievo particolare, salvo che in certi momenti per questioni interne di organizzazione dell'insegnamento nell'ambito del collegio (chiamata di lettori, piani didattici ecc.). Venuta meno da parte loro ogni pretesa in merito allo Studio, non esistevano gravi problemi, anche perché, pur aspirando alla gestione di studi superiori, la Compagnia beneficiava comunque, esattamente dalla controparte comunale, di congrui finanziamenti per la gestione del proprio collegio.

Dopo il primo fallimento registrato sotto il Loyola, la questione Università nei rapporti dei gesuiti con Messina tornò attuale solo alcuni anni dalla morte del fondatore, verso la metà degli anni '60, quando i primi cercarono di ristabilire insegnamenti superiori all'interno del collegio, e cioè nel momento in cui «la Compagnia dovette pensare a fondare una sua università, cioè uno studentato di filosofia e teologia per gli alunni interni»³⁵.

Anche in questo caso, in un primo tempo non sembrò maturare nulla di positivo. I gesuiti riuscirono sì ad aprire il loro Studio interno, attivando uno dopo l'altro taluni corsi (arti, filosofia, teologia) a beneficio «delli scholastici nostri», ma anche la città, dopo un effimero accordo con la Compagnia, che prevedeva una proiezione graduale dei corsi del collegio verso studenti esterni, formulò e fece approvare (nel 1565), offrendo peraltro alcune cattedre agli stessi gesuiti, capitoli per uno Studio generale, che «ordinavano e disciplina-

³⁵ M. SCADUTO S.I., *Le Origini dell'Università di Messina*, cit., p. 112.

vano un sodalizio già in funzione – eleggendo e pagando locali... e Lettori “fere in omnibus scientiis et professionibus”, compresa la materia teologico-filosofica»³⁶.

La politica del fatto compiuto perseguita dalla città fin dagli inizi di questa storia trovava in tal modo un seguito importante. Materializzatosi ancora una volta, lo Studio messinese veniva tuttavia a configurarsi in maniera abbastanza differente da quello disegnato dagli accordi del 1550, ben al di fuori dei termini previsti dalla bolla di Paolo III e, soprattutto, con una dichiarazione esplicita di indipendenza da parte della città, se i giurati affermavano di voler «disporre dello studio come di cosa propria e di stabilirne e riformarne l'ordinamento a loro esclusivo beneplacito»³⁷.

³⁶D. PUZZOLO SIGILLO, *Contributo documentale alla Storia dell'Ateneo Messinese e della Cultura siciliana nel secolo XVI*, “Atti della R. Accademia Peloritana”, anno accademico CXC-CXCI, vol. XXX (1922), p. 349; quanto alla “materia teologico-filosofica” Puzzolo Sigillo aggiunge, da docc., che la stessa veniva affidata «sempre da essi Giurati, quando a singoli lettori, reclutati in ogni campo, quando, complessivamente, ai Domenicani» (*ibid.*).

³⁷ Statuti del 1565 ora ripubblicati in D. NOVARESE, *I Capitoli dello Studio*, cit., pp. 18-25; la cosa non provocò alcun risentimento da parte della Compagnia che, per parte sua, avendo già rinunciato a qualunque pretesa sull'università, intesa come struttura propria, accettò l'offerta dei giurati, che rinunciavano per parte loro a spingere oltre l'antica vertenza, nella speranza di ottenere uno *Studium* in loro pieno potere, di un finanziamento per le nuove cattedre di logica, filosofia e metafisica e la promessa – peraltro mantenuta di lì a poco – per la teologia (lettera di padre Stefano Tuccio dell'1 gennaio 1565 al Preposito Generale, in S. SCIMÈ S.I., *Origini del Primum ac Prototypum Collegium*, cit., p. 153). L'accettazione dell'offerta costituiva anzi la premessa per realizzare comunque una università 'interna' al Collegio (con il diritto di graduare), con le facoltà di filosofia e teologia, e che, prima di avanzare i diritti che le derivavano dalla bolla di fondazione, aspettava in ogni caso gli esiti della *querelle* con Catania. La scelta 'riduttiva' gesuitica riguardo all'università è senza dubbio ispirata all'esperienza messinese e prevista dal Nadal nei suoi *Scholia* alle Costituzioni della Compagnia: «remotum quidem est a nostro instituto studium iuris canonici, eius partis, quae ad forum contentiosum pertinet. Magis vero est remotum medicinae, et iuris civilis studium. Illud profiteri non possumus in nostris scholis,

Con queste intese di massima, i rapporti tra le due parti continuarono non ben definiti, se non esattamente ambigui, fino a che i gesuiti, aperto comunque, ed a regime, il loro Studio, con l'intera gamma degli studi superiori, necessitati ad avvalersi di collaboratori esterni, ebbero per vari anni, quale insegnante di matematiche, il benedettino Francesco Maurolico³⁸. Ma anche in tale caso la situazione, certamente anomala, venne 'sanata', se non pilotata in qualche modo dalla città, con una pubblica condotta di

multo minus hoc» (J. NADAL S.I., *Scholia in Constitutiones*, cit., p. 123 [par. 452: "In XII cap. quartae partis Constit."]).

³⁸ Sulle relazioni del Maurolico con il collegio cfr. M. SCADUTO S.I., *Il matematico Francesco Maurolico e i Gesuiti*, "Archivum Historicum Societatis Iesu", XVIII (1949), pp. 126-141 e, *ad indices*, i nostri *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana*, cit. e *Mecenatismo e scienza nella Sicilia del '500: i Ventimiglia di Geraci ed il matematico Francesco Maurolico*, Messina, 1990 (= Biblioteca dell'«Archivio Storico Messinese», XIV). La decisione di aprire gli studi superiori nel collegio di Messina, con l'esplicita speranza di avervi «con el tiempo... universidad complida», era già presa agli inizi del 1563 (circolare di Polanco agli alunni della Compagnia dimoranti in Italia, in data 7 gennaio 1563, da Trento, in *Polanci Complementa*, I, Madrid, 1916, pp. 353-354; nell'estate precedente il Ribadeneira scriveva al Preposito Generale, Francisco Borgia, per chiedergli insegnanti con i quali avviare l'insegnamento filosofico a Messina); l'attuazione fu tuttavia graduale con l'apertura non simultanea di più corsi: al corso attivato nel 1564, se ne aggiunsero 2 altri verso la fine del 1565, finché, dopo una relazione favorevole del Visitatore di Sicilia, padre Montoya, gli stessi studi, con una completa facoltà di arti, vennero organizzati in rapporto con lo Studio generale, tanto che nel 1571 gli insegnanti di arti leggevano «come si suole fare nell'università» (cfr. C. M. AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas*, cit., II, p. 161). Anche il collegio di Catania attiva in quest'epoca studi superiori, e precisamente un corso di 'arti', ma questo corso, come osserva Polanco, contrariamente a quello pubblico, aperto cioè a uditori esterni, di Messina, mantiene esclusivamente carattere privato: «Catanae in collegio nostro cursus artium institui coeptus, privatim tamen, cum publice eodem tempore Messanae esset institutus» (*Commentariola polanciana 1564-1573*, in *Polanci Complementa*, ossia *Epistolae et commentaria P. Ioannis Alphonsi Polanco e Societate Iesu*, II, Madrid, 1917, p. 656).

lettore di tale disciplina in persona dello stesso scienziato che, pur esercitando, ormai anziano, nel Collegio, con allievi interni ed esterni, figurava professore a pieno titolo dello Studio³⁹.

Sull'altro fronte, la lite con Catania, lunga e particolarmente rischiosa, non soltanto per la vita stessa dello Stu-

³⁹ La 'condotta' dell'ormai settantacinquenne Maurolico (che ne aveva già avuto altra quale lettore pubblico di matematiche in tempi non sospetti, nel 1528, quando non si parlava affatto di università ed i gesuiti ancora non esistevano) pur se rinnovabile, era valida per un solo anno, stante l'età avanzata dello scienziato, ed è l'unica del tipo indicato, l'unica cioè che coniuga gli interessi dello Studio, ancorché non ancora legittimato, con quelli del collegio [l'atto di condotta si legge in Giacomo MACRÌ, *Francesco Maurolico nella vita e negli scritti*, Messina, 1901², Appendice VIII, pp. LXXVII-LXXXII (*recte* LXXX-LXXXV): notevole nel documento, che è del 9 novembre 1569, a p. LXXVIII (*recte* LXXXI), il riferimento all'università, concessa «per serenissimos Reges huius Regni Sicilie et Sedem Apostolicam», di cui la città «in quasi possessione... existit et in actu permanenti lectores in ipsis studijs legendis reperiuntur»; si ved. anche, a pp. 271-280, il poscritto in cui Macrì commenta il documento, concludendo, erroneamente a nostro giudizio, per una sostanziale inefficacia, anche sul piano giuridico, di tale condotta]. Altre condotte per lo stesso periodo, ma con diversa durata (solitamente quattro anni) riguardavano lettori di diritto e medicina; lettori anch'essi esterni alla Compagnia e tuttavia esercitanti fuori dal Collegio. Per quanto concerne l'impiego nell'insegnamento di un 'esterno' come lo scienziato, è da notare che, pur essendo dubbio tale caso (Maurolico insegna nel Collegio-Università, ma è 'condotto' e pagato dal Comune), già il Nadal prevedeva una tale eventualità: a suo parere i professori dovevano essere gesuiti in linea di principio, ma era possibile, in mancanza di soggetti adeguati, chiamare altri (G. CODINA MIR S.I., *Aux sources de la pédagogie jésuite*, cit., p. 276; l'autore assicura che durante la permanenza a Messina del Nadal non furono utilizzati collaboratori esterni, siamo perciò propensi a credere che l'impiego del Maurolico, sancito poi verso la fine del 1569, come si è detto, dalla pubblica condotta nello Studio cittadino, sia pure internamente al Collegio ma con valenza anche per gli studenti esterni, risalga al momento in cui, verso la metà degli anni '60, si stabiliscono in quest'ultimo gli studi superiori). Vale però la pena di riferire che in un'altra lettera da Messina del 1571, forse di Stefano Tuccio, viene espressa la speranza che il succedersi dei corsi nel collegio avvenga ogni anno «come si suole fare nell'Università» (S. SCIMÈ S.I., *Origini del 'Primum ac Prototypum Collegium'*, cit., p. 154).

dio messinese ma anche per gli assetti politici complessivi nell'isola, e per ruoli e prestigio delle città più importanti⁴⁰, si riaccese molto più tardi, nel momento in cui la città, dietro il pagamento di un cospicuo donativo, ottenne nuovamente da Filippo II, nel 1591, la conferma del privilegio per l'erezione dello Studio⁴¹ e volse al termine dopo vari gradi di giudizio, risolvendosi solo quando – nel 1596 – il tribunale rotale riconobbe a Messina, in via definitiva, il diritto di concedere lauree. Proprio nel 1596, il 23 dicembre, si ebbe, infatti, in Messina, stranamente con l'esclusione dei gesuiti, l'inaugurazione ufficiale dell'insegnamento universitario – sostanzialmente ripartito nelle 2 solite facoltà dei

⁴⁰ La contesa iniziò già nella fase procedurale anteriore all'ottenimento della Bolla di Paolo III (azione preventiva del vescovo di Malta, v. lettera del Polanco al Doménech, del 3 nov. 1548, in *Ignat. Epist.*, II, Madrid, 1904, p. 252); in seguito Catania cercò da una parte di impedire la concessione del *regio exequatur* nel regno, e dall'altra di ottenere in Roma, dal Tribunale Rotale, la revoca della Bolla. Da un punto di vista formale, de Vega ebbe per l'occasione un comportamento ambigualmente equanime: per un lato concesse a Messina, verso la quale aveva già assunto un atteggiamento più che favorevole, il *regio exequatur*, con una formula che lasciava salvi i diritti in contrario, non già di Catania, che non è citata espressamente, ma di eventuali e astratte terze parti; per altro verso diede il suo consenso, ancora una volta con un *regio exequatur*, a che Catania, per parte sua, iniziasse la lite presso la Sacra Rota.

⁴¹ Una analisi recente, breve ma interessante, di tale privilegio in rapporto al clima politico generale dell'isola e alle rivalità tra Palermo e Messina è in FRANCESCO BENIGNO, *La questione della capitale: lotta politica e rappresentanza degli interessi nella Sicilia del seicento*, "Società e storia", 47, XIII (1990), pp. 27-63 e part. alle pp. 38-39: nondimeno si equivoca in questo lavoro quando si afferma che (p. 44) la questione dello Studio significò «l'abilitazione ottenuta dal collegio gesuitico messinese ad addottorare, licenza che spezzava il monopolio dello *studium* catanese». Termini e condizioni del privilegio del 1591 sono discussi in Tavilla, giova tuttavia sottolineare che il titolo oneroso con cui la conferma dell'erezione dello Studio è stata ottenuta equivale ad una vera e propria rifondazione del medesimo; rifondazione che fa a meno, di fatto, delle condizioni fissate nella bolla paolina e consente di ripartire dall'accordo del 1550.

“giuristi” e degli “artisti” – con una orazione latina recitata nella chiesa di San Domenico dal messinese Bartolomeo Castelli⁴².

Come spiegare, tuttavia, l'esclusione finale dei gesuiti dagli accordi quando l'intero problema dello Studio sembrava ormai prossimo ad una soluzione positiva? Lo Studio *de facto* che la Compagnia aveva realizzato all'interno del proprio Collegio, aggiungendo fin dal 1567 insegnamenti superiori e, all'esterno, qualche altra lettura nel non perfezionato eppure esistente Studio pubblico, aveva subito un colpo mortale per la forte pestilenza del 1575. In tale occasione, per i pericoli oggettivi rappresentati dall'epidemia e per la forte crisi economica conseguita, per la quale si sospesero da parte della città, tra gli altri, anche i pagamenti per il sostentamento dei lettori, fu giocoforza sospendere le attività e trasferire gli studenti in località più sicure⁴³. Le difficoltà sperimentate allora dalla Compagnia

⁴² Bartolomeo Castelli, una delle personalità più forti dello Studio nascente, è il noto autore del fortunato *Lexicon medicum graeco-latinum ex Hippocrate, et Galeno desumptum*. Il *Lexicon* fu stampato una prima volta a Messina, da Pietro Brea, nel 1598; ebbe varie edizioni successive, almeno fino a tutto il XVII secolo e oltre (un *Castellus renovatus, hoc est lexicon medicum*, ad esempio, è apparso a Norimberga nel 1682). L'orazione inaugurale, pubblicata in Messina, dallo stesso Brea, nel 1597, si può ora leggere nell'originale latino, e con in calce una traduzione italiana di Salvatore Costanza, nella ristampa curata da Andrea Romano e diffusa in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1991/1992 dell'Università (*Monumenta Historica Messanensis Studiorum Universitatis*, Messina, 1992 [= Studi per la Storia dell'Università di Messina, fonti 1), pp. XIII-XIX]. Anche il *Lexicon* presenta una lunga dedica non datata al Senato del tempo (nelle persone di Pietro Faraone, Don Francesco Di Giovanni, Don Giacomo Gioeni, Padovano Costa, Don Tommaso Di Gregorio e Giovanni Cavatore), nella quale è ricordato il successo recente dell'apertura dello Studio, ascrivendone per intero il merito alla città ed ai suoi amministratori.

⁴³ L'epidemia scoppiò con i primi caldi del 1575 (cfr. C. D. GALLO, *Annali della città di Messina*, III, cit., p. 35), smorzò dunque ogni attività; i gesuiti

trovarono così momentaneo sollievo nella nuova sede di Catania. I giurati di questa città cercarono subito di profittare della congiuntura favorevole e si offersero di finanziare la Compagnia che aveva perso le entrate messinesi, a condizione che gli stessi padri rinunciassero a far leggere lezioni superiori in alcuna altra parte del regno⁴⁴. Non v'è dubbio sulla effettiva gravosità di tale clausola: ne erano ben consci i gesuiti che, con tanti corsi attivi da tempo in altri loro collegi (per esempio a Palermo), non presero impegni di sorta al riguardo. Anche in Catania, tuttavia, dopo pochi mesi, la penetrazione della peste indusse i padri ad un nuovo trasferimento, questa volta a Palermo, facendo cadere e le proposte catanesi, che non ebbero mai l'approvazione viceregia⁴⁵, e l'imbarazzo di una risposta alle stesse che, per

trasferirono i corsi superiori a Catania. Di tale trasferimento e delle difficoltà di quel momento è precisa notizia in una lettera del 30 ottobre dello stesso anno, spedita da Catania, dal segretario della Compagnia di Gesù, allora 'visitatore' (dal febbraio 1576, fino alla fine dello stesso anno) della Provincia di Sicilia, Giovanni Alfonso Polanco, al Preposito Generale, Everardo Mercuriano: «[...] Della traslatione delli corsi di philosophia et theologia, per altre [scil. lettere] ho dato aviso. Ci ha dato occasione la peste di Messina di far quello che si desiderava, per trovarsi con l'esperienza mal sana quella città di Messina, dove li soggetti nei studii superiori si stroppiavano o straccavano... et la città che dava 300 scudi per aiuto delli corsi di philosophia ogni anno, per le spese che ha fatto nei bisogni della peste, gl'haveva levati, come anche tutte l'altre provisioni di maestri publici. Et havendo noi ripigliate le lettioni per trovarsi meglio la città, ci han fatto pure intendere che le lettioni si lasciassero, in modo che senza dar' a loro occasione alcuna di potersi dolere, son passati li detti corsi a Catania...» (*Polanci Complementa*, cit., pp. 386-387).

⁴⁴ Secondo altri autori fu la Compagnia a sollecitare per prima aiuti finanziari da parte dei catanesi, facendo balenare l'intenzione di trasferirsi stabilmente nella loro città; a tale sollecitazione i catanesi risposero chiedendo, insieme all'istituzione di talune letture nel collegio, una rinuncia definitiva al ritorno a Messina (M. CATALANO, *La fondazione e le prime vicende del Collegio dei Gesuiti in Catania (1556-1579)*, parte seconda, "Archivio Storico per la Sicilia orientale", XIV (1917), pp. 145-186 e part. p. 160).

⁴⁵ Le proposte furono approvate in un Consiglio civico tenutosi il 27

i forti limiti di azione che si prefiguravano per la Compagnia, non poteva non essere negativa.

Cessata la pestilenza e migliorate alquanto le condizioni delle finanze cittadine, i messinesi, che avevano a lungo sperimentato l'utilità e il successo del collegio, non tardarono ad invitare i gesuiti a rientrare, ma le offerte con cui accompagnarono tale invito non riproposero *sic et simpliciter* la situazione precedente, ovvero il mantenimento con pubbliche condotte di insegnamenti a carattere universitario presso il collegio. Tenendo ben distinto da quest'ultimo lo *Studium*, Messina si limitò, infatti, ad approvare l'esistenza internamente al collegio di studi superiori ed a finanziarli, con un nuovo contratto stipulato l'11 marzo 1578, nella misura di sette cattedre, già attive dall'autunno precedente, e con l'affitto di locali adatti dove far tenere le lezioni. Anche questa convenzione fu però di breve durata. L'avvento nel 1581 di Claudio Acquaviva quale nuovo Preposito Generale, al posto di Everardo Mercuriano, morto nel frattempo, mise in evidenza un'ulteriore novità: il contrasto insanabile tra i pagamenti legati all'accordo citato e certe regole proprie delle Costituzioni gesuitiche che vietavano l'esazione da parte della Compagnia di stipendi o di elemosine per qualunque ufficio da essa prestato e particolarmente per l'insegnamento teologico⁴⁶. Di fatto, sul finire del 1581, quando Acquaviva manifestò il suo pensiero al provinciale di Sicilia, padre Giulio Fazio, il contratto con Messina, prossimo a scadere, non venne rinnovato e, su suggerimento dell'Acquaviva e per spirito di servizio, il collegio pro-

dicembre del 1575 (cfr. M. CATALANO, *La fond. e le prime vicende del Collegio dei Gesuiti in Catania*, parte sec., cit., p. 164, doc. a pp. 182-186).

⁴⁶ Gli stipendi erano proibiti ed anche le elemosine se non elargite a titolo puramente gratuito, senza cioè dover contrarre contestualmente obblighi di sorta.

lungò ancora per un biennio, e questa volta unicamente a titolo gratuito, il proprio impegno didattico.

Malgrado l'intervento autorevole del Preposito Generale, le divisioni che serpeggiavano internamente alla Compagnia e, soprattutto, quelle nel Collegio, dove diversi padri, specie messinesi, manifestavano orientamenti diversi da quelli del vertice, trovarono ugualmente modo di esprimersi e da parte del collegio si giunse fino a rinnovare il contratto precedente con la città, sfidando così apertamente l'autorità dell'Acquaviva che rifiutò di ratificarlo⁴⁷.

Alla ripresa delle attività del collegio, con il ristabilimento degli studi superiori, si ripresero anche in Messina, e furono segno non equivoco di una vivacità in realtà mai dismessa, quei progetti che la pestilenza in primo luogo e la grave crisi sociale e culturale ad essa collegata aveva mauguratamente interrotto. Tra le cose rimaste allora in sospeso estremamente importanti erano, oltre la questione specifica dello Studio pubblico, i progetti scientifici maturati e formulati intorno al fervore che circondava l'impegno specifico del Maurolico; una serie di iniziative connesse tanto alle problematiche interne al solo collegio di Messina, l'organizzazione ivi di una didattica delle scienze e di quella delle matematiche in particolare, quanto ad una

⁴⁷ Una ragione per cui l'Acquaviva non ebbe grandi consensi nel collegio di Messina era il disagio provato dai gesuiti messinesi per il fatto di sentirsi sistematicamente posposti ai palermitani ogni qualvolta si trattava di assegnare posti di responsabilità nell'ambito della Provincia; le lamentele al riguardo non trovarono eco presso il Preposito Generale e diedero spazio, con evidente irritazione di quest'ultimo, ad iniziative locali autonome ed avventate. I problemi qui rilevati non finirono affatto con il generalato dell'Acquaviva, ma si presentarono in varie occasioni fino a tutto il secolo successivo e furono alle origini della più volte tentata – e realizzata per appena un biennio – spartizione della Provincia gesuitica di Sicilia (e del viceregno), oltreché dell'allontanamento dalla Compagnia di non pochi personaggi di spicco (v. *infra*).

proiezione all'esterno della singolare esperienza messinese in questo campo, su di una vasta impresa editoriale, fatta propria dall'intera Compagnia e indirizzata alla preparazione e alla stampa di un *corpus* di manuali per l'insegnamento dell'intero corso di 'arti'. La realizzazione di tale secondo aspetto, in una prima fase basata in modo esplicito sulla sola produzione dello scienziato messinese che, del tutto al corrente dell'iniziativa, vi aveva collaborato con grande impegno nei suoi ultimi anni, mirava ad interessare il più ampio universo della didattica gesuitica: collegi e università⁴⁸.

A partire dagli anni '80, tuttavia, morto il Maurolico, la situazione era parecchio mutata: il problema dello Studio ripartiva su nuove basi e le necessità didattiche della Com-

⁴⁸ Maurolico aveva predisposto per l'occasione, fin dal 1567, anno in cui partì al completo nel Collegio messinese il corso di 'arti', una sorta di 'enciclopedia' del sapere articolata in 13 'libelli', e strutturata mediante l'utilizzo in vario modo, con riduzioni o compendi, dell'intera sua produzione scientifica e letteraria; un piano della stessa, conservato nel ms. F.L. 7471 della Bibl. Naz. di Parigi, cc. 14r-22v, rivela la seguente ripartizione interna: 1. *Divisio Philosophiae*, 2. *Organum disserendi*, 3. *Mathematica*, 4. *Naturalia, physica*, 5. *Astronomia*, 6. *Musica*, 7. *Perspectiva, gravium scientia, geographia*, 8. *Ethica*, 9. *Institutiones sacrae*, 10. *Computus Calendarii*, 11. *Mechanica*, 12. *Medicina*, 13. *Divinatio*. Per quanto riguarda in particolare le discipline matematiche, rappresentate grosso modo da 6 dei 13 libelli, ossia dal 50% circa dell'intera enciclopedia, Maurolico aveva esteso ulteriormente le proprie fatiche, fino a redigere, fuori dal piano citato, tutta una serie di altri compendi e testi brevi: cfr., ad esempio, l'*Ordo congruus compendiorum* e l'*Ordo servandus in legendis operibus* (ms. Parisinus F.L. 7466, cc. 4r-5r e c. 5v rispettivamente, datati entrambi al settembre del 1570). Tali ultimi testi, e in particolare il secondo, preludono all'*Ordo servandus in addiscendis disciplinis mathematicis*, redatto di lì a poco dal gesuita Cristoforo Clavio, per scuole – si direbbe – di ogni ordine e grado (università comprese). Sul progetto enciclopedico del Maurolico, rinviando per il momento ad occasione più opportuna il confronto tra Maurolico e Clavio sui rispettivi *ordines servandi etc.*, cfr. R. MOSCHEO, *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana. Materiali e ricerche*, Messina, 1988 (= Biblioteca dell'«Archivio Storico Messinese» XIV, Testi e documenti 3), pp. 533-547.

pagnia, invero niente affatto cambiate nella sostanza, trovavano adesso riferimenti del tutto differenti. All'interno di essa erano infatti maturate nel frattempo forti personalità scientifiche che permettevano nei riguardi del progetto un superamento effettivo della situazione iniziale legata ad una sorta di dipendenza naturale, quasi obbligatoria, dal solo Maurolico e dalle sue capacità di iniziativa, e facevano sì che, in parallelo, si disponesse già, in tempi ragionevolmente brevi, di una produzione scientifica ragguardevole, genuinamente gesuitica (i.e. autori gesuiti e programmi scientifici e didattici formulati all'interno dell'Ordine), che, di certo, per qualità e quantità, cominciava a bastare alle necessità contingenti.

Per ciò che concerne Messina, venute meno le necessità editoriali più ampie di cui si è detto e cambiati alquanto i protagonisti sulla scena, tutto venne in qualche modo ridimensionato; si ricominciò, in piccolo e con prospettive più limitate pur se precise, nel quadro di un più generale e rinnovato interesse accademico, a parlare soltanto dell'edizione degli inediti più importanti del Maurolico, stimolando al riguardo gli eredi. Il discorso, in sé difficile e tale da richiedere un impegno più ampio di quello che poteva offrire il solo collegio di Messina, venne ripreso in particolare dai nipoti dello scienziato, Francesco e Silvestro, che provarono a coinvolgere nelle loro iniziative (ma senza esito) anche il nuovo Generale dei gesuiti, Claudio Acquaviva. All'Acquaviva rivolsero specificamente una richiesta di assistenza sul piano scientifico da parte dei matematici della Compagnia.

Le difficoltà al riguardo rimanevano enormi anche solo sul piano logistico. Ma neppure prima, quando nel 1579 tornò a Messina (per poi morirvi nel 1592) il padre Vincenzo Le Noci, già missionario nel Messico, l'unico esperto di matematica, al quale lo stesso scienziato conferiva fiducia, gli eredi seppero profittarne. Per quanto riguarda l'inter-

vento presso il Preposito Generale della Compagnia, ad una lettera di Silvestro Maurolico del 30 marzo 1588, con richiesta di aiuti tecnici e logistici, l'Acquaviva rispose l'8 maggio successivo in modo sostanzialmente negativo⁴⁹. Silvestro, in particolare, chiese esplicitamente di potersi servire del Le Noci⁵⁰ e del celebre Cristoforo Clavio, che voleva far venire nuovamente a Messina⁵¹. Nella risposta l'Acquaviva, scusandosi di non poter accedere in alcun modo alle richieste, ribadì la necessità di avere il Clavio a Roma, per le ovvie esigenze del Collegio Romano e, d'altra parte, la necessità di spedire il Le Noci ancora una volta in missione, probabilmente nelle Americhe. L'Acquaviva, infine, sopravvalutando non poco le capacità personali del nipote dello scienziato e le sue conoscenze matematiche⁵², invitò Silvestro a scegliersi un luogo per le progettate edizioni, offrendogli aiuto da parte di quei gesuiti in grado di farlo e trovantisi nel luogo prescelto⁵³.

⁴⁹ Sull'argomento cfr. M. SCADUTO S.I., *Il matematico Francesco Maurolico e i Gesuiti*, cit., p. 140; la lettera dell'Acquaviva, tratta dall'Archivio Romano della Compagnia di Gesù (ARSI), è il solo documento pubblicato sull'episodio.

⁵⁰ A Città del Messico Vincenzo Le Noci ebbe modo di far ristampare il mauroliciano *De sphaera liber unus*, già inserito negli *Opuscula mathematica* impressi a Venezia nel 1575 (per tale ristampa 'messicana', cfr. Joaquín García ICAZBALCETA, *Bibliografía mexicana del siglo XVI. Catalogo razonado de libros impresos en México de 1539 a 1600*, nuova ed. a cura di A. MILLARES CARLO, Mexico, 1954, pp. 297-298).

⁵¹ Clavio, matematico illustre, corrispondente del Maurolico e, più tardi, di Galilei, fondatore della scuola matematica gesuitica, fu a Messina, nell'estate del 1574, per conferire con Maurolico e aiutarlo a mettere a punto un progetto editoriale complessivo dei suoi scritti (cfr. M. SCADUTO S.I., *Il matematico Francesco Maurolico e i Gesuiti*, cit., pp. 138-139).

⁵² «[...] essendo Ella per se stessa assai intelligente di simile scienza haverà poco bisogno di aiuto di altri [...]» (R. MOSCHEO, *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana*, cit., p. 48, n. 60).

⁵³ Grosso modo, a nostro parere, lo stesso tipo di assistenza, per lo più logistica, già offerta in Venezia per la stampa degli *Opuscula mathematica* e degli *Arithmeticonum libri II* (cfr. M. SCADUTO S.I., *Il matemati-*

In sostanza, Silvestro avrebbe dovuto dapprima guardarsi intorno e vedere dove, in Italia (Roma esclusa, o escluso il solo Clavio, indisponibile all'epoca) o forse fuori, si trovavano matematici gesuiti, scegliere questo luogo per la progettata edizione e con tali indicazioni bussare di nuovo ad aiuti presso il Generale della Compagnia⁵⁴. Questa decisa presa di posizione dell'Acquaviva non sembra, tuttavia, avere posto fine alle speranze di Silvestro che, direttamente o in maniera traversa, mediante le trattative di quegli anni tra la città, il collegio e la Curia generalizia della Compagnia per la nuovamente agitata questione dello Studio, deve aver premuto ulteriormente fino ad ottenere una esplicita promessa sull'invio del Clavio; invio che si volle far coincidere non con il soddisfacimento di un desiderio privato, ma con la necessità di fornire, in base a precisi accordi stipulati, un professore di matematiche nell'università di Messina di "prossima apertura". È appena il caso di dire che, purtroppo, non restano documenti espliciti al riguardo, mancando così una serie di informazioni di certo utili per chiarire, a ridosso della sua apertura definitiva, un momento cruciale della storia dello Studio messinese; il silenzio delle fonti viene, tuttavia, appena attenuato da un cenno breve in una lettera spedita vari

co *F. Maurolico*, cit., pp. 135-137, 139-140 e il nostro *F. Maurolico tra Rinasc. e scienza galileiana*, cit., p. 23, n. 5; v., anche, *infra*, nota 149).

⁵⁴ Cfr. M. SCADUTO S.I., *Il matematico F. Maurolico*, loc. cit.. Un profilo rapido di Vincenzo Le Noci, già testimone all'atto di 'condotta' del Maurolico alla lettura di matematiche (il 6 nov. 1569, cfr. G. MACRÌ, *op. cit.*, pp. 271-280), ma privo, purtroppo, di connessioni mauroliciane, è quello tracciato di recente da Rosario ROMEO, *Le fonti gesuitiche e l'utopia politica italiana*, in "Clio", XI (1975), pp. 5-32 e particolarmente alle pp. 14-16; parlando di lui, buon umanista e latinista ed insegnante nel Collegio di San Pedro e Pablo di Ciudad del Mexico, Romeo, che ignora gli apporti di Padre Scaduto, lo definisce come "[la] figura più singolare in questo filone colto dell'ambiente gesuitico di origine italiana".

anni dopo al Clavio da un gesuita siciliano e da un certo numero di riscontri più o meno diretti nella corrispondenza claviana rimanente.

Nel 1593, infatti, il gesuita palermitano Nicolò Calandrino, ma allora residente nel collegio di Messina, si faceva interprete del desiderio generale dei siciliani, e dei messinesi in particolare, di riavere il Clavio nell'isola; scrivendo al matematico tedesco in Roma, il 15 agosto di quell'anno (da Reggio Calabria), Calandrino trovava modo di paragonare, con bell'artificio retorico, i matematici siciliani privi del Clavio ad un orologio solare ben disegnato, completo di tutto, ma privo dello gnomone e per ciò stesso inutile⁵⁵. Al di là delle conclusioni specifiche (in gran parte negative) dei citati progetti, le precisazioni del Calandrino (lettore per qualche tempo della "sfera" nel Collegio di Messina e forse anche nello Studio, almeno nel 1593⁵⁶), se fanno pensare che, ad un certo momento, le possibilità che il Clavio si recasse nuovamente in Sicilia ed a Messina fossero abbastanza concrete⁵⁷, ci assicurano comunque del buon livello e della vivacità in questa

⁵⁵ «[...] Parmi che i nostri siciliani siano *in Rebus Mathematicis* come sarà un horologio Sciotherico il quale tutto ben delineato e posto nel debito luogo e sito non ha gnomone che mostri l'hore. V. Rev. havea da esser questo gnomone, è stato molto desiderato et aspettato con il preparatorio di Scholarij libri bidellj stanze ec. et quante volte, ah, ragionando dicevamo: Andaremo con il P. Clavio a Mongibello io, il p. Crecco, il tale et tale? [...]» (corrispondenza di Cristoforo Clavio, in Archivio della Pontificia Università Gregoriana [APUG], ms. 529, c. 140r; cfr. R. MOSCHEO, *F. Maurolico tra Rinascimento e scienza gal.*, cit., p. 49, cont. della nota 60).

⁵⁶ Cfr. la cit. lettera al Clavio, in APUG, ms. 529, c. 140v.

⁵⁷ Sul Calandrino, che muore in Palermo l'8 ottobre del 1605, v. Joseph FÉJER S.I., *Defuncti primi saeculi Societatis Iesu*, Roma, 1982, fasc. I, p. 41; l'altro personaggio menzionato nel brano riportato è il gesuita di Sciacca, Alfonso Crecco, evidentemente noto al Clavio e lui pure forse con interessi 'matematici', morto a Roma, professo di tre voti, il 16 ottobre del 1608, cfr. M. SCADUTO S.I., *Catalogo dei gesuiti d'Italia, 1540-1565*, Roma, 1968, p. 38 e J. FÉJER S.I., *op. cit.*, I, p. 61.

città degli studi in generale e della forte propensione ad attivare quelli matematici⁵⁸.

È infine molto probabile che debba riferirsi anche all'azione del Le Noci il brano in cui Francesco Maurolico iunior, barone della Foresta, riferendo dell'ampia diffusione delle opere dello zio, precisa che le stesse «penetrarono oltre il Mediterraneo, di là dalle colonne d'Ercole nell'America, nel Messico, in amendue l'Indie Occidentali, ed Orientali», come pure la serie di versi che, rubricati come 'Ghirlanda poetica' vengono attribuiti ad una non meglio specificata 'Academia Atlantica'⁵⁹.

Tornando adesso alla questione dello Studio, va precisato che, mentre il collegio venne ristabilito nel 1584 insieme agli *studia superiora*, da parte della città non si fecero condotte di lettori da impiegare al suo interno, ma si permise che esso avesse, comunque, insegnamenti superiori sia pure con il vincolo del loro funzionamento limitato ai soli studenti interni. Sulla scia, infatti, della progettata gestione 'laica' dello Studio, secondo i capitoli del 1565, i giurati assicurarono sì, questa volta, dal punto di vista finanziario, gli

⁵⁸ Cfr. alla nota 55, il rif. al «preparatorio di scolari, libri, bidelli, stanze etc.», indicativo degli scopi didattici del progettato soggiorno (Calandrino, che pure doveva esserne al corrente, non menziona affatto Silvestro Maurolico né, tanto meno, progetti editoriali degli inediti dello scienziato messinese). Se le notizie messe insieme ed illustrate da Scaduto sullo stato di avanzamento in Messina del 'comune' (alla città ed ai gesuiti) progetto universitario forniscono il quadro d'insieme che rende plausibili le argomentazioni nel testo, il riscontro più forte al quasi realizzato insegnamento messinese del Clavio a partire dal 1590 sta in una lettera di Claudio Francone, del dicembre 1589, in cui l'estensore mostra al Clavio il proprio dispiacere «per l'avisio che mi dà, dover' andar in Sicilia l'anno seguente» (APUG, ms. 529, c. 180v).

⁵⁹ [FRANCESCO MAUROLICO iun.], *Vita dell'Abbate del Parto D. Francesco Maurolico scritta dal Baron della Foresta, ad istanza dell'Abbate di Roccamatore D. Silvestro Maruli fratelli, di lui nipoti*, Messina, per Pietro Brea, 1613, pp. 25 e 44-47 rispettivamente.

insegnamenti di filosofia, teologia e arti interni al Collegio, ma, ad evitare equivoci, furono pronti in pari tempo a stipulare accordi affinché nello Studio gli stessi insegnamenti venissero impartiti *publice*, con regolari condotte, da lettori scelti tra i domenicani⁶⁰.

Il privilegio del 1591, con la conferma della bolla di erezione emanata nel '48 e l'approntamento dei mezzi finanziari atti a mantenere lo Studio (possibilità per la città di imporre una gabella di un tari per ogni salma di frumento), riaccendeva di un subito le speranze per una sua sollecita apertura e, soprattutto, per una conclusione positiva della vertenza con Catania. In questa prospettiva, gli stessi gesuiti, sollecitati dietro adeguato compenso in danaro a integrare le proprie scuole con altri insegnamenti superiori,

⁶⁰ Gli accordi con i domenicani sono dei primi anni '80; proprio nel 1580 il Capitolo generale dell'Ordine, celebrato in Roma, erigeva il convento di S. Domenico in Messina, dove già funzionava uno studio generale domenicano, in università («nella quale Università vi sia e debba esservi uno studio generale di sacra teologia e delle arti», cfr. Matteo A. CONIGLIONE O.P., *La Provincia domenicana di Sicilia. Notizie storiche documentate*, Catania, tip. Strano, 1937, p. 282). Nel 1581, invero, una relazione del Visitatore della Provincia Sicula della Compagnia di Gesù, il napoletano Giulio Fazio, riferiva al Preposito Generale, Everardo Mercuriano, che i Giurati di Messina, considerando stipendiate di salario pubblico le lezioni di filosofia e teologia, invitavano i padri del collegio ad adeguare gli orari al comodo degli scolari forestieri (in S. SCIMÈ S.I., *Origini del 'Primum ac Prototypum Collegium'*, cit., p. 155). Nel 1584, quando già con l'avvento dei domenicani i gesuiti sembravano definitivamente esclusi dallo Studio, un autore messinese, vicino alla Compagnia e tuttavia obiettivo abbastanza da riconoscere in maniera equanime impegno e meriti della città e di altri ordini religiosi nei riguardi dell'istruzione, così si esprimeva: «Fioriscono in Messina, come han sempre fiorito gli studij; dove molte lettioni si leggono di Grammatica, di humane lettere, di Rettorica, di Greco e di Hebreo, di Logica, Fisica, di Theologia scholastica, de le Sacre Scritture, di casi di coscienza, e di leggi, et oltre a ciò in casa sua ogni Religione have i suoi rettori e reggenti» (*Breve discorso delle vere qualità di Messina di Gio: Pietro di Marchese Alla Cattolica Maestà del Re Filippo nostro Signore*, Vicoequensi, apud Iosephum Cacchium, 1584; citiamo però dalla ristampa del 1622, fatta da Pietro Brea in Messina, pp. 29-30).

ripresero pieno interesse alla questione e, anche di fronte alla possibile ingerenza (o concorrenza) di altri ordini religiosi, tentarono ancora una volta, dopo essersi felicitati con il Comune «per il buon principio et felice progresso di quell'università»⁶¹ derivante dal nuovo privilegio, di aver parte nella struttura che andava finalmente delineandosi. Dopo trattative adeguate con la città essi stipularono, infatti, in data 30 aprile 1592, un ennesimo accordo che, facendo piazza pulita dell'intransigenza precedentemente mostrata, riconosceva anzitutto la già prevista separazione in 2 blocchi o 'corpi' dello Studio, con competenze separate riguardo alla loro gestione (un blocco 'laico' controllato dalla città e l'altro affidato ai gesuiti), prevedeva la costruzione di una sede adeguata e, soprattutto, dietro una dotazione annua di 1000 onze per il funzionamento, l'obbligo da parte della Compagnia di fornire 17 lettori per altrettante discipline, *inferiori e superiori*, da insegnarsi pubblicamente⁶².

⁶¹ Archivio Romano della Compagnia di Gesù, ms. Sicula, 197, c. 280, cit. in C. M. AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas*, cit., II, p. 182.

⁶² G. CESCA, *L'Università di Messina e la Compagnia di Gesù*, cit., p. 18. L'accordo, però, non ratificato dal viceré, non ebbe mai esecuzione; solo la Compagnia sembra essersi sentita impegnata per vari anni, avendo il Preposito Generale, Claudio Acquaviva, spedito in tre occasioni distinte patenti di Cancelliere dello Studio (teoricamente per il solo 'blocco' di competenza gesuitica, ma sul punto ved. *supra*, nota 25) ad altrettanti padri: Vincenzo Reggio, in data 18 aprile 1592; Mario Cariddi, il 18 maggio 1596, e Cesare Cosso in data non precisata, ma in sostituzione del Cariddi gravemente ammalato (cfr. il *Sommario*, p. 61). Su Vincenzo Reggio v. Carlos SOMMERVOGEL S.I., *Bibliothèque de la Compagnie de Jésus*, Bruxelles-Paris, 1890-1909 (*reprint*, a cura di Pierre Bliard, Héverlé-Louvain, 1960), vol. VI, col. 1591; si apprende così che, nato a Palermo nel 1545, Vincenzo entrò al noviziato nel 1559, insegnò per tre anni lettere umane, per quattro filosofia e per dieci la teologia a Messina ed a Vienna; resse i collegi di Monreale, di Messina e Palermo e che fu anche vice provinciale di Sicilia, morì a Palermo il 6 dicembre del 1614; sue pubblicazioni: a) *Theses de Sanctissima Trinitate Viennae disputationi propositae*, Vienna,

Le rinnovate o, piuttosto, mai cessate ambizioni gesuitiche, largamente condivise da parte della cittadinanza, trovavano fondamento nella migliorata situazione generale del collegio, nell'aumento dei corsi e, in particolare, per il successo che in essi sembrava arridere proprio alle discipline già messe in onore dall'unico insegnante non gesuita della vecchia gestione: il Maurolico⁶³. Con il privilegio dell'ottobre 1591 e l'accordo del 30 aprile seguente, il possesso dell'Università sembrò quasi compiuto. Ne ebbero forte coscienza allora i catanesi che, visto il pericolo che minacciava a un tempo esistenza e prerogative medesime del loro *Siculorum Gymnasium*, raddoppiarono gli sforzi per fare fallire l'iniziativa, insistendo sul diritto di esclusiva nell'isola da essi posseduto per lo *Studium* e muovendo ricorso davanti al tribunale rotale. Il problema più che mai divenne adesso questione di avvocati e mosse a più riprese il viceré e gli ambasciatori di Spagna presso la Santa Sede, nel tentativo di appoggiare l'una o l'altra delle parti in contrasto. L'atteg-

1580; b) *Evangelicarum dilucidationum libri VIII*, pubblicati postumi, in tre parti, a Colonia negli anni 1615-1616 (una breve nota biografica sul Reggio, inserita a cc. LXIII-LXIV del ms. F.V. 221 della Biblioteca Regionale Universitaria di Messina, non aggiunge gran che di interessante). Sui gesuiti messinesi Cariddi, filosofo e teologo, e Cosso, già nel secolo "utriusque iuris doctor", cfr. Placido SAMPERI S.I., *Iconologia della Gloriosa Vergine madre di Dio Maria protettrice di Messina*, In Messina, Appresso Giacomo Mattei, MDCXLIV, pp. 224 e 224-225 rispettivamente.

⁶³ Le matematiche professate dal Maurolico trovavano alimento nella grande fortuna che le stesse discipline avevano in tutti i maggiori collegi della Compagnia e, in particolare, nel Collegio Romano; a questa fortuna aveva contribuito fortemente lo scienziato di Messina e, accanto a lui, tutta una serie di scienziati interni all'Ordine – da Cristoforo Clavio, al Griemberger a Giovan Giacomo Staserio – formati o informati alla sua scuola. Per ciò che riguarda direttamente Messina in questi anni possiamo precisare che l'istituzione di una cattedra di matematiche all'interno del collegio, e quasi certamente anche nello Studio, era esplicitamente compresa nell'offerta fatta dai giurati nel 1592 (cfr. M. SCADUTO S.I., *Le origini dell'Università di Messina*, cit., p. 126), v. *supra*.

giamento della Compagnia, malgrado il Generale considerasse già acquisito lo Studio messinese e, nel convincimento di avere ormai su di esso l'intera giurisdizione, procedesse alle nomine in rapida successione, fino al 1596, di ben tre cancellieri⁶⁴, non sembra tuttavia essere stato ben orientato in favore di Messina. Al contrario, l'ostentata neutralità di essa nel contrasto della città dello Stretto con Catania, irritando i messinesi ed avvelenando le trattative, non fece altro che far precipitare le cose, distruggendo in breve le posizioni acquisite dalla Compagnia e le sue pretese legittime in materia di Studio⁶⁵. E infatti, con la ferma richiesta da parte di Jacopo Gallo a che, una volta conclusa (e in modo positivo) la vertenza, tutti i diritti sullo Studio generale rimanessero in mano al Consiglio cittadino, si giunse infine alla totale esclusione della Compagnia⁶⁶.

⁶⁴ Tali nomine e le relative patenti (v. *supra*, nota 62) seguivano il riconoscimento della separazione in due blocchi dello Studio e, come precisano le istruzioni inviate in proposito dall'Acquaviva, dovevano riguardare in linea di principio il solo blocco teologico-filosofico di competenza gesuitica, ciò non escludeva che, in attesa di un'intesa più precisa su tale punto, le nomine di cancelliere fatte dall'Acquaviva (o almeno la prima in favore di padre Reggio) prescindessero dalla bipartizione indicata e riguardassero in effetti l'intera struttura (cfr. M. SCADUTO S.I., *Le Origini dell'Università di Messina*, cit., pp. 126-127).

⁶⁵ Neutralità emersa proprio nel momento in cui la città chiese alla Compagnia un esplicito appoggio nella controversia legale con Catania; l'Acquaviva sosteneva del resto di non credere «che quelli di Messina haveranno bisogno dell'opra nostra havendo qui [*scil.* in Roma] i loro agenti et favori» (cfr. M. SCADUTO S.I., *Le Origini dell'Università di Messina*, cit., p. 128 e C. M. AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispanicas*, cit., II, p. 182).

⁶⁶ A dire il vero i gesuiti ebbero offerti, malgrado tutto, insegnamenti, ma le condizioni aggiuntive poste dai giurati (potere di nomina dei professori in mano alla città, potere di questa di formulare e riformare gli statuti e, soprattutto, il divieto per la Compagnia di tenere studi superiori in altri luoghi dell'isola) vennero naturalmente giudicate fin troppo pesanti dal Generale Acquaviva, che non solo rinunciò definitivamente all'offerta ma, dopo un paio di anni, fece trasferire a Palermo gli studi

Benché la questione sembrasse chiusa, al momento, con l'estromissione dei gesuiti e dalla gestione dell'Ateneo e dall'avervi parte negli insegnamenti⁶⁷, si continuò tuttavia in città, in ambienti vicini alla Compagnia, a considerare comunque, sulla scorta della (prima) bolla paolina, la nuova istituzione come cosa interamente gesuitica⁶⁸. Inserendo, infatti, verso il 1610, all'interno della sua opera maggiore, una buona rassegna ed una classificazione storica degli ordini religiosi, con particolare attenzione alle loro prerogative siciliane e messinesi, una digressione sulla storia

superiori del collegio (C. M. AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas*, cit., II, p. 183).

⁶⁷ Può essere forse un segno della mutata temperie nei confronti dei gesuiti il fatto che anche negli insegnamenti per loro più tradizionali, come quello di greco, la città si rivolse subito, conducendolo per un quadriennio (1599-1603), ad un giovane monaco basiliano, Giosafat Atzale (*in Messanensi Academia graecae linguae professor*), da poco tempo residente nel monastero di San Salvatore dei Greci, dove svolgeva le stesse funzioni all'interno dell'omonimo seminario; per notizie su questo monaco, che si è segnalato nelle lettere con importanti traduzioni dal greco e, soprattutto, quale diplomatico di Propaganda Fide nelle regioni balcaniche e sul monte Athos, prima di ridursi a Palermo, dove fu parroco dei greci nel 1610 e dove morì il 28 marzo del 1613, cfr. Bruno LAVAGNINI, *Una missione all'Athos del monaco Atzale*, in *Le Millénaire du Mont Athos, 963-1963, Études et Mélanges*, II, Chevetogne, 1965, pp. 153-158 (ora in B. LAVAGNINI, *Atakta. Scritti minori di filologia classica bizantina e neogreca*, Palermo, Palumbo, 1978, pp. 668-675). È interessante aggiungere, sempre in base al Lavagnini (*Atakta*, cit., p. 671), che al monaco Atzale è subentrato nel medesimo insegnamento (era lettore già alla data 28 marzo 1604, e ha continuato ad esserlo fino al 1645) il più noto Leonardo Patè, futuro segretario dell'Accademia della Fucina.

⁶⁸ Dopo un lungo periodo di silenzio, dovuto non si sa a quali motivi, ma seguito di certo al trasferimento a Palermo ordinato da Acquaviva nel 1599, alla scadenza verosimilmente dell'ultimo contratto fatto con la città prima che questa aprisse lo *Studium*, i corsi superiori (segnatamente quello di filosofia) nel collegio vennero riaperti nel 1605 e la frequenza crebbe notevolmente quando, dal 1616 al 1619, vennero fatti confluire i novizi di Palermo (G. CESA, *L'Università di Messina e la Compagnia di Gesù*, cit., p. 22, la notizia si basa sulle *Litterae Annuae Societatis Jesu, anni 1605*, Duaci, 1618, p. 9).

della Compagnia nella città di Messina, Silvestro Maurolico, nipote dello scienziato, ricorda le due bolle di accettazione del collegio e di fondazione dell'Università emanate da Paolo III, ma è particolarmente attento nel secondo caso a specificare che la bolla fu data alla Compagnia (e non alla città) insieme alla facoltà di graduare, con l'ulteriore precisazione che: «[la Compagnia] se ne vale al presente, et in virtù di quello conferisce a' meritevoli i gradi»⁶⁹.

Ora, osservando che sono abbastanza bene accertate la cronologia interna e l'evolversi della *Historia sagra*⁷⁰, non possiamo non rilevare la singolarità del silenzio di Silvestro Maurolico sui più recenti fatti relativi allo Studio, quali l'esclusione dei gesuiti, il quasi possesso prima ed il pieno possesso poi del medesimo, dopo il 1596, da parte della città, che si trovava ad amministrare a pieno titolo l'istituzione, dopo l'effettiva apertura, pur avendo come cancelliere l'arcivescovo, e la circostanza provata del conferimento delle lauree. Un silenzio ben strano che, alla luce di questi fatti, notissimi all'epoca e ben pubblicizzati non soltanto nel-

⁶⁹ Silvestro MAUROLICO, *Historia sagra o mare oceano di tutte le religioni del mondo*, Messina, 1613, p. 410: assai stranamente l'autore sembra qui ignorare non già l'inaugurazione del 1596, bensì la stessa esistenza autonoma, svincolata cioè dai gesuiti e sottratta finalmente all'ipoteca giudiziaria rotale, dello *Studium urbis Messanae*; nelle pagine precedenti, dopo avere riassunto le vicende della fondazione del collegio, Silvestro sottolinea che lo stesso divenne «in breve uno de Primi Collegi della Religione, Erario di tutte le scienze, fioritissimo Atheneo, e quasi seminario di tutta la provincia, dove ricchi, et adorni istudenti di quelle discipline, che ne li rendono abili ad ogni supremo affare di serviggio divino, e salute d'anime, si dividevano doppo Maestri, et operarii alla coltura dell'altri Collegi» (p. 406).

⁷⁰ L'*Historia sagra* riassume una serie di ricerche durate parecchi anni, con diversi viaggi lungo l'Europa centro-occidentale, le cui tappe (tra la Sicilia e Madrid) sono scrupolosamente indicate e datate nel corso della narrazione (cfr. R. MOSCHEO, *F. Maurolico tra Rinascimento e scienza gal.*, cit., pp. 31-46).

l'isola, appare del tutto inesplicabile, a meno di dovere o potere attribuire all'autore errori vistosi od una particolarmente grande confusione mentale. Dalle parole di Silvestro sembra infatti che il "conferire i gradi" avesse a che fare con il solo diritto, interno al Collegio o, per meglio dire, alla porzione di Studio ad esso collegato (facoltà di filosofia e teologia) e limitatamente agli "scholastici nostri", ossia ai soli studenti interni, i futuri gesuiti, già riconosciuto e confermato in più occasioni da una serie di bolle papali⁷¹.

3. *La crisi degli anni '20 ed i nuovi accordi con i gesuiti*

La soluzione giudiziaria che permise a Messina di aprire finalmente il proprio Studio nel 1596, non fece cessare per questo, in modo automatico, recriminazioni e risentimenti da parte della sconfitta Catania. Pur fortemente condizionata da statuti che le mantenevano una struttura tutto sommato vecchia, niente affatto promotrice di cultura salvo che in talune situazioni disciplinari particolari, la città etnea cercò infatti in vario modo di limitare il danno che le proveniva dalla nuova istituzione; cercò, in primo luogo, di prestare molta attenzione circa il funzionamento del proprio Studio, vigile soprattutto a che le novità messinesi, forti delle ottenute sanzioni regia e pontificia, non le causassero una concorrenza eccessiva⁷².

⁷¹ Su tali bolle, veri e propri privilegi della Compagnia v. *infra*. Sulle ragioni del silenzio non è da escludersi che potrebbe avere funzionato al riguardo una certa parzialità di Silvestro verso la Compagnia, alla quale lo legavano i buoni rapporti intercorsi tra essa e lo zio e, soprattutto, in questi ultimi anni della sua vita (la morte di Silvestro risale alla prima metà del 1614), gli sforzi finali volti a completare, tramite l'aiuto diretto dei gesuiti, un'edizione degli inediti matematici più importanti dello zio (cfr. R. MOSCHEO, *F. Maurolico tra Rinascimento e scienza gal.*, cit., capp. I e II).

⁷² Sulla rivalità con Catania cfr. Matteo GAUDIOSO, *L'Università di Cata-*

Proprio questo era il caso: la modernità degli statuti introdotti a Messina, in base ai quali si mirava ad ottenere per lo Studio i migliori lettori disponibili, l'orgogliosa disponibilità ad assicurargli forti finanziamenti e, al tempo stesso, la bene oleata macchina propagandistica che sosteneva l'impresa fin dagli inizi (oltreché, occorre dirlo, la messa in atto di comportamenti non proprio canonici quanto al rispetto degli stessi statuti) dettero prestissimo noie al *Siculorum Gymnasium* e sul piano della frequenza studentesca, che calò notevolmente rispetto agli *standards* del secolo appena passato, e sul piano scientifico e culturale, se si tiene conto della resa effettiva che rimaneva generalmente bassa⁷³.

Dagli statuti messinesi sappiamo che per il conferimento del dottorato erano riconosciuti i corsi compiuti in qualunque altra università: non ci vuol molto a capire come questa norma sia alle origini e della grande affluenza studentesca e delle correlate proteste catanesi. Già agli inizi del secolo il calo notevole in Catania non già nelle immatricolazioni ma nelle stesse lauree per ciò che riguarda le facoltà di arti e medicina, con l'aumento parallelo del numero delle medesime nel nuovo Studio di Messina, allarmava parecchio i catanesi, che non tardavano a individuare le ragioni di tale fenomeno negli obblighi ridotti (fiscali e accademici) che venivano imposti agli studenti di Messina, e nel conseguente grande richiamo esercitato da questo Studio sugli studenti catanesi e su quelli di altri centri universitari. Un provvedimento di equiparazione di tali obblighi, adottato da

nia nel secolo XVII, in AA. VV., *Storia dell'Università di Catania dalle origini ai giorni nostri*, Catania, Tipografia Zuccarello & Izzi, 1934-XII, pp. 101-111 (Gaudioso, p. 102, fa iniziare il periodo aureo dell'Università di Messina solo nel 1640).

⁷³ Gaudioso (*loc. cit.*) mette in rilievo l'enorme divario tra la dotazione dello Studio catanese finalizzata agli stipendi dei lettori e la corrispondente ben più ricca dotazione dello Studio di Messina: 770 onze contro 2000.

Catania nel 1602, sembrò correggere il divario⁷⁴. La riforma successiva (1606) del viceré duca di Feria, confermando i vecchi statuti catanesi, aggiungeva la possibilità del riconoscimento ai fini delle lauree dei corsi seguiti in Messina o in Palermo o di quelli frequentati negli studi conventuali, e, prefigurando la grande lite aperta qualche decennio dopo, richiamava l'obbligo dell'osservanza della *matricola* e della decorrenza prima delle lauree dei prescritti anni di corso⁷⁵.

In virtù di tali provvedimenti, la concorrenza tra i due organismi diveniva particolarmente forte, aggravandosi viepiù quando, in data 2 ottobre 1627, un nuovo provvedimento di Filippo IV (una "real cedola") riconobbe a Catania, confermandolo, il privilegio di esclusiva dello Studio, lo stesso privilegio messo in dubbio dapprima e in ultimo demolito dalle famose sentenze rotali a favore di Messina. Tale conferma che, secondo Gaudioso, risultava sì adottata *contro* Messina ma solo per una «involontaria dimenticanza»⁷⁶, deve avere fatto salire ulteriormente il livello del contrasto tra le due città che, in un crescendo durato almeno un anno, cominciarono ad accusarsi reciprocamente di violazione degli statuti, brigando a corte, al tempo stesso, al fine di ottenere provvedimenti regi di supporto alle rispettive rivendicazioni.

È stato certamente in seguito a questo nuovo conflitto che il sovrano emanò l'ulteriore "real cedola" del 5 febbraio 1629, con la quale invitava tutte le università del regno ad un'osservanza rigorosa degli statuti e al tempo stesso fissava il divieto per gli studenti di graduarsi senza avere fatto per intero i loro corsi nella stessa università⁷⁷. Tali di-

⁷⁴ C. M. AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispanicas*, cit., III, pp. 431-432.

⁷⁵ Per questi ultimi cfr. M. GAUDIOSO, *L'Università di Catania nel secolo XVII*, cit., p. 103.

⁷⁶ *Ibidem*.

⁷⁷ La generalità del provvedimento, benché affermata nel testo, sem-

sposizioni, pur necessarie per reprimere gli abusi, erano chiaramente contraddittorie; perché Messina potesse osservarle a puntino occorreva anzitutto una riforma degli Statuti con l'inclusione di condizioni più restrittive, se non veri e propri divieti, per gli studenti forestieri, eliminando così alla fonte una delle ragioni forti della concorrenza da essa esercitata nei confronti di Catania e delle recriminazioni di quest'ultima⁷⁸. Catania, destinataria essa pure del provvedimento, cercò per conto suo di reagire, ma non sul piano della concorrenza, quanto, ancora una volta, sul solo piano giuridico, spingendo viceré e sovrano ad esercitare una tutela più forte sui privilegi concessi, giungendo in qualche caso a rimettere in discussione le stesse risultanze delle sentenze rotali che le avevano dato torto.

Occasione prima di recrudescenza della lite fu, come si è detto, la "real cedola" del 1627, con la quale il sovrano confermava stranamente il diritto di esclusiva dei catanesi di concedere lauree attraverso il loro Studio e, ancor più grave, decretava il divieto a chiunque non avesse preso i gradi nello Studio catanese a ricoprire uffici ed incarichi pubblici di qualsiasi tipo all'interno del regno. Non v'è dubbio che di un colpo, con tale provvedimento, le posizioni raggiunte dai messinesi erano come vanificate: le forti spese, i donativi ai sovrani, tutto quanto era servito, insomma, all'effettiva apertura dello Studio, con pienezza di diritti e funzioni, veniva a sparire per il comportamento ambiguo del potere centrale che, pressato da esigenze finanziarie particolari, non esitava a giocare sulle rivalità isolate per trarne

bra contraddetta dal fatto che nulla di simile emerge in questo periodo dalla storia di altre università della "Hispanidad" (almeno secondo quel che ne scrive Ajo Gonzales de Raparjegos y Sainz de Zuñiga).

⁷⁸C. M. AJO GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispanicas*, cit., III, pp. 444-445.

il massimo profitto con l'esercizio minimo di autorità. La "real cedola" in questione sembrava di fatto azzerare le conquiste quasi trentennali di Messina, a dispetto di una tradizione già creatasi e consolidatasi in questa città e malgrado una fioritura non comune, sul piano culturale, garantita dalla modernità degli statuti adottati e testimoniata ulteriormente dal buon livello degli studi sotto maestri di tutto rilievo e dalla riflessa produzione scientifica di quegli anni.

Sulla modernità degli statuti messinesi e sugli ampi spazi di manovra che, almeno in linea di principio, gli stessi sembravano garantire, basti osservare che, mentre Catania si trovava invischiata in una lunga lotta tra medici ed ecclesiastici per il controllo delle cattedre di logica e filosofia, scandita da innumerevoli decisioni tra loro contraddittorie che riflettevano, stanti i bassi salari e, in generale, gli scarsi investimenti ivi fatti per lo Studio⁷⁹, l'impossibilità

⁷⁹ Mentre Messina, in base al privilegio del 1591, aveva cercato di garantire i finanziamenti per lo Studio, fin dall'apertura, sulle entrate certe rappresentate dalla gabella sui frumenti, «concedendo alti salari a professori di fama provenienti da tutta la penisola», Catania era ancora invischiata nella richiesta, avanzata attraverso il Parlamento (1615), di attribuire in commenda, come si usava fare nella fase iniziale dei collegi gesuitici isolani, al *Siculorum Gymnasium* un'abbazia o benefici ecclesiastici «al fine di potenziare i lettori mal pagati e le lezioni male impartite» (Salvatore CUCINOTTA, *Popolo e clero in Sicilia nella dialettica socio-religiosa fra Cinque-Seicento*, Messina, Edizioni Storiche Siciliane, 1986, p. 89). Malgrado talune riforme, la situazione catanese era particolarmente disastrosa per la medicina, mostrando in questo radici antiche quasi quanto lo Studio (cfr. in M. CATALANO, *La fond. e le prime vicende del Collegio dei Gesuiti in Catania*, parte sec., cit., pp. 164 e 185, le denunce fatte in un Consiglio civico del 27 dic. 1575 dal dottore in arti e medicina Giovanni Mercurio). La spinta di Messina verso la forte qualificazione culturale e professionale del proprio Studio, che si traduceva in salari consistenti per il personale docente, comportava grossi deficit di bilancio; non risultando sufficienti le entrate legate alla gabella istituita nel 1591, ed esplicitamente indicate negli Statuti del 1597 (capitoli 44, 54, 55, cfr. D. NOVARESE, *I Capitoli dello Studio*, cit., pp. 43-44, 48-49), il Senato di Messina fu costretto nel 1621, per un quadriennio, ad imporne un'altra di 4 tari su ogni salma di grano importato, destinando

in certi periodi di reperire lettori laici e secolari, Messina, al contrario, era già da tempo lanciata nella conquista di nuovi spazi. Abbandonare così l'impresa, senza raccogliere l'ennesima sfida, sarebbe stato peggio che perdere le famose cause dinanzi alla Sacra Rota; fu per questa ragione che il livello dello scontro in fatto di Studio tra le due città crebbe, con una ancor più determinata resistenza dei messinesi.

Al provvedimento del 1627 si aggiunsero subito dopo, aggravandone in larga misura le conseguenze, una nuova *querelle* con i gesuiti e la lettera regia del 1629. Rinviando al paragrafo che segue per un'analisi più attenta della seconda, conviene soffermarsi per il momento sul nuovo conflitto con i gesuiti.

Nel prezioso *Sommario storico* reso noto dal Tropea agli inizi del secolo⁸⁰, il capitolo VI, uno tra i più estesi e ricchi di notizie dell'intera compilazione, porta in epigrafe la rubrica: «Se li studenti delli Collegii della Compagnia possono essere dottorati nell'Università»⁸¹. La questione posta dall'Anonimo gesuita concerneva specificamente la possibilità che gli studenti interni all'Ordine, i cosiddetti "scolastici nostri", pur non frequentando gli Studi pubblici,

l'80% circa del ricavato annuo – 2.000 onze su 2.600 – al pagamento dei «lettori delli Studii della città» (S. CUCINOTTA, *op. cit.*, p. 90). Anche questi nuovi introiti si sono presto rivelati insufficienti e, in epoca imprecisata, si cominciarono ad utilizzare i proventi della gabella sulla seta (le riforme dei capitoli succedutesi tra il 1598 ed il 1621, così come pubblicate dalla Novarese, non serbano traccia di modifiche relative alla specifica dei mezzi di sostentamento dello Studio).

⁸⁰ ANONIMO GESUITA, *Sommario storico documentato del Collegio e della Università degli Studi di Messina (1548-1712)*, cit., pp. 47-112 (redatto nel 1712, il *Sommario*, preceduto da una introduzione del TROPEA, *Contributo alla storia dell'Università di Messina*, ivi, pp. 37-45, è seguito da una scelta di documenti tratti dalla stessa fonte, un codice del Museo Civico ora nella Biblioteca del Museo Regionale di Messina (ms. 36), e dalla serie cronologica completa dei documenti relativi al collegio e all'università ivi contenuti).

⁸¹ ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., pp. 73-74.

conseguissero effettivamente in questi ultimi, malgrado la circostanza indicata, i gradi dottorali. Per quanto riguarda in modo specifico Messina, una sicura complicazione derivava dal fatto che gli studenti interni al collegio, che in base ad accordi precedenti tra la città e la Compagnia avevano obbligo di frequenza nello Studio pubblico, erano di prassi esentati da quest'obbligo; un'esenzione iniziata abbastanza presto e derivata dai rapporti solitamente tesi tra gli studenti gesuiti e gli studenti laici o appartenenti ad altri ordini religiosi⁸². La lettera regia del 5 febbraio 1629, volta ad imporre, come vedremo più avanti, «l'osservanza inviolabile delli Statuti et ordinationi delli studii dell'Università di questo istesso regno», obbligava ad un riesame accurato dell'intera materia per adeguare alle disposizioni statutarie tanto i comportamenti dei singoli quanto quelli dei vari organi di governo della struttura.

È chiaro che in queste condizioni non potevano più valere esenzioni di sorta e che andava abolita, in particolare, tutta quella prassi che permetteva abusi di vario genere. Negli appunti lasciatici dall'Anonimo Gesuita non si fa alcun cenno agli abusi e si rileva soltanto come, al di là degli scopi pur legittimi (ma siamo noi a dirlo) del provvedimento regio, ci si trovasse invece di fronte ad una palese lesione dei privilegi propri della Compagnia che non solo vantava, e già da molto tempo, il diritto di esentare i propri stu-

⁸² L'esenzione venne accordata in seguito ad episodi ripetuti nei quali, «a causa dell'insolenza de' studenti legisti e di medicina più volte nell'anno passato [*scil.* nel 1627] haveano pigliato a colpi di aranci e petrate, et usate altre malecreanze» contro gli studenti gesuiti, «si contentarono detti Senatori che non andassero più i nostri studenti, ma che seguitassero a leggere i nostri Lettori ne' Studii pubblici» (ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., p. 67; G. ARENAPRIMO, *I lettori dello Studio messinese*, cit., p. 184, che utilizza la stessa fonte, scambia "petrate" con "patate" ed esprime la convinzione che tali fatti avvenissero «per le controversie del loro ordine [*scil.* della Compagnia] contro la città»).

denti interni (i futuri gesuiti) dalla frequenza degli studi pubblici, ma che possedeva addirittura il diritto, in base ad una bolla di papa Pio IV, più volte confermata dai suoi successori, di concedere essa stessa gradi e lauree all'interno dei propri collegi, sempre che in essi fossero attivati gli studi superiori⁸³.

Aveva già reso noto l'Arenaprimo, e pubblicato, il testo dell'accordo del 28 settembre 1628 tra i Giurati e i gesuiti in fatto di studio⁸⁴. Un racconto più esteso, se pure di parte

* 83 La bolla di Pio IV, del 1561, era "universale", valida cioè per tutti i collegi della Compagnia; ma, per quel che sostiene l'anonimo gesuita, il collegio di Messina vantava questi diritti da prima, non sappiamo con quanto fondamento, in base alla stessa bolla di fondazione. Giova ricordare che non soltanto i gesuiti godevano di tale prerogativa; anche i domenicani, che pure avranno tanta parte nella fase iniziale dello Studio messinese, prima del 1596, avevano il diritto di laureare all'interno dei loro Studi: ed infatti, in Messina, in attesa della positiva conclusione delle liti giudiziarie con Catania e, quindi, di un'apertura effettiva dello Studio pubblico, con il diritto di graduare e dottorare, oltre che ai gesuiti la possibilità teorica di laurearsi era stata assicurata, proprio nel 1580, allo *Studium* dei domenicani (cfr. M. A. CONIGLIONE O.P., *La Provincia nicana di Sicilia*, cit., pp. 279-289 e particolarmente p. 280). Nel caso di monaci o di appartenenti ad ordini 'regolari', il conseguimento della laurea in teologia era semplicemente un atto formale (sempre che lo studente avesse compiuto un regolare corso di studi in uno qualunque dei conventi dell'ordine cui apparteneva) che poteva celebrarsi in una qualsiasi università autorizzata a concederle.

⁸⁴ G. ARENAPRIMO, *Accordo tra il Senato di Messina ed i Gesuiti per lo studio pubblico nel 1628*, "Archivio Storico Messinese", VIII (1907), pp. 110-118 (ma i termini essenziali si leggevano già in ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., p. 69; testo che pure illumina, alle pp. 67-69, in merito agli sviluppi della crisi che ne è seguita): purtroppo, in questo studio, l'autore non profitta delle indicazioni fornite dal Cesca e, in particolare, della produzione legale del Gastone ivi citata (v. *infra*, nota 107). G. Cesca (*L'Università di Messina*, cit., p. 72) osserva che le riforme degli statuti avutesi nei primi anni del XVII secolo «mostrano come l'esclusione dei Gesuiti dall'Università continuasse negli anni successivi fino al 1628» e mette in evidenza come nessuno dei priori del Collegio teologico tra il 1598 ed il 1629 fosse gesuita. Tali affermazioni vanno tuttavia corrette e integrate. Risulta infatti, da una lettera del 19 febr. 1626 del

gesuitica, dei gravi disturbi che ne seguirono è quello contenuto nei lavori dell'Aguilera⁸⁵ e del Cordara⁸⁶.

Preposito Generale Muzio Vitelleschi al Provinciale di Sicilia, padre Giordano Cascino, che già nel 1626 il collegio di Messina, o la Provincia Sicula della Compagnia, si preparava a fornire allo Studio un lettore di matematica [cfr. Claudio VILÀ PALÀ, *Undecim Epistulae P. Mutii Vitelleschi S.I.*, "Archivum Scholarum Piarum", V (1981), n. 10, p. 356]; dal documento si evince l'approvazione della progettata lettura di matematica da parte del Vitelleschi, insieme al suo fermo invito a che il Provinciale «prohibisca espressamente che per questa lettione non si accetti cosa niuna dalla Città sotto qualsivoglia titolo, questo ordine si lasci scritto nel libro del Collegio». In una lettera successiva, del 19 marzo dello stesso anno (C. VILÀ PALÀ, *Undecim Epistulae*, cit., p. 357), lo stesso Vitelleschi raccomandava al Cascino di favorire l'apertura in Messina delle scuole calasanziane, gradite al Senato della città, Senato «al quale ben sà V.R. quanto siamo obbligati».

⁸⁵ Emanuele AGUILERA S.I., *Provinciae Siculae Societatis Iesu ortus et res gestae ab anno 1546-1672*, tomo II, Palermo, 1740, pp. 245-247 (cfr. anche C. D. GALLO, *Annali della città di Messina*, III, cit., pp. 250-251). La narrazione dell'Aguilera si basa su di un perduto *Chronicon ineditum Collegii Messanensis*, redatto verso la metà del XVII secolo dal gesuita messinese Paolo Pellizzeri di continuazione al *Chronicon* che Annibale Du Coudret, uno dei primi padri inviati qui dal Loyola, aveva iniziato; esiste nondimeno, nell'Archivio della Provincia siciliana della Compagnia di Gesù altro scritto del Pellizzeri che è una *Istoria della Casa Professa di Messina* [cfr. Antonio LEANZA S.I., *Nel cinquecentesimo del collegio di Messina dei PP. della Compagnia di Gesù' (1884-1934)*, Messina, Principato, 1935, p. 13: Leanza non distingue affatto tra il *Chronicon* del collegio dovuto al Pellizzeri e lo scritto superstite appena citato; sembra anzi ritenerli una medesima cosa quando afferma, *loc. cit.*, che «L'opera del Pellizzeri è una copia di quella che già conservavasi nella Biblioteca dell'Università di Messina, insieme con la storia del Collegio scritta dal P. Codreto [scil. il Du Coudret]. I cultori di studi patrii ne hanno lamentato la perdita; ma possiamo dare la notizia lieta che la storia scritta dal Pellizzeri si conserva ancora». Gallo precisa che lo scritto (o gli scritti) del Pellizzeri si estendeva fino al 1648, anno di morte di questo gesuita, e che l'opera del Pellizzeri, a sua volta, trovò un continuatore, pensiamo almeno fino a tutto il '600, in Benedetto Chiarello lui pure gesuita (C. D. GALLO, *Annali della città di Messina*, III, cit., pp. 389).

⁸⁶ Giulio CORDARA S.I., *Historiae Societatis Iesu pars sexta complectens res gestas sub Mutio Vitellescho*, tomus secundus (1625-1633), Romae 1859, pp. 177-180. Così come tramandato da Cordara il resoconto dell'intera faccenda è alquanto differente, oltreché più esteso di quello

Sulle ragioni vere o presunte, niente affatto indicate da questi ultimi autori, di un tale accordo, che ricuciva di fatto lo strappo che nel 1597 aveva escluso la Compagnia dallo Studio, si è diffuso il Cesca, che ne ha sottolineato la coincidenza cronologica con le febbrili pratiche messinesi per la divisione del regno. Tale divisione 'politica' aveva un parallelo nella controversa divisione 'religiosa' interna alla Provincia gesuitica e – sottolinea Cesca – doveva appoggiarsi a questa. In altre parole, l'offerta di insegnamenti nello Studio ai gesuiti era funzionale all'appoggio che i messinesi chiedevano alla Compagnia o, meglio, alla cosiddetta Provincia gesuitica orientale di Sicilia, nei loro aneliti autonomistici rispetto alla centralità vessante e punitiva esercitata da Palermo, capitale del regno⁸⁷.

Alla Compagnia in Messina «fatalis fuit Academia»; suonano così le prime parole del racconto dell'Aguilera, rivelan-

dell'Aguilera. Rinviano all'appendice per il testo completo di queste pagine importanti, diremo qui soltanto che Cordara inizia ricordando gli antefatti dell'accordo del 1628, e cioè che si giunse al medesimo «miram cum viderent [*scil.* i Giurati] in Gymnasio publico civitatis infrequentiam, contra in scholis Societatis florentissimam omnium Ordinum juventutem», per tale motivo cercarono il modo e le opportune delibere atte a trasferire nello Studio pubblico tanta frequenza di studenti, senza nuocere tuttavia alla stessa Compagnia di Gesù. La cosa migliore fu quella di offrire ai medesimi padri gli insegnamenti nello Studio, con le condizioni su riferite.

⁸⁷ Cfr. G. CESCA, *L'Università di Messina*, cit., pp. 23-24. Cesca aggiunge che tra le manovre poste in atto da Messina in quegli anni per ingraziarsi la Compagnia v'era la proclamazione (nel 1630) di un ulteriore patrono della città nella figura di S. Francesco Saverio, l'apostolo delle Indie; ancora un provvedimento preso in questa direzione fu quello di rispondere positivamente ad una richiesta dei giurati di Catania di appoggio nella causa di beatificazione del gesuita catanese Bernardo Colnago, già lettore nel collegio di Messina, vissuto santamente (cfr. lettera del Senato di Catania, del 10 ottobre 1629, nel ms. F.N. 183 della Bibl. Reg. Univ. di Messina, c. 12). Sulla divisione politica del regno e quella religiosa di ambito gesuitico cfr., da ultimo, le lucide considerazioni di F. BENIGNO, *La questione della capitale*, cit., pp. 56-62.

do insieme al forte rimpianto personale per una definitiva esclusione dei padri dallo Studio pubblico (rimpianto evidente in tutta la narrazione), il disagio che ancora si provava, agli inizi del Settecento, per la chiusura recente, a seguito della fallita rivolta antispagnola, dell'ottima esperienza educativa e scientifica messinese, ancorché divenuta estranea alla Compagnia. Riferendo in particolare dei sette nuovi professori che in base all'accordo il collegio forniva allo Studio pubblico, Aguilera citava la delibera di versamento di 500 scudi annui del Senato per il mantenimento di questi professori e ricordava altresì due condizioni speciali poste allora dal rettore del collegio, il maltese Nicolò Gusmano, affinché l'accordo divenisse pienamente operante: l'una concernente la libertà della Compagnia di designare essa stessa tali professori, l'altra l'esenzione degli scolari 'interni' di recarsi allo Studio per udirvi le lezioni e, conseguentemente, la possibilità per gli stessi di udirle privatamente in collegio⁸⁸.

La gravosità delle due condizioni, smentite per la verità dal testo noto dell'accordo⁸⁹, era palese. La prima, ricorda-

⁸⁸ Padre Gusmano, da poco tempo rettore nel collegio di Messina, ereditò la questione della lettura di matematiche nello studio dal suo predecessore, il messinese Filippo Cariddi (nipote di quel Mario, gesuita, che ebbe dall'Acquaviva la patente di cancelliere dello Studio, e parente stretto di quell'altro Mario che, giudice della corte stratigoziale, figura firmatario dell'*Eulogio* qui edito) che, dopo avere retto i collegi di Palermo e Catania (o forse Catania e Palermo) per circa 8-9 anni complessivi, assunse il rettorato di Messina all'inizio del 1626, morendo ivi il 28 marzo 1627 [cfr. *Epistolarum coetaneorum S. Iosephi Calasantii 1600-1648*, Roma, 1977-78 (= Monumenta Historica Scholarum Piarum), V, p. 3021, lettera di Muzio Vitelleschi, preposito generale dei gesuiti al rettore Filippo Cariddi sugli ostacoli frapposti dai gesuiti messinesi all'apertura di una casa degli scolopi, v. anche, *infra*, le note 93 e 104].

⁸⁹ G. ARENAPRIMO, *Accordo tra il Senato di Messina ed i Gesuiti*, cit.; il contrasto è rilevato dallo stesso editore (p. 112) che nota come le condizioni richiamate dall'Aguilera non trovino affatto riscontro nel rogito notarile:

ta in modo indiretto nel *Sommario storico*, cozzava infatti con la volontà della città di procedere essa stessa alla nomina dei lettori, pur riservando, in base a quanto convenuto, sette posti ai padri della Compagnia che, da parte sua, doveva limitarsi a indicare terne di nomi per ciascuna disciplina, lasciando libero il Senato di scegliere all'interno delle stesse. L'altra condizione, forse più pesante, concerneva invece gli obblighi di frequenza dello Studio: obblighi perfettamente previsti nell'accordo stipulato ma, guardacaso, non vincolanti secondo il Rettore, e che comportavano, malgrado indicazioni esplicite in contrario, una frequenza drasticamente ridotta, vista la presunta (e rivendicata) esenzione per gli studenti interni gesuiti⁹⁰.

Tanto per Aguilera che per Cordara le condizioni poste dal Gusmano furono, tuttavia, accettate dai Giurati che, per ovviare ai mutamenti possibili legati alla durata annuale dell'amministrazione cittadina, cercarono di fissarle, vincolandone i successori, in un definitivo atto ufficiale, sancito dall'autorità regia tramite il viceré duca di Albuquerque. Non abbiamo rinvenuto finora riscontri documentari per questo presunto patto aggiuntivo; patto che, se vero o effetti-

«di legere e fare legere nelli publici studij di questa Città di Messina e non in altro loco l'infrascritti lettioni... Cum pacto lege et conditione che dette lettioni et ogn'una di quelle s'habbia da legere nelli stantij delli publici studij di questa Città e che in nessuna delli casi di detti Padri esistenti in questa Città si possa leggere nessuna delle sudette lettioni... *Item pacto che li studenti religiosi di essa compagnia habbiano e debbiano andare in detti studij publici di questa Città per sentire dette lettioni publiche, seu qualsivoglia di quelle*» (pp. 114-115; il corsivo è nostro).

⁹⁰ Nel *Sommario storico* le ragioni vere delle liti stanno nella mancata frequenza degli studi pubblici da parte degli studenti interni del collegio e nella asserita nullità del contratto del 1628 perché contrario ai privilegi cittadini; questa nullità, sostenuta dai lettori secolari dello Studio, si legava al fatto che, contrariamente a quanto previsto dai capitoli, le condotte dei lettori gesuiti non erano in potere del Senato (ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., p. 66).

vamente stipulato, deve essere intervenuto solo in seguito, nella fase di attuazione dell'accordo principale⁹¹. È chiaro, tuttavia, come fa notare l'Arenaprimo, che il medesimo «benché per poco tempo, ebbe tutta la piena esecuzione». Si giunse, infatti, all'apertura del nuovo anno accademico, il 15 ottobre del 1628, con una orazione inaugurale tenuta da padre Melchior Inchofer, uno dei sette nuovi lettori, cui venne affidato l'insegnamento della matematica⁹², e con l'apertura dei singoli corsi si ebbe larga affluenza di studenti.

⁹¹ Il *Sommario storico* menziona l'approvazione viceregia dell'accordo avutasi il 9 ottobre 1628, a distanza di pochi giorni dalla stipula, una mancata ratifica da parte del Provinciale di Sicilia della Compagnia (ratifica non giunta neppure dopo una proroga concessa dal Senato in data 30 agosto 1629) e un'ulteriore approvazione da parte del Senato avvenuta in data 12 aprile 1631; approvazione, quest'ultima, decisa da un organismo non nella sua piena composizione e autorità (3 senatori su 6) e, forse per questo, mai ratificata dal viceré (ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., p. 66; più oltre, a p. 69, si menziona ancora un'approvazione dello stesso accordo da parte del Senato, con modifica di alcune clausole, del 17 febbraio del 1637).

⁹² Aguilera afferma che l'inaugurazione avvenne in forma solenne «coram Senatu et Principibus Civitatis in aula Gymnasii Mamertini» e che Inchofer «gratuloriam habuit orationem, splendidam, et elegantem, qua et Senatui gratias egit, et sedulam Societatis operam est pollicitus, et iuventutem ad optimarum artium assecutionem inflammavit» (E. AGUILERA S.I., *op. cit.*, II, p. 246). Inchofer, che non era un matematico, ebbe modo più volte in seguito di segnalare il disagio personale di una tale condizione, capitandogli fra l'altro di succedere egli per primo, dopo circa un cinquantennio, al Maurolico in questo insegnamento, trovandosi dunque con pesanti responsabilità: l'affermazione dell'Inchofer, che possiamo condividere in parte, non conoscendo un'effettiva produzione matematica a lui attribuibile, va tuttavia riferita al solo *Studium urbis*, poiché consta che, fin quando vi furono insegnamenti superiori, nel collegio si continuò comunque, in ogni tempo, salvo contingenze particolari e fatti esterni, a professar in qualche modo le matematiche con lettori interni all'Ordine (è questo, ad esempio, il caso del maltese Bernardino Bonici che, migliore allievo per le matematiche di padre Christoph Grienberger nel Collegio di Palermo, insegnò poi più volte le stesse discipline in vari luoghi e, nel 1614, anche nel collegio di

Come dicevamo, non tardò molto che i nodi su individuati vennero al pettine. I primi contrasti di cui si ha traccia emersero solo a partire dal maggio successivo, proprio in coincidenza con il cambio dell'amministrazione. Con i nuovi giurati mutò infatti l'atteggiamento della città verso l'accordo⁹³. Uno di essi, Francesco Faraone, appartenente a famiglia peraltro legatissima alla Compagnia⁹⁴, rilevata

Messina; cfr. Christoph CLAVIUS, *Corrispondenza*, edizione critica a cura di Ugo Baldini e Pier Daniele Napolitani, edizione del Dipartimento di Matematica dell'Università di Pisa, Pisa, 1992, vol. I, parte II, p. 20).

⁹³ Non ci sentiamo di dire, come si è affermato da più parti, che un tale mutamento fosse un'effettiva marcia indietro, dettata da una qualche ostilità, ancorché non confessata, verso la Compagnia: a nostro parere il cambio non concerneva infatti la sostanza dell'accordo, ma solo le modalità di attuazione e, in particolare, la necessità ora affermata a forza del rispetto alla lettera delle singole clausole.

⁹⁴ Ricordati scherzosamente a metà '500 da Ortensio Lando, che vedeva rivivere in essi la stirpe «dei Faraon d'Egitto» (nel *Commentario delle più notabili et mostruose cose d'Italia*, Venezia, 1548), i Faraone erano una delle famiglie primarie della società messinese: banchieri, mercanti e, al tempo stesso, molto sensibili culturalmente, esercitarono pure di quando in quando un mecenatismo di qualche importanza: Angelo Faraone fu il referente messinese del Bembo fin dal tempo in cui il cardinale frequentava la scuola di greco del Lascaris; il figlio di Angelo, Pietro, per meriti acquisiti nei confronti della Corona divenne marchese di Monopoli, feudo e titolo rinunciati al sovrano, in cambio di una forte rendita, in seguito alle rimostranze contro l'infeudazione da parte degli abitanti del grosso centro granario delle Puglie. I legami dei Faraone con la Compagnia sono molteplici fin dal suo primo stabilirsi in Sicilia. Due membri di questa famiglia, i fratelli Pietro e Carlo, nati rispettivamente nel 1533 e nel 1535, entrarono prestissimo nella Compagnia di Gesù in quella che, affittata alla Compagnia dalla loro famiglia, fu la prima casa di probazione (il Noviziato); il primo stette pochi anni, dimettendosi nel 1555; il secondo rimase, divenuto, 6 anni più tardi, dopo studi effettuati a Messina e nel Collegio Romano, *magister artium*; sacerdote dal 1560 e professore (di 4 voti), esercitò a lungo l'insegnamento nei collegi siciliani, morendo infine a Messina nel 1591 (cfr. M. SCADUTO S.I., *Catalogo dei gesuiti d'Italia 1540-1565*, Roma, 1968, p. 54). Un cugino di questi, Antonio Faraone, figlio di Pietro, ex marchese di Monopoli, studiò per un quinquennio filosofia, teologia e matematica a Parigi, dove si era recato quindicenne, verso il 1544; passato poi nelle Fiandre,

l'inosservanza grave da parte dei gesuiti di punti chiaramente fondamentali del contratto, riteniamo anche alla luce delle ingiunzioni contenute nella lettera reale del 5 febbraio⁹⁵, riaprì il dibattito internamente al Senato e, non riuscendo a farlo deliberare *ex novo* e in via definitiva sulla questione, passò apertamente a vie di fatto, cercando di tutelare meglio l'autorità del Senato, visto che il comportamento dei gesuiti in fatto di Studio violava apertamente le sue prerogative. Nella qualità di senatore "ebdomadario", secondo la consueta rotazione nella più alta magistratura cittadina per l'esercizio ordinario dei poteri, Faraone cominciò in primo luogo a diffidare i lettori gesuiti dal presentarsi allo Studio senza gli scolari interni al collegio; non ottenendo obbedienza, proibì loro personalmente nel novembre seguente l'ingresso nello Studio, fino a minacciare di denunciare l'accordo, con aperta rinuncia ai lettori gesuiti e cessazione contestuale dei nuovi effetti economici a beneficio del collegio, e con in più la minaccia esplicita di surrogare nelle funzioni per essi previste, l'insegnamen-

studiò ivi giurisprudenza laureandosi a Bologna, rientrato a Messina, divenne sacerdote e percorse vari gradi della carriera ecclesiastica, cappellano regio di Filippo II e familiare del cardinale Granvelle, fino a divenire vescovo di Cefalù e di Catania, dove morì nel 1582 (cfr. Caio Domenico GALLO, *Gli Annali della città di Messina*, nuova edizione del sac. Andrea Vayola, vol. III, Messina, 1881 (rist. Forni, Bologna, 1980), lib. I, p. 95); un Francesco Faraone, sacerdote, precettore del Maurolico e autore di una grammatica latina molto diffusa, utilizzata anche a lungo nei collegi gesuitici soprattutto siciliani, non sembra fosse legato all'omonima famiglia. Va detto, infine, che i Faraone furono poi tra i maggiori protagonisti delle vicende connesse alla rivolta antispagnola.

⁹⁵ Tale lettera venne esecutoriata nel regno il 22 giugno e spedita a Messina, a cura del Tribunale del Regio Patrimonio, il 4 luglio (G. ARENAPRIMO, *Il Dottorato*, cit., pp. 8-9; Arenaprimo, che trascrive due piccoli brani della stessa, riassumendone le prescrizioni, con in nota l'esecutoria viceregia, porta erroneamente il 5 gennaio come data della lettera reale), presentata ed esecutoriata a Messina, nell'Ufficio del Senato, il 13 luglio successivo.

to nello Studio di sette discipline, lettori nuovi, scelti all'interno di altri ordini religiosi⁹⁶.

Le reazioni dei gesuiti non si fecero attendere. Mentre due padri del Collegio, Francesco Fazari e Bernardo Moleti⁹⁷, si recarono a Palermo per sottoporre il caso al viceré, il rettore Gusmano mosse in pari tempo azione giudiziaria presso la corte stratigoziale⁹⁸.

Secondo l'Anonimo compilatore del *Sommario storico*, l'azione giudiziaria promossa dal Gusmano seguì, nel gen-

⁹⁶ Le minacce non erano solo teoriche; dopo avere allontanato i gesuiti Faraone fece infatti riaprire i locali, consentendo così la ripresa (o, piuttosto, l'inizio) delle lezioni, proibì l'accesso ai gesuiti e rispose pesantemente alle loro richieste nominando per tre almeno delle sette cattedre in questione soggetti totalmente estranei alla Compagnia: 2 domenicani ed 1 francescano.

⁹⁷ Non sappiamo chi fosse con esattezza questo Moleti, almeno due altri gesuiti di questa famiglia, Placido e Benedetto, entrambi sacerdoti, risultano attivi in questo periodo; il primo morì a Randazzo il 12 luglio del 1629, il secondo a Messina, il 21 aprile del 1634 (ARSI, Hist. Soc. 43, cc. 17v e 18v rispettivamente). Benedetto Moleti fu tra i protagonisti di quel fallito tentativo di divisione della provincia gesuitica di Sicilia che, intorno al 1610, ebbe a distanza di qualche anno, come risultato più evidente l'allontanamento dal collegio di Messina e dalla Compagnia (nel 1616) di uno degli elementi più validi: il matematico ed architetto Natale Masuccio, il progettista del collegio di Messina (cfr. C. D. GALLO, *Annali della città di Messina*, cit., III, pp. 198-199: Gallo mette in evidenza, sulla scorta di Aguilera, v. *infra*, che il tentativo scaturì dai contrasti sorti internamente alla Provincia, per avere imposto i palermitani la chiusura del Noviziato di Messina, dopo le grandi spese sopportati dai messinesi per erigerlo; su Masuccio v., da ultimo, Emanuela BARBARO POLETTI, *Natale Masuccio, cenni storico-critici*, in *Orafi e argentieri al Monte di Pietà. Artefici e botteghe messinesi del sec. XVII*, catalogo della mostra tenuta a Messina dal 18 giugno al 18 luglio 1988, Messina, 1988, pp. 51-66).

⁹⁸ Difficile conciliare la contemporaneità delle azioni e verso la corte stratigoziale e verso l'autorità viceregia, sembrerebbe infatti che il ricorso al viceré dovesse avvenire in seconda istanza, solo dopo il fallimento della causa presso il tribunale messinese: in fondo, come fanno capire l'Aguilera e il Cordara, i padri Fazari e Moleti hanno agito di propria iniziativa, senza il consenso preventivo dei loro superiori, tant'è che sia l'uno che l'altro furono oggetto di censura.

naio del 1630, un intervento diretto dei lettori secolari dello Studio che, in sintonia con i senatori nobili, rilevarono un contrasto tra il contratto del 1628 con i privilegi cittadini, concludendo per l'insussistenza del primo. Il lettore Marcello D'Angelo⁹⁹ e, pochi giorni dopo, il sindaco della città presentarono alla Corte stratigoziale allegazioni pro privilegio. Anche il collegio presentò allegazioni di segno opposto e si giunse così, in tempi brevi, alla discussione della causa che si concluse con una sentenza tutto sommato a sfavore dei gesuiti. Pur rigettando l'ipotesi che il contratto stipulato fosse contro i privilegi cittadini, e confermandone quindi la validità, la Corte ritenne, infatti, fondati i rilievi mossi dai lettori secolari, e decise di conseguenza che la Compagnia, in quanto interessata ad esercitare lettori nello dello Studio pubblico, era tenuta a predisporre terne di nomi per ciascuna disciplina ad essa affidata, e che la nomina dei lettori, all'interno di tali designazioni, dovesse esser fatta esclusivamente dal Senato¹⁰⁰.

⁹⁹ Dottore in teologia, Marcello D'Angelo ebbe varie condotte nello Studio e, in ultimo, quella di lettore ordinario della fisica nel periodo 1635-1637, con un compenso annuo di 40 onze (cfr. G. ARENAPRIMO, *I lettori dello Studio messinese*, cit., p. 222; il *Sommario storico*, p. 121, lo ricorda come lettore di filosofia nell'aprile 1634).

¹⁰⁰Le allegazioni prodotte provocarono la redazione di un atto di controprivilegio, con relativo eulogio, presentato dalla città e dal collegio dei giuristi e di un controeulogio presentato dai gesuiti. Tutti questi documenti, ora perduti, figuravano nella raccolta curata dall'Anonimo gesuita, che ne indica la collocazione (ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., pp. 69-70). Non si comprende perché l'Anonimo consideri indiscriminatamente a favore del Collegio la sentenza in questione; se è vero che con essa veniva confermato l'accordo del 1628, e quindi l'affidamento ai gesuiti di sette insegnamenti, è anche vero che risultava intatto il potere del Senato di procedere in prima persona alla nomina dei lettori anche gesuiti, come prova il fatto che, in seguito, per l'inosservanza di tale punto, ossia per la pretesa libertà della Compagnia nella definizione di tali condotte, la questione si ripropose inalterata, fino a che, dopo il 1640, ogni coinvolgimento in qualunque forma dei gesuiti nella vita dello Studio cessò definitivamente (*Sommario storico*, cit., pp. 71-73).

Per il pronunciamento favorevole nei confronti dei gesuiti degli avvocati dell'una e dell'altra parte, secondo quanto affermano invece gli storici della Compagnia, la causa finì con l'accoglimento pieno delle tesi del collegio. Non tardò, dunque, il Senato a prenderne atto e, complimentandosene, comunicò ai padri, in data 15 febbraio 1630, la soluzione della controversia in loro favore¹⁰¹. Ciò malgrado, la faccenda non si compose affatto in quel modo; l'atteggiamento dei soli gesuiti messinesi non bastava, infatti, per dire che vi fosse piena soddisfazione da parte dell'intera Compagnia e a prevenire possibili difficoltà, legate al prossimo ennesimo ricambio dell'amministrazione cittadina oltreché alle divisioni interne al collegio, il Preposito generale, Muzio Vitelleschi, blandendo l'amor proprio e l'autorità del Senato messinese («ne Academia diutius careant doctoribus... integrum esse Senatui de Magistris arbitrato suo constituendis; nobis vero satis esse, disciplinas privatim domi tradere»), vietò in assoluto, come poi di fatto avvenne, la ripresa o la riproposizione di quell'accordo¹⁰².

¹⁰¹ La data è quella della sentenza della corte stratigoziale (ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., p. 69). Tale azione del Senato – lo stesso, quanto alla composizione, che, entrato in carica nel maggio precedente, annoverava tra i suoi componenti Francesco Faraone – rivela la non unanimità sulla questione gesuiti: Faraone, in sostanza, doveva agire al suo interno come elemento isolato, quale esponente di una minoranza o, quanto meno, in questa occasione particolare, quale esponente di una fazione che, per quanto maggioritaria (i 4 giurati 'nobili', distinti dai 2 'popolari'), non riusciva a imporre un comportamento unanime all'intero organismo: quella unanimità che sola, in certi casi, dava autorità e valore alle delibere. Il *Sommario storico* esemplifica più volte i problemi derivati da questa non unanimità del Senato (ANONIMO GESUITA, *Sommario storico*, cit., *passim*).

¹⁰² Cfr. G. CORDARA, *Historiae Societatis Iesu pars sexta*, II, cit., p. 180. Se, come dimostra l'episodio, il Senato evitava accuratamente le ingerenze, reali o anche supposte, dei gesuiti, è altrettanto vero che favoriva costoro in larga misura (e, per la verità, anche altri ordini religiosi) per ciò che riguardava l'istruzione elementare e media. Ad esempio, verso il

4. *Il controllo regio sugli atenei e la nuova "querelle" con Messina*

Il citato *Sommario storico-documentario*, per quanto ricco di dati, rimane in gran parte mutilo non soltanto per tutta quella serie di informazioni che gli archivi di parte non gesuitica avrebbero potuto conservarci ma, soprattutto, per quegli stessi documenti che, pur segnalati nel testo di fonte gesuitica, più interessano le ingerenze 'laiche' nello Studio e la *querelle* pressoché continua, sia pure con alti e bassi, con i padri della Compagnia, fino alla presa definitiva di possesso da parte della città dell'intera struttura (1641). Tale caratteristica di fondo, puntualmente notata ed utilizzata abilmente dall'editore, che ha messo bene in rilievo con un commento appropriato i nodi essenziali di tali vicende, non impedisce, tuttavia, che, partendo dal medesimo documento, già nell'indice-sommario oltre che nella successione cronologica dei singoli fatti narrati, si possa tentare di ricostruire, come del resto suggerisce lo stesso Tropea, serie e contenuti dei documenti mancanti.

1641, appoggiò l'iniziativa della Compagnia di aprire un nuovo collegio in città; iniziativa che provocò nuovamente tumulti, per le gelosie degli altri ordini religiosi, particolarmente degli scolopi. A proposito di questi ultimi, si può citare la netta presa di posizione del loro fondatore, il Calasanzio, allorquando, nell'occasione appena ricordata, memore dell'aiuto ricevuto dal Preposito dei gesuiti all'epoca del primo insediamento degli scolopi a Messina, rimproverò gli scolopi messinesi per essersi mostrati contrari all'iniziativa locale dei gesuiti e li costrinse a fare pubblica ammenda (cfr. Giuseppe CALASANZIO, *Epistolario*, edito e commentato da Leonardo Picanyol delle Scuole Pie, Roma, Edizioni di storia e letteratura, vol. VIII, 1955, lettere al P. Vincenzo Berro, nn. 4022, 4032, del gennaio 1642). Sulla presenza a Messina degli *scolopi*, i loro rapporti con i gesuiti e la consistenza culturale delle loro iniziative e delle loro istituzioni, cfr. Angelo SINDONI, *Le Scuole Pie in Sicilia. Note sulla storia dell'ordine scolopico dalle origini al secolo XIX*, in "Rivista di Storia della Chiesa in Italia", XXV, 1971, pp. 375-421, e particolarmente le pp. 377-390.

Tra questi ultimi, mentre viene segnalata, ma, ovviamente, senza riferimenti espliciti al testo, certa lettera reale del 5 febbraio 1629, con precise disposizioni sul funzionamento dello Studio¹⁰³, non viene citata alcuna documentazione posteriore che illustri nel dettaglio gli esiti di tale lettera, le relative prese di posizione delle autorità cittadine e l'intervento dello Studio medesimo¹⁰⁴.

È appena il caso di dire che la storiografia locale ha sottovalutato tale complesso di azioni, la cui importanza è evidente, in un significativo momento della politica cittadina, nell'aver prodotto, a salvaguardia delle proprie au-

¹⁰³ Nel *Sommario* viene riassunto il significato delle lettere nell'ordine perentorio in esse contenuto per l'«osservanza inviolabile degli statuti» (p. 73); gli scopi sono indicati invece in modo più chiaro e in tutta la loro generalità da G. CESCO, *L'Università di Messina e la Compagnia di Gesù*, in *CCCL Anniversario della Università di Messina*, Parte Prima, cit., pp. 3-36, v. p. 27: per lo studioso triestino, che non fa alcun rinvio specifico al *Sommario*, peraltro ampiamente utilizzato, oltre che l'osservanza inviolabile degli statuti, la lettera «prescrive che nessuno possa essere dottorato dall'Università, se non à fatto nella stessa tutto il corso completo degli studi».

¹⁰⁴ Per la verità, il *Sommario* parla di riflessi che le stesse lettere hanno avuto presso il locale Collegio gesuitico; questo vantava un diritto a concedere lauree e, soprattutto, il diritto che i propri studenti ("scholastici nostri") potevano esimersi dal frequentare materialmente lo Studio, pur conseguendovi alla fine dei corsi, che venivano evidentemente loro impartiti in forma privata, i gradi. Nessuno sembra aver colto finora il significato del provvedimento reale del 5 febbraio 1629; l'unico sforzo in questa direzione è stato quello dell'Arenaprimo che, pur non rilevando che già il *Sommario* menzionava la lettera regia, in uno dei due saggi pubblicati per la stessa occasione, osserva in base ad essa che le lauree non potevano conferirsi a quegli studenti che non avessero compiuto il corso regolare di studi previsto per le rispettive facoltà e ne riporta un lungo brano, tratto da una copia di essa esistente nel fondo del Tribunale del Real Patrimonio dell'Archivio di Stato di Palermo e, in nota, il testo dell'esecutoria viceregia (G. ARENAPRIMO, *Il Dottorato nell'antico Studio messinese*, cit., pp. 8-9); sul punto Arenaprimo non ha indagato più oltre, limitandosi a dire (p. 10) sbagliando bersaglio che «per questo rigore la solennità con cui conferivasi il dottorato si accrebbe».

tonomie e, quindi, contro gli ordini reali, una opposizione ben ferma, argomentata come difesa legittima nei confronti di un palese lesione dei privilegi cittadini e giuridicamente sostanziata con la redazione di un “eulogio di controprivilegio”.

Documento, dunque, ben raro nel suo genere, tale “eulogio”, la cui stesura da parte dei giudici della corte straticoziale si è avvalsa dell’apporto diretto dell’intero collegio dei giuristi, esiste ancora, come si è già riferito, conservato a Siviglia tra le carte messinesi dell’Archivio privato dei duchi di Medinaceli¹⁰⁵; va inoltre detto che, completo per quel che appare nelle sue parti essenziali, l’*Eulogio di controprivilegio*, che porta le firme dei giudici straticoziali, gli U.I.DD. Francesco Marquett, Mario Cariddi e Francesco Maria Macrì¹⁰⁶, è da ritenersi un *unicum* in assoluto per quanto riguarda l’Università¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Ripetiamo qui la segnatura già indicata in precedenza: Siviglia, Archivio Medinaceli, *legajo* 221; lo stesso archivio conserva altri eulogi di controprivilegio [cfr. C. E. TAVILLA, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina tra Medioevo ed età moderna*, tomi 2, Messina, 1983 (= Biblioteca dell’«Archivio Storico Messinese», I 1-2), tomo 1, *Giurati, senatori, eletti: strutture giuridiche e gestione del potere degli Aragonesi ai Borboni*, pp. 71-72].

¹⁰⁶ Può essere interessante rilevare i legami di amicizia, oltreché i vincoli professionali, tra gli ultimi due personaggi e quelli parentali del secondo: il 20 marzo 1630, proprio a ridosso delle questioni sorte in merito allo Studio, Mario Cariddi fa da testimone alle nozze che Francesco Maria Macrì, vedovo di Laura Moleti, contrae con un’altra vedova, Donna Isabella Mirulla del fu Don Giacomo e di Caterina, già sposata al fu Francesco Furnari [Messina, Parrocchia S. Antonio Abate, reg. matrimoni n. 2 (1626-1635), cc. 106r-v].

¹⁰⁷ Non che mancassero prima di questo “eulogio” indicazioni di altri atti di controprivilegio, interessanti tale o tale altro aspetto della vita cittadina (v. *supra*, note 99 e 104) e relativi in qualche caso alla stessa Università, ma il mancato utilizzo di tali informazioni – ci riferiamo in particolare ad una serie di notizie, finora non adeguatamente sfruttate, contenute nella preziosa miscellanea Ramirez conservata nella Biblioteca Comunale di Palermo – non ha permesso finora che si costruisse un

Informazioni migliori di quelle fornite dal Tropea e, soprattutto, più complete sulle lettere regie del 5 febbraio si hanno nel lavoro di Cesca. Utilizzando, infatti, fonti più ampie che non il *Sommario storico documentale*, lo studioso triestino sembra avere tratto, rispetto al Tropea, una conoscenza più piena dei documenti in esso menzionati, e ha messo subito in relazione i problemi posti dalla forte affluenza nello Studio di Messina, per l'arrivo di tanti studenti desiderosi di laurearsi che avevano frequentato altri *Studia* della penisola, con la necessità di assicurare l'osservanza delle regole che proprio per l'affluenza citata rischiavano di saltare o di passare in non cale¹⁰⁸. Furono questi problemi, molto probabilmente, la causa prima della real cedola del 5 febbraio 1629; un provvedimento nel quale – lo ricordiamo, ma è già lo stesso Cesca che lo mette bene in chiaro – accanto alla prescrizione di una rigorosa osservanza degli statuti dell'Università, si trova anche la proibizione di laureare studenti che non fossero in grado di dimostrare di avere compiuto fisicamente in essa i propri studi¹⁰⁹.

quadro storico del funzionamento dell'antico Studio sulla base di un equilibrato dosaggio di fonti laiche e religiosa.

¹⁰⁸ G. CESCA, *L'Università di Messina e la Compagnia di Gesù*, cit., p. 27; Cesca non si fonda unicamente sul codice del Museo, studiato già da Tropea ma utilizza pure altre fonti; importante tra queste Ignazio GASTONE, *Disceptationes iuridicae notis politicis illustratae in quibus propugnatur Antiquissimi, et Famigerati Catanensis Gymnasii singularis Erectio et privata Possessio, quo ad omnes alias Civitates in toto Siciliae Regno, Mes-sanae*, Typis Vincentii de Amico, 1686. Quest'opera, successiva al rientro degli spagnoli nella città ribelle, ricostruisce le prerogative dello *Studium* di Catania e pone le basi della reintegrazione piena di tale istituzione dopo che il rivale e, oltre tutto, 'illegittimo' Studio di Messina era stato abolito dal Benavides (è da notare che, secondo una lista di dottorati dello Studio di Messina contenuta in calce a *Maestra de' Nobili della città di Messina del fu Domenico Mollica*, In Messina, 1732, per D. Placido Grillo, pubblicata da Francesco Castelli, D. Ignazio Gastone aveva ottenuto la laurea in legge proprio in questa città nel 1655, cfr. anche G. ARENAPRIMO, *Il Dottorato nell'antico Studio messinese*, cit., p. 7, nota 1).

¹⁰⁹ Nel brano della lettera regia riportato da Arenaprimo è palese la

Per il Cesca è chiaro parimenti che in città le reazioni al provvedimento sono state doppie o su due fronti distinti¹¹⁰. Da una parte i gesuiti, che, per accordi particolari a livello locale, si ritenevano esentati dall'obbligo di frequenza per i propri studenti, credettero di potersi chiamare fuori da tale obbligo nuovamente ribadito ed imposto e, conformemente a tale convinzione, brigarono e riuscirono ad ottenere a più riprese dal Tribunale del Regio Patrimonio un riconoscimento di tale esenzione¹¹¹. Come conseguenza di tale manovra si ebbe pure un *iniunto* dello stesso Tribunale al Senato di Messina e all'Arcivescovo, quest'ultimo nella sua qualità di cancelliere dello Studio, di aderire alla richiesta gesuitica¹¹². Dall'altra, invece, la città stimò contraria ai propri privilegi la lettera di Filippo IV e, istruendo un procedimento legale per la dichiarazione di controprivilegio¹¹³, seguì a comportarsi come prima, nelle more della

prescrizione che «nessuno possa essere dottorato dall'Università se non ha fatto nella stessa tutto il corso completo degli studi».

¹¹⁰ G. CESCA, *L'università*, cit., p. 27.

¹¹¹ *Ibidem*. Base della decisione l'aver rilevato anzitutto l'inesistenza di qualunque contrasto tra il *desideratum* del collegio e le citate lettere reali. L'aver avuto a più riprese questo riconoscimento (ordine del Tribunale del Regio Patrimonio al Senato e all'Arcivescovo di Messina in data 3 gennaio 1630, non registrato in tempo nell'Ufficio del Senato e quindi reiterato in data 23 settembre 1634) chiaramente denota una riluttanza da parte dei messinesi a prenderne atto, e riflette pure, a nostro giudizio, i tempi propri di espletamento dell'eccezione di controprivilegio, prima che la città si adeguaesse agli ordini reali.

¹¹² È da notare che le fonti narrative gesuitiche (Aguilera, ecc.) non menzionano affatto le lettere regie del 1629, diffondendosi piuttosto sul più appariscente contrasto interno che opponeva su altri fronti i gesuiti di Messina a membri di altri ordini religiosi e all'amministrazione cittadina, in questo senso il *Sommario* manoscritto dell'Anonimo Gesuita di Messina resta un *unicum*.

¹¹³ I. GASTONE, *op. cit.*, p. 51 (Cesca, che pur menziona la notizia traendone un qualche aiuto nella propria ricostruzione dei fatti, non dà riferimenti di sorta).

causa così avviata, concedendo le lauree con le procedure solite, provocando il fermo risentimento di Catania, fin quando, nel 1633, i catanesi non protestarono, denunciando che in tale modo il numero degli studenti era parecchio diminuito, stante il loro spostamento progressivo e sempre più massiccio su Messina¹¹⁴.

Quale fu, però, l'*iter* legale e procedurale seguito in questa vertenza? La lettera reale alle origini dell'*Eulogio* qui pubblicato, emanata in data 5 febbraio 1629, risulta esecutoriata nel regno il 22 giugno e, inviata a Messina con lettera viceregia del 4 luglio, risulta infine presentata ed esecutoriata nell'ufficio del Senato di Messina il 13 luglio seguente¹¹⁵. Del problema così sollevato venne investito direttamente lo Studio ed è all'interno di questo e del Senato che si determinarono i comportamenti conseguenti.

Dalla prima conoscenza del provvedimento regio ai primi passi concreti per contrastarlo trascorse circa un anno. Discussioni in Senato, di cui non resta purtroppo traccia¹¹⁶,

¹¹⁴ G. CESCA, *L'università*, cit., p. 27. Le doglianze dei catanesi sono espresse in una *consultatio* del Tribunale del Regio Patrimonio, redatta in data 26 febbraio 1633. In tale documento, dopo avere affermato che Catania, proprio per il privilegio dello Studio, «si è andato mantenendo popolata, e con decoro, et con l'istesso susteneva le sue gabelle per la confluenza di Studenti; tutto questo è stato mancando con la fundatione di Studio fatta in Messina», si aggiunge il fatto che Messina non ha obbedito alle lettere regie, come invece ha fatto Catania, e che per tale ragione «tutti vanno in quella Città à graduarse, da che siegue il disservitio di S.M., e danno evidentissimo, e notabile della Città di Catania» (I. GASTONE, *op. cit.*, pp. 70-71).

¹¹⁵ Questa premessa all'edizione dell'*Eulogio* è da intendersi come strettamente tecnica, legata cioè ad una presentazione per lo più schematica del documento. Commenti più precisi, con referenze esplicite al modo di funzionamento dei privilegi e della giurisdizione predisposta alla loro difesa sono invece nel saggio che precede di Elio Tavilla e particolarmente nei paragrafi 6 e 7.

¹¹⁶ La *Giuliana di scritture dell'Archivio Senatorio* edita di recente da Tavilla, riporta l'indicazione di "Lettere per li Studij ed osservanza delli

misero in rilievo le difficoltà cui si andava incontro per l'osservanza puntuale delle ingiunzioni ivi contenute e, avendo ben presente il lungo rapporto conflittuale con Catania sull'intera questione, finirono con il mettere in dubbio non già la sostanza del provvedimento, quanto l'autorità su cui l'imposizione dello stesso si fondava. Una possibilità immediata era quella di non opporsi sui singoli punti, aprendo lunghe e probabilmente sterili questioni di merito, quanto quella di interrogarsi sulla legittimità per così dire costituzionale del medesimo considerato globalmente. La città godeva infatti di privilegi che la tutelavano in tutta una serie di prerogative riconosciute in vari tempi dai sovrani, ed il punto che si intendeva sollevare era se il nuovo provvedimento non ledesse nel loro insieme tali prerogative. Si concluse che proprio questo era il caso, e si deliberò di istruire un procedimento per il rigetto del provvedimento reale, dichiarandolo contrario ai privilegi.

Nella premessa alle allegazioni raccolte il priore del Collegio dei giuristi, l'U.I.D. Don Giuseppe Crisafulli, richiama i privilegi cittadini in fatto di *Studium generale* e, in particolare, i capitoli concessi da Alfonso il Magnanimo e da Giovanni d'Aragona rispettivamente nel 1434 e nel 1459, il breve (*sic*) pontificio di papa Paolo III del 1548, esecutoriato nel regno in data 4 aprile 1550, il capitolo di conferma (il sesto) tratto dal privilegio di Filippo II del 21 ottobre 1591, con infine le relative esecutorie derivanti dalle 3 sentenze rotali (copie di tali privilegi sono allegate in calce all'eulogio).

statuti delli medesimi" del 4 luglio 1629, registrate nel libro *Estraordinario* a f. 22 retro, ma non fornisce notizia alcuna delle discussioni sicuramente avvenute al riguardo, né di consigli civici nei quali le stesse questioni sarebbero state dibattute (C. E. Tavilla, *Per la storia delle istituzioni municipali a Messina*, cit., tomo 2, *Giuliana di scritture dal sec. XV al XVIII dell'Archivio Senatorio di Messina compilata da D. Rainero Bellone trascritta e continuata sino al 1803 da D. Salesio Mannamo R. Mastro Notaro del Senato per suo uso personale*, p. 279).

Lo stesso priore ricorda dunque come, in virtù di tutti i privilegi e capitoli ora citati, venne aperto finalmente nel 1597 lo Studio, con pienezza di diritti e funzioni, non ultima quella di graduare. Si protesta quindi, da parte dello stesso priore, e se ne espongono partitamente i motivi, per il fatto che il nuovo provvedimento reale, del quale non vengono minimamente indagate le ragioni, toglie di fatto libertà alla nuova struttura, pone disparità con gli altri *Studia* italiani, e, più in concreto, introduce l'obbligo di adempimenti estremamente difficili da osservare. Su tali punti, al fine di illustrarli e, soprattutto, al fine di documentare le difficoltà indicate, vengono raccolte un certo numero di testimonianze rilasciate da lettori dello Studio e da membri della corte straticoziale.

Le deposizioni testimoniali raccolte in pochi giorni, tra il 12 e il 17 luglio, da un senatore, non derivano dall'intero collegio dei giuristi, ma solo da un campione di 12 dottori; un insieme formalmente più rappresentativo perché, non limitato ai soli giuristi, pur se preponderanti nel numero, comprende anche esponenti dei collegi dei teologi e degli artisti. Di tali testimoni a difesa dei privilegi dello *Studium* nove risultano scelti – presumiamo – tra gli elementi più in vista del collegio giuridico; l'integrazione a dodici è compiuta con un prelado (Don Tommaso Lombardo, abate di San Pietro Deveca¹¹⁷), probabilmente in rappresentanza dell'arcivescovo, nella funzio-

¹¹⁷ Non ci è chiaro del tutto il titolo dell'abbazia goduta presumibilmente in commenda dal Lombardo; concedendo e non escludendo che il beneficio in oggetto non fosse estraneo alla Sicilia, vien fatto di pensare al monastero basiliano di San Pietro di Deca sito nel territorio di San Marco d'Alunzio, ma non abbiamo alcun altro elemento per avvalorare questa congettura che appoggiamo unicamente e sul silenzio della *Sicilia Sacra* del Pirro (nessun S. Pietro Deveca è ivi citato) e ancor più sul fatto che S. Pietro di Deca è l'unica denominazione riportata dal Pirro che mostri una qualche somiglianza con il nome fornito dall'*Eulogio*.

ne, propria di quest'ultimo, di cancelliere dello Studio, un medico (il celebre Giovan Battista Cortesi, bolognese, già da trentanni lettore dello Studio) ed un teologo, in rappresentanza dei rispettivi collegi dei medici e dei teologi.

Allo scopo di facilitarne le escussioni, i testi vengono interrogati singolarmente, previo giuramento, in base ad uno schema predisposto (non incluso nella documentazione superstite) articolato in 4 rubriche o capitoli. Il primo capitolo concerne direttamente informazioni sullo Studio di Messina e particolarmente sulle abitudini e sulle consuetudini in esso invalse da che, poco più che una trentina di anni addietro, esso è stato aperto: modo di laurearsi, adempimenti relativi, ecc.. Il secondo capitolo concerne informazioni sul funzionamento di altri *Studia* d'Italia, dei quali i testimoni, persone di età, che hanno frequentato tali *Studia* hanno conoscenza diretta. Il terzo capitolo permette di entrare nel vivo del problema, tendendo ad accertare gli effetti, disastrosi come concordemente riferito da tutti i testimoni, delle lettere regie in questione: diminuizione delle frequenze e, soprattutto, cessazione totale delle lauree, non trovando più conveniente gli studenti forestieri l'arrivo a Messina per conseguirvi i gradi. Il quarto e ultimo capitolo tocca invece da vicino l'organizzazione stessa dello *Studium* messinese ed in particolare le prevedibili farraginosità insite nella necessità di approntare una complicata macchina burocratica in ordine al rispetto più attento delle lettere incriminate: difficoltà per gli studenti di avere fedeli dei singoli lettori relativamente ai corsi da essi tenuti e agli anni corrispondenti a tali corsi e, in pari tempo, difficoltà per gli stessi lettori di rilasciare dette fedeli.

Non v'è dubbio che il provvedimento di Filippo IV poneva in essere per lo Studio necessità organizzative in certo modo nuove. È vero parimenti che la struttura messa in piedi nel 1597 dai giurati e sostanziata da statuti che avevano raggiunto già, attraverso l'azione attenta dei Ri-

formatori dello Studio, un buon grado di maturazione e cominciavano a produrre buoni effetti, si appoggiava ad una macchina burocratica di ragguardevoli dimensioni¹¹⁸. È pertanto da considerarsi particolarmente faziosa, dunque, oltreché del tutto infondata, l'unanime testimonianza relativa al quarto punto, e cioè l'affermazione che era impossibile per un lettore tener memoria «di un numero di cinque cento studenti»¹¹⁹. Escludendo infatti ogni controllo burocratico, è sì possibile, per il lettore, dicono gli interrogati, ricordarsi di non più che venti o trenta persone, ma «esso testimonio teni per cosa indubitata non solamenti essere difficultosissima a farsi per li lettori ma impossibile perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza di numero di personi et questo esso testimonio lo deponi come pratico in publici studii»¹²⁰.

Nonostante lo schema di deposizione sembri essere stato ampiamente concordato, non tutti i testimoni rispondono partitamente ai singoli punti previsti; in qualche caso le singole deposizioni presentano indicazioni esplicite dei punti omessi, con la precisazione che omissioni del genere, non sappiamo quanto significative ai fini dell'omogeneità delle risposte, sono state concordate preventivamente con i magistrati interroganti.

¹¹⁸ Basti riflettere sui soli paragrafi dei Capitoli o Statuti del 1597 relativi ai vari funzionari preposti allo Studio e ai compiti loro attribuiti.

¹¹⁹ Archivo Medinaceli, *legajo* 221, c. 14r (espressioni identiche o quasi alle cc. 16r, 22v, 24v, 26v, 28v, 31r, 33r, 34v).

¹²⁰ La cifra di 500 e più studenti che affollavano le lezioni di un singolo professore è sicuramente esagerata, rispondendo soltanto all'esigenza (non definibile altrimenti che retorica) di dimostrare l'assunto dell'impossibilità per gli stessi lettori di tenere memoria di tanti allievi sì da poter rilasciare loro fedi di frequenza o di compimento dei corsi medesimi. Un utile termine di paragone è offerto dalle matricole messinesi superstiti (v. *infra*) che indicano per l'intero Studio, senza distinzioni di anno di corso o di facoltà, un numero medio di 422 iscritti per anno (nel periodo 1634-1638).

Da un punto di vista strettamente quantitativo i dati relativi alle testimonianze raccolte (un complesso di 35 risposte da parte di 12 soggetti distinti) possono riassumersi nella tabella seguente:

TABELLA 1

Schema 'responsivo' delle testimonianze raccolte per l'istruzione dell'*Eulogio di controprivilegio* del 1630*

n°	fol.	teste	titoli ricoperti	cap. 1	cap. 2	cap. 3	cap. 4
1	12r-14r	Giovan Simone Lombardo	u.i.d.	*	*	*	*
2	14r-16v	Tommaso Lombardo	abate di S. Pietro Deveca	*	*	*	*
3	16v-18r	Antonio Maria Sepulto	u.i.d.	*	*	—	—
4	18r-19v	Giovan Pietro Gazzari	u.i.d.	*	*	—	—
5	19v-20r	Fabrizio Lo Giudice	u.i.d.	—	*	—	—
6	20r-22v	Don Matteo de Gregorio	u.i. e s.t.d.	*	*	*	*
7	22v-24v	Giovan Domenico Gemillaro	u.i.d.	*	*	—	*
8	25r-26v	Giulio Carnazza	u.i.d.	*	—	*	*
9	26v-28v	Giovan Battista Cortesi	a.m.d.	*	*	—	*
10	28v-31r	Giovan Battista de Nastasio	s.t. e u.i.d.	*	*	*	*
11	31r-34r	Giuseppe Romano fu Francesco	u.i.d.	*	—	*	*
12	33r-34v	Don Nicola Sepetro	u.i.d.	—	*	—	*

* Le ultime quattro colonne concernono rispettivamente le 'rubriche' o i 'capitoli' nei quali risultano articolate le singole testimonianze.

La raccolta delle testimonianze, unanimi per quel che si è detto (e non poteva essere altrimenti, visto che, rispondendo chiaramente a fini di parte, la loro raccolta veniva effettuata da una autorità non indipendente), concludeva in qualche modo la fase istruttoria della procedura, cui seguivano l'allegazione di documenti e, infine, le dichiarazioni di voto del collegio integrato.

In rapporto a quanto asserito dal priore del collegio giuridico e nelle singole testimonianze, i documenti allegati comprendono per un verso copie dei privilegi concernenti lo Studio e, per altro verso, copie di quei capitoli e privilegi che concernevano il funzionamento della corte

ed il meccanismo stesso di produzione degli atti di controprivilegio¹²¹.

Anche l'ultima fase della procedura, quella relativa alle dichiarazioni di voto, mette in rilievo l'unanimità di fondo (vero o coatto) che sottolineava l'azione: tutti, infatti, *nemine discrepante*, si pronunciano a favore della dichiarazione di controprivilegio, che viene successivamente redatta, in data 2 agosto, con sentenza dei giudici della corte straticoziale e la richiesta di "reductio ad pristinum"¹²².

Non abbiamo dati che illuminino le reazioni a corte della dura presa di posizione cittadina contro il provvedimento regio del 1629. Immaginiamo che, in base al lungo tempo intercorso prima che la città ponesse formalmente in essere la propria opposizione, altrettanto tempo, se non più, sia passato prima che il tutto venisse definitivamente risolto in sede giudiziaria. Che la questione non finì molto presto riesce evidente per il fatto che i problemi relativi al rispetto degli statuti e, in particolare, all'effettiva osservanza dell'obbligo di studiare per tutto il tempo prescritto e di presentare "copulativamente" fede di matricola e fede dei lettori, trovarono ancora echi nelle proteste avanzate più volte dai catanesi, ispiratori probabili del provvedimento del 1629. Una risposta più precisa sembra potersi ricavare dal fatto che uno degli obblighi previsti, quello di redazione delle matricole, ebbe attuazione a partire dal novembre 1634: quattro anni e più mesi da che venne esperita la pratica dell'eulogio per la dichiarazione di controprivilegio. Ancora più tardi, poco dopo l'abolizione dello Studio di Messina, in un memoriale sottoposto dai catanesi al sovra-

¹²¹ Rinviamo in questo stesso fascicolo al lavoro di C. E. TAVILLA, *La controversia sullo 'Studium' del 1630*, cit., par. 6.

¹²² Per una analisi dettagliata della classe dei giuristi implicati in questo importante momento della storia dello Studio cfr. C. E. TAVILLA, *La controversia sullo 'Studium' del 1630*, cit..

no, pur nelle esagerazioni proprie di documenti del genere, si riassumeva la storia lunga di tale controversia, giungendo ad affermare le cose gravi seguenti:

[...] en gran perjuycio del suplicante, de lo qual se han seguido graves inconvenientes, porque los Doctores del Collegio de aquella Universidad, por la codicia de aprovecharse de los emolumentos que les tocaban por las graduaciones, falseaban las fees, dando por asentado que los que se habían de graduar hubiessen estudiado por todo el curso en su Universidad y con ellas los graduavan sin haver echo el curso ni aun visto estudio, con que trajan assi todos los que se habian de graduar y quitaban enteramente el concurso a la Universidad del Supplicante, de que se seguia que los Doctores del Colegio desta Universidad, por no perder estos emolumentos y por emulacion de Meçina graduavan tambien con fees falsas de la referida Ciudad à todos los que quisiessen graduarse, sin haver visto estudio, y por esta razon oy no se hallan en el Reyno tantos sugetos de suposicion, para emplearlos en el Real serbicio de Vuestra Magestad y recta administracion de Justicia, sienso assi que antes de haverse abierto la de Meçina concurrían todos ala del supplicante y salian de ella los mayores sugetos de toda Italia, como ese notorio [...]¹²³.

Alla concorrenza agguerrita messa in campo dai messinesi, la stessa Catania non esitò, dunque, a rispondere con le stesse armi, adottando cioè comportamenti analoghi a quelli rimproverati, falsificando fedì di matricola e dei lettori relative allo Studio di Messina e ammettendo studenti con *curricula* segnati da irregolarità di questo tipo a graduarsi in Catania. «Si potrà indulgere se in tali contingenze», scrive Gaudioso, «e come... antidoto ad espe-

¹²³ Citiamo da C. M. GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispanicas*, cit., II, p. 435; il memoriale, presentato a Carlo II dal procuratore della città di Catania F. Melazo, dopo che un atto del viceré conte di Santostefano, del 24 febbraio 1679, riconosceva i diritti dello studio catanese, a spese della ribelle Messina, e perché gli stessi fossero riconosciuti e potenziati a corte, prometteva il suo appoggio in cambio delle fedeltà di Catania nella guerra contro i francesi.

dienti uguali, comuni a non poche università, l'Università di Catania continuasse ad insistere nel rilasciare lauree e licenze in "disservitio" dei capitoli di Marc'Antonio Colonna del 1579»¹²⁴.

Il fatto è che, malgrado gli ordini regi, tali comportamenti durarono a lungo, finché un richiamo molto severo nel maggio 1636, ripetuto nel giugno del 1639¹²⁵, con minacce di forti pene pecuniarie per gli ufficiali dello Studio, riuscì finalmente ad obbligarli ad una redazione annuale delle matricole e a far rilasciare le fedeli dei lettori. Stando, infatti, alle carte superstiti dello Studio messinese e ai dati resi noti per Catania, occorre rilevare che alla fine, almeno per qualche tempo, l'obbligo della compilazione delle matricole venne effettivamente osservato.

5. *Gli esiti della controversia: i rolli matricolari*

Fallito il tentativo di opporsi, con la dichiarazione di controprivilegio, agli obblighi imposti dalle lettere regie del 5 febbraio 1629, fu giocoforza adeguarsi e ottemperare ai medesimi. La redazione dei rolli matricolari trovò Messina più sollecita di Catania. Mentre questa cominciò a compilare le matricole solo a partire dal 1636, e in modo frammentario, spingendosi sino al 1641¹²⁶, Messina partì

¹²⁴ M. GAUDIOSO, *L'Università di Catania nel secolo XVII*, cit., p. 104.

¹²⁵ V. *infra*, il paragrafo che segue, per altri dettagli.

¹²⁶ M. GAUDIOSO, *L'Università di Catania nel secolo XVII*, cit., p. 104 afferma che l'osservanza di tale obbligo per Catania «fu un fuoco di paglia, giacché oggi non sopravvivono che le sole matricole fra il 1636 e il 1641, forse le sole redatte, e per giunta limitatamente ad alcuni studenti»; per Gaudioso la decorrenza dal 1636 è giustificata dal fatto che un ordine per la loro compilazione porta la data del 2 maggio di quell'anno (Palermo, Archivio di Stato, Tribunale del Regio Patrimonio, Lettere Viceregie, vol.

invece con anticipo, compilandole (in modo abbastanza analitico per i primi anni) dal 1634 fino al 1643¹²⁷.

Le matricole catanesi si trovavano nel bruciato archivio comunale, quelle di Messina, scoperte di recente, si trovano in copia nell'Archivio del Tribunale del Regio Patrimonio all'Archivio di Stato di Palermo. Quali le ragioni dell'esistenza di tali ruoli nell'Archivio palermitano e quale, soprattutto la ragione dell'arco di tempo estremamente limitato cui si riferiscono? Per la loro decorrenza dal 1634 e non a ridosso degli ordini impartiti con le lettere regie del 1629, una ragione si trova nei tempi necessari a che l'istruzione della pratiche per la dichiarazione di controprivilegio, e le decisioni definitive dell'autorità trovassero esecuzione. La conclusione ultima dell'intera questione, che pare essere stata oggetto di altri ritardi e tergiversazioni da parte delle due Università siciliane, sembra trovarsi in un ulteriore ordine esplicito, del 17 giugno 1639, con cui il cardinale Giannettino Doria, arcivescovo di Palermo e Presidente del Regno, impose l'invio delle matricole¹²⁸.

Per una valutazione indiretta del peso dell'Università di Messina, basti dire che l'Università di Catania, che lungo

1467, f. 131r). Più oltre Gaudioso (p. 149) sottolinea le circostanze indicate, affermando che «le disposizioni del 1636 vennero tosto eseguite, ma in maniera incompleta e arbitraria e solo per pochi anni... dimostrazione chiara e evidente che tutto si fece sotto la preoccupazione recente delle provvisioni del 1636 e 1639, e appena appena per ottemperarvi».

¹²⁷ Il valore 'fiscale' di tali documenti – un valore, cioè, parzialmente legato al fatto che la loro redazione segue la particolare contingenza rappresentata da un espresso ordine regio – non deve far credere che, già per proprio conto, lo Studio di Messina, e anche quello di Catania, non fosse sollecito nel tenere rolli matricolari; resta il fatto che non se ne ha traccia negli archivi.

¹²⁸ Palermo, Archivio di Stato, Tribunale del Regio Patrimonio, Lettere Viceregie, vol. 1514, f. 81. Come abbiamo già fatto notare (v., *supra*, nota 1), il ritrovamento è avvenuto ad opera del prof. Carmelo Trasselli, allora sovrintendente archivistico, che ne ha tratto il saggio: *Studenti a Messina nel sec. XVII*, cit.; per l'ordine impartito da Giannettino Doria cfr. *ivi*, p. 283.

tutto il Seicento visse di prospettive magre per via delle sentenze a lei sfavorevoli e per la concorrenza messinese, vede all'inizio un dimezzamento delle lauree in rapporto ad una popolazione studentesca fortemente diminuita e, alla fine del secolo, sparita la rivale, giunge ad avere una media annua di 80 laureati su di una popolazione di circa 500 studenti, ben paragonabile in questo alle maggiori università ispaniche¹²⁹.

Le matricole messinesi consentono, crediamo per la prima volta, una valutazione per certi aspetti molto oggettiva, dell'importanza dell'Ateneo messinese in quel periodo, in base alla distribuzione geografica, per paesi di provenienza, degli studenti. Si sapeva dapprima vagamente, attraverso gli statuti, e il Trasselli l'ha dimostrato con grande chiarezza, che gli studenti "messinesi", malgrado la presenza dello Studio di Catania, provenivano da tutta la Sicilia, sappiamo adesso con certezza, dai documenti citati e da altre fonti, che a Messina giungevano pure studenti dalle isole maltesi e dall'intera Calabria, con evidente sfida, in quest'ultimo caso, alla concorrenza ed alle attrattive dell'Università di Napoli, di più lunghe e consolidate tradizioni. I documenti illustrati in parte dal Trasselli, meritevoli anche di essere pubblicati integralmente, consentono ulteriori riflessioni. Si ricava, ad esempio, che, in una situazione di crisi generale dello Studio di Messina, crisi verificatasi intorno

¹²⁹ C. M. GONZALES DE RAPARJEGOS Y SAINZ DE ZUÑIGA, *Historia de las Universidades Hispánicas*, cit., II, pp. 436-437. Su quanto valesse intorno a quegli anni la frequenza gesuitica, valga la testimonianza del Provinciale, Francesco Piccolomini che, in una relazione del 1632, forniva questi dati sull'insegnamento superiore nel Collegio di Messina: 66 iscritti in teologia; 60 in casi di coscienza; 27 in metafisica; 50 in fisica o filosofia naturale; 65 in logica e 30 in retorica (cfr. S. CUCINOTTA, *Popolo e clero in Sicilia*, cit., p. 105: nessun dato per il collegio di Catania, salvo tre maestri elementari); immaginando frequenze a più corsi per ogni singolo studente, possiamo dedurre una media complessiva di poco inferiore al centinaio di studenti.

al 1641 e rispecchiantesi nel crollo verticale delle iscrizioni (minimo assoluto nel 1643 con 63 nuovi iscritti complessivamente per tutte le facoltà)¹³⁰, solo la facoltà di “Arti”, alla quale Borelli apparteneva già da qualche anno, sembra presentarsi piuttosto stabile nel numero degli studenti e quindi non influenzata da quegli avvenimenti¹³¹.

¹³⁰ Si tratterebbe, infatti, di una crisi contemporanea ai momenti più accesi di un'altra *querelle*, quella tra Senato e arcivescovo per il controllo pieno della istituzione, risoltasi appunto con la decisione del primo di assumere in proprio, collegialmente, carica e funzioni di Cancelliere dell'Almo Studio (un “Atto di riforma del Cancellariato delli Studij in persona dell'Ill.mo Senato in loco dell'Arcivescovo fatto a 10 Gennaio 1641” era registrato nel perduto *Lib. Extraord. del Senato*, vol. 1596-97 a f. 309, l'arcivescovo naturalmente si oppose e fece redigere un “atto di controprivilegio per detta cancellazione”, atto esistente nel vol. *Diverso* del 1640-41, anch'esso perduto, a f. 497; il vol. *Ordin.* di detto anno 1640-41, alla data 11 gennaio 1641, conteneva il verbale del Consiglio civico che approvò la riforma; cfr. il fasc. 10 del ms. F.N. 184, intestato “Arenaprimo Documenti, II”, della Bibl. Reg. Universitaria di Messina). La riforma del “cancellariato” derivava sì dai contrasti tra Senato e arcivescovo, ma poggiava anche sul fatto che, al momento del varo dello Studio (1597), la soluzione arcivescovo = cancelliere significò solo una concessione del Senato, che si sentiva investito della carica per via dell'antica transazione del 1550, al tempo di padre Nadal, e che, nella premura di inaugurare la struttura, cedette, riservandosene la possibilità di disporre in seguito in modo diverso, all'arcivescovo del tempo per smorzarne le pretese (cfr. C. D. GALLO, *Gli Annali della città di Messina*, cit., III, pp. 86-87). L'uso del condizionale si lega al valore da attribuire ai dati forniti dalle matricole di questi anni, le ultime redatte, che potrebbero, al pari di quelle dello Studio catanese, essere mendaci o incomplete (v. *infra*); in particolare, pur non escludendo una crisi, che, più che alla *querelle* con l'arcivescovo, ci sembra invece di poter collegare alle particolari contingenze economiche (le ricorrenti crisi granarie e quelle relative all'esportazione della seta, i cui proventi erano destinati al funzionamento dello Studio), i dati riportati potrebbero non corrispondere affatto alla realtà [i termini economici della crisi e, soprattutto, i riflessi sulla gestione universitaria rimangono al momento alquanto vaghi, cfr., nondimeno, Umberto DALLA VECCHIA, *Cause economiche e sociali dell'insurrezione messinese del 1674 (Studi e ricerche)*, Messina, 1907, pp. 85-89 e 169-176].

¹³¹ Una notizia di questi ultimi anni, contenuta in una postilla aggiunta

È questo, a nostro giudizio, oltre che un segno del grande rilievo assunto in Messina dall'insegnamento scientifico, una prova evidente del prestigio personale acquisito da Borelli in un'epoca nella quale lo scienziato napoletano non si era ancora distinto per alcuna ricerca particolare¹³².

Vale la pena di fornire adesso un'analisi più dettagliata dal punto di vista quantitativo delle matricole e di appog-

da Evangelista Torricelli ad una propria lettera indirizzata da Firenze, il 25 ottobre 1642, a Bonaventura Cavalieri in Bologna, potrebbe forse avvalorare l'idea di una crisi generale dello Studio messinese in questo periodo, quanto meno per i soli insegnamenti scientifici; il testo della postilla, che riguarda una missione affidata proprio al Borelli e volta al reclutamento per Messina di personale docente, recita: «È qui il Signor Giovanni Borelli, discepolo già del Padre Abate Castelli et ora Lettore pubblico di matematiche nello Studio di Messina. Viene con autorità di eleggere Dottori primari per quello Studio con grosse provvisioni. Starà qui un mese, poi verrà costà et anco a Padova. Non vede l'ora d'arrivare a reverire et a conoscere V.P. di presenza. Intanto la reverisce umilmente meco per mezzo di questa lettera» (cfr. *Le Opere dei discepoli di Galileo Galilei, Carteggio 1642-1648*, vol. I, a cura di Paolo Galluzzi e Maurizio Torrini, Firenze, 1975, pp. 27-28). Esattamente le circostanze indicate (i centri importanti toccati e la qualità dei personaggi contattati) ed il fatto che Borelli, lettore da appena 3 anni, anche se la sua presenza a Messina va retrodatata, è già in grado di promettere per conto del Senato messinese, che con ogni evidenza nutre nei suoi confronti la massima fiducia, grossi emolumenti, possono essere il segno non equivoco della crisi accennata. Non siamo in grado, al momento, di stabilire se gli sforzi di Borelli abbiano avuto successo; quanto, invece, alla durata della sua missione, basti dire che la fine della stessa sembra dedursi da una lettera di Borelli a Vincenzo Viviani in Firenze, spedita da Venezia l'1 gennaio del 1643, nella quale egli afferma, senza peraltro fornire ulteriori dettagli, di trovarsi già nella città lagunare, pronto ad imbarcarsi per Messina (*Le Opere dei discepoli di Galileo Galilei, Carteggio 1642-1648*, vol. I, cit., p. 35).

¹³² Mentre la sua prima opera a stampa, il *Discorso nel quale si manifestano le falsità e gli errori contenuti nella difesa del problema geometrico risoluto dal P. Pietro Emanuele*, è del 1645, con una presentazione lusinghiera di Leonardo Paté, segretario dell'Accademia della Fucina e lettore di umanità nello Studio, il primo grande lavoro, quello sulle febbri maligne, che lo legherà indissolubilmente a Messina e alla Sicilia è successivo di tre anni.

giare ad essa la correlazione evidente tra il soddisfacimento da parte degli ufficiali dello Studio di quest'obbligo burocratico (obbligo ribadito – se non affermato – nelle lettere regie del 5 febbraio 1629) e l'intera vicenda sottintesa dall'*Eulogio*.

Tenendo conto delle denominazioni effettivamente adottate nei rolli matricolari per le singole facoltà o gruppi di discipline, la rilevazione statistica per ciascun anno e per provenienza offre il quadro che segue:

TABELLA 2
DISTRIBUZIONE PER FACOLTÀ E PER PROVENIENZA DEGLI ISCRITTI
DELLO STUDIO DI MESSINA ANNI SCOLASTICI 1634-1643

(Avvertenza: i quadri *a, b, c, d*, rispettivamente per gli anni dal 1634-35 al 1637-38 si basano sul ms. dell'Archivio di Stato di Palermo, Tribunale del Regio Patrimonio, n. provv. 44; i quadri *e, f, g, h, i, l*, per gli anni dal 1638-39 al 1643-44, si basano sul registro num. provv. 455)

a) 1634/1635

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov.	222	57	8	6	-	293
Sicilia (rim.)	55	13	-	5	-	73
Calabria	43	5	-	3	-	51
Malta ecc.	18	-	-	-	-	18
<i>Totali generali</i>	338	75	8	14	-	435

b) 1635/1636

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov.	228	51	16	12	2	309
Sicilia (rim.)	54	7	5	3	1	70
Calabria	46	4	-	4	-	54
Malta ecc.	14	-	-	1	-	15
<i>Totali generali</i>	342	62	21	20	3	448

c) 1636/1637

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov. Sicilia (rim.)	194	56	14	20	2	286
Calabria	46	11	5	5	1	68
Malta ecc.	46	8	1	3	-	58
	11	-	-	-	1	12
<i>Totali generali</i>	297	75	20	28	4	424

d) 1637/1638

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov. Sicilia (rim.)	193	30	12	21	2	258
Calabria	54	7	4	3	1	69
Malta ecc.	34	4	1	2	-	41
	10	1	-	-	1	12
<i>Totali generali</i>	291	42	17	26	4	380

e) 1638/1639

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov. Sicilia (rim.)	90	14	9	19	-	132
Calabria	6	1	-	2	-	9
Malta ecc.	11	3	1	1	-	16
	1	1	-	-	-	2
<i>Totali generali</i>	108	19	10	22	-	159

f) 1639/1640

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov. Sicilia (rim.)	88	17	3	16	-	124
Calabria	26	3	2	-	-	31
Malta ecc.	2	-	-	-	-	2
	1	-	-	-	-	1
<i>Totali generali</i>	117	20	5	16	-	158

g) 1640/1641

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov.	53	8	7	18	-	86
Sicilia (rim.)	25	-	3	8	-	36
Calabria	2	-	-	-	-	2
Malta ecc.	1	-	-	-	-	1
<i>Totali generali</i>	81	8	10	26	-	125

h) 1641/1642

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov.	70	7	10	21	-	108
Sicilia	27	3	3	7	-	40
Calabria	1	-	-	-	-	1
Malta ecc.	3	-	-	-	-	3
<i>Totali generali</i>	101	10	13	28	-	152

i) 1642/1643

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov.	33	4	7	18	-	62
Sicilia (rim.)	23	2	-	6	-	31
Calabria	-	-	-	-	-	-
Malta ecc.	1	-	-	-	-	1
<i>Totali generali</i>	57	6	7	24	-	94

l) 1643/1644

Provenienze	diritto civile e canonico	filosofia	teologia	medicina	chirurgia	<i>totali par.</i>
Messina e prov.	23	2	5	16	-	46
Sicilia (rim.)	5	1	-	5	-	11
Calabria	-	-	-	-	-	-
Malta ecc.	1	-	-	-	-	1
<i>Totali generali</i>	29	3	5	21	-	58

È infine opportuno, a prescindere dalle situazioni specifiche delle singole facoltà, raggruppare in un quadro sinottico i dati contenuti nei 10 quadri parziali precedenti.

TABELLA 3

RIASSUNTO STATISTICO DEI ROLLI MATRICOLARI PER PROVENIENZA E PER ANNO

Provenienza	34/35	35/36	36/37	37/38	38/39	39/40	40/41	41/42	42/43	43/44
Messina e prov.	293	309	286	258	132	124	86	108	62	46
Sicilia (rim.)	73	70	68	69	9	31	36	40	31	11
Calabria	51	54	58	41	16	2	2	1	-	-
Malta ecc.	18	15	12	12	2	1	1	3	1	1
<i>Totali generali</i>	435	448	424	380	159	158	125	152	94	58

Dalla congerie dei dati in prospetto il primo fenomeno che balza evidente è la distribuzione diseguale nel tempo del numero complessivo degli studenti¹³³: dal picco elevato del primo anno, mantenuto con scarse oscillazioni nei due anni successivi, il calo numerico diviene sensibile a partire dal quarto, con un crollo di più che il 63% nel quinto anno e cali ulteriori nei successivi, fino al minimo assoluto rilevato nell'ultimo. Nel dettaglio il fenomeno riesce altrettanto evidente se si guarda alle singole aree di provenienza degli studenti. Non siamo in grado di spiegarci il perché della cosa, in quanto dati esterni relativi allo Studio, e in particolare il livello elevato dei professori e un'adeguata produzione scientifica e cul-

¹³³ Ancorché controllate direttamente sui microfilm dei rolli matricolari e sulle nostre trascrizioni, le tabelle ricalcano nella sostanza altre a suo tempo costruite dal rag. Salvatore Bottari e ora da lui messe gentilmente a nostra disposizione.

turale, conforterebbero una situazione ben diversa e, soprattutto, positiva.

Cosa concludere al riguardo? Una prima impressione, suggerita da quanto avviene nello stesso periodo nello Studio di Catania, è che occorra differenziare i singoli anni, quanto alla attendibilità dei dati offerti. Sembrerebbe, cioè, che ad una compilazione accurata, e soprattutto completa dei rolli nei primi anni – di seguito, appunto, all’ingiunzione regia di rispettare gli obblighi statuari – fosse seguita un’osservanza più lasca degli stessi obblighi, resa possibile dal fatto che, verosimilmente, i controlli da parte degli ufficiali regi (riteniamo quelli del Tribunale del Regio Patrimonio) divenivano sempre più sfumati. Non abbiamo prove da offrire per questo che non siano l’espore un argomento di pura plausibilità: crediamo, cioè, di poter affermare che l’attività di controllo era efficiente soprattutto in condizioni di particolare litigiosità o contenzioso tra le parti interessate, e poiché gli interventi governativi, ed i controlli, seguivano l’andamento ondivago delle liti tra Catania e Messina per lo Studio, altrettanto ondivago è da presumere il comportamento del Tribunale del Regio Patrimonio nell’esercizio dei controlli indicati. In altri termini, variando il livello dello scontro variava in corrispondenza l’attenzione sui contendenti degli organi preposti; e man mano che il rapporto conflittuale tra le due città passava da fasi accese a fasi di calma, con la creazione pur nella contesa di nuovi equilibri, altrettanto calma (o quasi assente) diveniva la vigilanza¹³⁴.

¹³⁴ Queste considerazioni sulla maggiore o minore attendibilità dei dati contenuti nei ritrovati rolli matricolari non sembrano avere sfiorato minimamente Trasselli che, pur messo sull’avviso da quanto lui definisce essere stata per ambo i registri una compilazione non coeva, ma successiva almeno al 1643 (per talune notazioni a margine relative a questo anno, poste in entrambi), non sembra aver tratto profitto dalle considerazioni analitiche fatte in precedenza da Gaudioso per quanto concerne le coeve matricole catanesi (sull’epoca di redazione di quelle di Messina,

Non sappiamo gran che su come Catania si sia regolata per l'ottemperanza dell'obbligo di compilazione delle matricole: le notizie al riguardo sono *de relato* (Gaudioso) e non c'è modo di verificarle dal momento che, come detto in precedenza, i rolli già esistenti nell'Archivio comunale sono andati distrutti nell'ultimo conflitto. È importante notare, tuttavia, che, per quanto concerne Messina, lo stile differente seguito da uno stesso ufficiale, il mastro notaro dello *Studium urbis*, nella redazione dei 2 volumi che conservano le matricole per il periodo indicato, rende abbastanza probabile una differente pressione 'fiscale' dei controlli esercitati o esercitabili sul suo operato¹³⁵.

Tornando alle statistiche messinesi, una seconda considerazione da fare concerne la forte preponderanza degli studenti di legge rispetto a quelli di altre facoltà. Il fatto non sorprende ove si consideri che, oltre alle possibilità

contrariamente a Trasselli riteniamo che la stessa sia coeva agli anni cui le matricole si riferiscono, e che solo l'obbligo di presentazione sia stato soddisfatto in ritardo, appunto dopo il 1643: crediamo infatti che, una volta consegnate al Tribunale del Regio Patrimonio, fosse impossibile apportarvi correzioni o, addirittura, integrazioni).

¹³⁵ Ci sia consentito, in ultimo, concludendo questo paragrafo, esprimere dubbi sul fatto che i perduti registri catanesi contenessero effettivamente, come riferito da Gaudioso, 'matricole': le differenze di 'stile' su richiamate (riportiamo le formule rispettive, catanese e messinese, «N. N. legum studens presens fuit matriculatus et voluit et vult gaudere privilegiis almi studij huius Clarissimae Urbis Catinae», «N. N. studia leggi canonica et civili in questi Studii puplici»; estremamente formale la prima, più succinta la seconda, che è preceduta, inoltre, dall'indicazione completa della data di immatricolazione), l'indicazione nelle registrazioni di Catania delle materie e degli anni di corso e, infine, la mescolanza tra tali registrazioni, che a noi sembrano 'fedi' di immatricolazione più che semplici immatricolazioni, dato anche il tipo di raccolta sporadica e casuale che rappresentano, con 'fedi' di altro tipo, fanno escludere che possano essere registri di immatricolazione, non avendo, appunto, le caratteristiche burocratiche di sistematicità proprie a compilazioni del genere.

oggettive di accesso a numerosi impieghi pubblici e privati, uno degli scopi della creazione dello Studio era la formazione di una classe dirigente in grado, con l'accesso agli impieghi pubblici, di appoggiare in qualunque sede e difendere, anzitutto sul piano giuridico, le prerogative ed i privilegi della città.

6. *Vita accademica e caratterizzazione scientifica della nuova istituzione*

È chiaro che i Messinesi, parlando negli anni '90 dello Studio, ne richiedevano non già l'istituzione ma la *restauratione*: per essi, infatti, la struttura era già stata concessa, aveva funzionato in qualche modo e solo le contese mosse all'esterno dai catanesi in particolare ne avevano reso asfittica, se non impossibile in certi momenti la vita¹³⁶. Con l'inizio finalmente regolare delle attività, senza più l'incu-

¹³⁶ Sui disagi patiti da studenti messinesi che avevano comunque compiuto un ciclo completo di studi nella propria città valga l'esempio di Silvestro Maurolico, nipote dello scienziato. Discutendo nella propria opera della Congregazione lirinense e del Monastero di San Vittore in Marsiglia, da lui visitato nell'autunno del 1581, esponendo l'occasione e le ragioni di quella visita, Silvestro apre una lunga parentesi autobiografica, nella quale non manca di informarci dei suoi studi e del modo in cui prese il dottorato: «...Ne gl'anni del Signore 1581, à 15. di Aprile noi Don Silvestro Maroli partissimo da Messina, per pigliar il grodo [*sic*] di Dottore in qualche città famosa d'Italia, havendo studiato dieci anni in Messina Filosofia, e Theologia: et essendo giunti in Napoli, et ivi dimorati alquanti giorni, vista la Città, ci partimmo co'l Procaccio; e giunti in Roma visitammo le Sante Chiese, e di quà doppo alcuni giorni partimmo per la Madonna dell'Oreto [*sic*] per compire un voto fatto; e quindi partendo ritornammo alla Città d'Assisi, et ivi con divotione visitammo il corpo di San Francesco, e di Santa Chiara,... d'onde partiti giunsimo a Perosa, et ivi tentammo di pigliar il grado di Dottore; ma per esser il mese di Luglio i Dottori erano partiti per i caldi grandi, e non vi era chi potesse conferire questo grado; e così ci partimmo verso Fiorenza; quindi a Pisa ove dentro la Chiesa di Santo Micheale in Borgo Monastero de' Camaldolensi fummo dottorati, nemine discrepante, con loda di

bo di provvedimenti restrittivi o addirittura minacce di chiusura, l'Università messinese, che pure nella stentata vita precedente¹³⁷, da Francesco Maurolico a Giovanni Filippo Ingrassia, aveva avuto insegnanti illustri e aveva formato già parecchi giovani, ha iniziato la sua rapida ascesa.

tutti: e nell'oratione che fece il Promotore, che fu frate Domenico Silvano dell'ordine de' Servi, Dottore del Collegio Pisano, e compagno del loro Generale, furono da lui raccontate, e recitate le laudi dell'Illustre Signor Don Francesco Mauroli mio Zio carnale, fratello di mio Padre: e questo fù all'XI. di Luglio 1581...» (*Historia sagra o mare oceano di tutte le religioni del mondo*, Messina, 1613, pp. 72-73). Valga la citazione ad illustrare un certo modo disinvolto di laurearsi. Nel caso di monaci o di appartenenti ad ordini 'regolari', il conseguimento della laurea in teologia era semplicemente un atto formale, sempre che lo studente avesse compiuto un regolare corso di studi in uno qualunque dei conventi dell'ordine cui apparteneva, che poteva celebrarsi in una qualunque università autorizzata a concedere i gradi (per quelle "gesuitiche" occorreva essere studenti 'interni' alla Compagnia). Restano dubbi riguardo a Silvestro (che in documenti di quest'epoca risulta 'clerigo de missa', ossia investito dei cosiddetti ordini minori), non figurando da nessuna parte il suo ingresso in alcun ordine religioso, riteniamo a questo proposito che abbia compiuto i suoi studi in Messina, parte presso i gesuiti e parte nello Studio pubblico, nuovamente funzionante, è da credere, cessata la pestilenza, anche se non in potere, nel periodo in esame, di concedere lauree.

¹³⁷ È certamente interessante, prima ancora di trattare del periodo di piena legittimità dello Studio, dopo l'apertura del 1596, riferire qualche dettaglio sul suo funzionamento precedente. A proposito del Maurolico, che venne 'condotto' nel 1569 ad insegnare matematiche, «con condizione, che havesse a leggere quattro volte la settimana in una delle scuole del nostro Collegio, e vacare quelle giornate che vaca il medesimo Collegio» (*Sommario storico documentato*, cit., p. 61), vale la pena di citare un singolare documento 'scolastico' da noi già pubblicato, che riguarda appunto una 'consulenza' richiesta allo scienziato in tema di vacanze o, più esattamente, in merito ad una richiesta studentesca di uno o più giorni di vacanza; Maurolico, che considera una perdita di tempo mettersi a discutere con quelli che non sanno fare altro «nisi edere et vagare», trova modo in questa occasione di rimproverare tali perdigiorno e di ammonirli dicendo loro che una maggior gloria a Dio (si noti il *topos* gesuitico) verrebbe dalla loro frequenza a scuola, piuttosto che dal loro oziare «toto die per has totas vias nobilis Messanae» (cfr. R. MOSCHEO, *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana*, cit., p. 262).

A ridosso dell'apertura dell'istituzione una significativa produzione a stampa di opere mediche-filosofiche costituiva una felice premessa e promessa di ciò che sarebbe stata la vita scientifica successiva: scritti di Sebastiano Pietrafitta, Gerardo La Columba, Annibale Bufalo ed altri, pubblicati in Messina e, in qualche caso, fuori dall'isola e persino fuori d'Italia, scandirono a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro le tappe forzate di una materiale presa di possesso che l'inaugurazione del 1596 doveva solo sancire formalmente¹³⁸.

Ottenuto lo Studio, rimaneva il problema forte, ma non ignoto ai responsabili, del reclutamento dei lettori. L'importanza di questo aspetto era fondamentale, perché attraverso le scelte da operare ed il tipo di sforzo, finanziario e politico a un tempo, affinché nomi di prestigio da ogni parte d'Italia, se non pure da altri paesi, accettassero le condotte, poteva misurarsi il peso reale che la nuova istituzione veniva ad assumere e il grado di concorrenza che era in grado di esercitare, a livello quanto meno delle Università meridionali. Gli sforzi in proposito venivano compiuti in ogni direzione e, in base alla grande esperienza accumulata in precedenza con le 'condotte' *ante Studium*, si estendevano dappertutto nella penisola. Uno dei principali promotori di tale attività fu il giurista Jacopo Gallo, colui che riuscì a ottenere a pro della città e del suo Studio le famose sentenze rotali; le università di Padova e Bologna furono le

¹³⁸ Sul Pietrafitta, che già nel 1594 pubblica a Venezia un *De sensuum externorum usu, affectionibusque deque memoriae cum rationis laesione vitio, medelaque tractatus*, nel quale si definisce medico e filosofo mandanicano (*scil.* di Mandanici) e "Messanaeque alumnus", cfr. le pagine che lo riguardano in C. DOLLO, *Filosofia e scienza in Sicilia*, cit., pp. 33-38; per gli altri autori cfr. ancora DOLLO, *op. cit.*, *passim*. Ma non solo la produzione medica, che pure contrassegna brillantemente gli inizi dello Studio, godette di tale prerogativa; anche nel campo del diritto si ebbe, infatti, e molto presto, lettori (Piccolo, Giurba, Glorizio, ecc.) e opere di rinomanza non soltanto italiana.

sedi principali dove la ricerca di lettori adatti per lo Studio di Messina venne esercitata, ma non v'è dubbio che anche tanti altri centri, universitari e non, furono interessati all'operazione di reclutamento¹³⁹. Preoccupazioni costanti dei giurati – *patres conscripti* nel *Sicanicarum rerum compendium* mauroliciano e definitivamente “senatori”, nel '600, in sintonia con i nuovi standards culturali e politici raggiunti – furono quelle di potenziarne le strutture, proteggerle, procurare con “condotte” particolarmente favorevoli lettori tra i migliori disponibili per quei tempi.

Se l'opera del Gallo fu essenziale all'inizio, l'azione di potenziamento dovuta a tanti altri personaggi, specie nella prima metà del Seicento, non è stata affatto da meno. Estremamente istruttivo, al riguardo, con riferimento allo stesso Gallo, il racconto del proprio reclutamento fatto parecchi anni dopo dal bolognese Giovan Battista Cortesi, uno dei testimoni interrogati nella fase preparatoria dell'eulogio di controprivilegio. Cortesi, che professò a Messina per una trentina d'anni, narra infatti di essere stato convinto a trasferirsi in Sicilia da un giurista, tale Vincenzo Benci, già lettore nell'Università di Salerno e successivamente lettore a Bologna; proprio il Benci, sottolinea Cortesi,

[...] hic [*scil.* a Bologna] inter amicos sermones, nunc extra patriam si sors ferret in Urbe Regni Siciliae capite docendi provinciam suscepturus esse quaesivit, simulque animum ad Messanae nomen

¹³⁹ Uno di questi centri fu la celebre Università di Pavia, che pure in passato fu meta dell'emigrazione studentesca siciliana e che aveva annoverato anche tra i suoi insegnanti, sullo scorcio del XV secolo, il messinese Nicolò Scillacio, umanista e scienziato, autore, oltre che di testi scientifici e filosofici, di epigrammi e, soprattutto, di una celebre relazione sul secondo viaggio di Cristoforo Colombo; nel 1598, infatti, tale Giovanni Talentoni, lettore di filosofia, ebbe l'invito, peraltro disatteso, a recarsi a Messina per assumervi una lettura di medicina [cfr. *Un altro lettore dell'Ateneo messinese?*, nota non firmata, ma dovuta alla penna di Gaetano Oliva, in “Archivio Storico Messinese”, VIII (1907), p. 186].

applaudentis, et iam igniculos concipientis, ipse vehementius inflammavit, quid multa? actum cum illustribus civibus vestris, qui tum forte studiorum causa Bononiae degebant, necdum vertente anno literis ad me datis Iacobi Galli viri eminentissimi et in hoc vestro Gymnasio iuris scientiam de more docentis, nomine vestro (quod Numina sospitarint) in provinciam atque adeo in praecipuam honoris partem evocatus, eo accessi libentius quod non sine Divino consilio rem agi perscutiscerem, et fortasse (ut arrideam) illa me quoque sidera afflarint [...]¹⁴⁰.

Dietro le diatribe prossime ormai a concludersi si muoveva e mobilitava l'intera città, o la parte culturalmente più viva. Fioriva, infatti, accanto ad una serie di importanti iniziative politiche prese dai Giurati e dal consiglio civico, tutta una pubblicistica tronfia o retorica quanto si vuole, che le appoggiava con forza, premendo univocamente in

¹⁴⁰ Ioannis Baptistae CORTESII, *Miscellaneorum medicinalium decades denae*, Messanae, ex Typographia Petri Breae MDCXXV, dedicatoria al Senato di Messina (nelle persone di Antonino Goto, Don Giuseppe Staiti, Don Tommaso Marquett, Tommaso Zuccarato, Don Francesco Hozes, Vincenzo Celi), c. 3v non num.. Vale la pena di segnalare il valore emblematico di questa, come di tante altre stampe del periodo, nel presentare già nella veste tipografica e negli ornamenti del frontespizio, inciso in legno, elementi celebrativi, quali lo stemma cittadino sormontato da corona e sorretto da 4 putti. Più tardi un altro esempio abbastanza eloquente dell'azione che Messina esercitava per procacciare i migliori lettori per lo Studio, facendo concorrenza ad altri più celebri, viene offerto dal caso di Pietro Castelli che, pubblicando a Messina, nel 1637, il suo *Antidotario* (*Antidotario romano commentato dal Dottor Pietro Castelli Romano, Nobile Messinese, già Lettore nella Patria di Filosofia, di Medicina, e di Semplici, et hora primo lettore di teorica priore, e decano del collegio de medici, et pvblico notomista. nello studio della nobilissima citta di Messina..*, In Messina, Appresso la Vedova di Gio. Francesco Bianco Stampatore Camerale, 1637. *Con licenza de Superiori*), inseriva nella dedica al cardinale Biscia, del 20 dicembre dello stesso anno (citiamo dalla ristampa di Cosenza, del 1648, c. 2 non num.), il ricordo dei servizi prestati, nella qualità medico personale, a questo cardinale, il quale pure, tramite Luigi Contarini, oratore di Venezia presso Urbano VIII, gli aveva procurato «un luogo nel fioritissimo studio di Padova con ampio stipendio».

direzione delle rivendicazioni cittadine e in particolare tra queste, su quella più importante e significativa relativa allo Studio¹⁴¹. Se non v'era una produzione specifica sul problema (ma su tale punto andrebbe analizzata partitamente l'intera produzione giuridica del periodo) l'occasione era comunque fornita da produzioni di altro tipo, storiche e scientifiche, nelle quali l'occasione della dedica, solitamente al Senato, o gli stessi versi ed epigrammi apposti dagli autori o da loro amici e allievi, danno spesso il destro a spunti celebrativi della città, dei privilegi e a significativi accenni alle questioni più 'calde' ed attuali del dibattito politico. Interessante, a questo proposito, nella dedicatoria del *De febris pestilentis cognitione* di Gerardo Columba, medico tra i più influenti e celebrato professore dello Studio, l'elogio della città e l'attenzione prestata da parte degli intellettuali e dei ceti più in vista alla vigile politica che a livello locale veniva condotta per la "restaurazione" dello Studio:

[...] Ubi consurget, Urbs elegantiae sedes, literarum domicilium, eruditionis emporium, musaeum Orbis, Musarum, et gratiarum augustissimum quoddam sacrarium futura sit [...]¹⁴².

Ancora il Cortesi nelle *Miscellaneae* cit., anche se pubblicate tardi, non si allontana affatto dallo schema celebrativo

¹⁴¹ Cfr. la citata orazione inaugurale di Bartolomeo Castelli.

¹⁴² Gerardo COLUMBA, *De febris pestilentis Cognitione et Curatione, Disputationum medicarum libri duo, in quorum priore agitur de Stellarum influxibus adversus Joannem Picum Mirandulanum, in posteriore de Abusis Phoenigmatum in febre pestilente*, Messanae, Apud Petrum Bream, 1596, dedicatoria p. 4 non num.. Come si vede bene da questo caso, la pubblicistica del tipo indicato non è disgiunta dalla trattatistica scientifica in senso stretto; e se Columba, Bufalo, Pietrafitta, Castelli ecc. sono apologeti arrabbiati della città e delle sue prerogative è anche vero che sono al tempo stesso autori di testi importanti sul piano della dottrina e su quello della stessa formazione medica.

indicato e, nella stessa dedica al Senato di Messina, introduce un elogio forte della città e dello Studio:

[...] Inter quae illud... quod civitas vestra non minus bonis artibus, quam moenibus exaggerata, existat scientiae, et optimarum artium domicilium, ex quo in omni sciendi generi peritissimi qui velint emergant, sapientissimorumque magistrorum quos magnis stipendiis ex omni Italia evocatis disciplina ad omnem sapientiae formam exculti, et plane perfecti evadant. Quae res quantum ornamentis, et utilitatis hactenus attulerit non modo vestrae Civitati, sed totui Regno Siciliae, finitimisque provinciis, nemo non experitur in dies, eritque [...] ¹⁴³.

¹⁴³ Ioannis Baptistae CORTESI, *Miscellaneorum medicinalium decades denae*, cit., c. 4v non num.; più oltre (cc. 5r-6r non num.), in un crescendo di esagerazioni, Cortesi cita ancora la felice posizione geografica, i privilegi, a partire da quello di Arcadio, la forma e il sito della città, la falce di Saturno, l'architettura, la splendida 'palazzata' e l'opera di promozione della stessa da parte di Filiberto di Savoia, per concludere infine con la lettera della madonna. La dedicatoria, particolarmente lunga, è seguita da epigrammi e versi vari in lode dell'autore, dovuti a non pochi personaggi di spicco dello Studio, colleghi e allievi del Cortesi: il dott. D. Giacomo Calatro, "primarius sacrae theologiae lector", l'U.I.D. Francesco Maria Santiglia (uno dei firmatari dell'eulogio di controprivilegio), i "medici ac philosophi" Francesco Castelli, Vincenzo Risico, Giovan Matteo Baldi, Andrea Trimarchi, Placido Sessa, Giuseppe Arcara, Bartolomeo Gomes, Onofrio Curseri, e inoltre Ambrogio Bavastrelli, Benedetto Salvago. L'opera porta due distinti *imprimatur*, l'uno di Scipione Errigo, *sacrae theologiae doctor*, e l'altro del gesuita Melchiorre Inchofer, che, sotto il nome di *Academicus Vertumnus* è anche autore di un lungo carme latino, stampato su due colonne alle cc. 23r-24v non num.. Ma se l'onomastica ora presentata riguarda solo gli autori dei versi contenuti nelle pagine liminari, è importante segnalare che anche taluni degli scritti inclusi dal Cortesi nella propria *Miscellanea* (quelli delle 'decades' VIII, IX e X) presentano dediche distinte dello stesso Cortesi a medici, colleghi o allievi; vale dunque la pena di registrare almeno i nomi non ricordati in precedenza: Costantino Foti, protomedico e priore del Collegio dei medici di Messina, Paolo Russo, Giuseppe Galletti, medico e chirurgo, Giov. Francesco Fiocchetto, archiatra di Filiberto di Savoia, Giuseppe Pizzuto, "Regni Siciliae Archiatro Summo Regioque Consiliario", Marco Antonio Politi, Giov. Antonio Anguillonio, protomedico della flotta di galere dell'ordine di Malta, Nicolò Antonio Ferrara, Mario Trabucco di Caltagirone, Biagio Bugliarello di Augusta, Muzio Ferrara, Placido Rei-

E se alla produzione messinese è certamente possibile attribuire il difetto di origine di un municipalismo sospetto se non proprio ostentato ed esasperato, valgano a temperarne il giudizio gli esempi tratti da pubblicazioni non messinesi, fuori regno o addirittura straniere (Middendorp, Matranga, ecc.)¹⁴⁴. L'impegno apologetico propagandistico

na, Federico Prosimi, Giuseppe Fontana, Costantino Sanclemente, decano del Collegio dei Filosofi e dei Medici, ecc.. Dieci anni dopo, in altra opera del Cortesi, la *Medicina pratica*, impressa appunto nel 1635 a Messina, si ritrova lo stesso stile, con tutta una serie di dati nelle molte carte non numerate che accompagnano le tre parti dell'opera, che integrano e aggiornano alla data menzionata la situazione della medicina a Messina; i nomi che ricorrono questa volta, oltre quello del giureconsulto Diego Capri, sono quelli di Federico Prosimi, Andrea Trimarchi, ora "doctor ordinarius Almi Collegii Messanensis", Paolo Russo, Bartolomeo Gomez, Giuseppe Bartucci, discepolo del Cortesi, Matteo Cuzzetta, Antonino Saccano, Giuseppe Angelica, nipote "ex filia" dell'autore, Antonio Brancato, priore del collegio dei medici e dei filosofi, Placido Randazzo, Onofrio Corseri, Antonio Butano, Pietro Paolo Pisani, Giacomo Fernando Corogna, dottore ordinario nel collegio dei medici di Messina e proto-medico di Malta.

¹⁴⁴ Jacob Middendorp, *procancellarius* dell'Università di Colonia, pubblicò nel 1572, in 8°, con il titolo di *Academiarum orbis Christiani libri duo*, un vero e proprio manuale *ante litteram* di storia universitaria; a questa prima edizione seguirono due altre, rispettivamente in 4 e in 8 libri, apparsi sempre a Colonia nel 1594 e nel 1602. L'opera ha riferimenti non piccoli alla Sicilia e a Messina in particolare, per la quale si dà, prendendola dal Volaterrano, la definizione di «grande Scuola della Sicilia» (cit. da Giuseppe SANTACROCE, *Sopra le Università di Sicilia*, in *Saggi e dissertazioni dell'Accademia palermitana del Buon Gusto*, vol. I, In Palermo, 1755, pp. 102-136, e part. a pp. 134-135). Nell'ultima edizione, con titolo variato, del Middendorp, *Academiarum celebrium universi terrarum orbis libri viii. partim rēcens conscripti, partim ita locupletati, ut planè novi videantur. Auctore Iacobo Middendorpio*, Coloniae Agrippinae, M. DCII, cfr. per la Sicilia le pp. 95-112 e per Messina le pp. 108-110; accennando, a p. 109, a Francesco Maurolico, «cuius Cosmographia circumfertur», l'autore ricorda che lo stesso «nuper Mathematicarum artium professor fuit»; dal *nuper* utilizzato e dai dati noti della biografia di Maurolico (in particolare la morte, avvenuta nel 1575), sembra potersi dedurre che il brano, in questa forma o con qualche variante, dovesse figurare già nella prima edizione dell'opera. Sul Matranga, che dipende dal Middendorp e che pubblica a Palermo nel 1637, v. oltre.

dei messinesi nei riguardi dello Studio è costante nella produzione del periodo, ed è un impegno ampiamente ripagato dal fatto che questa loro «creatura», l'istituzione che avevano auspicato per anni, e che erano riusciti ad ottenere con non pochi sforzi e sacrifici, rispose ottimamente a tali sollecitazioni, giungendo presto a livelli di prestigio e di cultura ben paragonabili a quelli di atenei di più antiche e solide tradizioni¹⁴⁵.

Nei suoi *Syntagma VII De Academia* il teatino Girolamo Matranga, in seguito qualificatore e consultore dell'Inquisizione di Sicilia e corrispondente del Caramuel¹⁴⁶, utilizzando come fonte il lavoro analogo del Middendorp¹⁴⁷, si intrattiene diffusamente sulle istituzioni culturali dell'isola, e, nel capitolo VI, dopo avere trattato delle epoche antiche, si occupa dei tempi a lui più vicini, inserendo notizie ampie sui principali centri isolani. Ecco il brano relativo a Messina:

[...] Messanam πολυτέχνη, καὶ πανσοφία. *Multiplex ars, omnisque sapientia*, ceu variam Pinacothecam exornant Oppidum hoc Messeniorum adventu, Academiam excepit; // quam ad haec usque tempora pernox sequitur, obsequiturque perdium. Ingeniorum Exquillas Messanae invenies, ac Philosophantium Autumnum. Iuventus litteris initiata, nunquam dediscit. Gens boni tenax, mordicùs tuetur, si indipiscat semel. Speculationi vehementer

¹⁴⁵ Ancora chiari esempi di fecondi contatti internazionali sono i legami tra il riformatore dell'Università di Tubinga, Martin Crusius, ed il medico messinese Antonio Ferracuto, presente nel collegio dei medici nel 1588, e, più tardi, i legami tra il giureconsulto Alberto Piccolo e i belgi Gothifredus Haraeus e Aubertus Miraeus, evidenziati in una lettera di quest'ultimo al messinese, datata Bruxelles "postridie Kal. Oct. 1622", nella *De antiquo iure ecclesiae siculae dissertatio* dello stesso Piccolo, edita a Messina nel 1622, c. 5r non num. (nell'indizzo al lettore che precede, cc. 3r-4r non numm., Piccolo passa in rassegna gli scrittori di storia siciliana, e se è lesto a citare con elogio i vari Fazello, Maurolico, Bonfiglio, Mirabella, Paruta, Gaetani e Valguarnera, è altrettanto veloce nell'includere Cluverio e Gualterio).

¹⁴⁶ C. DOLLO, *Modelli scientifici e filosofici*, cit., pp. 271-272.

¹⁴⁷ Cfr. *supra*, nota 136.

addicta, validius addiscit. Facultatum, Scientiarumque communicationes in hac urbe vigent maximè, vbi maior est animorum unio, atque communio. Lex eius abrogata nunquam, rata, constans, Republicae bonum vicissim mutuari, ac prò virili parte integerrimum tueri. Penitissimos recessus oculi Messanensium Natura ipsa obiecit, nè sinat eos à studijs ferriari. Scyllaei vortices, ac Neptuni tridens eos ociari non ferunt. Inibi omnis portentis aera-rium est, difficilibus involucris obsignatum. Publicum Gymnasium celebre, publicisque floret honoribus. Nec privatae desunt Academiae, in quibus suas agunt sciendi cupidi Synaxeis [...] ¹⁴⁸.

Del rinnovato clima che, dopo l'istituzione di corsi superiori nel collegio e la collaborazione reciproca tra città e gesuiti e le aperture sul piano specifico dello Studio pubblico, con l'insegnamento presso il collegio di lettori ad esso estranei come il Maurolico, è significativa oltremodo la vicenda di talune edizioni mauroliciane, realizzate con discontinuità nei primi 40 anni seguiti alla morte dello scienziato ¹⁴⁹.

Ci si può agevolmente rendere conto di ciò scorrendo le liste dei lettori sinora pubblicate, o seguendo, dalla fine del

¹⁴⁸ Hieronymi MATRANGA, *De Academia Syntagmata VII*, Panhormi, In domo S. Ioseph per Antonium Martarelli, 1637. Superiorum permissu; il cap. VI del *Sintagma VI*, pp. 181-189, è intitolato *Sicilia academica*, per Messina v. pp. 187-188 (le pp. 181-185 riguardano le epoche antiche; le pp. 185-189 concernono invece i tempi presenti e in particolare, oltre Messina, Palermo (pp. 186-187: l'Accademia dei Riaccessi), Siracusa (*ibidem*: memorie dei poeti greci) e Catania (pp. 188-189: l'Università).

¹⁴⁹ Tali edizioni riguardano gli *Opuscula mathematica* e degli *Arithmeticonum libri II*, impressi tutti, *uno volumine comprehensi*, a Venezia nel 1575 e la vicenda successiva relativa agli scritti di ottica pubblicati a Napoli una prima volta nel 1611 e a Lione, una seconda, nel 1613. Come si è già notato (v. *supra*, il par. 2. 2), l'implicazione dei gesuiti nell'impresa del 1575 era particolarmente forte poiché gli stessi, con atteggiamento concorde, dal Preposito Generale Francisco Borgia ai matematici della Compagnia, si aspettavano dallo scienziato testi utili per l'insegnamento nei loro collegi (v. *supra*, nota 48). Spinto in tale direzione dai gesuiti a lui più vicini (e particolarmente dal siracusano Vincenzo Le Noci, allora nel collegio di Messina), e incoraggiato dagli aiuti promessi da Francesco Santapau, principe di Butera, che era pronto a sostenerne le spese, Maurolico, ormai vecchio e prossimo a lasciare

'500 in poi, l'attività febbrile dei tipografi messinesi, spesso impegnati nella produzione di libri didattici o di veri e propri trattati scientifici (per tutto il XVI secolo possiamo osservare, ad esempio, che l'università di Catania, l'unica in Sicilia funzionante a pieno titolo, non disponeva di alcuna infrastruttura tipografica sulla quale appoggiare le proprie attività di ricerca e di insegnamento).

Che poi l'interesse dei messinesi per il loro ateneo fosse anche politico, è dimostrato dalle cure assidue avute dal Senato cittadino nell'escludere dalla sua gestione qualunque ingerenza del clero.

Pochi anni prima, nel 1636, aveva ottenuto l'insegnamento della matematica Giovanni Alfonso Borelli superando la concorrenza gesuitica; concorrenza che pure deve essere stata agguerrita, visto che gesuiti di indubbio valore nelle discipline scientifiche, come l'austriaco Melchiorre Inchofer (implicato direttamente nella vicenda galileiana) o il suo conterraneo Gaspare Schott, avevano risieduto a lungo nel collegio mamertino e, specialmente il primo, avevano ivi insegnato matematica. La fiducia presto acquistata dallo scienziato napoletano alzò notevolmente il prestigio dello studio e rese Borelli stesso per lungo tempo arbitro dei suoi destini.

l'insegnamento, ebbe desiderio di pubblicare tali opere, e si fece parte attiva per preordinarne la stampa. Prevenuto tuttavia dalla morte non poté compiere l'impresa, che venne realizzata in misura parziale pochissimo tempo dopo con l'edizione veneta del 1575. Ancora più significativi i retroscena dell'edizione napoletana del 1611: la corrispondenza fitta tra le parti interessate (Cristoforo Clavio, Giovan Giacomo Stasero e gli stessi nipoti del Maurolico) è di importanza eccezionale, permettendo di seguire in diretta pressoché tutti i singoli passi compiuti in quella direzione. In tutte queste occasioni il ruolo dei gesuiti è stato centrale. Sulle circostanze relative all'edizione del 1575 cfr. M. SCADUTO S.I., *Il matematico Francesco Maurolico ed i gesuiti*, cit., pp. 135-137; per integrazioni sia lecito il rinvio al nostro *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana*, cit., capp. 1 e 2.

Tra i manoscritti della Biblioteca Universitaria di Messina – circa un migliaio di pezzi, descritti sommariamente in 2 inventari, pure manoscritti, corrispondentemente ai 2 fondi («vecchio» e «nuovo») in cui sono ripartiti¹⁵⁰ – solo una piccola parte è di interesse specificatamente scientifico¹⁵¹ e di questa una frazione trascurabile si commette direttamente al periodo oggetto di studio in queste pagine. Uno spoglio dei cataloghi, fatte le debite riserve per descrizioni inadeguate e spesse volte inesatte, consente di rilevarne la distribuzione per epoca e per materia.

Da tale esame balzano evidenti 2 particolari di grande rilievo ai fini di una prima valutazione dell'importanza "esterna" di tali mss. relativamente alla storia culturale

¹⁵⁰ La Biblioteca Universitaria (ora Biblioteca Regionale Univers.) di Messina trae origine dalla raccolta privata di Giacomo Longo, un giurista ed erudito messinese vissuto in un'epoca a cavallo tra Seicento e Settecento; la biblioteca, ricca di manoscritti e prime stampe, venne donata dal Longo alla città e, per volontà dello stesso donatore, aperta al pubblico fin dal 1738. Tredici anni dopo l'abolizione della Compagnia di Gesù nel regno delle Due Sicilie (1767), le biblioteche del Collegio e della Casa Professa messinesi, confiscate vennero fuse con la biblioteca civica. Le uniche altre accessioni di rilievo alla nuova biblioteca civica sono state quelle seguite, dopo il 1870, alle note leggi eversive dell'asse ecclesiastico. I manoscritti così accumulati – quelli del Longo, quelli gesuitici e quelli delle ex biblioteche conventuali – costituiscono adesso il cosiddetto 'fondo vecchio' (già 'fondo antico') dell'attuale Biblioteca; fondo descritto in un inventario in 2 tomi, pure manoscritti, nel quale non sono compresi gli importantissimi manoscritti greci del monastero basiliano del S. Salvatore, inventariati e descritti separatamente. L'odierno 'fondo nuovo' si è formato con manoscritti pervenuti alla biblioteca dopo il terremoto del 1908. Per notizie generiche, non sempre esatte, sul fondo vecchio, v. S. COSTANZA, *Il fondo vecchio dei codici manoscritti della Biblioteca Universitaria di Messina*, Messina, 1970; sulla figura del Longo e sui manoscritti a lui appartenuti, v. F. GIANNETTO, *Giacomo Longo: erudito messinese del settecento*, in "Messina ieri e oggi – collana di studi storico-religiosi", n. 2, 1965, pp. 77-101.

¹⁵¹ Non ci occupiamo affatto, in questa sede, della produzione giuridica; per un'esame ravvicinato dei giuristi dello Studio e della loro produzione rinviamo al saggio che precede di Tavilla.

messinese e a quella dello Studio in particolare: 1) l'appartenenza di gran parte dei manoscritti al XVII secolo; 2) la netta prevalenza numerica – tra i mss. secenteschi – dei trattati di medicina.

È forse possibile azzardare su tali basi una duplice conclusione: da un lato, l'importanza peculiare del Seicento nel quadro storico globale della cultura scientifica messinese¹⁵² dall'altro, il grande rilievo avuto in Messina in quel secolo dagli studi medici in confronto con altre discipline, come la matematica e l'astronomia, altrettanto protagoniste quanto la medicina della cosiddetta «rivoluzione scientifica». Tale conclusione, che – come si può constatare – ben si accorda con i giudizi anticipati, con argomentazioni diverse, nel paragrafo precedente, è inoltre rafforzata, almeno per la prima parte, dal fatto che la distribuzione interna per epoche di un altro gruppetto di manoscritti più propriamente filosofici della stessa Biblioteca (commenti vari alla filosofia aristotelica, particolarmente in *octo libros physicorum*, trattatelli di logica, *quaestiones* tomistiche e scotistiche di vario genere, ecc.; tutti mss., di provenienza gesuitica o francescana¹⁵³, qui non presi in considerazione) conferma la netta prevalenza numerica dei mss. del '600 rispetto a quelli di altre epoche.

Non meno interessante è poi soffermarsi sulla produzio-

¹⁵² Anche il '500, segnato come fu dal Maurolico, e dall'apertura del *Collegium primum ac prototypum* (in Europa) dei gesuiti, ebbe grande rilievo per Messina: ciononostante, in confronto con lo sviluppo culturale del secolo successivo, l'importanza del '500 messinese è meno legata alla città di quanto non lo siano stati il sorgere effettivo dell'università, a partire dal 1596, e il successivo impegno tutto cittadino nel gestirla, promuoverla e affiancarla con altre iniziative culturali (le *Accademie*) che fungessero da cassa di risonanza per le sue attività.

¹⁵³ Per i secondi manoscritti, v. D. CICCARELLI, *I manoscritti francescani della Biblioteca universitaria di Messina*, in "Miscellanea Francescana", LXXVIII (1978), pp. 495-563.

ne a stampa. Se, infatti, per molteplici ragioni quella manoscritta non può prendersi a parametro misuratore del livello culturale, l'analisi della produzione a stampa, per le tante occasioni che offre di confronti più oggettivi con la produzione coeva di altri centri dell'isola e della penisola, ci sembra di gran lunga più significativa.

La stampa a Messina ha conosciuto di recente due importanti contributi relativi al XVI e al XVII secolo rispettivamente¹⁵⁴. Per quanto, all'interno delle considerazioni ivi svolte, riguarda in modo specifico la produzione concernente lo Studio conviene appoggiarsi separatamente ai due contributi menzionati. In particolare, per ciò che è possibile ricollegare ad esso nei pochissimi anni dell'ultimo '500, a ridosso della sua apertura definitiva, possono farsi le riflessioni seguenti: in una situazione di chiara inferiorità di Messina rispetto a Palermo – maggior numero di opere stampate in questa città nell'intero secolo rispetto a quelle impresse a Messina – quest'ultima presenta un primato evidente per ciò che concerne opere scientifiche; un primato, beninteso quantitativo, che risulta mantenuto anche restringendo l'attenzione alla seconda metà del secolo, ed accresciuto se si aggiungono le produzioni giuridiche.

¹⁵⁴ Per ciò che concerne il '500, accanto alle ricerche preziose di Bonifacio, che ha ricostruito gli annali tipografici di quel secolo, è intervenuto da ultimo un saggio complessivo di Gianvito RESTA, *La stampa in Sicilia nel Cinquecento*, in *La stampa in Italia nel Cinquecento*, atti a cura di Marco Santoro dell'omonimo convegno di Roma (17-21 ottobre 1989), organizzato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni del 25° anniversario della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari, Roma, Bulzoni editore, 1992, pp. 777-841, che ne ha integrato i dati, corretto quelli già resi noti e, soprattutto, ha posto su nuove basi il confronto tra la produzione messinese e la rimanente produzione isolana. Per il secolo XVII, lo studio più completo, anche se per sua natura non utilizzabile per i raffronti con il resto dell'isola, è quello di Giuseppe LIPARI, *Gli annali dei tipografi messinesi del '600*, Messina, Sicania, 1990 (= Centro Studi Umanistici, Messina, Città e territorio, 2).

Le ricerche bibliografiche sulla stampa messinese nel XVII secolo non hanno avuto finora lo stesso rilievo che ha avuto lo studio degli incunaboli e delle cinquecentine. Limitandoci al periodo oggetto di questo lavoro, i dati relativi alla produzione diciamo così universitaria per gli anni dal 1590 al 1641, pur ignorando la parte non trascurabile di tale produzione passata attraverso torchi stranieri o comunque non messinesi, si possono riassumere come segue:

Su 392 opere impresse a Messina tra il 1590 ed il 1640, 61 (circa il 15,56% dell'intera produzione) hanno rapporto stretto con lo Studio, funzionante che fosse o anche prossimo ad aprirsi¹⁵⁵; di queste 61 opere, 46 (pari all'11,73% del totale e al 75,41% della sola produzione 'universitaria') sono di carattere scientifico (per lo più medico) e 15 (il 3,83% del totale ossia il 24,59% della prod. universitaria) giuridico. Volendo poi guardare con maggiore dettaglio, è possibile distinguere, sia pure grossolanamente, tra un periodo più tumultuoso e fecondo, quello a ridosso dell'apertura dello Studio, ed altro più calmo, di funzionamento 'a regime'; nel primo di tali periodi, tra il 1590 ed il 1600 incluso, su 67 opere impresse 13 (il 19,4%) hanno rapporto stretto con lo Studio prossimo ad aprirsi o appena fondato, 12 di queste sono classificate come scientifiche (per lo più mediche), 1 sola di diritto. Nel nuovo secolo, periodo a 'regime' di funzionamento dello Studio, la situazione della stampa accademica segna un generale miglioramento e, in pari tempo, un maggiore equilibrio tra le produzioni ascri-

¹⁵⁵ Il dato, rilevato cumulativamente mediante le tabelle pubblicate in Resta ed il *census* di Lipari, è al netto delle produzioni scientifiche e filosofiche non imputabili (direttamente o meno) alla presenza dello Studio: ci riferiamo infatti a quei testi di autori non messinesi che non hanno avuto a che fare con lo Studio, o di autori appartenenti a ordini religiosi e la cui produzione riflette le rispettive attività (scientifiche e didattiche) all'interno degli stessi.

vibili alle singole facoltà; delle 335 opere complessivamente registrate per i primi 40 anni, appena 48, pari al 14,33% del totale¹⁵⁶, hanno relazione con l'attività dello Studio e tra di esse, più esattamente, 14 opere, circa il 29%, sono di carattere giuridico, e 34, il 70% circa, ossia la stragrande maggioranza, sono invece opere mediche e filosofiche¹⁵⁷.

7. Conclusioni

Con la venuta di Borelli, e con la fondazione della Accademia della *Fucina* (1639), una istituzione privata ma vivace all'estremo e fortemente appoggiata dal Comune, l'autonomia dello Studio crebbe ulteriormente, insieme con una sorta di sua «internazionalizzazione»: in sostanza, una forte proiezione all'esterno, alla ricerca di docenti di grido e, sulla loro scia, di una 'clientela' numerosa; proiezione che, dovuta ai noti agganci del Borelli con l'ambiente galileiano, e dovuta anche agli agganci che lettori di certo meno noti, ma non per questo meno interessanti (come Giambattista Cortesi e Pietro Castelli tra i medici, e Ippolito Piccolomini e Innocenzo Massini tra i giuristi), avevano, per la loro stessa provenienza e formazione, con gli Studi della penisola.

In breve, la personalità potente del Borelli, unita a un incipiente processo di organizzazione interna globale del-

¹⁵⁶ L'abbassamento percentuale tra le cifre globali riferentisi ai due periodi su individuati (un calo del 5% complessivo) corrisponde malgrado tutto, ad una tenuta effettiva della produzione 'universitaria'; tenuta ancor più credibile, in realtà, se si tiene conto che, nella forte disomogeneità dei periodi (10 anni il primo e ben 40 il secondo), la produzione assoluta in altre aree del consumo librario, ad esempio quello religioso e devozionale, è cresciuta con maggiore rapidità.

¹⁵⁷ Tra i due periodi l'indice per aree culturali (prod. scientifica *versus* prod. giuridica) registra invece un calo dal 12% al 2,43%; un calo, anche

la ricerca scientifica (processo che potrebbe in certo modo intendersi come una specie di «sovrintendenza» di fatto di pochi luminari alla assegnazione e alla gestione in tutta l'Italia di un gran numero di cattedre), e insieme la grande fiducia da lui goduta in Messina, fecero sì che i lettori medesimi di questo Studio, Borelli stesso più volte in prima persona, gestirono di fatto direttamente gli insegnamenti. Fu così, ad esempio, che, nel 1662, avvenne la chiamata di Marcello Malpighi, e poi ancora, nel 1670, quella di Carlo Fracassati; allo stesso modo sarebbe, inoltre, avvenuta, verso il 1669, la chiamata di Tommaso Cornelio, se questi non avesse in ultimo rifiutato¹⁵⁸.

È questo, grosso modo, l'ambiente che la dura repressione spagnola riuscì ad annientare pochi anni dopo. Un ambiente di certo ancora lontano dall'aver espresso interamente tutte le proprie capacità potenziali e, ciò malgrado, spento proprio durante il periodo più delicato della propria esistenza: il periodo in cui il radicamento dell'istituzione nel corpo sociale dell'isola e la sua funzione promotrice di cultura esprimevano gli sforzi più significativi e produttivi.

Scoppiata la rivolta, nel 1674, quando già da due anni, per taluni disordini, Borelli era stato costretto ad allontanarsi, sfumate anche le possibilità di nuovi agganci, di

questo, niente affatto drammatico perché connesso alla forte crescita dell'intera produzione libraria nel secondo periodo in settori poco o niente presenti nel primo periodo.

¹⁵⁸ Cfr., *ad indices*, H. B. ADELMANN, *Marcello Malpighi and the Evolution of Embriology*, cit. e *The Correspondence of Marcello Malpighi*, edited by H. B. Adelmann, cit.. Al cenno già fatto sull'importanza di tali opere (v., *supra*, nota 1), basti aggiungere che in esse abbiamo, oltre che una miniera di notizie su Messina e su tanti messinesi, tante e tali informazioni su Borelli che, se raccolte, come avverte Ugo Baldini [*Giovanni Alfonso Borelli e la rivoluzione scientifica*, in "Physis", XVI (1974), pp. 97-128, e in particolare p. 113 in nota], costituirebbero fin d'ora la migliore monografia apparsa su di lui.

nuove relazioni e contatti con la cultura francese, con la cultura cioè di un paese per molti aspetti allora all'avanguardia, che sulla scia della politica estera del Colbert sembrava pronto a far da padrone in Sicilia, succedendo agli spagnoli, nel 1679 tutto cessò improvvisamente¹⁵⁹.

Le ire di Catania e di Palermo – mai sopite le prime per la sconfitta subita nel 1596, e ancor più per la forte concorrenza che la temibile rivale sullo Ionio, sottraendo studenti e prestigio, era riuscita ad esercitare; accentuate entrambe dalla profonda crisi economica nella quale, in ultima analisi, anche la rivolta messinese aveva fatto precipitare tutta la Sicilia – e la mano pesante di Francesco Benavides e Avila, conte di Santo Stefano, si scatenarono su Messina. Dichiarata, infatti, la città «muerta civilmente y incapaz de todo genere de honores», il Benavides (lo stesso personaggio che, divenuto viceré di Napoli, ebbe, nel 1696, i più alati elogi da parte di Giambattista Vico¹⁶⁰) definì decaduti «privilegi» e Senato, sciolse le accademie e abolì lo Studio; e ancora non pago di ciò, lo stesso viceré,

¹⁵⁹ Sulla rivolta, l'opera più completa cui bisogna fare riferimento è quella di Emile LALOY, *La révolte de Messine, l'expédition de Sicile, et la politique française en Italie (1674-1678)*, Parigi, 1929-1931, 3 voll.; per opere successive, v. Giovanna MOTTA, *Rassegna bibliografica sulla rivolta di Messina*, in *La rivolta di Messina (1674 -1678) e il mondo mediterraneo nella seconda metà del Seicento* – Atti del Convegno storico internazionale tenuto a Messina il 10-12 ottobre 1975, a cura e con pref. di Saverio DI BELLA, Cosenza, Pellegrini edit., 1979, pp. 481-495, cfr. anche L. A. RIBOT GARCÍA, *La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674)*, Valladolid, 1982.

¹⁶⁰ In occasione del ritorno in Spagna del viceré, avvenuto proprio nel 1696. Le virtù politiche e di governo del Benavides fanno dire al Vico: «Testis est Sicilia, quae, cum adhuc tetri, foedi execrabilisque Mamerтинensium bellis reliquiis vexaretur, tuo adventu [scil. del Benavides], praesentia tua, tranquillissimo ocio est restituta» (cfr. Giambattista Vico, *Orazione in lode del Benavides*, in *Id.*, *Scritti vari e pagine sparse*, a cura di Fausto Nicolini, Bari, 1940, p. 87).

ordinato l'abbattimento del palazzo senatorio, sulle rovine del medesimo, fatto arare dai buoi il terreno, fece spargere il sale.

La chiusura dell'Università e la conseguente mortificazione della vita culturale che Messina veniva a subire¹⁶¹ trovarono echi non meno profondi nel grave depauperamento, seguito di lì a poco, del patrimonio artistico, archivistico e librario della città¹⁶². Com'è noto, l'opera del viceré si distinse in modo particolare nel sequestro dell'intero archivio comunale, della biblioteca capitolare e dell'importantissimo fondo di manoscritti greci che, poco meno di due secoli prima, Costantino Lascaris, vissuto a lungo in Messina fino alla morte avvenuta nel 1501, aveva legato alla città¹⁶³.

Ma se è vero che perdite del genere furono particolar-

¹⁶¹ Recentemente si è sostenuto che l'azione del Benavides «non interruppe del tutto l'attività della scuola sperimentale», pur confermando che «ma il colpo fu durissimo» (C. DOLLO, *Filosofia e scienza in Sicilia*, cit., p. 4).

¹⁶² La dispersione ebbe già prodromi importanti durante la stessa occupazione francese. È questo, ad esempio, il caso dei manoscritti del Maurolico; manoscritti che, gelosamente conservati dai parenti dello scienziato, fin dalla sua morte, avvenuta nel 1575, proprio durante la rivolta andarono ad arricchire la biblioteca privata di Giovambattista Colbert, confluita poi nell'attuale Bibliothèque Nationale di Parigi. Sulle vicende della biblioteca mauroliciana, cfr. il nostro *Francesco Maurolico tra Rinascimento e scienza galileiana. Materiali e ricerche*, cit..

¹⁶³ Della sottrazione dell'archivio esiste un documento contemporaneo che inventaria sommariamente i fondi sottratti, è questo il cosiddetto *Testimonio del despojo de los privilegios de Mecina que se hizo por Don Rodrigo de Quintana, siendo Consultor de Sicilia en IX de enero M. DC. LXXIX*, pubblicato in varie occasioni e, da ultimo, da C. GIARDINA, *Capitoli e Privilegi di Messina*, Palermo, 1937, pp. LIX-LXIV dell'introduzione. Tale archivio è stato rintracciato di recente nell'archivio privato dei duchi di Medinaceli, a Siviglia, e, specie per la parte più antica, è attualmente oggetto di studi. La biblioteca capitolare e il fondo del Lascaris sono stati incorporati nella biblioteca privata di Juan Francisco Pacheco Tellez Giron, quarto duca di Uzeda, viceré di Sicilia dal 1687 fino al 1700, biblioteca confluita nell'attuale Biblioteca Nacional di Madrid. La biblioteca Uzeda è stata descritta di recente, per

mente pesanti (privata di quei privilegi, veri e falsi, che, parte essenziale del proprio archivio e quindi della propria memoria storica, le consentivano di contendere ruolo e funzioni con gli altri maggiori centri dell'isola, è come se Messina non fosse mai esistita o se, per questo, la sua sopravvivenza fosse divenuta un mero fatto archeologico), è vero altrettanto che è pure esistito in città, in quei momenti, un freno minimo, ma non per questo inefficace, a tante spoliazioni.

Un freno individuabile perfettamente, a mio giudizio, nella continuità stessa dell'insegnamento superiore riscontrata a Messina in quel periodo, e realizzata attraverso l'attività, mai cessata in pratica, dei collegi gesuitici e degli altri ordini religiosi. Tali collegi, infatti, non toccati in apparenza dalla rivolta, proprio da questa, paradossalmente, sulla scia del fallimento "laico" reso evidente dalla chiusura dell'ateneo, hanno tratto nuovo slancio e nuova linfa vitale¹⁶⁴. Tale continuità fu preservata nuovamente quando, per l'abolizione della Compagnia di Gesù, verso la metà del XVIII secolo, le responsabilità dell'insegnamento

la parte riguardante i codici, da G. DE ANDRES, *Catalogo de los manuscritos de la Biblioteca del Duque de Uceda*, in "Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos", LXXVIII (1975), pp. 5-40. Una ricostruzione storica della medesima e in particolare del fondo del Lascaris (fonte importantissima non solo per la diffusione della cultura greca in Italia ma anche per la storia della scienza e, in particolare, per la genesi del pensiero scientifico mauroliciano) è stata fatta da J. M. FERNÁNDEZ POMAR, *La colección de Uceda y los manuscritos griegos de Constantino Lascaris*, in "Emérita", XXXIV (1966), pp. 211-288.

¹⁵⁹ Nello sfacelo generale della città ha continuato la sua attività, diremmo anzi ha tratto nuova linfa vitale, il collegio dei gesuiti. Collegio che, non più da tempo luogo deputato per molta parte dell'istruzione superiore e passato ulteriormente in secondo piano in coincidenza con il decollo 'laico' dello *Studium urbis* (nel 1641 il Senato cittadino assunse in proprio, come si è già ricordato, la carica di "Gran Cancelliere dell'Almo Studio" ed i relativi poteri, privandone l'arcivescovo), abolito

superiore in Messina passarono in buona parte all'Accademia Carolina appositamente eretta e quando questa a sua volta, nel 1837, venne elevata a Università.

quest'ultimo, si trovò nuovamente a garantire la continuità dell'istruzione medio-superiore fino all'espulsione della Compagnia dal Regno e, ancora dopo, come Accademia Carolina.

APPENDICI

I

DOCUMENTI ARCHIVISTICI VARI

I

[1547], 6 dicembre

(Roma, Archivum Romanum Societatis Iesu, Sic., 202, cc. 346r-347v)

Lettera di Girolamo Doménech a Ignazio di Loyola

ih̄s

Muy Rev.^{do} en X.^o padre.

La summa gracia y amor de X.^o N.S. acreciente siempre en nuestras almas Amen. La semana passada scribì a V.R. en respuesta de una de Ms. Polanco del ultimo de octubre, offresciendo me de scribir mas largo este primo domingo del mes de deziembre, y ansì pienso de hazerlo con esta, avisando a V.R. lo qué passa sobre el collegio. Y es desta manera. Que lo s.^{or} doctor como suele en todas nuestras cosas, quiso entender, en ello, y ansì hablò al s.^{or} Visorey al qual hallò como siempre lo ha sido muy affectado, y deseoso de ayudar en todo lo que pudiesse, paraque esta obra se effectuasse. Dixole su Ex.^a que hablasse con el s.^{or} Don Diego de Cordova el qual tambien por gratia del Señor nos es muy affectado. Su S.^{ria} embiò allamar los Iurados desta Ciudad, y propuso les esta obra de muy buena manera.

A todos les plugo mucho, y quedaron de hablar sobre ello en el conseio, y ansì se hizo, y todos vinieron muy bien en ello por gracia de nuestro Señor, de modo que huvieron, muchos que dixieron, que quando la ciudad no quisiesse hazer esta obra, que ellos de su hazienda la querian hazer, prometiendo quien diez onzas, quien quinze cada anyo de renda etc. La ciudad vino en todo lo que el S.^{or} Don Diego les havia propuesto, y era que la ciudad diesse una habitation commoda para este collegio, y que por ahora offresciessen

de dar de renda docientas onzas que son qujientos scudos de oro, y que la compañía embiaria quatro letrados vno para leer gramatica, un otro para artes dos para theologia. Lo uno dellos theologia scholastica, lo otro positiva / y casos de conscientia, y seys studiantes (o ocho), y ansi han determinado de dar nos un lugar que se dize S.^{to} Nicholao (la fiesta del qual es hoy) de los nobles eran [?] de una confraternidad de los gentiles hombres los quales de muy buena gana lo han offrescido ala ciudad por esta obra. Es lo mejor lugar a mi parecer de toda la ciudad. Tiene una yglesia grande, y muy hermosa, y esta sale ala calle mas principal dela ciudad, mas de dentro dela yglesia ay un iardin, y la habitation, y todo esta en un lugar eminente de muy buen ayre. Segun me dizen, y ca era lo aposiento en lugar apartado, qujeto, y apto al studio, soy cierto que si V.R. lo viesse le contentaria mucho, y si ms. Pietro hubiesse un otra tal yglesia en S.^{ta} Maria dela strada, no se curaria de hazer otra de nuevo. Hoy han de venir los lurados a hablar al visorey, y concluir esto con Su Ex.^a que es menester su consenso, y rogar a su Ex.^a que scriba a V.R. y al Embaxador de su maiestad sobre ello.

Esto parece que viene del S.^{or} que con el poco trabajo se ha venido a lo que se pedia, sperasse que con el ayuda del Señor ha de seer en gran servicio de nuestro S.^{or} y beneficio deste reyno. Ellos ponen por ahora esta renda, para dar principio y fundamento al collegio, despues yendo la obra adelante piensan de crescer la renda y de pidir alguna abadia al Emperador para unir al collegio lo que se spera que se obtendra con el favor destes SS. porque aqui en este reyno ay muchas [*scil.* abadias], y su M.^t ha hecho gracias por el passado para hospedales, y semejantes obras de otras. Hecho este collegio se spera que en Palermo se hara otro, porque estas ciudades van a emulation, y mas que Su Ex.^a ha dicho que en Calatagirona / que es una ciudad que esta en medio del Reyno hay quatro, o cinco mill ducados de renda, mal spendidos, y que qujere que alli se haza otro collegio. En Catania adonde esta la Universidad deste reyno, se spera lo mismo; todo depende deste que ahora se hara, por donde es menester que V.R. piense en ymbiar personas muy qualificadas en letras, y bondad, y que se aparecen, para venir luego, porque aqui se dan mucha priessa para ello; oltra destas lecciones la ciudad Institueras otras catredas en todas facultades, y que lean a concurrentia para que sea universidad y studio general.

Esta semana que viene pienso que scribiran a V.R. sobre ello, esto es lo que passa sobre este negocio. V.R. lo encomiende a nuestro

Señor para que sea todo guiado de su mano. En esta obra yo he entendido poco, sino con la buena voluntad destes s.^{res} y del señor Don Diego, y diligencia del s.^{or} Doctor y mas de un Conde que nos es muy affectado, del qual por otras tengo scritto que se llama el conde Condiano. Se ha hecho esta obra pienso que por la mucha necessidad que este reyno tiene dellas, ha querido nuestro S.^{or} que presto y sin difficultad se hiziesse, cui laus etc. por gracia del s.^{or} continuo las predicas los domingos en una parrochia, a las quales viene ordinariamente el s.^{or} Don Diego, y razonable auditorio habiendo dos otros muy excellentes predicadores. Entre semana predico por diversos monasterios, segun me dizen por gracia de nuestro s.^{or} con algun provecho. Doi Exercicios a diversas personas y por gracia de nuestro señor no me faltan occupationes en su vyna / ell me de las fuerças y gratia, paraque en ellas me emplee segun su S.^{ma} Voluntad. De Mecina el dia de santo nicholao.

in basso, scritta trasversalmente, l'indicazione:

Copia de una [lettera] de mt / hiero^{mo} Domenech sobre / El Collegio de Micina etc. / sine anno.

nell'ultimo rigo una mano posteriore aggiunge le parole: "Del 47."

II

1548, 17 giugno

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 355, c. 688)

Lettera del Viceré ai Giurati di Catania

[...] Le lettere vostre deli VII del presente havimo reciputo et a quello scriviti circa lo privilegio che quessa città tene di li publici studii et l'informacioni haveti che in la città di Messina si legeva publicamente vi dicimo ni informaremo supra zò per fare la provisione che conviene perché l'intento nostro non è fare pregiudicio né a quessa città né a nixuna altra città né terra del regno. A quello ni supplicati volessemo augmentare lo salario a quessi studii vi dichimo che essendo noi con lo ajutorio divino in quessa città si farrà la provisione che convenerà al servitio di sua M.^{tà} e beneficio di li studenti.

Datum in civitate Siragusarum Die XVII^o Iunii VI^e Ind. 1548.

III

1548, 27 luglio

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 355, cc. 608-609)

Lettera del Viceré ai Giurati di Catania

Carolus et Iohanna

Mag.^{ci} viri regii consiliarii dilecti per una vostra littera deli XVIII del presente havimo visto quillo ni scriviti questa no. cità haverse jattato volere in essa fare studii publici et per non si preiudicari in la possessioni vostra et non preiudicare in futurum li privilegii vostri volissimo provvedere che voi ppossessivo tentare lo spoglo contro questa no. cita per perdirse lo privilegio delo spoglo per lo lasso delo bimestri poi dela scientia. Vi dicimo che per noi ja è stato provisto che la una et l'altra cita habia de informari però voi porreti fari presentari li vostri privilegij che noi non simo per mancarì de providiri como converrà et noi per la affectione tenimo a quessa clarissima cità non simo per derogari né prejudicari in aliquo li dicti privilegii de dicta cità anzi conservarli et ampliarli.

Preterea visto quillo ni scriviti volerne rendere conforme con la voluntà circo lo ampliare et devolgare la doctrina cristiana supplicandoni che volessimo provvedere che voi ancora potessevo avere alcuno de questi homini catholici et per noi aprobatì per potiri instruii a quesso populo la via de Christo vi dicimo che primo si ha de cerchari il modo como dicte persone si potessero substiniri loro vita et havuto il modo allora si porriano mandare.

Voi adonca voglati dari la forma in che modo si potessero substentare li dicti personi et.... allora non sarriamo per mancarì de fare opera bona con lo generali loro che si trova in questa cità de farle venire come desiderati. Datum Messane XXVII Iulii VI^e Ind. 1548.

A li Iurati de Cahania

IV

1548, 15 novembre

(Archivio Vaticano, Suppliche, 2649, c. 125 e ss.)

Supplica per l'erezione dello Studio

Motu proprio etc. Cum sicut accepimus dudum dilecti filii

nobilis vir Iohannes de Vega prorex Siciliae ultra pharum et communitas civitatis messanensis, cupientes incolis et habitatoribus dicte civitatis et aliorum locorum Regni Siciliae tam circa vitae et morum probitatem, quam circa lumen et claritatem scientiarum pro fide, pietateque christiana illustranda et confovenda, ac eiusdem civitatis ornatu et decore consulere, quosdam ex Societate de Iesu nuncupata per nos apud Sedem apostolicam instituta et confirmata, moribus, vita et scientia approbatos viros, ad eandem civitatem transmitti obtinuerint: et deinde provide considerantes piis huiusmodi virorum laboribus maximum in dicta civitate in moribus et doctrina tam latine ac grece, et hebraice linguarum, quam artium liberalium ac sacre scripture et scholastice theologiae: que quidem discipline continuis et fructuosis lectionibus per eosdem transmissos socios in quodam collegio dudum ad id per dictos proregem et communitatem in dicta civitate constructo, et postea per nos erecto laudabiliter ad Dei gloriam et honorem interpretantur et legentur, fructum provenire, dictamque civitatem que inter alias dicti Regni percelebris et valde insignis ac habitationibus et omnibus ad usum necessariis abundans existit, ita commode situm existere, ut non solum Siculi sed etiam Calabrie, Grecie, et aliorum locorum maritimorum incolae ad inibi operam litterarum impendendam et studendum virtuti concurrere facile et commode possent, salubrem et gratam aeris temperiem, omniaque alia que ad universitatem studii generalis requiruntur inesse; et propterea existimantes quod si ibi studium generale ac velut forum quodam omnium scientiarum honestarum constituatur que a piis simul et doctis viris dicte societatis pure, sine heresum ac errorum ulla admistione communicetur maius profecto decus et utilitatem spiritualem predictorum civitatis et locorum ad fidei et religionis defensionem et propagationem esse consecuturum, unam universitatem generalem studii, in qua unus rector, qui idem possit esse cancellarius et universitatis ac collegii huiusmodi rector, et alii officiales insignia et alia omnia ad universitatem regendam, honorandam, ornandam, sustentandam ac manutenendam, et prout in aliis generalium studiorum universitatibus esse solent in congruenti numero existant ubi cathedre variarum lectionum erigi de propriis bonis civitatis et omne literarum genus ac omnium disciplinarum scientie interpretari [*sic*] et publice legi cum arca et sigillo communibus et aliis ad id necessariis eligi et institui. Nos igitur huiusmodi pium desiderium paterno affectu confouentes, ipsosque Iohannem

proregem, Communitatem et homines dicte civitatis specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes motu simili et ex nostra scientia unam universitatem generalis studii in qua unus rector per prepositum generalem dicte societatis constituendus, qui idem possit esse cancellarius et universitatis ac Collegii huiusmodi Rector, et alii officiales opportuni, et qui in generalibus etiam Bononiensi, Parisiensi, Salamantina et aliis universitatibus generalium studiorum esse consueverunt sufficienter existent, et in qua cathedre stipendiis vestre civitatis constari, et omnia litterarum genera licita et honesta publice interpretari et legi possint, et in eisdem doctoratus magisterii licentiate, baccalariatus, et si qui alii sunt gradus more dictarum et quarumcumque aliarum Universitatum generalium studiorum huiusmodi scholaribus et personis idoneis per examinationem repertis absque alicuius licentia recipiendi et conferri possint, cum suis collegiis, domibus, edificiis, officinis, aulis, stantiis, cohortibus, divisionibus et locis legendo et exercendo aptis et necessariis in dicta civitate erigimus et instituimus, illique sic erecte et institute pro illius dote, et doctorum, magistrorum, et aliorum inibi publice legentium stipendiis et sustentatione omnia et singula bona, et annuos redditus per dictos proregem et communitatem ad id assignanda et deputanda et tam per ipsos, quam quascumque alias personas privatim seu communiter donanda, leganda et relinquenda appropriamus et applicamus, necnon doctoribus, magistris et aliis in dicta universitate necessariis [...] cuiuslibet discipline professoribus quibuscumque et audientibus in matricula Universitatis messanensis huiusmodi pro tempore descriptis et existentibus, etiamsi in eadem Universitate Messanensi unum annum integrum non legerint aut studuerint, ac aliis ministris rebus et bonis quibuscumque vestre universitatis Messanensis pro tempore existentibus, quod omnibus et singulis privilegiis, concessionibus, favoribus, facultatibus, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, indultis et gratiis tam spiritualibus quam temporalibus in genere tantum concessis, quibus Bononiensis, Parisiensis, Salamantine et aliarum generalium studiorum universitatum ubilibet consistentium rectores, doctores, magistri, licentiati, Baccalarii ac alii scholastici ac familiares et Bona quecumque ex concessionibus apostolica, imperiali vel regia, aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac etiam potiri et gaudere poterunt in futurum, ipsi quoque rectores, doctores, magistri, licentiati, Baccalarii, scholares, officiales, ministri, res et Bona quecumque dicte Universitatis Messanensis eque principali-

ter et absque ulla penitus differentia uti, potiri, et gaudere libere et licite valeant in omnibus et per omnia perinde ac si eis specialiter et specificè concessa fuissent: et doctores, magistri, licentiati et Bacalarii huiusmodi in dictis Universitatibus gradus suscepissent, et alias studuissent et legissent, ac societati predictæ, vel eius preposito generali, ut quecumque statuta et ordinationes, felix regimen et salutarem directionem universitatis Messanensis huiusmodi concernentia licita tamen et honesta facere; et totiens quotiens opus fuerit et visum erit expedire, alterare, mutare, et de novo condere: que postquam facta, alterata, mutata, et de novo condita fuerint, eo ipso apostolica auctoritate approbata et confirmata sint et esse censeantur, licentiam et facultatem concedimus et indulgemus: ipsamque universitatem Messanensem, in rectoris et officialium ac aliorum insignium constitutione et remotione lectionum et lectorum, numero et qualitate gratiarum et concessionum communicatione et restrictione, et domum cum omnibus aliis regimini et administrationi Societatis vel illius prepositi generalis huiusmodi pro tempore existentis, qui per rectorem ibi constitutum vel si quem alium ad eum miserit predictam universitatem administrent et regent, subijcimus et ponimus: necnon presentes gratias et litteras desuper conficiendas ex quavis causa de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostre defectu notari vel impugnari nullatenus posse sed validas, efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri debere, ac sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus moderationibus, aut aliis quibusvis concessionibus etiam per nos et romanos Pontifices pro tempore existentes, quo modo pro tempore factis et concessis minime comprehendi, sed ubilibet prorsus exceptas existere, et quoties ille emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum, ac sub data, per dictum prepositum eligenda restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse et censi: et sic per quascumque etc. sublatis etc. iudicari etc. irritum quoque etc. decernimus de gratia speciali. Non obstantibus quibusvis apostolicis et provincialibus ac sinodalibus constitutionibus et ordinationibus, necnon statutis et consuetudinibus etiam iuramento etc. roboratis: ac privilegiis indultis et litteris apostolicis etiam Cathanensi, Parisiensi, Bononiensi, Salamantine et aliis studiis et generalium studiorum universitatibus, illorumque rectoribus, magistris, doctoribus et scholaribus et quibusvis aliis communiter vel divisim sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoria-

rum derogatoriis, clausulis et decretis etiam irritantibus in contrarium quomodolibet pro tempore concessis confirmatis etc: Quibus omnibus cum litteris latissime extendendis etiamsi de eis etc. illorum tenores etc. hac vice pari motu derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque: cum clausulis opportunis et consuetis.

Fiat ut petitur A.

Et cum absolute a censuris ad effectum etiam in casibus regularium. de erectione, institutione, applicatione, concessione, indulto, subiectione, derogatione, et aliis premissis que pro repetitis habeantur latissime extendendis perpetuo et in forma gratiosa. Cum opportuna deputatione conservatorum etc. et executorum qui assistant etc. Cum facultate citandi et inhibendi etiam sub censuris etc. contradictores etc. compescendo: invocato etc. auxilio brachii secularis, et derogatione constitutionum de una, et duabus dictis, dummodo non ultra tres: Et quod premissorum omnium et singulorum etiam qualitatis, quantitatis, situationis, nominum, aliorumque circa premissa quomodolibet exprimendorum maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris.

Fiat A.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sexto decimo Kalendas Decembris anno quintodecimo (Pauli tertii).

N.B. il quinterno che contiene il documento comincia a c. 121 e la registrazione porta la data: 21 Novembris 1548.

V

1548, 15 novembre
(Archivio Vaticano, Suppliche, 2649, c. 136 e ss.)

Supplica per l'erezione del Collegio

Motu proprio etc. Cum sicut accepimus dudum dilecti filii nobilis vir Ioannes de Vega prorex Siciliae ultra pharum et communitas civitatis Messanensis dicti regni, cupientes doctrine et spirituali consolationi, ac profectui incolarum et habitatorum dicte civitatis et oppidorum ac locorum illi circumvicino-

rum consulere, nonnullos Societatis de Iesu nuncupate in romana curia a nobis institute, quorum doctrina laudabilis et vite ac morum probitatis ubique locorum admodum vigent et crescunt ac Christi fidelibus fructuosa et exemplaria existunt ex alma Urbe ad civitatem predictam transferri obtinuerint, ac ipsis sic ad fructum in agro Domini faciendum transmissis pro eorum usu ac habitatione et suorum studiorum ac aliorum piorum operum executione, predicti prorex et communitas Ecclesiam Sancti Nicolai dicte civitatis, cuius fructus nulli sunt una cum certa domo ad id reparata, et quodam spatio seu ambitu et novo edificio aucta, ac aliis usibus necessariis additis de consensu obtinentium, ecclesiam ipsam Sancti Nicolai assignaverint, ac pro eorum commodiori sustentatione annum redditum quingentorum ducatorum ipsis annis singulis ex omnibus redditibus et proventibus eiusdem civitatis persolvendorum applicaverint et deputaverint prout in applicatione, assignatione et deputatione predictis ac instrumentis seu aliis scripturis auctenticis desuper confectis, quorum tenores etc. plenius continetur, ac ipsi Ioannes prorex et communitas, experientia, que rerum mater existit, facile compererint non modicum ex doctrina, morum integritate et vite exemplo dictorum sociorum tam circa disciplinam litterarum, quam morum honestatem et christianae religionis cultum, hominibus et habitatoribus civitatis et locorum vicinorum huiusmodi fructuum [*sic*] et profectum provenire unde in dies annuente Domino, incrementum merito speratur: et propterea cupiant premissa que pro orthodoxe fidei propagatione et cultu facta sunt, ut firma, perpetua et illibata persistent nostre confirmationis munimine roborari, ac pro disciplina litterarum, et piorum operum executione in dicta Civitate unum Collegium scholarium dicte Societatis de Iesu in quo omnes discipline, et ee precipue per quas ad pietatem confovendam et fidem Christi contra illius hostes et hereses defendendam ac populum Christi in fide et bonis ac exemplaribus moribus instituendum pervenitur, publice interpretari et legi possint cum omnibus ad id necessariis quo dicte societatis scholastici commodius studiis dare operam et ipsa civitas ac omnia vicina loca ab operariis in omnibus instruendis melius in posterum excoli et ex nunc lectionibus et spiritualibus documentis [...] iuvari [...] continue possint erigi et institui. Nos igitur huiusmodi pium propositum paterno affectu confovere, ipsosque Iohannem proregem ac communitatem et homines spiritualibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ex certa nostra scientia, assignationem,

ecclesie et domus cum aliis necessariis, ac applicationem annui redditus quingentorum ducatorum huiusmodi ac omnia et singula in instrumentis aut aliis scripturis huiusmodi contenta ac inde secuta quecumque perpetuo approbamus et confirmamus ac omnes et singulos iuris et facti ac solemnitatum forsitan requisitarum et omissarum defectus, si qui intervenerint in eisdem supplemus, illaque valide et perpetue firmitatis robur obtinere et inviolabiliter observari debere, et ad illorum observationem communitatem predictam, necnon quoscumque alios quos premissa quoquo modo concernunt et in futurum concernent perpetuo obligatos existere, et sic per quoscumque etc. sublato etc. iudicari etc. irritum quoque etc. decernimus: et nihilominus unum Collegium Scholarium in loco seu ecclesia Sancti Nicolai huiusmodi, cum ambitu seu spatio et locis addictis et addendis ad id necessariis, ac omnibus illi ad scholarium in eo pro tempore studentium usum habitationem, et studiorum huiusmodi exercitium et eorum corporalem recreationem locis, officinis, cohortibus, hortis, hortalicis, viridariis, aliisque officinis necessariis et opportunis, in quo unus rector, ac doctores, magistri et ministri, alique officiales per prepositum generalem dicte societatis vel quemcumque ad id prepositum deputaverit erigendi, et ad eiusdem prepositi pro tempore existentis liberum nutum ponendi et amovendi in numero congruente existent, qui grammaticam [sic], artes, philosophiam et theologiam, aliasque scientias et disciplinas ad pietatem fovendam, et communem Christi fidelium usum et utilitatem aptas vel necessarias in eo publice interpretari et legere possint erigimus et instituimus, pro cuius collegii sic erecti et instituti dotatione necessaria cum multi fideles Christiani ex fundatione concurrent et imposterum concurrere valeant inter ceteros pium et sanctum propositum dicte Civitatis, que ex nunc exponit ex propriis proventibus et bonis dicte civitatis quingentos ducatos annui redditus predictos ad Rectoris, doctorum, collegialium, et scholarium, et aliarum personarum in eo pro tempore studentium et commorantium sustentationem laudamus et approbamus: Necnon collegio ac illius Rectori, doctoribus, magistris, licentiatis, Baccalariis, ministris, familiaribus, rebus et bonis quibuscumque pro tempore existentibus, quod omnibus et singulis privilegiis, concessionibus, favoribus, facultatibus, exemptionibus, libertatibus, indultis et gratiis tam spiritualibus quam temporalibus in genere tantum quibus Bononiensis, Parisiensis, Salamantine, Complutensis et

oppidi Vallisoleti ac aliarum generalium studiorum universitatum ubilibet consistentium Collegia et specialiter eiusdem societatis, illiusque Rectores, doctores, magistri, licentiati, Baccalarii, familiares et bona quecumque ex concessionibus apostolica et imperiali vel regia et alias quoquo modo utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt in futurum, ipsa quoque Collegium per presentes erigendum, illiusque Rector, doctores, magistri, licentiati, Baccalarii, familiares, res et bona, quecumque uti, potiri et gauderi possint et valeant in omnibus et per omnia eque principaliter et absque ulla penitus differentia perinde ac si eis in specie concessa fuissent: necnon sociis in dicto collegio pro tempore existentibus ut in ecclesia dicti collegii constructa vel construenda, missas et alia divina officia celebrare, ac omnia et singula alia ad orthodoxe fidei cultum et religionem spectantia et pertinentia, ordinarii loci aut cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita et alias prout dicte Societatis de Iesu prepositus generalis pro tempore existens disposuerit et ordinaverit, facere et exercere libere et licite valeant: ac eidem societati, vel eius preposito generali, ut quecumque statuta et ordinationes, felix regimen et salubrem directionem dicti Collegii concernentia totiens quotiens opus fuerit, et societati, seu illius preposito generali huiusmodi visum fuerit expedire, facere, illaque facta alterare, mutare, cassare, et alia de novo facere, que postquam facta, alterata, mutata, cassata, et de novo facta fuerint, eo ipso apostolica auctoritate approbata et confirmata sint et esse censeantur, licentiam et facultatem concedimus et indulgemus: et demum ipsum collegium erectum in omnibus et per omnia regimini et gubernationi Societatis predicte vel prepositi generalis eiusdem iuxta formam Bulle confirmationis predicte Societatis subicimus necnon presentes gratias et litteras desuper conficiendas ex quavis causa de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostre defectu notari vel impugnari nullatenus posse sed validas et efficaces existere ac suos plenarios effectus sortiri debere: necnon sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus, moderationibus, aut aliis quibusvis concessionibus etiam per nos et Romanos Pontifices pro tempore existentes quovis modo pro tempore factis, minime comprehendi, sed ab illis prorsus exceptis existere, et quotiens ille emanabunt, totiens in pristinum et validissimum statum, ac sub data per dictum prepositum eligenda restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse et censeri, et sic

per quoscumque etc. sublatis etc. iudicari etc. irritum quoque etc. decernimus de gratia speciali. Non obstantibus quibusvis apostolicis, ac provincialibus et synodalibus constitutionibus et ordinationibus, necnon Statutis et consuetudinibus, etiam iuramento etc. roboratis, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis etiam Cathaniensi, et aliis studiis et universitatibus, illorumque rectoribus, magistris, et scholaribus et quibusvis aliis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis etiam derogatoriis derogatoriis, et decretis etiam irritantibus in contrarium quomodolibet pro tempore concessis, confirmatis etc: Quibus omnibus in litteris latissime extendendis etiamsi de eis etc. illarum tenores etc. hac vice pari motu derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Cum clausulis oportunis et consuetis.

Fiat ut petitur A.

Et cum absoluteione a censuris ad effectum etc. etiam in casibus regularium et quod bonorum, seu ecclesie Sancti Nicolai huiusmodi fructus, confines et vocabula ac veri annui valores habeantur pro expressis et exprimi possint et de confirmatione, approbatione, suppletionem, erectione, institutione, applicatione, appropriatione, concessione, indultis singulis, decretis, derogationibus et aliis premissis que pro repetitis habeantur et latissime extendendis perpetuo in forma gratiosa. Cum opportuna deputatione conservatorum et executorum qui assistant etc. et cum facultate citandi et inhibendi etiam sub censuris etc. contradictores etc. compescendo: invocato etc. auxilio brachii secularis: cum derogatione constitutionis de una et de duabus dictis, dummodo non ultra tres: et quod premissorum omnium et singulorum etiam qualitatis, invocationis siti denominationis, nominum, cognominum nuncupationum, aliorumque circa premissa quomodolibet necessariorum, maior et verior specificatio et expressio fieri possit in litteris.

Fiat A.

Datum Rome apud Sanctum Petrum sexto decimo Kalendas Decembris anno quintodecimo (Pauli tertii).

N.B. il quinterno che contiene il documento comincia a c. 121 e la registrazione porta la data: 24 Novembris 1548.

VI

1549, 18 dicembre

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 367bis, c. 163)*Lettera del Viceré ai Giurati di Messina*

Pro collegio civitatis Messane

Carolus et Ioanna

Mag.ⁱ viri regii consiliarii dilecti como sapeti trovandoni in quessa nobili cità si appuntao et accordau con la presentia vostra quanto se havia di exequiri in li cosi de lo collegio et novamenti havimo intiso che per alcuni si hanno fatto et fanno alcuni novitati de lo che essendo cussì restamo multo admirati poy che como è dicto sonno stati appuntati et accordati con la presentia di tutti vui ni ha parso per questo farve la presenti per la quali vi dicimo et summamenti incarricamo che voglati effectivamenti fare complire lo negocio del dicto collegio di lo modo et forma è stato accordato et apuntato essendo voi in quissa nobili cità non permettendo per modo nixuno si fazi altra novitati acioché non si habbia ad disturbari dicto negocio et collegio essendo cussì importanti et utili al beneficio de quissa nobili cità perché si altramenti si fachissi serriamo astretti fare quella provisione convenisse. Datum Panhormi die XVIII mensis decembris VIII^e Ind. 1549.

Juan de Vega

A li m.^{ci} Iurati di Missina

VII

1549, 20 dicembre

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 367bis, c. 176v)*Lettera del Viceré ai Giurati di Messina*

Pro collegio no. c. Messane.

Carolus Ioanna

Mag.^{ci} viri regii consiliarii dilecti, como sapeti essendo venuti li bulli di sua S.^{ta} di la confirmacioni de lo collegio di quessa nobili cità et visti et stando como stavano in la forma di chi dovea fu ordinato che di quilli si expedissiro como foro da poy expediti li exequotorii

nostri et si sonno mandati in quissa nobili città per effectuarse quello che de pio [*sic*] convenisse in beneficio di dicto collegio vi incarricamo per questo che in tutto quello che convenisse farse per la mano vostra, lo debiati compliri como si conveni et da vui confidamo per lo beneficio et comodo di esso collegio del quale como sapete se ne vene utilità grandi et honore a quessa nobili città et si accadirà cosa in che nui potessimo voi coadiuvare ni serrà caro che ni lo fazati intendere che non mancherimo farlo como si convenesse per li causi et respecti predicti. Datum Panhormi die XX decembris VIII^e Indictionis 1549.

Ioan de Vega

A li m.^{ci} Iurati di Messina

VIII

1550, 4 gennaio

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 368, c. 228v)

*Lettera del Viceré ai gesuiti di Messina e per loro al rettore,
padre Girolamo Nadal*

Pro curia circa responsum litterarum
Reverendorum lectorum Civitatis Messane

Carolus et Ioanna,

Reverendi oratores Regii devoti li litteri vostri dili XXII del passato havimo reciputo et inteso quanto per quilli scriviti che di poi di la partenza nostra havivivo incomenciato a legere li altri lezioni con molta vostra consolacioni et di li cosi del Studio ancora vi era bona conformità con quessi mag.^{ci} officiali li quali attendevano ad fundare la intrata di li dinari necessarii per li lectori. Et che si desideravano si incomenzassi a legiri per li lectore di lo che ancora ni hanno scripto quessi m.^{ci} Iurati et ni ha sommamenti piaciuto intendere che li cosi vadano cossi beni et conformi et quanti alo incomenzare a legere dicti lectori como lo havimo scripto a dicti m.^{ci} Iurati cussi ancora dicimo ad vui che serrà beni si solliciti a dari la forma di li dinari necessarii per dicti lectori innanti si incomencia a legere perché si ponga ad effetto quello si ha concluso, vui dunque cussi lo proviririti et sollicitiriti che si effectui che data sarrà dicta forma di dinari si porrà poi inco-

menzari a legiri et si di qua si havirà di provedere alcuna cosa scriveritila chi la providirimo conforme al desiderio tenemo per lo bono effecto di dicto Studio. Datum Panhormi die IIII° Ianuarii VIII^e Indictionis 1550.

A lo R.^{do} don Hyer.^{mo} di [sic] lecturi in Missina.

IX

1550, 14 aprile

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 368, c. 499)

Lettera del Viceré ai Giurati di Messina

Pro Studio Messane

Carolus et Ioanna,

Mag.^{ci} viri regii consiliarii dilecti havimo rechiputo le littere vostri dili XXVIII del passato con quelli del R.^{do} don Hoeromino [sic] Natali et la copia di uno contratto publico facto ali atti di not.^o Ioanni Vinc.^o Gaetano di lo quali essendo stata fatta ad noi relationi et discusso el negocio responderemo con la presenti ad tucto quello seria degno di risposta et provisioni.

Et prima quanto ali exequorii de li apostolici bulli è stato da noi ordinato che si expediscano et si expediranno cum la clausula salvis iuribus utriusque partis coram delegatis secondo altra volta fu per noi provisto.

In virtù di la presenti vi damo licentia di possere fare legere in questa cità in iure civili et medicina dummodo non si habbia di usare nixuna altra preheminentia et iurisdicioni pertinenti ad studii publici cussi comu vui per dicti vostri literi ni haviti supplicato et domandato per fino che per noi di iusticia seria provisto. Itaque habbiati di fare la nominacioni di li legenti et quilla ad noi transmettiriti per confirmari quilli chi ad noi parra.

Laudamo et comendamo la conventioni fatta per lo ditto contratto fra voi et la Reverenda compagnia di li preti di Iesu et suo Reverendo Proposito di questa nobile cità con le distincioni di li dui corpi. Et havendo havuto plena informationi et relation di la continentia di ditto contratto et conventioni simo contenti aprobarila in tutti li altri capi solamenti per bon respecto et per osservare quillo che generalmente in tutti li studi publici si constuma

volimo et ordinamo che li m.^{ci} Iurati li quali pro tempore serranno possano nominari et eligiri li lecturi in utroque iure et medicina et chirurgia dummodo chi ditta nominationi et elettioni a ciò possa havere vigori et exequutioni sia confirmata da noi et da li altri vicerré et precedenti nostri successuri et non aliter nec alio modo et che lo rectore, lo quali si havirà di fare in li scoli di iuristi medicina et chirurgia, si habbia di eligiri alternatim ciò è lo primo anno sia iurista et l'altro anno di la professioni di medicina et cussì successive in li anni sequenti et in la elitioni convengano li scolari di l'una et l'altra professioni.

Datum Panhormi die XIV aprilis VIII indictionis 1550.

Juan de Vega

A li m.^{ci} Iurati di Missina

X

1550, 25 aprile

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 367bis, c. 481)

Lettera del Viceré ai Giurati di Messina

Pro curia circa studium no. civitatis Messane

Carolus et Iohanna

Mag.^{ci} viri regii consiliarii dilecti. Vostri litteri deli XVIII de presenti havimo reciputo per li quali si ha inteso la elezioni havivivo fatto in persona dili m.^{ci} Masi Campulo et Io. Ant. Caridi u.i.d. per legiri in iure civili et in persona dili m.^{ci} Leonardo Testa et Io. Ant. de Almaleo in medicina li quali legirano gratis sinché si havirà la resolupcioni deli studii in lo modo che si pretendi supplicandoni per dicti vostri litteri volessimo confirmari et validari dicta elepcioni alo die vi respondimo che actenta la doctrina habilita [sic] et virtuti deli dicti m.^{ci} elepti deli quali sa ha havuto bona relazioni simo stati et simo contenti et in virtù di la presenti confirmamo dicta elepcioni facta in persuna dili dicti m.^{ci} li quali potiranno incomenzari a legiri in li dicti facultati. Datum Pa. die XXV^o mensis aprilis VIII^e Ind. 1550.

Iohan de Vega

A li m.^{ci} Iurati di Missina

XI

1550, 25 aprile

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 367bis, c. 482)

*Lettera del Viceré de Vega al rettore del Collegio di Messina,
padre Girolamo Nadal*

Pro curia circa resonsum [*sic per responsum*']

R^{di} don Ieronimi Natoli [*sic*]

circa Studium no. civitatis Messane

Carolus Iohanna

R.^{de} orator Regii devote vostri litteri et per quelli de li m.ci Iurati de quessa città de li XVIII del presenti si hanno reciputo et per quelli si ha visto la elezioni facta de li doctores in medicina in persona de lo m.^{co} Leonardo Testa et lo. Antonio Armaleo et in jure in persona di li m.^{ci} Masi Campulo et lo. Antonio Caridi vi respondimo che simo stati et simo contenti di la dicta elezioni et ja havimo respuso a li dicti m.^{ci} Iurati quilla confirmando et ni ha sommamenti piaciuto et piacera che questo negocio sortisca al fine desiato havendosi donato questo principio e si altro occorerà haverse a provvedere per noi ni lo avisireti. Datum Pa. die XXV aprilis VIII^e Ind. 1550.

Iohan de Vega

R.^{do} don Ieronimo Natoli [*sic*]

XII

1550, 17 maggio

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 368, cc. 600-601)

Lettera del Viceré ai Giurati di Messina

Pro Studio Messane

Carolus et Ioanna

Magnifici viri regii consiliarii dilecti tra li magnifici iurati di quista nobili cita vestri predecessuri et la compagnia di Iesu in

essa cita commoranti questi proximi iorni si accordau per uno publico acto che si acceptasse la bulla expedita de la fundationi de la università in detta cita con questo che per ditta compagnia havesse lo assumpto di legere in theologia, filosofia, methafisica, logica, matamatica [*sic*], rethorica, greco, hebreo et gramatica de modo che in theologia fossero tri maestri, in logica, philosophia et metafisica quattro, in mathamatica [*sic*] uno, in ebreo uno, in greco uno, in rectorica uno, in humanita uno, in gramatica tri, che sonno fin a quattordichi maestri et la cita havessi di provedere di lettore in utroque iure, medicina et chirurgia cussi como più largamenti per ditto publico atto a lo quali ni riferimo si conteni, et restando di farse la provisioni delli dinari tanto per li lettori ha de provedere la cita quanto per la substentacioni et augumento del collegio tanto in lettori como in scolari di ditta compagnia essendo questo negocio a lo desiderato fini suo cussi utili et honorivoli a questa nobili cita acioché sortiscano quelli tanto boni effetti che da questo si sperano ni ha parso farne la presenti per la quali vi dicimo, exhortamo et incarricamo che voglati dal canto vostro fare omni bona opera perché si concerti, accordi et cumpla con effetto la rendita necessaria al detto negocio con tenere special cura allo augumento del collegio nelli scolari della compagnia perché senza questo non ponno mantenere li lettori perché bisogna imparari di continuo acciocchi di continuo pozino essiri novi lectori de lo che como e ditto sortiranno multi boni operi et effetti ultra di pigliarisi nel collegio molti di vostri citatini. Et acioché poriatu concertari, accordare, fundare et complire la rendita et dinari necessari al detto effetto vi damo con la presenti licentia che la pozate complire con el consiglio di quissa nobili cita. Et perché al detto effetto et per ayuto de la ditta compagnia si conferirà in questa nobili cita lo Reverendo magnifico hyeronimo Dominche [*sic*] lo quali ancora vi ragionirà de dicto negocio da nostra parte porrete darle fede in quello che circa dicto negocio da nostra parte vi farrà intendere et ve lo incomendamo multo, certificandovi che ultra lo utile et honore resulta a quista nobili città del ditto negocio noi, per la affettioni che ce tenemo, havirimo multo di caro che si effettui con lo desiato fine, et omni vostra bona opera che sopra ciò farrete ve la agradixiririmo [*sic*] non poco.

Datum Panhormi die XVII mensis maii VIII^e indicionis 1550.

Juan de Vega

A li m.^{ci} Iurati di Missina

XIII

1550, 27 agosto

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 367bis, c. 934)

*Lettera di Ferdinando de Vega, presidente del regno,
ai Giurati di Messina*

Pro curia pro studiis et collegio civitatis Messane

Carolus et Ioanna,

Mag.^{ci} viri regii consiliarii dilecti havendo visto li expedienti si havevano trovato per manoteniri li studii et collegio in quessa no. cita che sonno state di suspendere li francheze ad tucte le persone franche per provisioni deli m.^{ci} Iurati et li dui dinari chi pagano li vendituri dilo pani venali et si haggiano di incarricari et cogliri in lo comprare de lo formento in lo campo con un altro dinaro de li chinco dinari si exigino per li vendituri di lo pani... vi damo licentia che pozati dicti gabelli fari bandizari et vindiri... per lo effecto et bisogno di manuteneere de essi studii et collegio et non ad altro opu [sic]. Datum Panhormi die XXVII augusti VIII^e Ind. 1550.

Fernando de Vega

A li Iurati di Missina

XIV

1583, 30 settembre

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro del Regno,
Lettere viceregie e dispacci patrimoniali, vol. 379, c. 28)

Lettera al viceré ai Giurati di Messina

Confirmatio Contractus Pro Universitate nobilis civitatis Messane
(*in marg.:* «Nil quia elemosina»)

Philippus etc....

VicereX in Regno Sicilie sp. Iuratis no. civitatis Messane Consi-
liariis Regiis dilectis salutem simo stati supplicati et per noi pro-
visto del tenor seguente Ill.^{mo} et ex.^{mo} S.^{re} lo R.^{do} m.^{ro} Io. Battista de
Gugliermo del ordine di predicatori doctore in sacra theologia
Priore del Convento di s.^{to} Domenico di questa città di Messina et al

nome del ditto Convento di s.^{to} Domenico di detto ordine di questa città di Messina dice che li sp. Iurati di detta città della sedia presente per pubblica utilità et beneficio condussero per anni sey continui di fare legere per li R.^{ndi} patri di detto Convento di s.^{to} Domenico giornalmente due lettioni in la sacra theologia la matina et la sera un'altra lettione di philosophia un'altra di logica et un'altra di casi di conscientia in li luochi publici di detto Convento di s.^{to} Domenico a tutti li scolari et audienti tanto cittatini come foristeri li quali vorranno intendere et imparare detti lettioni et lo R.^{ndo} exponente per nome di detto Convento del modo predicto promesse et si obligao farli leggere detti lectioni per le quali ditta città si obligao per ditta condutione pagarli a detto convento lo suo salario ad raggione di onze ciento ogn'anno taxati ad effecto di quelli erogarsi et spendersi in li fabbrichi et marammi di esso convento habita prius et obtenta licentia et dispensatione di v.^{ra} ex.^{cia} infra termino di mesi quattro come più largamente si contiene et appare per un contratto publico fatto in li atti del egregio notar Ioseppe Sisa die XIII^o presentis mensis septembris et Ind. instantis al quale si habia relatione et perché s.^{re} Ill.^{mo} et ex.^{mo} si tratta di opera fruttuosa e che tende in comune beneficio et utilità et etiam in beneficio delle anime supplica V.^{ra} Ex.^{cia} resti servita lo predicto contratto con tutti li patti clausuli et conditioni in quello contenti approbarlo et confirmarlo et ad quello dispensare iuxta sui seriem continentiam et tenorem et suo munissime viceregio robborarlo ut allegatur Messane 24 septembris XII Ind. 1583. Confirmetur pro essequitione della quale nostra provista vi dicimo et ordinamo che debiate essequire et observare et per cui spetta fare essequire et observare lo precalendato contratto che noi quello in virtù della presente vi confirmammo lodamo et approbamo ac nostro viceregio munimine robboramo et validamo. Datum Messane die XXX^o septembris XII^e Ind. 1583.

Marco Antonio Colonna

XV

1590, 4 ottobre

(Palermo, Archivio di Stato, Protonotaro, vol. 411, c. 184)

Lettera al viceré ai giurati di Messina

Vicerex etc.... Iuratis no. c.^{tis} Messane...

È stato supplicato et provisto del tenor sequente. Ill.^{mo} et ex.^{mo} S.^{re} Il Collegio della Compagnia di Iesu di questa città di Messina

fa intendere a V.E. qualmente detta città soleva dare ad esso collegio per ragione di elemosina unc. centonovanta ogn'anno acciò in esso si leggessero ogni dì tre lectioni di philosophia con tre mastri oltre altri tre lectioni con altri mastri e perché d°. collegio non poteva subtentare con cossì poca somma de denari tanti maestri et altri genti necessarie per detto studio per questo li sp. Iurati della segia proxima passata volendo firmare et stabilire detti studii detinniro un consiglio che con la presenti si trasmette per il quale fu concluso che attesa l'utilità di essa città et altre ragione si aumentasse la d^a somma di onz. 190 ad o. 300 et cossì essi han contractato col padre Rectore de d° Collegio aumentandoli le dette onze 190 ad unc. trecento l'anno per ragione di necessaria soventione di esso studio siccome appare per atto fatto nelli atti di notaro Gioseppe Sisa a di 26 di aprile prossimo passato confermato et modificato detto atto per li spett. Iurati della seggia presente per li stessi atti sotto il di 28 di luglio III^e Ind. 1590 con li patti condictioni siome sicome [*sic*] in essi contratti qual'ancora con la presente si mandano et perché Ecc.^{mo} S.^{re} cossì nel uno come nel altro atto vi è pacto che V.E. resti servita ordinare che li detti acti siano confirmati et approbbati per trattarse di benefitio publico agiuto delle anime et servizio di nostro signore Idio, ut altissimus. Messane XX^o settembris III^e Ind. 1590. Confirmetur per triennium... Datum Messane die III^o octobris III^e Ind. 1590.

Il Conde de Alva

N.B.: le 3 'lettioni' di filosofia previste erano quelle di logica, phisica et metaphisica; le conferme successive non specificano quali fossero le altre 3 "lettioni" (cfr. doc. del 18 marzo 1596 IX Ind., in Proton., 434, cc. 75-76; altre conferme: 1593, 11 maggio (Proton., 420, cc. 74v-75), 1597, 10 febbraio (Proton., 437, cc. 131-132; Cancell., 537, cc. 99-100).

XVI

1592, 19 giugno

(Palermo, Archivio di Stato, Conservatoria registro Mercedes, v. 221, c. 163)

Lettera al viceré ai Giurati di Catania
registro

Il Viceré, che aveva già approvato per la metà la somma di 400

onze votata nel Consiglio civico catanese del 10 aprile per la lite contro Messina a ragione dello Studio, a supplica dei giurati catanesi approva le altre 200 onze (Messane, die 19 Iunii V Ind. 1592).

XVII

[1592], 19 agosto

(Palermo, Archivio di Stato, Conservatoria registro Mercedes, v. 221, c. 376)

Lettera al viceré ai Giurati di Catania
registro

Il Viceré conferma il Consiglio catanese del 3 giugno nel quale si votarono 1600 onze per la lite dello Studio, oltre le 400 già votate [XVIII augusti... (non rimane altro della 'datatio' perché la carta è rosa dall'umido)].

XVIII

1595, 26 settembre

(Palermo, Archivio di Stato, Proton., 435, cc. 21v-22; Cancell., 532, cc. 11v-12)

Lettera al viceré ai Giurati di Catania

Confirmacio consilii pro universitate Messane

Philippus etc.

Vicerex et generalis capitaneus in regno Sicilie sp. Iuratis Messane consilarii regiis dilectis salutem. semo stati supplicati et provisto del sequente tenore Ill.^{mo} et ex.^{mo} S.^{re} Il padre rettore della casa di probacione della comp.^a di Iesu della no. città di Messina dici a V.E. che li sp. giurati di detta città essendo stati sopra il luogo et visto il gran bisogno di detta casa che tene di edificarsi et fabricarsi considerando il gran servizio de Iddio nostro signore et l'aiuto che detta città riceve delli padri della compagnia comoranti attenta prius dispensacione et approbacione di V.E. cessiro a detto patre rettore unc. quattrocento contra li beni dell'olim banco di Balsamo et suoi pleggi et approbaturi in conto di mayor somma di detta città

deve havere da detto banco si come appare per detto atto di cessione stipulato per l'atti di notar Giuseppe Sisa adi VIII di agosto VIII^e Ind. 1595, pertanto detto patre rettore supplica V.E. si degni restar servita dispensare et approbare detta cessione fatta per detti S.^{ri} Iurati a detta casa di probacione... et massime per trattarsi per la fabrica di detta casa di noviciato... Pan. XVIII settembris VIII^e Ind. 1595. Confirmetur...

XIX

1598, 6 luglio

(Palermo, Archivio di Stato, Proton., 452, cc. 112-113)

Executoria regiarum litterarum pro universitate Messane

Philippus etc....

Vicereus et generalis capitaneus in regno Sicilie Ill.^{bus} sp. mag.^{cis} et no. regni eiusdem Magistro Iusticiario, presidibus regionum tribunalium, Iudicibus Magnae Regiae Curiae, Magistris racionalibus, Thesaurario..., salutem. La S.C. et [*macchia d'inchiostro*] M.^{ta} del Re n.^{ro} S.^{re} per soi regie lettere scrive et comanda del tenor che siegue: el Rey Ill.^e principe p.^o mi presidente y cap.ⁿ general por parte della ciudad de Mecina y de Juan Ansalon y Nicolas Ant.^{no} de Pellegrino en su nombre, me ha sido supplicado que aunque per los privilegios de los ser.^{mos} Reyes mis predecesores confirmados y concedidos de nuevo pormisele [...] da facultad para que pueda haver en ella estudios publicos y graduar en las sciencias que alli se leyeren come se hare en toda Italia conforme allo qual es llano que los soles graduados podran gozar y concurrir a los dignidades, officios publicos y preminencias a que concurren y son admitidos los graduados per otras universidades toda via para que cerca destovo se ponga alguna dubba fuesse servido mandarlo declarar assi y que las tales personas puedan gozar de las mismas preminencias que los graduados en la universidad de Catania y por que considerado lo referido lo he tenido per en la forma infrascritta por ende por la presente declaro que stando la dicha ciudad en possession de doctorar en su universidad es mi voluntad que los que alli fueren doctorados y graduados puedan concurrir concurrir y gozen de las mismas prehemencias y facultades que gozan los graduados y doctorandos en la ciudad de Catania en

cuya conformidad proveereys y darey orden que esto se haga assi que tal es mi voluntad. Dat. en Madrid a 25 de hebrero 1598 yo el principe... presentatur ex.^e Ill.^{mi} d.ⁿⁱ proregis et cap.^{ei} generalis. pan. die 26 Iunii XI^e Ind. 1598... [*osservatoria per l'esecuzione*] Dat. Pan. die VI^o Iulii XI^e Ind. 1598.

El duque de Maqueda

XX

Iscrizione del teatino Antonio Caracciolo in onore di Iacopo Gallo

(Biblioteca Nazionale di Napoli, ms. V. F. 32, cc. 52r-52v)

L'iscrizione che riportiamo su Iacopo Gallo¹, l'uomo cui spetta il merito enorme di avere risolto le controversie giuridiche che precludevano l'effettiva apertura dello Studio di Messina e che ha onorato la nuova istituzione con un lungo insegnamento, fu con verosimiglianza predisposta per essere incisa su una qualche lapide che doveva adornarne il sepolcro. Si ha menzione in essa di Alessandro, figlio del giurista oltreché committente del testo e, in seguito, editore dei celebri *Consilia sive iuris responsa* (1622), e vengono dichiarate insieme tanto l'età del defunto (74 anni) quanto la data di morte, il 10 maggio 1618. Non abbiamo fatto controlli se ancora, e dove, eventualmente, una tale lapide esista o se sia effettivamente esistita.

Nella presunzione che il testo sia ancora inedito, ci è sembrato comunque importante riportarlo e per il personaggio cui si riferisce e per le significative connessioni con Messina che la stessa iscrizione rivela e, non ultimo, per il fatto che autore di essa è il teatino Antonio Caracciolo, storico illustre, legato in più modi alla Sicilia del primo Seicento, ad un buon numero degli uomini di cultura da essa espressi in questo periodo e quindi anche, per converso, alle complesse vicende culturali e politiche che hanno caratterizzato l'isola di quel periodo.

¹ Su di lui cfr. la scheda biografica inserita in Salvatore BUSCEMI, *L'insegnamento del diritto nella antica Università di Messina*, in *CCCL Anniversario della Università di Messina*, cit., parte seconda, pp. 59-62.

Iacopo Gallo
Viro Patritio et Comiti Palatino
In celeberrimis Italiae cathedris Ius undecin
fere lustra, ad dilucidandos iuris anfractus
perennè versato, diu in patria, dein Roma
ad patrocinandam Siciliae insulam et
Messanae Iurium schola disponenda
atque fundanda, tandem à Rep.
Veneta in equitum Divi Marci
adoptato et summae iuris lectioni
praeposito auctu mercede
multis sapientum monumentis relictis

Patruii decessit Æt. an. LXXIV
d. X maio M. DC. IXXX

Alexander Gallus Patri benesperanti P.
Dant lucem Gallo Iurae: à Gallo est data brevi².

² Il manoscritto napoletano da cui abbiamo tolto l'iscrizione è intestato *Caraccioli Antonii Epistolae, inscriptiones*, la nostra iscrizione è la n. 43 della raccolta.

II
LA CONTROVERSIA COLLEGIO/STUDIO
DEL 1628-1630: FONTI NARRATIVE

(Da Julius CORDARA, *Historiae Societatis Iesu pars sexta complectens Res gestas sub Mutio Vitellescho, tomus Secundus (1625-1633)*, Romae 1859, §§ 14-20, pp. 177-180)

n. 14. *Messanae transferentur in Academia civitatis nostri Professores.*

Per haec in provincia Orientali Siciliae, atque in ea prorsus urbe, quae provinciae sedes caput erat, difficili admodum negotio implicita inveniebatur Societas; cuius nos initia negotii, progressus, atque exitum ordine exequemur. Messanae quidam ex primoribus viri graves, neque minus amici Societatis quam patriae suae studiosi, miram cum viderent in Gymnasio publico civitatis infrequentiam, contra in scholis Societatis florentissimam omnium Ordinum juventutem, quaerere inter se ac deliberare coeperunt, si quo possent modo tantam celebritatem atque concursum (quod tamen sine Societatis injuria fieret) e Collegio nostro transferre in suam Academiam. Post multa ultro citroque jactata, in id denique consenserunt, unam patere negotii conficiendi viam, si cathedrae quaedam academiae ex iis quae Religiosorum propriae sunt, traderentur Professoribus / p. 178 / Societatis, quosque illi hactenus praelectiones habere consuevissent in suo Gymnasio, eas deinceps habere in aulis Academicis instituerent. Id cum publicae fructuosum rei, tum etiam Academiae, atque adeo Societati decorum arbitrabantur. Et quamdam praeterea rationem aequitatis reperiabant in hac transactione, quod vulgo ferebatur rogata B. P. Ignatii concessum fuisse olim Mamertinis a Paulo III. Pontifice privilegium instituendae Academiae. Ex quo haud absurda argumentatione conficiebant, in ea Academia, quae Fundatori Societatis deberet primordia institutionis suae, magistros artium earum, quas docere solet Societas, non aliunde sumi quam de Societate oportere. Sed quidquid id esset, cum in eam multi rem magnopere inclinarent, neque nostri Moderatores abnuerant, ad sexvirale Collegium, qui summus magistratus est urbis, negotium defertur. Sexviri, qui futurum id ex usu ac dignitate sui Gymnasii cernuerent, traducendos in Academiam censuerunt doctores de Societate septem, quos tres Philoso-

phicam, duo Theologicam traderent facultatem, sextus Scientiam morum, Mathesim septimus explicaret. Fit ergo hac de re senatus consultum, addita clausula, earum facultatum praelectiones non habenda in posterum nisi in Gymnasio Academico. Novis alendis Professoribus aurei quingenti annui, ex aerario civitatis binis aequis pensionibus persolvendis, assignantur. Veteres Professores cum bona ipsorum pace dimittantur. Edicatur nostris, ut ad proximas Calendas Novembris, redeunte videlicet solemni institutione studiorum, suas adire singuli cathedras parati sint. Quo demum firma haec omnia in perpetuum ac rata sint, Sexviri decretum a se factum confirmari, tum a Proregi duce Albuquerque, tum a Consilio regii, ut vocant, patrimonii, curant. His vulgatis rebus, haud facile dixerim quanta publice gratulatione ac laetitia novum senatus consultum acceptum sit, cum secuturum ex ea re magnum Academiae decus, et commodissimam juventutis institutionem quisque praeciperet animo.

n. 15. *Suboritur controversia, et amice componitur.*

At cum maxime negotium pro confecto habebatur, P. Decius Striverius, qui Provinciam hoc tempore administrabat, quamquam conventionem initio omnem probaverat, quod tamen inter pacta exigebatur, ut praelectiones non haberentur in posterum nisi in aulis Academicis, id ita intelligendum declaravit, ut non propterea cogentur ipsi de Societate juvenes una cum externis frequentare Academiam. Suas nempe iis intra Collegium scholas constare uti prius debere contendebat. Ad eam vocem Sexviri, ut ad inopinatam gravissimamque difficultatem, tergiversari. Rogare per amicitiam Striverium, ne urgere molestam interpellationem pergat. Privatis rationibus, quae demum cumquae eae sint, publicam utilitatem anteferat. Quid vero tandem obstare, ne inter externos scholasticos juniores quoque conspiciantur Jesuitae? Eorum modestiam exemplo, sedulitatem ceteris incitamento fore. Patiatur ergo, quando id civitati optatissimum sit, eorum quoque interventu honestari Academiam. Quod si repugnandi causa ea sit, quod nimis multum e Collegio distat Academia, sciat in animo esse civitatis novum aedificare Gymnasium academicum, idque Collegio vicinum, imo conjunctum sic, ut ex Collegii impluvio facilis in Academiam transitus per porticum futurus sit. Rem esse jam deliberatam et quantocius inchoandam. His dictis etsi minime acquiescerit Striverius, quia tamen cum hominibus amicissimis erat res, quos contristare illiberale, atque adeo iniquum videbatur, et quod prae-

terea instabant initia studiorum, neque angustia temporis longam deliberationem patiebatur, concessit denique in sententiam Sexvirum, permisitque ut nostri juvenes perinde ac caeteri Academiam celebrarent. Unam modo conditionem adjecit, irritam fere pactionem, nisi eam intra sex menses ratam habuisset summus Societatis Praeses, quem de toto negotio faceret certiozem. Illuxit interea praestituta studiis auspicandis dies. Ea nostri Professores die in Academia cum splendido juvenum comitatu coeuntes, scholarum quisque suarum possessionem adierunt, et occasione inde sumpta, ad confectissimam ex omni ordine civitatis coronam orationem luculentam P. Melchior Encofer Viennensis, eruditissimus vir, habuit. Dein institutum, ut quotidie doctores nostri e suo Collegio ad Academicas itarent aedes, deducentibus magno numero scholasticis, tum externis, tum etiam nostris. / p. 179 /

n. 16. *Rescriptum Mutii, ac novum ea de re senatus consultum.*

Verum ut de his Mutius accepit, nullis sibi rationibus persuaderi est passus, ut nostrorum juvenum quotidianas ad Academiam itus reditusque approbaret, multo minus ut eos versari promissere sineret cum externa juventute, cujus coeendae nullum apud nostros jus legitimae potestatis esset. Striverium, quod rem permisisset a nostris moribus institutisque alienissimum, gravissimis increpuit verbis, eique pro re male gesta poenam publice luendam decrevit. Ita demum rescripsit, ut quae inita fuerunt pacta conventa de scholis, praeciae negaret se rata facturum aliquando, nisi abrogaretur illud caput de amittendis ad Academiam scholasticis Societatis. Id ipsum Sexviris diserte denunciari jussit. Striverius, etsi recte specie deceptus, nihil excusavit ne impositam subiret denuisse poenam, et quae imperabantur, obedienter faceret. At mandata Praepositi Generalis cum detulisset ad Sexvirale collegium, gravior enimvero quam pro re homines pupugit dolor. Insignissimis animis accepta res est. Tamen, ut erant omnes praeclare erga nos, in hanc facile sententiam devenerunt, non esse ob tantulam rem dimovendos ab Academia Professores Societatis. Retinet ergo Societas quas semel acceperat cathedras, etiam si suos abduceret ab Academia juvenes, modo ne ad privatas ipsorum institutiones quamquam admitterat externorum. In id novum decretum fecerunt: quo decreto omnis videbatur in posterum controversia composita, ac plane erat, nisi magistratum interea essent aderpti viri alii sex insignioris in nostrum Ordinem voluntatis.

n. 17. *Novus Magistratus nostros excludit ab Academia.*

Edita novae conventionis formula, suas doctores nostri disciplinas in Academia tradebant, subductis quidam ex ea scholasticis de Societate, sed tamen externorum juvenum frequentia tanta, quantam nemo antea se vidisse meminerat; cum agi in Senatu coeptum de adimendis Societatis scholis academicis, quibus in administrandis dicebantur nostri fregisse pacta, et conditionibus, in quas convenerant non stetisse. Nam quia posterius senatus consultum, de quo modo diximus, non fuerat a Prorege Consilioque regii patrimonii confirmatum (nemini enim venerat, ad tollendam consensu mutuo unam ex conditionibus id esse necessarium), novi Senatores nullum esse atque irritum affirmabant, nec per illud vim prioris infringi contendebant. Suffragabantur leguleii plures ex ijs, qui jura interpretari ad gratiam libidinemque potentiorum solent. Cum nostri nihilo serius pergerent institutum exequi, edicitur repente Senatus jussu custodibus Academiae (Bidellos vulgo nominant), ne deinceps scholarum aulas aperiant Professoribus Societatis. Non latuit nostros edictum. Re nihilominus inter se deliberata, die sequenti, stata hora, aedes academicas adeunt suo more. Obseratas nocti scholas, in atrio sedute consistunt cum auditorum turba, rei exitum opperientes. Ecce autem sub haec supervenit unus Sexvirum, qui vulgo nobis habebatur infensor, secum adducens alterius familiae nescio quem Religiosum. Recludi, praesente se, Theologiae scholam jubet, in eamque novum Praeceptorem immittit. Hunc ut audiant, adolescentibus qui frequentissimi aderant, pro imperio edicit. Ad ea nostri palam contestari, per se non stare, quominus Gymnasio civitatis, ut pacti fuerant, inpendent operam. Cum minus attenderentur, in Collegium cum suis auditoribus redeunt: nemo enim ex his Sexviro praecipienti ac minus etiam jactanti paruit.

n. 18. *Prudens consilium Mutii de ea re.*

Quo haec animo acceperit major et potior pars civitatis, non diram, sed colligi tamen velimus ex iis, quae de Mamertinorum erga nos benevolentia tam saepe commemoravimus. Vidi ego litteras nobilium minimum quatuordecim, qui haec novum Magistratum incepta liberrima indignatione improbant, Mutio significabant, ea plerosque omnium ordinum cives et tulisse graviter, et irrita esse censere. Suadebant proinde ei, ne ullis motus adversariorum molitionibus abdicaret scholas quam optimo jure traditas Societati,

nec nisi per vim atque injuriam ademptus. Agere in iudicio suam causam: valitum jus apud aequissimos Panormi iudices: se perbonae causae patrocinium pro sua virili parte suscepturos. At quaecumque illi amice magis, quam ex religiosa modestia proponerent, nequaquam censuit Mutius potentibus adversariis obstandum. Illud modo unum ut in iudicio contenderetur permisit, non commisisse Societatem cur traditis sibi scholis spoliari deberet. Id ubi ad liquidum demonstratum fuisset, deserere scholas, / p. 180 / suamque resignari civitati pensionem iubebat. Cui si paritum ab omnibus, ut oportavit, fuisset, ea fortasse res honestissimum habebat exitum.

n. 19. *Crudescunt res unius e nostris temeritate.*

Sed praeclara Mutii consilia unius e nostris temeritas et impudentia turbavit. Panormum e Collegio Mamertino fuerat missus P. Franciscus Fazarus, ut de scholarum negotio Proregem Consiliumque regii patrimonii edoceret. Jamque, auditis quae in utramque partem afferebantur, secundum postulata Societatis pronunciaverant Iudices. Et commodum hoc medio tempore Messanae magistratum adepti fuerant viri aequissimi, nobisque amicissimi, quibus nihil erat optatius quam ut Societati scholae academicae redderentur. Cum Prorex accitos ex improvise Panormum quatuor e prioris annis Sexviris, eosque prorsus qui nobis acrius fuerant adversati, inedita causa, rapi iubet in vincula, et diversis arcibus custodiendo includit. Huius facti ut variae obtenderentur in speciem causae, et nescio quam nominatim eorum contumaciam ipsemet causaretur Prorex, nemo tamen non intellexit auctorem Fazarum fuisse. Et vix credibile quantum ea res Societati conflavit invidiam Messanae, cum sive ad ulciscendam injuriam, sive ad potentiae ostentationem factum id videretur. Alia post paulo accessit res haud paulo invidiosior, quae ejus urbis nobilitatem a rebus nostris penitus alienavit. Sexvirale collegium, de quo diximus, veteri more atque instituto, viris nobilibus constat quatuor, duobusque e plebejo ordine. Qua inaequalitate numeri efficiebatur, ut licet Senatores singulis parem exercerent in administranda republica potestatem, non eadem tamen nec par nobilitatis ac plebis potestas esset. Jam vero populi Mamertini nomine supplicatum est Proregi, vellet iuberet pari deinceps numero in Senatu plebem ac nobilitatem ea esse. Quod et Fazarus haud dubie tribuebatur, et eo consilio susceptum ab homine fervido puta-

batur, ut gratificaretur plebi, cujus ordinis Senatores in superiore controversia semper steterant a Societate: tum etiam quod a Messanensi plebe ortus ipse erat. Utrum vere haec de Fazarum dicerentur, incertum. Numquam enim veritas ad liquidum revinci potuit. Dicebantur certe, nec vero ex iudiciis omnino vanis, quod satis superque fuit, ut Messanensis nobilitatis multum averterentur a nobis animi.

n. 20. *Istius negotii exitus.*

Quocirca Mutius, rem in deterius prolapsam sentiens, datis ad P. Ioannem de Alexandro, novum Provinciae Praepositum, litteris decretoriis, negotium de scholis deseri omnino iussit. Illud addidit tamen, ut contra Fazarum severissime inquirentur, et siquidem in culpa teneretur, eam lucret poenam, qua et Mamertina nobilitas placaretur, et ceter ex nostris admoveretur de iis tam multis legibus et decretis, quibus Societas tractatione omni rerum publicarum suis hominibus interdixit.

III

Notizie di altri atti e docc. di controprivilegio
riguardanti lo Studio

a) 1641 (?)

Atto di contraprivilegio del Sindaco adverso la pretensione del prothomedico del Regno d'examinare li medici dottorati in Messina, al diverso, 1640-41, fol. 464 (Palermo, Bibl. Comun., Miscellanea Ramirez, vol. V; ms. Qq. G. 45, c. 415v).

b) 1651

Atto di contraprivilegio del Sindaco che don Salvatore de Marchisi lettore pubblico di Canoni et D. Petro de Marchisi lettore pubblico di Thologia [*sic*] cativi (?) non siano più lettori perché non sono dottorati nelle dette loro scienze nelli quali sono lettori, nel diverso 1651-52 fol. 223 a tergo, et che per l'advenire non possano esser lettori se non dottorati nell'istessa professione che legono come per detto atto a primo dicembre 1651 (Palermo, Bibl. Comun., Miscellanea Ramirez, vol. V; ms. Qq. G. 45, c. 412v; v. anche oltre, a cc. 545-546).

c) 1652

Declaratione delle letture di sacri canoni del Padre D. Salvatore Marchisi Teatino et della Theologia et sacra scrittura del Padre D. Petro Marchesi Theatino fatta collegialiter nel Palazzo del Senato nel quale intervennero dui delli ss.^{ri} Iudeci cioè lo sig^r d. Cesare Valdina e sig.^r d. Antonino Lazzari, stante l'altro s^r D. Anibale Rubbà era ammalato, il quale diede il suo voto contrario et fu ditto dalli dicti dui iudici cioè ex quo non sunt dottorati in publicis studiis rescribatur humiliter et reverenter S.C. Maiestati et interim nulla fiat novitas, et dal detto di Rubbà fu detto non sunt. Fu presentato contrario eulogio da detti padri et altro dal fisco stratigoziale, l'atto di contraprivilegio fu fatto a X^{mo} dicembre 1651 di non potere sussistere le loro condutte di lettori per non esser dottorati in dette professioni e detta declaratione fu fatta a 20 Aprile 1652 sabbato, lege nel diverso di detto tempo [*sic*]. //

Per il che cessaro di legere detti padre [*sic*] stante che prima erano stati cancellati dal senato le loro condutte a X^{mo} dicembre 1651 lege nel diverso 1651-1652, in ultimis foliis, et in materia di cancellattioni di condutte fatte dal Senato ex causa lege al

diverso 1643-44, fol. 98-99, Cancellazione di D. Placido Brigandi et Petro Paulo Pisano et di altri lettori et di p. Antonio Ponzello ingignero nell'anno 1642-43, et legi nell'ufficio del detentore lege cancellazione di condotta del d^r Bernardo Cagliostro al diverso 1656-57, a 17 novembre (Palermo, Bibl. Comun., Miscelanea Ramirez, vol. V; ms. Qq. G. 45, cc. 545-546).

d) 1658

Declarazione che il Senato non possa agrattare nelli Colleggi di dottori a 8 febraro 1633 et fu ditto videlicet Aggregationes in collegiis 2.^{di} Iuris et capitulorum studii disposittionem non sunt, facte vero non servata forma predetta nec non et alia contenta in atto allegationis sunt quo vero ad facultatem concessam senatui agratiandi secundum formam capitulorum rescribatur humiliter S.C.M. et reductione ad pristinum fu redutta in atti del senato d'ordine dell'Ill: d. Mario Cirino nel diverso 1658-1659, a di 6 dicembre 1658 fol. 242 et a 16 detto intimata al m^o notario delli studii per atto in marg. [?]

In materia delli lettori delli studii publici reformatio super numerarii lege atti di contraprivilegi nelli diversi 1643-44 et 1644-45, vide il diverso a 21 ottobre 1643 fol. 178, atto di contraprivilegio di fra Antonino Gotho sindaco, vide declarattioni di contraprivilegio ad instantia di Sipioni [*sic*] di Vita nella R.S. nel mese di dicembre 1655 sopra l'atto del Contraprivilegio fatto da d. Scipione di Vita che alliga contraprivilegio l'atto del contraprivilegio fatto da Honofrio Cocchiglia a 30 ottobre 1655 circa li lettori delli studii che per detto atto attentato stante la pendentia del detto atto di contraprivilegio del Sindaco fatto a 21 ottobre 1643 registrato detto atto di detto di Vita a 4 dicembre 1655 al libro registrato 1655-56, fol. 38, fu detto per detta declarazione a 12 dicembre 1655 sunt preter quo ad electiones A.M.D. Bernardi Cagliostro, Io. Alfonsi Borrelli, A.M.D. Domenico Catalano et A.M.D. Francisci Avellino et atto di reductione ad pristinum nella R.S. a 4 novembre, 9^e Ind. 1656 // Vide che prima di detti Contraprivilegii precessero iniuntioni alli lettori, mastro notaro e bidelli delli studii di ordine dell'Ill. d. Mario Cirino Senatore et altre d'ordine dell'Ill.^{re} d. Andrea Avarna altro senatore registrate nel diverso 1655-56 fol. 227 et 230, et nell'extraordinario di detto anno.

Detto atto di contraprivilegio di Honofrio Conchiglia è registrato al detto diverso fol. 238.

Detta reductione ad pristinum di 4 Aprile 1656 fu intimata per

Gio. Giacomo Celi mastro notaro delli Studii, ad Antonino Reyta-
no e Furnari detentore delli libri del Patrimonio della Città et a
Flaminio Verdura altro detentore delli libri delle gabelle della
seta e salarii delli studii per atto a 30 aprile 1667 al libro con-
traprivilegiorum fol. 44 d'ordine di don Francesco di Giovanne
senatore (Palermo, Bibl. Comun., Miscellanea Ramirez, vol. V;
ms. Qq. G. 45, cc. 577-578).

e) 1660

Atto di contraprivilegio fatto da Scipione de Vita d'ordine
dell'Ill.^{re} D. Mario Cirino Senatore dell'iniunto senatorio spedito
di pagarsi il salario al dott. in medicina Francesco Avellino,
lettore a concorrenza per il tempo che durava la sua condotta
stante il consiglio detento a 31 ottobre 1656 foro levati tutti li
lettori extraordinarii et a concorrenza con salario et anco allegao
l'erectione di nove Catrede et letture oltre l'expressi in li primi
Capituli delli Studii et in detto consiglio (excetti quelli senza
salario) fatto a 29 Aprile 1659 al diverso 1658-59 fol. 464.
Adverso lo quale atto di contraprivilegio per lo quale allegao
contraprivilegio detto atto di contraprivilegio di detto di Vita
fatto detto atto di d. sig.^r Sindaco d'ordini dell'Ill.^{re} D. Pietro
Faraoni senatore a 25 giugno 1659 registrato all'extraordinario
1659 et 1660 fol. 99 (Palermo, Bibl. Comun., Miscellanea Ramirez,
vol. V; ms. Qq. G. 45, c. 427).

f) 1668

Declarattione di contraprivilegio ad instantia di Gioseppe
Calabrò sindaco, che li siciliani e Messinesi non possino essere
lettori della prima e 2.^{da} catreda [*sic*] di lege e medicina e prima
di filosofia, etiam con dispensa delli deputati e reforma delli
studii, eccetto che fossero eletti con dispensa del Consiglio
ordinario della città che li concorrano le due parte e tra di 36
consulenti et furono // esclusi dalla lettura il dottor d. Lorenzo
Lucchisi lettore della 2.^{da} di lege et il d.^r Bernardo Cagliostro
lettore della prima della medecina, e fu a dì 10 marzo 1668 ditto
sunt, ita quod isti de Lucchisi et Cagliostro consequi possint
salarium et non letture pro anno incepto, respettive supradictus
de Lucchisi usque ad diem 17 Aprilis p.v., dictus vero de Ca-
gliostro usque ad diem 25 presentis mensis martii et reductione
ad pristinum nella Regia Curia Stratigoziale a 22 detto Intimata
a d. Antonino Reyta- no e Furnari detentori et Flaminio Verdura

det.^{ri} et al mastro notaro delli studii a 30 di Aprile sudetto al diverso fol. 315 tomo primo (Palermo, Bibl. Comun., Miscellanea Ramirez, vol. V; ms. Qq. G. 45, cc. 611-612).

EULOGIO DI CONTROPRIVILEGIO DEL 1630
PER LO "STUDIUM URBIS MESSANÆ"

(Siviglia, Archivo Ducal Medinaceli, *legajo* 221)

(a cura di Rosario Moscheo)

Rinviando al testo (§ 4) per una prima descrizione e per un'analisi generale del documento in oggetto, con la rilevazione delle caratteristiche più salienti, ci sembra utile, prima ancora della trascrizione integrale, fornire con la tabella che segue un quadro riassuntivo della sua struttura:

Tabella I

Schema riassuntivo dell'*Eulogio* e delle *allegationes* relative

- | | |
|-------------|---|
| c. 1r | Lettera, del 27 luglio 1630, con la quale il sindaco della città, Giovanni Donato, invia ai Giudici della Corte Straticoziale gli infrascritti atti di controprivilegio. |
| c. 1v | <i>bianca.</i> |
| cc. 2r-6r | <i>Allegationes et iura</i> presentate alla stessa Corte dallo U.I.D. Don Giuseppe Crisafulli, priore del Collegio dei legisti dello Studio. |
| c. 6v | <i>bianca.</i> |
| c. 7r | Richiesta del priore Crisafulli volta a dichiarare contro i privilegi le lettere regie. |
| c. 7v | <i>bianca.</i> |
| cc. 8r-9r | Lettere regie del 5 febbraio 1629, origine della controversia, complete della lettera viceregia di trasmissione al Senato di Messina (4 luglio 1629) e dell'attestato di presentazione ed esecuzione nell'Ufficio del Senato. |
| c. 9v | <i>bianca.</i> |
| cc. 10r-10v | Atto, con cui Martino di Pietro Paolo, segretario del Senato, |

rende noto, in data 8 luglio 1630, che il Priore del Collegio dei leggisti, l'u.i.d. Giuseppe Crisafulli, dichiara tendere contro i privilegi della città le lettere regie del 5 febbraio 1629.

- cc. 11r-11v *bianche*.
- cc. 12r-34v Raccolta di testimonianze «ad probandum et verificandum infrascripta pro decisione contraprivilegii»; le deposizioni, in numero di 12, rese in tre tempi per lo più da componenti del collegio giuridico, datano rispettivamente ai 12, 13 e 17 luglio 1630 (6 test. il primo giorno, 4 il secondo, 2 il terzo e ultimo).
- cc. 35r-43v Copie di privilegi o di capitoli di privilegi relativi allo Studio, redatte in data 26 luglio 1630 ed allegate (c. 35r: priv. di re Alfonso, del 20 nov. 1434, 13 ind.; c. 35v: priv. di re Giovanni, del 30 ott. 1459; c. 36r-v: cap. 6° su univ. dal priv. di Filippo II, del 21 ott. 1591; cc. 37r-43v: bolla di Paolo III di fondazione dello Studio, completa delle esecutorie).
- cc. 44r-50r Copie di privilegi o capitoli di privilegi relativi al funzionamento della giurisdizione cittadina in tema di privilegi e controprivilegi, redatti in copia, in data 26 luglio 1630, e allegati (c. 44r: priv. di re Ruggero, del 15 maggio 1129; c. 45r: priv. di re Manfredi, del 4 luglio 1272; c. 45r: altro cap. dal priv. cit. di re Manfredi; c. 46r: priv. di re Alfonso, del 22 nov. 1432, 3 ind.; c. 47r: priv. di re Giovanni, del 6 agosto 1460, 8 ind.; c. 48r: priv. di Filippo III, del 15 maggio 1616; c. 49r: priv. di Filippo II, del 21 ottobre 1591; c. 50r: priv. di Filippo IV, del 5 settembre 1622; sono bianche le cc. 45v, 46v, 47v, 48v, 49v).
- c. 50v *bianca*.
- c. 51r Estratto dai Capitoli dello Studio, redatto in data 2 agosto 1630 (cap. 10).
- c. 51v Copertina del doc.: «Cum eulogio // Pro // U.I.d. D. Ioseph Crisafulli prior // Collegii U.I.dd.», in basso i nomi dei giudici ordinari: «...Marquett // Marius Charybdi // Don Franciscus Maria Macri».
- cc. 52r-53v Atto declaratorio di controprivilegio, in data 12 agosto 1630.
- cc. 54r-55r Dichiarazioni di voto dei giuristi membri del Collegio.
- cc. 55v-56r *bianche*.
- c. 56v Decisione di rispondere alle lettere regie e contestualmente di “reductio ad pristinum” della situazione dello Studio in attesa di soluzione della controversia con il sovrano.

c. 57r *bianca*.

c. 57v Seconda sovracoperta dell'intero fascicolo con l'intestazione generale (come a c. 51v), le firme dei 3 giudici della corte (Macri, Marquett e Cariddi) e, in caratteri più grandi e marcati, l'indicazione di inventario: «n.º 56.».

Nella trascrizione che segue, abbiamo ritenuto opportuno lasciare il testo il più vicino possibile all'originale, intervenendo soltanto sulla punteggiatura, su taluni banali *lapsus calami* e in tutti quei casi in cui conservare la forma originale avrebbe potuto inficiarne la comprensione.

[Testo dell'Eulogio]

c. 1r Multum Illustres Domini Regii Iudices Regiae Curiae Straticotialis huius nobilis urbis Messanae Regii Delegatis Dominationibus vestris multum Illustribus exponitur, requiritur, et supplicatur pro parte Ioannis Donato syndaci urbis predittae quodcum ad instantiam U.I.D. don Ioseph Crisafulli Prioris Almi Collegii messanensis fuerint allegatae tendere contra regia privilegia quaedam litterae regiae datae Madrid die VI.^a februarii 1629, exequutoriaetae in Regno die 22. iunii eiusdem anni, ut per litteras datas Panormi die 4. iulii eiusdem anni presentatae, et exequutoriaetae in officio Illustrissimi Senatus die 13. iulii 1629 – continentis quod non possint [*canc.* Doctores] studentes doctorari in omnibus scientiis, et facultatibus, nisi facta probatione per fidem matricule, et per testes, et fidem lectorum publicorum copulative sub penis in dictis literis contentis, quae litterae de earum natura non intelligantur, nisi de futuro, nec etiam de studentibus, qui alibi studiis incumbunt, ubi matricula non solet detineri, et ubi lectores de facili non possunt facere eorum fides defectu matriculae quatenus comprehendunt studentes de preterito usque ad diem presentationis dictarum litterarum, tam illos qui finierunt totum cursum, quam pro parte, et studentes, qui alibi studuerunt, et in futurum alibi studebunt, et in hanc urbem inde venient ad se doctorandos, et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua lectione cursus omnium scientiarum ob defectum quod cum non

sint lectores non possunt doctorari in dictis scientiis defectu fidei, et pro quavis alia causa una cum omnibus inde sequentis, et forte sequendis virtute actus allegationis registrati in officio Illustrissimi Senatus die 8^o. iulii presentis. Et quia multum Illustres domini proregia privilegia huic predittae urbi concessa declaratio contra privilegiorum debet fieri infra terminum dierum octo peremptorie, propterea requiruntur Dominationes vestrae multum Illustres ex parte dicti de Donato syndaci quatenus infra dictum terminum dierum octo habeantur, velint, et debeant declarare si dictae litterae regiae iuxta formam actus allegationis sint contra regia privilegia nec ne, sub poena in dictis privilegiis contenta alias et unde.

Messane die 27 iulii XIII^{ae} indictionis 1630.

+ Ioannes Donato Syndacus

c. 1v *bianca*

c. 2r

+

Allegationes et iura quas U.I.D. Don Ioseph Crisafulli prior Almi Collegii huius urbis dat et presentat coram Illustribus Dominibus Iudicibus Regiae Curiae Straticotialis ut per eos tamquam regios delegatos, quasdam regias litteras datas Madrid die 6. februarii 1629, exequatas in Regno die 22. iunii eiusdem anni per litteras vicerregias datas Panormi die 4. iulii inde sequentis presentatas et exequatas in officio Illustrissimi Senatus huius predittae urbis die 13. iulii 1629, continentes quod non possint studentes doctorari in omnibus scientiis et facultatibus nisi facta probatione per fidem matriculae et per testes et fidem lectorum publicorum copulative sub poenis in dictis litteris contentis cum litterae predictae de sui natura non intelligantur nisi de futuro nec etiam de studentibus qui alibi studiis incumbunt ubi matricula non solet detineri, et ubi lectores de facili non possunt facere eorum fides defectu matriculae et quatenus comprehendunt studentes de preterito usque ad diem presentationis dictarum litterarum tam illos qui finierunt totum cursum quam pro parte, et studentes qui alibi studuerunt, et in futurum alibi studebunt et in hanc urbem inde veniunt ad se doctorandos / et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua lectione cursus omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint lectores non possunt doctorari in dictis scientiis defectu

c. 2v

fidei et pro quavis alia causa et pro ut in actu allegationis declarentur tendere una cum omnibus inde sequutis contra regia privilegia huius urbis ac bonos mores, usus et consuetudines eiusdem urbis rationibus iuribus et causis infrascriptis et aliis sua melius in voce allegandis. Et primo quatenus continent et comprehendunt omnia praedicta sunt de directo contra regia privilegia huic urbi concessa pro erectione dicti universalis studii, per serenissimos olim dominos regem Alfonsum in anno 1434, regem Ioannem in anno 1459, cum apostolico consensu et auctoritate quondam olim serenissimi papae Pauli tertii ut patet per eius apostolicum breve datum apud sanctum Petrum anno 1548, in regno exequutoriatum die 14. aprilis 1550, per quae patet concessa fore huic predictae urbi eiusque doctorum collegio, licentiam generalem studium erigendi et ordinandi, ac liberam auctoritatem et potestatem, legendi, examenandi, approbandi, ac insignia doctoratus in iure civili et canonico, in artibus et medicina, et ceteris facultatibus concedendi / prout in aliis Italiae generalibus ac universalibus studiis fieri solitum est et precise in illo bononiensi et parisiensi quae supra dicta regalia privilegia fuerunt ultimo loco approbata confirmata, et de novo concessa, a felice recordatione nostri olim regis Philippi secundi titulo oneroso et particulari servitio in anno 1591, et tandem exequutioni mandata Civitate Cathinae connordicente, vigore et auctoritate trium sententiarum conformium latarum in favorem huius urbis in Romana Curia ut ex actis apparet et suo die etc.. Per que quidem regalia privilegia, et apostolicum breve clare patet (et expressis verbis) studium omnium scientiarum erectum in hac urbe in anno 1597, fore et esse universale ut alia studia Italiae. Cum ergo litere regie predictae, alterant naturam ipsius universalitatis et mores aliorum studiorum ac liberam et solitam potestatem doctorandi quod dicta regia privilegia declarari debent ut suo die etc..

c. 3r

Quorum Regionum privilegiorum ac
apostolici brevis et aliorum ut supra expressatorum
sibi protestantur.

Auferunt enim indirecte dictae regie litere libertatem et facultatem huic urbi dictoque eius almo doctorum collegio, concessorum in omnibus / dictis scientiis doctorandi,

c. 3v

- quandoquidem continent ac mandant alios studentes non posse ad gradum et dignitatem doctoratus promoveri, nisi illos in matricula adnotatos et ascriptos, et per quinquennium studuisse constaret, non solum per testes verum etiam et per fidem eorum lectorum in quolibet cursu, contra formam generalis observantiae aliorum universalium studiorum Italiae in quibus sufficit tantummodo testium probatio, illos per quinquennium ibi in loco vel alibi dictas scientias studuisse imo et in nonnullis civitatibus Italiae nec minus sit aliqua probatio nec per aliam scripturam constat de eorum cursu, cum non sit necessaria, ex quo rigore examini exponitur a qua omne colligitur cum si non studiis sit literas scire minime possit ut per testes in presenti eulogio presentatus clarius demonstratur. Quorum testium tenorem sibi sibi protestantur. Et tanto magis contra dicta regia privilegia declarari debent nam tendunt contra ius et iustitiam non solum illorum studentium exterorum quia imo et civium huius urbis,
- c. 4r qui actenus in hoc nostro almo studio / vel alibi per quinquennium vel aliquod temporis spatium studuerunt ante presentationem dictarum regiarum litterarum et in matricula, ascripti non reperiuntur cum ascribi et adnotari solitum non sit, cohacti sunt vel eorum studium tot laboribus et nocturnis vigiliis acquisitum amictere et de novo quinquennium incipere vel ab hac urbe discedere prout nonnulli descesserunt ad se in alienis Italiae studiis doctorandos ut per dictos testes in presenti eulogio constare videtur ergo etc.. Ex quibus etiam colligitur quod illud generale studium regia auctoritate et apostolico consensu pro universali beneficio erectum in hac urbe iuxta mores aliorum studiorum nec ad particularem illorum civium urbis eiusdem beneficium restringitur qui de cetero studio scientiarum incumbere vellent cum vix lectores possint omnes memoriae teneri contra formam dictorum regionum privilegiorum. Sunt etiam dicte regie littere contra dicta regia privilegia declarande quatenus continent studentes non posse ad doctoratus gradum promoveri, absque fide eorum lectorum / de eorum studio [scritto sopra un per quinquennium *canc.*] quandoquidem ultra quod fides predicta nullatenus est in aliis studiis observata ut supra dictum est et fidei predictae
- c. 4v

veluti suspecte de falso nulla de iure fides adhiberi posse cum impossibile sit apud homines lectores universalis studii posse qualibet die prospicere et cognoscere copiosum numerum studentium qui in eius schola intervenire solent, et menti tenere defectum cuiuslibet et in qua die, et in quolibet cursu redere veram fidem iuris est et suo die etc.. Et in hoc casu per dominos regios delegatos alia duo sunt consideranda, scilicet primum aut studentes eorum studium per quinquennium non perficient, et cum dicta fide lectorum per eos pro affectu nimiae amiciae vel conatu amicum facienda, ad doctoratus gradum ascendere possent; secundum vel re vera per quinquennium studuerunt et constaret lectori quod impossibile est ut supra dictum est, et sic facultas doctorandi manet in potestate lectoris qui et de facile propter iniquitatem / vel

c. 5r alia quacumque causa fidem predictam denegare posset. Item etiam et considerandum est quod lectores sunt mortales et in casu mortis, successor nullatenus fidem faciet de studio per studentes facto cum predecessori lectori, nam et non constat et sic rationibus et considerationibus predictis, omnes studentes qui ante presentationem dittarum regiarum litterarum ad studendos [*sic*] et se doctorandos in hanc urbem venerant omnes discesserunt et multi etiam licentiati ut per dictos testes apparet ad quos relatio habeatur. Pro qua quidem declaratione et decisione contraprivilegii additur quod regia auctoritas uti non potest in hac urbe nec contra eam nec contra eius cives absoluta potestate sed legibus ordinata et magistratus vel ordinatio vel scriptura quae sit contra ius, statuta, constitutiones, mores, consuetudines et privilegia prout in casu nostro dictae urbis fieri non possint, etsi fieri contingat nulli executioni mandati potest donec fuerit per iustitiam / moderatum ut expresse legitur per

c. 5v regium privilegium regis Rogerii datum Panormi die 15. maii 1129, ut in presenti demonstratur.

Cuius regii privilegii tenorem sibi protestatur. Item et per quidam alium regium privilegium felicitis recordationis regis Manfredi statuentis quod si contigat fieri mandatum quod a iure, constitutionibus vel consuetudinibus dittae civitatis exorbitet illud exequi non posset donec per iustitiam reguletur ut per dittum regium

privilegium datum in Castro Regale die 4. iulii 1272, prout idem etiam disponent et confirmant alii successores reges, ut precise felices recordationes regum Philippi 2. et tertii et ultimo loco per nostrum regem Philippum quartum quem deus vivificet, ut in presenti eulogio demonstratur etc..

c. 6r Eo maxime ex alio capite declarari debent contra ditta regia privilegia quatenus vigore datarum regiarum litterarum videtur imposita poena contra trasgressores qui sunt collegium doctorum et alii officiales dicti generalis studii qui contrarias dictarum regum privilegii contrapri-
vilegia fuit / concessa huic predictae urbi eiusque doctorum collegio libera potestas doctorandi absque aliquo in cursu poenae iuxta mos aliorum studiorum Italiae ut supra dictum est et suo die etc.. /

c. 6v *bianca*

c. 7r Quare premissis etc. predictus U.I.D. don Ioseph Crisafulli prior anni collegii huius urbis petit quod omnino quedam regiae litere date Madrid die 6. februarii 1629, exequatas in Regno die XX° II°. iunii eiusdem anni per litteras vice-regias datas Panormi die 4°. iulii inde sequentis presentate et exequate in officio Illustrissimi Senatus huius urbis die XIII°. iulii 1629, continentis quod non possent studentes doctorari in omnibus scientiis et facultatibus nisi facta probattione per fidem matricule et per testes et fides lectorum publicorum copulative sub penis in dictis litteris contentis cum littere preditte de sui natura non intelligantur nisi de futuro nec etiam de studentibus qui alibi studii incumbunt ubi matricula non solent [*sic*] detineri et ubi lectores de facile non possunt facere eorum fides defectu matricule et quatenus comprehendunt studentes de preterito usque ad diem presentationis dictarum litterarum tam illud qui finierunt totum cursum quam pro parte et studentes qui alibi studuerunt et in futurum alibi studebunt et in hanc urbem inde veniunt ad se doctorandos et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua electione [*sic*] cursus omnium scientiarum ob defectum quod non sint lectores non possunt doctorari in dictis scientiis defectu fidei et pro quavis alia causa et prout in actu allegationis declarentur tendere una cum omnibus inde sequutis quod regia privilegia huius preditte urbs

hae bonos mores usus et consuetudines eiusdem urbis rationibus, iuribus, capibrevibus et causis supradictis et aliis melius suo die et osta petitum isto et omni alio meliori modorum ostensum iudicis possis implorando salvo iure etc.. /

c. 7v *bianca*

c. 8r Philippus etc. Spettabili Regii Consiliarii dilecti. La Maestà del re nostro signore per suo supremo consiglio d'Italia ha comandato quel che siegue: El Rey, Illustre Duque primo de mi Consejo de Estado, my virrey, lugarteniente y Capitan general. Hase entendido en las universidades desse Reyno no se observen los statutos que hay hechos en orden a su gobierno y que muchas personas se graduan en todo genero de facultades sin preceder fee de que estan matriculados ni informacion legitima para la probanza de sus cursos ni haver cumplido el tiempo, que por los dichos statutos se requiere para obtener los grados y que la mayor parte de los estudiantes no se matriculan cada curso, ni van a estudiar a las dichas universidades por que con facilidad alcanzan dispensacion di donde resulta que siendo insuficientes se introducon a la avogacia y administracion de iusticia y al uso, y essercitio de las demas sciencias y siendo iusto prevenir los graves dannos, y inconvenientes que desto si siguen a la Replublica [*sic*], y que si observe en las dichas universidades lo que en las destos mi Reynos os encargo y mando proveays y deys las ordenes convenientes para que inviolabilmente se observen, executen, y cumplan todos los statutos, que hoy hechos primera el buen regimen dessas escuelas y specialmente que non si confiera el grado a ninguno estudiante de qualquier sciencia o facultad que sea, si primero no costare copulativamente per el libro della matricula y informacion legitima que ha cursado el tiempo legitimo que en cada una se deve cursar y es mi voluntad, que vos y los demas vuestros successores en esse / cargo no podeays dispensar en manera alguna con las personas que huvieren ometido el matricularse en cada uno de los cursos, y hazes la dicha informacion del tempo que ha estudiado por que luego anulo semejantes dispensaciones y quero que los que en virtud dellas se graduaren sean habiles y tenidos por non doctores y

c. 8v

onhabiles para la administracion de iusticia y avogacia publica y incapaces de los privilegios que por razon de los dichos grados suenlen gozar y que el Canciller, vice Canciller y doctores que asistieren a la collacion avoto del grado en que interviniere dispensacion de matricula y defecto de cursos incuran en pena de mill ducados y otras a mi arbitrio reservados y el maestro notaro, bedeles, porteros y demas minestros [*sic*] cada uno en cien ducados y assi mismo en otras penas que yo arbitrare y que demas desto sean multados le que unos y los otros en la restitution de las proprias y paraque esto se observen y cumpla con mucha puntualidad os encargo y mando deys orden que demas de la matricula, o informacion de testigos que copulativamente se requieren como queda dicho intervengan tambien la fee de los maestros de las lecturas y que para que haya m[*illeg. per difetto di legatura*] recato en la probanza de los cursos non ganados la hayan de azer y hagan precisamente de cada curso en el mismo, que se ganare despues de cumplido el tiempo que hay obligacion de asistir y no alfin de los cursos y porque ninguno pretienda inorancia de los statutos y hay en las dichas escuelas y de... / deve observar y para remedio de los abusos, que ha habido, y hay en esto ordinareis todo lo que fuere necessario para que venga a noticia de cada uno y que al principio de cada curso si fixe edicto de los dichos statutos y de las ordines que huviere dados y os enformareys con intervencion del patrimonio quales estan en observancia y quales no y de los abusos que hay introducidos en las dichas escuelas y elecion de los cathedraticos y de lo que se deve hazer en orden a su gobierno y avisareys me della con vostro parecer paraque visto yo pueda deliberar lo que mas fuere en su beneficio, augmento y conservacion y que esta se note donde convenga paraque se tenga entendido. De Matrid [*sic*] a 5. de febrero de 1629. Yo el Rey. La quale lettera sudetta è stata essecutoriata a 22. di giugno passato. Et conve[ne]ndo che detti ordini di Sua Maestà sia esequito puntualmente vi ordinamo che lo eseguiate voi per quel che tocca al carrico vostro puntualmente et per quello tocca all'essercitio d'altri d'ordine nostro l'intimerete a chi spetta perché l'essequiscano facendolo registrare donde convenga perché venghi in

notitia di tutti con ordine che in ogni nova elezione di officiali sia intimato quest'ordine a cui spetta per haverlo d'eseguire e ci tranmetterete per via del Real Patrimonio subito informatione delli statuti delli detti studii, e quali sono in observanza, e quali no, e della forma dell'elezione de catedratici acciò che saputo da noi tutto questo possiamo avisare a Sua Maestà quello ci parerà che deve comandare intorno al buon governo delli detti studii. Datum Panormi die 4. iulii XII^e indictionis 1629. el Duque de Abburqueque dp Corsettus ps. d. Marius Magister Rationalis, D. Antoninus Magister Rationalis de Cottone Magister Rationalis Abrusius R.M. Castillo Magister Notarius Porielli Consiliarius. Vincentius Lanfrancus Magister Notarius. In Officio Illustrissimi Senatus contrapivilegiorum registratur et exequatur salvis etc.

c. 9v *bianca*

c. 10r

+

Die octavo iulii XIII^e indictionis 1630

U.I.D. Don Ioseph Crisafulli Prior Almi collegii messanensis habens scientiam et notitiam de quibusdam litteris regiis datis Madrid die VI. februarii 1629, exequatis in regno die 22. iunii eiusdem anni ut per literas datas Panormi die 4. iulii sequentis eiusdem anni presentatis et exequatis in officio Illustrissimi Senatus huius urbis die 13. iulii 1629, continentibus quod non possint studentes doctorari in omnibus scientiis et facultatibus nisi facta probatione per fidem matricule et per testes et fidem lectorum publicorum copulative sub penis in dictis litteris contentis quae litere de earum natura non intelligantur nisi de futuro nec etiam de studentibus qui alibi studiis incumbunt ubi matricula non solet detineri et ubi lectores de facili non possunt facere eorum fides defectu matricule que littere quatenus comprehendunt studentes de preterito usque ad diem presentationis dictarum litterarum tam illos qui finierunt totum cursum quam pro parte et studentes qui alibi studuerunt et in futurum alibi studebunt et in hanc urbem inde de veniunt ad se doctorandos / et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua lectione cuiusque omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint lectores non possunt doctorari in dictis scientiis defectu fidei et pro quavis alia causa una cum omnibus inde sequentis et tunc sequendis

c. 10v

illas allegavit et allegat tendere contra regia privilegia huius urbis, bonos mores, usus et consuetudines unde de mandato Illustrissimi Senatus, referente Thoma Candila portero, factus est presens actus unde etc.

Martinus de Petropaulo Secretarius
collatione salva

en dorso fo. 20.

c. 11r-v *bianca*

[Escussione dei testimoni]

c. 12r Die XII iulii XIII^e indictionis

Testes recepti et examenati per offitium Illustrissimi Senatus huius nobilis urbis Messanae de mandato Illustri Domini Don Cesaris Piscii iurati subscribentis se in pede rubriconi ad petitionem et instantiam Don Ioseph Crisafulli U.I.D. Prioris in presenti anno Collegii U.I.D.D. ad probandum et verificandum infrascripta pro decisione contra privilegii.

U.I.D. Io: Simon Lombardo c.m. testis iuratus et interrogatus super capitolis rubriconi et primo super primo capitolo in eo dixit qualiter esso testimonio sa che dall'anno 1597, che fu la fundationi delli studii in questa città di Messina per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et esseri promossi a detto grado di doctorato se non provare con doi testimonii di haveri studiato, cioè in quanto alli legisti leggi canonica et civile per spatio di anni cinque, et li theologi filosofia et sacra teologia per spatio di anni sei et li medici per spatio di anni sei filosofia et medicina in studii publici di qualsivoglia / università senza havere havuto mai di bisogno

c. 12v

di dimostrare fede delli lectori dalli quali hanno atteso alli lettioni, ne fede di essere stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tali costume ordine et osservanza da ditto tempo 1597, per insino alli 13. di detto mesi di luglio, sempre si have doctorato et graduato in tutti professioni, in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tali

- osservanza non solo hanno stato promossi et doctorati li studenti che hanno studiato in li publici studii di questa città ma ancora tutti altri forasteri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto doctorare in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629, in questa città non si have doctorato più per le difficoltà et nove ordinatione contenti in certi letteri regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629,
- c. 13r et questo / esso testimonio lo sa et deponi come cittadino antico di questa città et è, uno delli doctori di collegio de legisti et pratico nelli altri collegii et studii di questa città, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.
- Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio havendo andato nella città di Pisa nell'anno 1592, per studiar si come in la studiao et si adocora in ligi, per tutto quello tempo che stetti studiando in detti studii di detta Pisa illa sempri vidia observari, costumari et praticari si come anco intendia da doctori antichi di detta città di Pisa che antichamenti et sempri da che non ci era memoria di homo in contrario, sempri in detti publici studii di Pisa si have osservato costumato et praticato si come esso testimonio havi inteso da diversi personi et doctori che anco si observa, costuma et pratica, che quando alcuno studente si ha voluto et vole graduare et doctorare in qualsivoglia professione di provare solamente con doi testimonii di havere studiato in li publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne di
- c. 13v altra cosa et / mai hanno havuto et hanno di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fede delli loro mastri di havere atteso allo studio ne fede di rollo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato et con tale consuetudine et osservanza sempre hanno doctorato in detti publici studii di detta città di Pisa tanto li studenti che in detta città studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa vanno per doctorarsi si come esso testimonio fu doctorato in detta città di Pisa del modo antedetto et cossì vidia doctorari all'altri per tutto

quello spacio di tempo che in detta città commorao, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 14r Super 3°. capitolo dixit qualiter esso testimonio publicamente ha inteso da diversi personi che dalli 13. di luglio 1629 a questa parti molti studenti che hanno studiato in questa città et spedito lo loro studio et molti erano licenciati et stavano per doctorarsi et alcuni altri studenti foristeri venuti per dottorarsi in questa preditta città, se ne hanno partito et andato a doctorare come si hanno doctorato in altra parte et questo mediante la difficoltà che hanno havuto et hanno di ottenere fede / delli loro mastri et fede di matricula et provanza di testimonii tutti tre copulativamente, quali si ordinano per lettere reali, presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Super quarto capitulo dixit qualiter esso testimonio come pratico nelli publici studii è di fermo giudicio et pareri che non solamenti è dificoltoso ottenere fede ma è impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si ricordiria di un numero di venti overo trenta personi, si che tal fede ogn'uno pratico in detti studii tenerà per cosa indubitata non solamenti essere difficultosissima a farsi per li lectori ma impossibile, perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

c. 14v Reverendus Don Thomas Lombardo Abbas Santi Petri Deveca c.m. testis iuratus, tacto pectore more sacerdotalis et interrogatus super capitolis rubriconis et primo super primo capitulo in eo dixit qualiter esso testimonio dall'anni 1600 a questa parte, doppo che retornò delli studii / di Italia di fora regno, alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, sa che li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di doctorato se non provare con doi testimonii di haver studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile per spatio di anni cinque, li theologi philosophia et sacra

theologia per spatio di anni sei et li medici per spatio di anni sei philosophia et medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lectori dalli quali hanno atteso alli lectioni ne fede di essere stati amatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume ordine, et osservanza per quanto esso testimonio sa da detto tempo dell'anno 1600, et innanti di detto tempo dell'anno 1597 che fu la fundatione delli studii in questa città enditto di dottori antichi di questa città per insino alli 13. di detto mese di luglio sempre si have dottorato et graduato in tutti professioni in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tali osservanza non solo hanno / stato promossi et dottorati li studenti che hanno studiato in li publici studii di questa città ma anco tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto dottorare in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città non si have doctorato più per li difficoltà et novi ordinattioni contenti in certi letteri regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa et deponi come dottori del Collegio di legisti et è stato priori di detto Collegio pratico in l'altri Collegii di questa ha visto osservari et fatto osservari li cosi del modo antedetto, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra etc..

c. 15r

Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio, havendo andato nella città di Roma, che fu nell'anno 1597, per dottorarsi, si come illa si doctorao in lige, per tutto quello spatio di tempo che si trattenni in detti studii come studenti / vedia osservari, costumari et praticari, si come da diversi dottori et genti venuti da detta città di Roma ha inteso che insino al presenti si osserva, costuma et pratica, che quando alcuno studenti si ha voluto et vole graduare et doctorare in qualsivoglia professioni, di provare solamente con doi testimonii di havere studiato in publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di

c. 15v

- testimonii ne di altra cosa et mai hanno havuto et hanno di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fede delli loro mastri di havere atteso allo studio, ne fede di rolo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato, et con tale consuetudine et osservanza sempre hanno dottorato in detti studii publici di detta città di Roma tanto li studenti che in detta città di Roma studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illà vanno per dottorarsi, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.
- c. 16r Super tertio capitulo dixit qualiter esso testimonio pubblicamenti havi inteso in questa / che dalli 13. di luglio 1629 a questa parti multi studenti che haviano studiato in questa città se ne hanno partito et andato a doctorare come si hanno doctorato in altra parte et questo mediante li difficoltà chi hanno havuto et hanno di ottenere fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di testimonii tutte tre copulativamente, quali si ordinano per lettere reali presentati et exequati in l'ufficio di detto Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.
- c. 16v Super quarto capitulo dixit qualiter esso testimonio, come pratico nelli publici studii, è di fermo giudicio et parere che non solamenti è dificoltoso ottener fede delli lettori di havere fatto il corso in loro annate, ma è impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordira di un numero di venti overo trenta persone, si che tal fede esso testimonio tiene per cosa indubitata non solamenti essere dificoltosissima a farsi / per li lettori ma impossibile, perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

U.I.D. Antonius Maria Sepulto c.m. testis iuratus et interrogatus super capitolis rubriconi et primo super primo capitulo dixit qualiter, dall'anno 1597 che fu la fundationi delli studii in questa città di Messina per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et dottorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di dottorato si non provare con doi testimonii di havere

- studiato, cioè in quanto alli legisti lege canonica et civile per spacio di anni cinque, li theologi filosofia et sacra theologia per spacio di anni sei et li medici per spatio di anni sei filosofia e medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli
- c. 17r lettioni ne fede di essere stati ammatricolati / seu rollati in studii publici dove hanno studiato, et con tale costume, ordine, et osservanza da detto tempo 1597 per insino alli 13. di detto mese di luglio sempre si have dottorato et graduato in tutti professioni in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tali osservanza non solo hanno stato promossi et dottorati li studenti che hanno studiato in li publici studii di questa città ma ancora tutti altri foresteri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto dottorare in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimoni di havere studiato in publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 sa esso testimonio che in questa città non si have dottorato più per le difficoltà et nove ordinatione contenuti in certi lettere regali presentate et exequati in
- c. 17v l'officio dello Illustrissimo Senato ditto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa et deponi / come dottore antico di collegio di legisti di questa città et pratico nell'altri collegii di essa città sa et ha visto li cosi del modo antedetto, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. Super secundo capitulo dixit qualiter havendo andato esso testimonio nell'anno 1586 nella città di Pisa per studiar si come illa si tratteni per alcuni anni per compieri il corso del suo studio et domentre stetti in detta città vedea che si osservava et praticava, si come esso testimonio sa en ditto di diversi studenti et personi pratici in detti studii che insino al presenti si osserva et pratica, che quando alcuno studente si ha voluto et vole graduare et doctorare in qualsivoglia professione di provare solamente con doi testimonii d'havere studiato in li publici studii lo tempo solito et consueto in essi et alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne di altra cosa et mai hanno havuto et hanno di bisogno tali graduanti et dottorandi di dimostrare fede delli loro

c. 18r mastri di havere atteso allo studio ne fede di rollo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato, et con tale consuetudine / et osservanza sempre hanno dottorato et dottorano, si come esso testimonio fu dottorato del modo antedetto in detti studii di detta città di Pisa, et cossì vedia dottorari alli studenti che in essa città di Pisa haviano studiato quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa erano venuti per dottorarsi, si come anco esso testimonio ha inteso di diversi dottori et genti pratici in detti studii di Pisa che insino al presenti si ha dottorato, costumato et praticato del modo antedetto, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

c. 18v U.I.D. Ioannes Petrus Gaczari c.m. testis iuratus et interrogatus super primo capitulo rubriconi, in eo se tantum dixit scire qualiter esso testimonio, per quanto che si ricorda di anni vinti cinco a questa parti per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et dottorato in li publici studii et collegio di legisti di questa nobile città di Messina, nello quali collegio tantum esso testimonio è pratico, sa che non hanno altra provanza per ascendere et essere / promossi a detto grado di dottorato se non provare con doi testimonii di havere studiato legge canonica et civile per spatio di anni cinque in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli lectioni ne fede di essere stati amatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume, ordine et osservanza da detto tempo di anni 25. a questa parti, per quanto il ricordo di esso testimonio come di sopra per insino alli 13. di detto mese di luglio, sempre si have dottorato et graduato in detto studio et collegio di legisti et con tale osservanza non solo hanno stato promossi et dottorati li studenti che hanno studiato in detto publico studio et collegio di legisti di questa città ma ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto dottorare in detto studio et collegio con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in li publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio

c. 19r 1629 in questa città non si have / dottorato più per li difficoltà et nove ordinattioni contenuti in certi letteri regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonia lo sa et deponi come cittadino oriundo di questa città, pratico in detto collegio di legisti di questa città, ha visto li cosi del modo antedetto, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Super secundo capitulo dixit qualiter havendo andato nella città di Bologna per studiari et doctorarsi si come illa studiao et si doctorao in ligi et domentri esso testimonio commorao in detta città di Bologna per tutto detto spatio di tempo illa vedia osservari, costumari et praticari in detti studii publici che quando alcuno studente si volia graduare et doctorare in qualsivoglia professioni di provare solamente con doi testimonii di havere studiato in publici studii lo tempo solito et consueto in essi et alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne di altra cosa et tali graduanti et doctorandi non haviano di bisogno dimostrare fede delli loro mastri di havere atteso allo studio ne fede di rolo seumatricula di quelli studii

c. 19v dove / havea studiato, et con tale consuetudine et osservanza vedia esso testimonio per tutto quello tempo che commorao in detta città di Bologna, et en ditto di diversi doctori antichi di detta città, intendia esso testimonio che antichamenti et sempri da chi non ci era memoria di homo in contrario che cossì si costumava et praticava in detta città et soi publici studii cossì per li studenti che in detta città studiavano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa andavano per studiari si come esso testimonio si doctorao in detti publici studii di Bologna con havere provato solamenti di haveri studiato in publici studii il corso della ligi, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

U.I.D. Frabicius Logiudici c.m. testis iuratus et interrogatus super secundo capitulo rubriconi, obmisso primo de voluntate producentis, in eo dixit qualiter, avendo esso testimonio andato per dottorarsi nella città di Bologna per tutto quello tempo che illa esso testimonio commorao

c. 20r per il corso del suo doctorato / vedia osservare et prat-

ticare, si osservava et praticava che quando alcuno studenti si volia graduari et doctorari nelli publici studii di detta città di Bologna in qualsivoglia professione si doctorava solo con havere provato con doi testimonii di haveri studiato in publici studii nelli tempi soliti et consueti in detti professioni; di più esso testimonio vedea in detti publici studii che diversi studenti foristeri veniano per doctorarsi in detti studii, li quali provavano con doi testimonii tantum che haviano studiato nelli publici studii et stanti detta prova erano promossi et doctorati nella professione in che haviano studiato senza fare ne dimostrare altra sollenità [*sic*] di matricula ne fede di loro mastri si come esso testimonio si doctorao in detti publici studii di Bologna nella professione di ligi con havere provato solamenti con doi testimonii di haver studiato il corso della ligi in publici studii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

- c. 20v U.I. et S.T.D. Don Mattheus de Gregorio canonicum maioris metropolitane messanensis / ecclesiae testis iuratus tacto pectore, et interrogatus super infrascriptis et primo super primo capitulo, dixit scire qualiter sa esso testimonio di anni .31. incirca a questa parte doppo che retorna delli studii di Italia di fora regno per insino alli 13. di luglio dell'anno 1629. che li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi al grado di doctorato se non provare con doi testimonii di havere studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile per spatio di anni 5, et per li meri canonisti di havere studiato lo ius canonico per spatio di tre anni, in quanto li theologi filosofia et sacra theologia per spatio di anni 6. et li medici per spatio di anni 6. philosophia et medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai bisogno di dimostrare fede delli lettori loro maestri delli quali hanno inteso le loro lectione et fede di essere stati ammatriculati seu rollati in studii publici dove hanno studiato, et con tale costume, consuetudine et osservanza, / da detto tempo 31. per insino alli 13. di detto mese di luglio dell' detto [*sic*] anno 1629, sempre
- c. 21r

si have doctorato et graduato in tutti professioni in questa nobile città di Messina soi studii et collegii con tale osservanza non solo sono stati promossi et doctorati li studenti che hanno studiato in li publici studii di questa città ma ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici [*scil.* studii] et poi si hanno soluto doctorare in questi publici studii et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in altra università et publici studii et collegii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città non si ha doctorato più per li difficoltà et novi ordinattioni contenuti in certi lettere presentati et exequati in l'officio dello Illustrissimo Senato di questa città detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa come quello che è stato da 6 volti incirca priore dello collegio della sacra theologia et come quello have intrato di multi anni in lo collegio delli legisti et votato nelli doctorandi et come quello che anco al presenti è priore dello collegio della sacra theologia, pratico in tutti collegii di questa / città et ha visto osservare li cosi premissi et dato ordine come priore di pigliare li testimonii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 21v

Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio ha inteso da multi antichi pratici doctori che da chi non ci è memoria di homo in contrario sino al presenti et de presenti sempri in li publici studii di Bologna, Padova, Pisa, et Roma si have esercitato, costumato et praticato, come si osserva, costuma et pratica, chi quando alcuno studente si have voluto et vole graduare et doctorare in qualsivoglia professione di provare solamente con dui testimonii di havere studiato in publici studii lo tempo solito, et consueto in essi, et alcuni volti sonno stati promossi senza fare prova di testimonii ne di altra cosa ne mai hanno havuto ne hanno di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fide delli loro mastri dalli quali hanno inteso loro lettione, ne fede di rolo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato, et con tale osservanza et consuetudine sempre si hanno doctorato et doctorano in detti publici studii et in qualsivoglia / di essi tanto li studenti che in detti città e qualsivoglia di essi studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri

c. 22r

[*segue canc.*: quanto ancora] che illa vanno per doctorarsi, et esso testimonio sa che cossì si observa nella città di Pisa nell'anno 1597 incirca, in philosophia et sacra theologia come anco in lege canonica et civile, non li portao ne presentao fede di soi lettori ne altra scrittura ma solamente esamenato nelli sopradetti facultà, et doppo doctorato in quelli in detta città di Pisa, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Super 3° capitulo dixit qualiter sa esso testimonio che dalli 13. di luglio 1629 a questa parte molti studenti che haviano studiato in questa città et spedito lo loro studio, et multi erano licentati et stavano per doctorarsi et alcuni altri studenti foristeri venuti per doctorarsi in questa preditta città se ne hanno partito et andato a doctorarse si come esso testimonio ha inteso che si hanno doctorato in altra parte, et questo mediante li difficoltà che hanno havuto et hanno di ottenere fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di testimoni tutti
 c. 22v tre conpulativamente quali si ordina per lettere / reali presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Super 4° et ultimo capitolo dixit qualiter esso testimonio è di fermo giudicio et pareri che non solamente è difficile ottenere fede delli lettori di haver fatto il corso in loro annate ma è impossibile che il lettore tengha memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero di venti o vero trenta persone, si che tal fede esso testimonio teni per cosa indubitata non solamenti essere difficultosissima a farsi per li lettori ma impossibile perché non può memoria umana rivar a tal conoscenza di numero di personi, et questo esso testimonio lo deponi come pratico in publici studii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Die XIII° Iulii 1630-

U.I.d. Ioannes Dominicus Gimillaro c.m. testis iuratus et interrogatus super infrascrittis et primo super primo
 c. 23r capitulo rubriconi dixit qualiter / esso testimonio sa che dall'anno 1597, che fu la fondatione delli studii in questa città di Messina, per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629 li studenti che si hanno graduato et do-

- ctorato in publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di doctorato si non provare con doi testimonii di havere studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile per spacio di anni cinque, li theologi philosophia et sacra theologia per spacio di anni 6 et li medici per spacio di anni 6 filosofia et medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai bisogno di dimostrare fede delli lectore dalli quali hanno atteso alli lectioni ne fede di essere stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume et ordinatione et osservanza da detto tempo 1597 per insino alli 13. di detto mese di luglio sempre si have doctorato et graduato in tutti professioni in questa nobile città di Messina soi studii et collegii, et con tali osservanza non solo hanno stato promossi et doctorati li studenti / che hanno studiato in li publici studii di questa città ma ancora tutti altri foristeri studenti chi hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto dottorare in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città non se have doctorato più per li difficoltà et novi ordinationi contenuti in certi lettere regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa come quello che è stato diversi volti priori dello collegio di legisti et come quello che di multi anni è, di detto collegio di legisti et pratico in tutti collegii di questa città et ha visto osservare li cosi premissi et dato ordine come priore di pigliarsi li testimonii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.
- c. 23v Super 2° capitulo dixit qualiter esso testimonio, havendo andato nella città di Pisa per dottorarsi nelli studii publici di detta città si come già si / doctorao in detta città, per tutto quello tempo che esso testimonio commorao in detti studii vedea osservare et praticari, si osservava et praticava che quando alcuno studenti si volia graduari et doctorari in qualsivoglia professioni si doctorava solamente con dui testimonii di havere studiato in li
- c. 24r

publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti erano promossi senza far prova di testimonii ne di altra cosa, et non haviano di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fede delli loro mastri di havere atteso allo studio ne fede di rollo seu matricola di quelli studii dove hanno studiato et con tale consuetudine et osservanza sempre doctoravano [*canc.*: sempre] si come da diversi doctori in detti studii publici intendia esso testimonio che anticamente et sempre si observava et costumava del modo antedetto, et tanto per li studenti che in detta città di Pisa studiavano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa v'andavano per doctorarsi, si come / esso testimonio cossì si doctorao del modo antedetto in detti publici studii di Pisa et vedia adottorari altri studenti, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 24v

Super 4° capitulo, obmisso 3° de voluntate producentis, in eo dixit qualiter esso testimonio è di fermo giudicio et parere che non solamente è difficultoso ottenere fede delli lettori di haver fatto il corso in loro annate ma è impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recorderà di un numero di venti o vero trenta persone, si che tal fede esso testimonio tene per cosa indubitata non solamente esser difficultosissima a farsi per li lettori ma impossibile, perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza et detto numero di persone, et questo esso testimonio lo sa et deponi come pratico in studii publici, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 25r

Eodem

U.I.D. Iulius Carnacza c.m. testis iuratus et interrogatus super infrascriptis et primo super primo capitulo rubriconi, in eo dixit qualiter esso testimonio sa che, dall'anno 1597 che fu la fundatione delli studii in questa città di Messina per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di doctorato se non provare con doi testimonii di haver studiato, cioè in quanto alli legisti leggisti [*sic*] legge canonica et civile per spacio di anni

- cinque, li theologi philosophia et sacra theologia per spacio di anni 6, et li medici per spatio di anni 6 philosophia et medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli lectioni ne fede di essere stati amatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume, ordine et osservanza da detto tempo 1597 per insino alli
- c. 25v 13. di / detto mese di luglio sempre si have doctorato et graduato in tutti professione in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tale osservanza non solo hanno stato promossi et doctorati li studenti chi hanno studiato in li publici studii di questa città, ma ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto doctorare in questi studii publici et collegii con havere solamenti provato con doi testimoni di havere studiato in li publici studii come di sopra et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città non si have dottorato più per le difficultà et nove ordinattioni contenti in certi lettere regali presentati et exequati in l'officio dell'Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa et deponi come antico dottore di collegio di legge et pratico in tutti altri collegii di questa città et ha visto osservare li cosi premissi, de casa [*sic*] sciens loco et tempore dixit ut supra.
- c. 26r Super 3° capitulo, obmisso secundo de voluntate producentis, dixit qualiter sa esso testimonio / che dalli 13. di luglio 1629 a questa parte multi studenti che haviano studiato in questa città et spedito lo loro studio et multi erano licentiati et stavano per dottorarsi et alcuni altri studenti foristeri venuti per dottorarsi in questa preditta città senne hanno partito et andato per dotorarsi, si come si hanno doctorato in altra parte et questo medianti li difficultà che hanno hauto et hanno di ottenere fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di studii tutte tre coppulativamente, quali si ordinanno per lettere reali presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa come doctor di collegio et amico et pratico con diversi studenti che haviano venuto per

dotorarsi in questi publici studii et ha visto diversi lettere missive, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

- c. 26v Super quarto et ultimo Capitulo dixit qualiter esso testimonio è di giudicio et pariri che non solamenti è difficoltoso ottener fede delli lettore di havere fatto il corso in loro annate ma è impossibile che il lettore tenga memoria / di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero di venti o trenta personi, si che tale fede esso testimonio tene per cosa indubitata non solamenti esseri difficoltosa a farsi per li lettori ma impossibile, perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza, et questo esso testimonio lo depone come pratico in studii publici, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

- c. 27r A.M.D. Ioannes Battista Cortesius c.m. testis iuratus et interrogatus super infrascrittis et primo super primo capitulo rubriconi, in eo dixit qualiter esso testimonio sa che dall'anno 1599. a questa parti, doppo che venni dalla città di Bologna chiamato dallo Illustrissimo Senato di questa città per lettori nelli publici studii di essa, per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa città nobile di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di dottorato si non provare con doi testimonii di havere / studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civili per spatio di anni cinque, li theologi filosofia et sacra theologia per spatio di anni sei et li medici per spatio di anni sei filosofia et medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alle lettioni, ne fede di essere stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato et con tale consuetudine, ordine et osservanza da detto tempo in che esso testimonio è stato in questa città, da detto anno 1599, et innanti dall'anno 1597 che fu la fundatione di detti studii, en ditto da diversi doctori di detti studii che accossì si osservava et praticava si come per insino alli 13. di detto mese di

- luglio sempre si have doctorato et graduato in tutti professioni in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tale osseruanza non solo hanno stato promossi et doctorati li studenti che hanno studiato in li publici studii di questa città ma ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi / si hanno voluto doctorari in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in publici studii come di sopra, et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città non si have doctorato più per le difficultà et nove ordinazioni contenti in certi letteri regali presentati et exequati in l'officio dell'illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa come uno delli lettori antichi in detti publici studii et pratico in tutti collegii di questa città, et ha visto osservare li cosi premissi, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.
- c. 27v Super secundo capitulo esso testimonio, come studenti nelli publici studii della città di Bologna et città di Padua et doctorato in detta città di Bologna per tutto quello tempo che esso testimonio commorao in detti città di Bologna et Padua, sa che si osservava et praticava si come anticamente enditto da diversi doctori antichi che anticamente et sempre da chi non ci è memoria di homo
- c. 28r in contrario si osservava, costumava et praticava / et anco enditto da diversi doctori che insino al presenti et de presenti in detti città soi studii et collegii si osserva, costuma, et pratica, quando alcuno studenti si ha voluto et vole graduare et dottorare in qualsivoglia professioni di provare solamente con doi testimonii di havere studiato in li publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti hanno stati promossi senza far prova di testimonii ne di altra cosa et mai hanno havuto et hanno di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fede delli loro mastri di havere atteso allo studio, ne fede di rollo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato et con tale consuetudine et osservanza sempre hanno doctorato et dottorano in detti studii publici di Bologna et Padua tanto li studenti che in detta [*sic*] città studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa vanno per dottorarsi, et questo esso testimonio lo sa et deponi

c. 28v come pratico in detti studii et collegii di detti città di Padoa et Bologna et doctorato in detti publici / studii di Bologna, de causa sciens et en ditto ut supra. loco et tempore dixit ut supra.

Super quarto capitulo dixit qualiter esso testimonio è di fermo giudicio et parere che non solamenti è difficoltoso ottener fede delli lettori di haver fatto il corso in loro annate, ma quasi impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero di venti o vero trenta persone si che tal fede esso testimonio tene per cosa indubitata a farsi per li lettori ma dificoltosa perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza di detto numero di personi, et questo esso testimonio come pratico studenti et doctorati in studii di Italia et lettori nelli publici studii di questa città, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

c. 29r S.T. et U.I.D. Don Io: Battista de Nastasio c.m. testis iuratus tacto pectore et interrogatus super infrascriptis et primo super primo capitulo, in eo dixit qualiter sa esso testimonio che dall'anno / 1597 che fu la fundationi delli studii in questa città di Messina per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di doctorato si non provare con doi testimonii di havere studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile per spatio di anni cinque, li teologi filosofia et sacra teologia per spatio di anni 6. et li medici per spacio di anni 6. filosofia et medicina in studii publici di qualsivoglia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alli lettioni ne fede di esser stati ammatriculati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato, et con tale costume ordine et osservanza da detto tempo 1597. per insino alli 13. di detto mese di luglio sempre si have dottorato et graduato in tutti professioni in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tale osservanza / non solo

c. 29v hanno stato promossi et dottorati li studenti chi hanno

studiato in li publici studii di questa città, ma ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto doctorare in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di haveri studiato in publici studii come di sopra et da detto tempo 13. di luglio 1629 in questa città sa esso testimonio che non si have doctorato più per le difficoltà et nove ordinationi contenti in certi lettere regali presentati et exequati in l'officio dell'illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa et depone come lettore dell' collegio [*sic*] et publico studio della lettioni di metafisica et della instituta canonica et come pratico in tutti altri studii et collegii di questa città, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 30r Super secundo capitulo dixit qualiter esso testimonio sa enditto di multi antichi pratici dottori che da chi non ci è memoria d'homo in contrario / si non al presenti et de presenti sempre in li publici studii di Padua, Bolognia, Pisa, et Roma si have osservato, costumato et praticato come si osserva, costuma et pratica chi quando alcuno studente si have voluto et vole graduare et doctorare in qualsivoglia professioni di provare solamente con doi testimonii di havere studiato in publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti sono stati promossi senza fare prova di testimonii ne di altra cosa, ne mai hanno havuto ne hanno di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fide delli loro mastri dalli quali hanno inteso loro lettione, ne fede di rollo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato et con tale osservanza et consuetudine sempre si hanno doctorato et doctorano in detti publici studii et in qualsivoglia di essi tanto li studenti che in detti città e qualsivoglia di essi studiano, quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa vanno per dottorarsi, et questo esso testimonio lo sa enditto come di sopra tanto / da diversi doctori antichi quanto ancora da diversi studenti et doctorati in detti publici studii delli supradetti città, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 30v

Super 3°. capitulo dixit qualiter dalli 13. di luglio 1629 a questa parti, molte studenti chi hanno studiato in questa

città et spedito lo loro studio et multi erano licentiati et stavano per dottorarsi et alcuni altri studenti foristeri venuti per doctorarsi in questa preditta città senni hanno partito et andato a dottorarsi si come si hanno doctorato in altra parte, et questo mediante li difficultà chi hanno havuto et hanno di ottenere fede delli loro mastri e fede di matricula et provanza di testimonii tutti tre copulativamente quali si ordinano per lettere regali presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa et deponi come lettori in detti pubblici studii, et diversi soi

c. 31r studenti se ni hanno andato et doctorato in altri / parti, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Super quarto et ultimo capitulo dixit qualiter non solamente è difficultoso ottener fede dalli lettori di haver fatto il corso in loro annate ma quasi impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero di venti overo trenta persone, si che tal fede esso testimonio tiene per cosa indubitata non solamente esser difficultosa a farsi per li lettori ma quasi impossibile, et questo esso testimonio lo sa come lettori di studii publici et pratico in altri studii et collegii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Die XVII^o. Iulii 1630

c. 31v U.I.D. Ioseph Romano quondam Francisci c.m. testis iuratus et interrogatus super infrascrittis et primo super primo capitulo rubriconi, in eo dixit qualiter esso testimonio come quello che è / di età di anni 27 incirca et per quanto che esso testimonio si ricorda di anni quindici a questa parte, et innanti di detto tempo enditto da antichi doctori di questa città dell'anno 1597 che fu la fundatione delli studii in questa città di Messina, per insino alli 13. del mese di luglio dell'anno 1629, li studenti che si hanno graduato et doctorato in li publici studii et collegii di questa nobile città di Messina non hanno fatto altra provanza per ascendere et essere promossi a detto grado di doctorato se non provare con doi testimonii di havere studiato, cioè in quanto alli legisti legge canonica et civile per spacio di anni cinque, li theologi philosophia et sacra theologia per spacio di anni 6. et li medici per spacio di anni 6. filosofia et medicina in studii publici di qualsivo-

- glia università senza havere havuto mai di bisogno di dimostrare fede delli lettori dalli quali hanno atteso alle lectioni ne fede di essere stati ammatricolati seu rollati in li studii publici dove hanno studiato et con tale costume, ordine et osservanza di detto tempo 1597 / per insino alli 13. di detto mese di luglio, sempre si have doctorato et graduato in tutti professione in questa nobile città di Messina soi studii et collegii et con tale osservanza non solo hanno stato promossi et doctorati li studenti chi hanno studiato in publici studii di questa città, ma ancora tutti altri foristeri studenti che hanno studiato in altra università et publici studii et poi si hanno voluto doctorare in questi studii publici et collegii con havere solamente provato con doi testimonii di havere studiato in publici studii come di sopra et da detto tempo 13. di luglio 1629, sa esso testimonio che in questa città non si have doctorato più per li difficoltà et novi ordinattioni contenuti in certi littere regali presentati et exequati in l'officio dello Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629. et cossi ha visto osservare et praticari in detti publici studii da detto tempo ut supra si come quando esso testimonio si doctorao cossi osservao et praticao, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra. /
- c. 32r
- c. 32v Super 3° capitulo, obmisso secundo de voluntate producentis, in eo dixit qualiter esso testimonio sa che dalli 13. di luglio 1629 a questa parte molti studenti che haviano studiato in questa città et spedito lo loro studio et multi erano licentiati et stavano per dottorarsi et alcuni altri studenti foristeri venuti per doctorarsi in questa preditta città se ne hanno partito et andato a doctorare come si hanno doctorato in altra parte et questo mediante li difficoltà chi hanno havuto et hanno di ottenere fede delli loro mastri et fede di matricula et provanza di testimonii, tutti tre cupulativamente [*sic*], quali si ordinano per lettere reali presentati et exequati in l'officio di detto Illustrissimo Senato detto giorno 13. di luglio 1629, et questo esso testimonio lo sa come lettori straordinario nella professioni legali in detti studii et diversi soi studenti senni hanno andato per doctorarsi in altra parti, si come quelli si hanno doctorato in altri publici studii, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

c. 33r Super quarto et ultimo capitulo dixit qualiter esso testimonio teni per cosa non solamente per cosa [*sic*] difficultosa di ottenere fede dalli lectori di haver fatto il corso in loro annate ma quasi impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero di venti o vero trenta persone, si che tal fede esso testimonio come pratico in publici studii, tiene per cosa indubitata non solamente essere difficultosa a farsi per li lettori ma quasi impossibile perché non può memoria humana rivar a tal conoscenza di detto numero di personi et questo esso testimonio lo sa et deponi come quello che è stato studenti in publici studii et lettore extraordinario come di sopra, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

Eodem

c. 33v U.I.D. D. Nicolaus Sepetrus civitatis Montis Albani hic Messanae ad praesens repertus, testis iuratus et interrogatus super secundo capitulo, / obmisso primo de voluntate producentis, in eo dixit qualiter esso testimonio havendo andato nella città di Padua per doctorarsi si come già si doctorao, per tutto quello tempo che esso testimonio commorao in detta città et studiando nelli soi publici studii vedia osservari et costumari, si come si costuma [*sic*] et praticava, che quando alcuno studente si volia graduare e dottorare in qualsivoglia professione, di provare solamente con doi testimonii di havere studiato in li publici studii lo tempo solito et consueto in essi, et alcuni volti erano stati promossi senza far prova di testimonii ne di altra cosa et mai haviano di bisogno tali graduanti et doctorandi di dimostrare fede delli loro mastri di havero atteso allo studio, ne fede di rolo seu matricula di quelli studii dove haviano studiato et con tali consuetudine et osservanza sempre / si dottoravano si come esso testimonio si doctorao del modo sopra detto, et cossì esso testimonio intendia in dicti publici studii di detta città di Padua da diversi antichi dottori di detta città di Padua che anticamente et sempre da chi non ci è memoria di homo in contrario si observava et praticava del modo antedetto, senza dimostrare fede di loro mastri di havere atteso allo studio, ne fede di rolo seu matricula di quelli studii dove hanno studiato, et con tali osservanza et consuetudine

sempre hanno doctorato et dottorano in detti publici studii di detta città di Padua tanto li studenti che in detta città studiano quanto ancora tutti altri studenti foristeri che illa vanno per dottorarsi, de causa sciens enditto ut supra, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

- c. 34v Super quarto et ultimo capitolo, obmisso / tertio de voluntate producentis, in eo dixit qualiter esso testimonio dici che non solamente è dificoltoso ottener fede delli lettori di haver fatto il corso in loro annate, ma quasi impossibile che il lettore tenga memoria di un numero di cinque cento studenti o più o meno, bensì che si recordiria di un numero di vinti [*corregge un 'trenta' cancell. con un tratto orizz. di penna*] overo trenta persone, si che tali fede esso testimonio teni per cosa indubitata non solamente essere dificoltosa a farsi per li lettori ma quasi impossibile, et questo esso testimonio lo deponi come pratico in diversi studii et ha visto li cosi del modo antedetto, de causa sciens loco et tempore dixit ut supra.

[Privilegi e capitoli di privilegi relativi allo Studio]

- c. 35r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio privilegio regis Alfonsi datum Panormi XX^o. novembris XIII^e. indictionis 1434, registrato in libro magno privilegiorum conservato in arcio Illustrissimi Senatus huius nobilis urbis Messanae, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra sequitur, videlicet:

Item ut ipsa Messanae civitas regia aliquo digno efficiatur ornamento viris in qualibet scientiarum facultate doctis repleri valeat dignetur ipsa Sacra Regia Maestas Domino Sacro Summo Pontifici suis efficacibus supplicare litteris ut concedere dignetur quod in dicta civitate Messane Generale Studium valeat ordinari cum licentia potestate concedendi insignia doctoratus in iure civili, in iure canonico, in artibus et medicina, nec non et gradus magistratus in theologia et ceteris facultatibus prout apud partes Italiae in generalibus studiis fieri solet.

Placet Domino Regi et de hoc scribet Domino Pape
Stefanus Secretarius.

Unde ad instantiam Io: Donato Sindaci pro eo comparente Hyachinto Saccarelli sollecitatore etc. facta est presens

fides Messane 26. iulii XIII^e Indictionis 1630-

Fides Sylverii Lucchisi /

- c. 35v Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio privilegio regis Ioannis datum in Alia Saria [*scil.* Alcazar] die XXX^o. mensis octobris 1459, registrato in libro magno privilegiorum conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messane, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra, videlicet:

Item quoniam inter excelsa predicamenta glorie sacri domus Aragonum est studium sapientiae quae maxime fulget in omnibus regnis eiusdem, quia a Deo immortalis data est magnis regibus, ideo dignetur Sua Serenissima Maestas ad eternam memoriam sui nominis et ad immortalitatem quamdam studiorum sapientie ut prospere regantur urbes regna concedere eidem civitati Messane et collegio doctorum privilegium legendi, doctorandi, examinandi, approbandi et alia faciendi quae spectant ad generalia studia Italiae et amplius et perfectius et melius sit hic privilegium quam alia que fuerint concessa per retro-principes, quod tales qui doctorabuntur in dicto studio Messane concurrunt ad omnes et quascumque dignitates et iudicia ac gubernationes prout sunt doctores qui doctorantur in studiis generalibus Italiae.

Placet Regie Maestati

Unde ad instantiam Io: Donato Sindaci pro eo comparente Hyacinto Saccarelli sollicitatore facta est presens fides Messanae die 26. iulii XIII^e indictionis 1630-

Fides Sylverii Lucchisi /

- c. 36r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio privilegio felicis recordationis regis Philippi Secundi datum apud coenobium regium Beati Laurentii die XXI^o. mensis octobris 1591, registrato in libro magno privilegiorum conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messanae, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra sequitur, videlicet:

Sexto, perché tra l'altre domande anco in ditta offerta di scudi cinquecento milia contente essa città di Messina domanda confirmazione dilli privilegii che dice teneri di potersi in quella città teneri studii publici con darsi il grado di doctore in tutte le scienze et facultati per le quali

si dà in altri studii publici grado di doctore et anco in tutto l'antedetto per novo privilegio lo dimanda da Sua Maestà nel modo et forma che diffisamente [*sic*] in detta petitione si contiene, si ha concertato et appuntato che Sua Maestà conferme il privilegio o privilegii che la città tiene di potere teneri li studii in essa città et di poteri doctorari et donare il grado di doctore in tutte le scientie [et] professioni che si leggiranno nelli studii sudetti come si fa nelli altri studii di Italia, et per mantenere le spesi di detti studii per salarii di lectors, et ministri di quello, / havendo effecto la presente concordia, Sua Maestà permette che la città di Messina con il suo consiglio ordinario possi imponeri una gabella di tari uno per salma di frumento et farine che entrirà in detta città si come al presente sta imposta per lo resarcimento delli interesse di fromenti della città, quale gabella si impone- rà quando haverà effecto la presente concordia et la città introdurrà ditti publici studii et l'intrate di quella non si possono erogari per altro effecto, spesa ne causa, fondandosi detti publici studii in questa città ipso iure cessino et siano extincti tutti li salarii et annue pensione che essa città sia [*scil.* si ha] costituita insino al presente per manteneri lectors et far leggere in questa città diverse sorte di scientie et in caso che per alcun successo di tempi accadesse che detti studii publici si stabissiro in questa città poi si dismettissiro in tal caso ipso iure et ipso facto si intenda detta gabella di tari uno per salma extinta et abolita ne si possa più essigeri.

c. 36v

Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci pro eo com-
parente Hyachinto Saccarelli sollicitatore fatta est presens
fides Messane die 26 iulii XIII^e indictionis 1630-
Fides Silverii Lucchisi c.s. /

c. 37r Bulla Sanctitatis Domini Nostri Pauli Papae III de erectione
studii generalis messanensis
Carolus et Ioanna etc.
Dominus Ioannes etc.
Vicerex in regno Siciliae Reverendissimis, Reverendis et
Venerabilibus regni eiusdem Archiepiscopis, Episcopis,
Abbatibus et Prioribus et signanter Reverendissimo Ar-
chiepiscopo nobilis civitatis Messane eiusque Reverendo

in spiritualibus Vicario ceteris demum personis ecclesiasticis in quacumque dignitate constitutis et constituendis, Illustribus Spettabilibus Magnificis et Nobilibus dicti regni Magistro Iusticiario ceterisque in officio regio locumtenenti, Iudicibus Magnae Regiae Curiae, Magistris Rationalibus, Thesaurario et Conservatori Regii Patrimonii, Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus omnibusque aliis officialibus presentibus et futuris ac etiam Straticoto armorumque Capitaneo eiusdem nobilis civitatis Messane, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, et omnibus aliis personis regni ipsius cui vel quibus presentes quomodolibet fuerint presentate, Oratoriis, Consiliariis, et fidelibus regiis dilectis salutem. Recipimus quasdam apostolicas bullas ad instantiam civitatis et universitatis nobilis civitatis Messane omni, qua debet sollempniter expeditas cum cordula canapi bullaque plumbea impendenti munitas, una cum eorum fulminato processu datum Romae die 12. mensis februarii 7^e. indictionis 1549. anno nativitate Domini / quarum quidem bullarum tenor talis est: Paulus episcopus servus servorum Dei venerabilibus fratribus Archiepiscopo Rosiani et episcopo Saluciani ac dilecto filio vicario venerabilis fratris nostris Archiepiscopo Messane in spiritualibus generali salutem et apostolicam benedictionem. Hodie a nobis emanarunt litteras tenoris subsequenter: Paulus episcopus servus servorum Dei ad perpetuam rei memoriam. Copiosus in misericordia Dominus, et in cunctis suis operibus gloriosus a quo omnia bona afficiunt ad hoc nobis licet inemeritis suae sponsae universalis ecclesiae regimen committere et nostre debilitatis iugum apostolice servitutis imponere voluit ut tamquam de summo vertice huiusmodi ad infima deflectentes intuitum quid pro huiusmodi illustrando ecclesiam ad fidei orthodoxae progationem conferat quid status fidelium quomodolibet conveniat attendi, ne prospiciamus et quibuslibet a fidelibus ipsis profugatis ignorantiae tenebris illi per donum sapientiae, in via mandatorum Domini conserventur solertium attendentes eos ad querenda litterarum studia per que militantis ecclesiae respublica geritur divini nominis verius et fidei cultus protenditur omnisque prosperitatis humane conditio augetur nostre sollicitudinis optimis aposto-

- c. 38r
licisque favoribus propensius excitemus sane pro parte dilettorum / filiorum nobilis viri Ioannis de Vega proregis regni Siciliae ultra pharum nec non communitatis civitatis Messane nobis nuper exhibita petitio continebat quod dudum post quam ipsi cupientes incolis et habitatoribus dicte civitatis ac aliorum locorum dicti regni, tam circa vitae, ac morum probitate quam circa lumen et claritatem scientiarum pro fide pietateque christiana illustrando et conservando ac eiusdem civitatis ornatu et decore consulere nonnullos ex dilectis filiis sociis societatis de Iesu nuncupate per nos dudum in alma urbe constitute, et confirmate moribus vita et scientia comprobatos viros ad eandem civitatem transmitti obtinuerunt provide considerantes piis dittorum sociorum laboribus maxime in dicta civitate in moribus ne doctrina tam latinae ac hebraice linguarum quam artium liberalium ac sacre scripture, et scolasticae, que quidem disciplinae continuis et fructuosis lectionibus per eosdem socios in quodam collegio dudum ad id per dictum Ioannem Proregem et communitatem in dicta civitate constituto et postea per nos erecto laudabiliter ad Dei gloriam et honorem interpretantur et leguntur fructum prevenire dittamque civitatem quae inter alias ditti regni civitates precelebris et valde insignis ac habitationibus et omnibus ad victum necessariis abundans reputatur ita commode / sitam existere et non solum siculi sed etiam ducatus Calabriae et regni Grece, et locorum aliorum maritimorum incole ad inibi operam litteris impendendum et virtuti studendum convenire facile et commode possent salubrem et gratam veris temperiem omniaque alia ad universitates studii generalis requisita inesse et propterea existimantes communitatem ipsam si in dicta civitate studium generale veluti fons quidam omnium scientiarum honestatum constituar qui a piis et doctis viris dicte Societatis pure et sine ulla haeresum aut aliorum errorum admissione communicetur maius profecto decus et maiorem spiritualem fructum petitorum civitatis et locorum ad fidei et religionis defensionem et progationem esse consequuturam in ditta civitate universitatem generalis studii in quo unus Rector qui etiam illius Cancellarius et universitatis ac collegii predittorum Rector esse possit et alii officiales ac alia
- c. 38v

- omnia ad universitatem predictam regendam honorandam et manutenendam et prout in aliis generalium studiorum universitatibus esse solent congruenti numero, existant et in qua cathedra diversarum lectionum et scientiarum
- c. 39r ex propriis bonis dittorum communitatis / dotate et omne litterarum genus ac omnium disciplinarum scientiae interpretari et publice legi possent cum arca et sigillo communibus et aliis ad similem universitatem necessariis erigi et institui summopere cupiant quare pro parte dittorum Ioannis Proregis et Communitatis nobis fuit humiliter supplicatum ac in dicta civitate generalis studii universitatem huiusmodi ut prefertur erigere et instituere ac alias in premissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur attendentes quod ex litterarum studio animarum saluti consulitur et alia spiritualia et temporalia commoda morum opera veniunt pium desiderium Ioannis Proregis et communitatis huiusmodi plurimum in Domino commendantes ac quemlibet ex Ioanne Prorege et communitate predictis a quibusvis executionis suspensionis et interditti aliisque ecclesiasticis sententiis censuris et penis a iure vel ab homine quavis occasione vel causa lates et quibus quomodolibet innodatis existunt ad effectum presentium dumtaxat consequeri harum serie absolventes et absolutos fore censentes huiusmodi supplicationibus inclinati in civitate predicta universitatem generalis studii huiusmodi in qua unus Rector per Prepositum generalem dictae Societatis pro tempore existentem deputandus, / qui etiam
- c. 39v illius Cancellarius et universitatis ac collegii predictorum Rector esse possit et alii officiales opportuni et pro ut in quolibet ex Bononiens et Parisiens ac Salmaticens et aliis universitatibus generalium studiorum esse consueverunt in convenienti numero existunt et in qua cathedra stipendiis dittorum communitatis constitui interpretari et legi ac doctoratus magisterii licentiaura baccalaurea laureatus etsi qui alii sunt gradus morum quarumcumque aliarum universitatum generalium studiorum scholaribus et personis idoneis per examen repertis absque alicuius licentia impendi et offerri possint cum collegiis domibus aedificiis officinis et viis cameris, cortilibus, divisionibus et locis ad legendum et exercendum aptis et aliis neces-

- sariis auctoritate apostolica tenore presentem erigimus et instituimus ac eidem universitati sic erecte et institute pro illius date et doctorum magistrorum et aliorum inibi legentium stipendio et substentatione omnia et singula bona et annuos redditus per dominum Ioannem Proregem et communitatem ad id assignanda et deputanda et tam per episcopos quam per quascumque alias personas privatim seu communiter donanda, legenda et relinquenda postquam assignata, deputata, donata, et relicta fuerint
- c. 40r appropriamus / et applicamus nec non doctoribus magistris et aliis in dicta civitate cuiuslibet disciplinae professoribus et auditoribus in matricula ipsius universitatis pro tempore descriptis et existentibus etiam si in eadem universitatem per unum annum integrum non legerint, aut studuerint ac aliis ministris rebus et bonis quibuscumque dicte universitatis pro tempore existentibus quod omnibus et singulis privilegiis concessoribus favoribus, facultatibus exemptionibus immunitatibus indultis et gratiis tam spiritualibus quam temporalibus quibus bononiens, parisiens, salmaticens et aliorum generalium studiorum universitatum huiusmodi ubilibet consistere rectores, doctores magistri licentiati bacchalaurei et alii scholastici ac familiares, et bona quecumque ex concessionibus apostolica et imperiali vel alias quomodolibet in genere tam concessis utuntur potiuntur et gaudent ac uti potiri et gaudere poterunt in futurum, ipsi quoque rector, doctores, magistri, licentiati, bacchalaurei, scolastici, officiales, ministri res et bona quecumque ditte universitatis eque principali et absque ulla penitus diffirentie in omnibus et per omnia proinde ac si illa eis specialiter et specificè concessa fuissent ac doctores, magistri, licentiati, baccalaurei predicti in bononiens aut / parisiens seu salmaticens vel aliis universitatibus predittis gradus suscepissent et studuissent, et legissent uti, potiri et gaudere ipsique societas vel alius Prepositus quecumque statuta et ordinattiones felix regimen et salubrem directionem ditte universitatis concernentia licita tamen et honesta quae post quam facta, alterata, mutata aut de novo condita fuerint eo tempore apostolica auctoritate preditta approbata et confirmata sint et esse censeantur et quoties eis excedire videbitur alterare et mutare libere et licere
- c. 40v

valeant auctoritate apostolica et tenore predictis de specialia gratia indulgemus tuaque universitatem in rectoris et officialium ac aliorum premissorum constitutione et amotione nec non lectionum et rectorum numero et qualitate ac gratiarum et concessionum communicatione et restitutione et demum in omnibus aliis regimini et administrationi societatis, vel illius prepositi huiusmodi qui per rectorem ibi constitutum vel si quem alium ad id miserint predictam universitatem administrent et regnant eisdem auctoritate et tenore subiicimus decernentes presentes litteras ex quavis causa subreptionis vel obreptionis aut nullitatis / vitio seu intentionis defectu notari vel impugnari nullatenus posset sed validas et efficaces existere suosque plenarios effectus sortiri debere ac super quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis quibusvis concessionibus etiam per nos et Romanum Pontificem pro tempore existentem quomodolibet pro tempore factis et concessis minime comprehendi sed ab illis prorsus exceptas existere et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse. et censi et sic pro quoscumque iudices et commissarios quavis auctoritate fuorgentes et causa nostri Palatii Apostolici auditores sublata eis et eorum cuilibet quavis alter iudicandi et interpretandi facultate debere irritum quoque et inane si secus super iis a quoque quavis auctoritate scienter vel ignorantur contingerit attentari non obstantibus apostolicis ac in provincialibus et synodalibus consiliis editis generalibus vel spiritualibus constitutionibus et ordinationibus nec non privilegiis indultis et litteris apostolicis etiam cathaniens ac predictis bononiens, parisiens et salmaticens et aliis universitatibus studiorum generalium per quorumcumque / romanos pontifices et predecessores nostros et nos et sedem apostolicam sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis etiam derogatoriis derogatoriis aliis efficacioribus et insolitis clausulis irritantibus et aliis decretis quomodolibet etiam pluries concessis, confirmatis, innovatis, quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogatione de illis eo-

rumque totis tenoribus spiritualibus specifica expressa et individua ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio seu quae vis alia expressio habenda aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret et in eis caveatur expresse illis nullatenus derogari possit tenore huiusmodi ac si de verbo ad verbum nihil penitus ommissio et forma in illis tradita, observata, inserta foret presentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes illis alias in suo robore permansuris ac vice dumtaxat harum specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam vestre absolutionis erectionis institutionis appropriationis, applicationis indulti subiectionis decreti et derogationis infringere vel

c. 42r ei auso / temario [*sic*] contra ire si quis autem hoc attentare presumpserit indignorum omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se novit incursum datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae 1548. sexto decimo kalendas decembris Pontificatus nostri anno quinto decimo. Quo circa discretioni vestrae pro Apostolica scripta mandamus quatenus vos, vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alias preinsertas litteras et in eis contenta quaecumque ubi et quando expediens fuerit ac quoties pro parte Ioannis Proregis et communitatis preditorum vel alicuius eorum desuper fueritis requisiti requisiti [*sic*] sollempniter publicantes eis que in premissis efficacis defensionis presidio assistentes faciatis auctoritate nostra litteras et in eis contenta huiusmodi plenum effectum sortiri ac ab omnibus inviolabiliter observari ut singulos quos ipse littere concernunt illis specificè fuit et gaudere permittentibus eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari contradictores, quoslibet et rebelles per censuras ecclesiasticas et alia iuris opportuna remedia, appellatione postposita compescendo invocato etiam ad hoc si opus fuerit auxilio brachii secularis non obstantibus ac felicitis recordationis Bonifatii Papae Ottavi praedecessoris nostri qua cavetur ne quis extra suam civitatem / vel diocesim, nisi incertis exceptis casibus et illis ultra unam dietam a finibus diocesis ad iudicium evocetur seu ne iudices a dicta sede deputati extra civitatem vel

c. 42v

- diocesim in quibus deputati fuerint contra quoscumque procedere aut aliis vel alii acies suas committere presumant ac de duobus dietis in consilio generali edita dum domo ultra tres dietas aliquis vigore presentium ad iudicium non trahatur ac aliis apostolicis constitutionibus contrariis quibuscumque seu si aliquibus communiter vel divisim ab eodem sit sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud Sanctum Petrum anno incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo quadragesimo ottavo sexdecimo kalendas decembris pontificatus nostri anno quintodecimo Ioannes Miles pro referendario Ioannes Baptista de Bernardis marchesanus, P. de militis, et volentes nos apostolicis scriptis, ut aequum est conformes reddere cum ex parte magnificorum iuratorum et syndici civitatis Cathaniae fuisset nobis porrecta supplicatio quod concedantur exequutoriae / cuiusdam apostolici rescripti ad eiusdem universitatis civitatis Cathaniae petitionem obtenti inhibitorii, et quod super sederet in exequutione rescriptorum ad preditte universitatis Messanae instantiam impetratorum quae supplicatio fuit per nos commissa specttabili Regio Consiliario fisci patrono causarum patrimonialium videnda et referenda, qua relatione ab eo habita fuit per nos provisum quod expendiantur exequutorie, rescriptorum utriusque partis salvis iuribus illorum coram delegatis subvisione ipsium specttabili fisci patroni regii patrimonii prout in dorso ditte supplicationis decretarum die duodecimo mensis decembris proximi elapsi octavo idus instantes appelli propterea vos officiales et personas spirituales requirimus et attente hortamur, vobisque vero temporalibus dicimus et mandamus expresse quatenus prae insertas litteras apostolicas bullas una cum precalendato fulminato processu, non obstante lapsu anni infra quem debebat exequutoriam iuxta regni capitulum cui per hac dumtaxat vice tantum dispensamus ex quo causa impedimenti efficit supradictum litigium ad unguem exequamini compleatis et observatis et exequi / compleri et inviolabiliter observari per quos decet faciatis iuxta earum seriem con-
- c. 43r
- c. 43v

inentiam et tenorem pleniorum salvis iuribus utriusque partis coram delegatos allegandis et causatis a secus agendo aut fieri promittendo ratione aliqua sive causa pro quanto vos speciales gratiam cesaream coram habitae vosque vero temporales quibus poena imponi post sub pena ducatorum mille fisco regio applicanda. Datum Panormi die 14 mensis Aprilis 1550.

Ioannes Vega

Dominus Vicerex mandavit mihi Francisco de Aurello vim per thesaurarium et montes a fisci patrono registrata etc. trugliari registrata de santa martha.

Presententur et exequantur salvis privilegiis semper

+ Petrus de Benedittis	+ Franciscus Merulla
+ Hyeronimus Romanus	+ Philippus Mollica
+ Benardo Rizzo	+ Io: Mattheus de Alessi

Presentatur in officio Spectabilium Iuratorum nobilis urbis Messane Die XXI^o. Aprilis 1550. de mandato omnium spectabilium Dominorum Iuratorum dictae urbis cum voto admodum magnifici D. Thomasio Campulo consultoris fuit apposita presentatio salvo semper [...] et fuit mandatus quod exequantur in forma.

Mattheus Casalaina Secretarius

[Privilegi e capitoli relativi alla giurisdizione]

c. 44r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio privilegio regis Rogerii datum in urbe Panormi die XV^o. maii 1129, registrato in libro magno privilegiorum f^o. 4., conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messane, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra sequitur, videlicet:

Addicimus etiam quod regia auctoritas non utatur ibidem nec contra eosdem absoluta potestate sed legibus ordinata quam ex nunc legibus et iusticia moderamus quodque nunquam fiat ordinatio, mandatum vel scriptura que sit contra ius, statuta, constitutiones, mores, consuetudines [*sic*] privilegia dictae civitatis, et si fieri contigat nulli executioni mandetur donec fuerit per iustitiam moderatum. Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci pro eo comparente Hyachinto Saccarelli sollicitatore urbis facta est

presens fides Messanae die 26. iulii XIII^e indictionis 1630-
Fides Silverii Lucchisi
collatione salva

c. 44v *bianca*

c. 45r Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio privilegio regis Manfredi, datum in Castro Nole die 4^o. iulii 1272, registrato in libro magno privilegiorum, conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messane, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra sequitur, videlicet:

Etsi contigat vobis aut vestris imposterum successoribus in eodem officio mandatum fieri quod esset contra ius, privilegia, consuetudines aut constituttiones dittae civitatis, illud non exequamini nec exequatur nisi fuerit primo per iusticiam reguletur.

Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci et pro eo comparente Hyachinto Saccarelli sollicitatore facta est presens fides Messane die 26. iulii XIII^e indictionis 1630. Fides Sylverii Lucchisi
collatione salva

c. 45v Est sciendum qualiter inter alia contenta in quodam regio privilegio regis Manfredi datum in Castro Nole die 4^o. iulii 1272., registrato in libro magno privilegiorum conservato in arcio Illustrissimi Senatus nobilis urbis Messane, extat infrascrittum capitulum cuius tenor est ut infra sequitur, videlicet:

Etsi contigat mandatum fieri quod a iure constituttionibus vel consuetudinibus dittae civitatis exorbitet, illud exequi non potest donec per iustitiam reguletur.

Unde ad instantiam Ioannis Donato syndaci pro eo comparente Hyachinto Saccarelli sollicitatore facta est presens fides Messanae die 26. iulii XIII^e indictionis 1630 -
Fides Sylverii Lucchisi
collatione salva

c. 46r Alphonsus rex

Item che li iudici di Messina li quali haveranno ad conuxiri si li ditti comandamenti siano contra li regii privilegii della ditta citati siano tenuti ad requisitione della ditta

universitati sub pena di florini milli regia cammere applicandi fare la ditta dechiaratione -

Placet Regie Maiestati quod dicti iudices teneantur declarare si dicta mandata fuerint contra privilegia necne!

Datum Messane die 22. novembris 3^e indictionis 1432.

Rex Alphonsus

c. 46v *bianca*

c. 47r Ioannes rex

Item che li iudici di la curtì di Messina digiano infra termino di giorni otto tutti quelle littere, provisioni, communicationi, comandamenti, o altri rescritti, causi di cittatini, concittatini tanto concernenti che si allega per alcuna delle parti essere contra li privilegii declarandi si o di no sub pena di onze 100- d'applicarsi, et exequirsi, ut supra, et che per tale declaratione non si digiano prendere eccetto 3. carlini pro uno sub eadem pena.

Placet

Datum in nobile urbe Messane die VI^o. augusti 8^e indictionis 1460.

c. 47v *bianca*

c. 48r Philippus III^{us} rex

Item por que la dicha ciudad tiene privilegio particular del rey Ioan sobre que los iueczes estraticotiales ayan de declarar dentro de ocho dias los dichos contra privilejos, y ultimamente se ha pretendido innovar en esto en prejuye de la dicha ciudad, por tanto supplica a Vuestra Maestad mande declarar que el dicho termino de ocho dias sea peremptorio y improrogable, y que el elogio y interloquia y reducion ad pristinum se haga en la fuerma, y manera que hasta aqui se hà hecho sin novedad alguna. Su Maestad manda que el virrey en a quel reyno no pueda prorogar el termino de los ocho dias que estan stipulados para que dentro dellos se fenezcan, y cabern los elogios y declarationes de los dichos contraprivilegios.

Yo el Rey

Datum in Aranjuez die XV^o. maii 1616.

c. 48v *bianca*

c. 49r Philippus etc.

et ideo ex certa scientia deliberate, et consulte, ac ex gratia speciali sacrii ac supremi nostri consilii accedente

deliberatione privilegia preditta civitatis Messane omnia et singula in ea contenta a prima linea usque ad ultimam de verbo ad verbum, prout iacent singula singulis referendo confirmamus, laudamus, rathificamus et approbamus, plenissimeque pro confirmatis, rathificatis et approbatis hodie censerim volumus, et declaramus omni dubio, et difficultate cessantibus, universoque nostro regio munimine, et plenitudine regia predittis roboramus, et validamus, et omni futuro tempore valida, firmaque sint, et penitus habeantur.

Datum apud coenobium regium Beati Laurentii die 21. octobris anno Domini 1595 -

Yo el Rey -

c. 49v *bianca*

c. 50r Philippus 4.^s Rex

Primiariamente supplica la dicha ciudad que vuestra Magestad le mande confirmar sus privilejos com[...] y de la manera, que al rey nuestro señor, que està en el cielo mandò confirm[ar] en el privilejo dado en San Lorenzo – a 21. di ottobre de 1591 –, cuio tenor havido qui por insertos, y expressado, como si se inserierà de verbo ad verbum Vuestra Magestad le confirmi como los de mas -

Placet Suae Catholicae Maiestatis

Datum Madrid die V^o. septembris 1622.

Yo el Rey /

c. 50v *bianca*

c. 51r

+

Est sciendum qualiter inter alia capitula contenta in libro capitulorum almi studii Messanensis extat infrascrittum capitulum X^{um} tenoris sequentis, videlicet:

Che lo doctorando legista habbi mostrare o per testimonii degni di fedi, o per fede authentica haver studiato nelli studii et università publichi almeno per anni cinque nelli leggi, et canonico, li theologi per anni sei, cioè tre nell'arte, et tre nella theologia, et li medici almeno per anni sei, et non potendo per la lontananza del luogho, ove studiò mostrare il tempo del studio per testimonii o fede si remette al priore et promotori che si assigneranno chi vedano con ogni diligenza l'habiltà del doctorando -

Unde ad instantiam Hyachinti Zaccarelli agentis et sol-

licitatoris huius urbis facta est presens fides Messane die
2. Augusti XIII^e indictionis 1630.

Vincentius Celi magister notarius

e più in basso, sul margine inferiore sinistro del foglio

Stephanus Iordano pro Magistro Notaro /

c. 51v Cum Eulogio

Pro

U.I.D. D. Ioseph Crisafulli priore Collegii U.I.DD;

e più in basso, sulla metà sinistra del foglio

Don Franciscus Marquett

Don Marius Charybdi

U.I.D. Don Franciscus Maria Macri

c. 52r

+

Die XII Augusti XIII^e indictionis 1630

Ex quo ad instantiam Ioannis Donato syndaci huius
nobilis urbis Messane et U.I.D. Don Ioseph Crisafulli
Prioris Almi Collegii U.I.DD. huius predittae urbis fuit
facta infrascritta declaratio contra privilegii sive lata
interlocutoria collegialiter tenoris sequentis, videlicet:
Die secundo augusti XIII^e indictionis 1630. Cum per U.I.D.
Don Ioseph Crisafulli Priorem Almi Collegii Messanensis
fuit factus actus allegationis contraprivilegia huius
predittae urbis tenoris sequentis, videlicet: Die ottavo
iulii XIII^e indictionis 1630. U.I.D. Don Ioseph Crisafulli
Prior Almi Collegii messanensis habens scientiam et
notitiam de quibusdam litteris regiis datis Madrid die VI^o
februarii 1629. exequatis in regno die 22. eiusdem anni
ut per litteras datas Panormi die 4^o iulii sequentis eiusdem
anni presentatis et exequatis in officio Illustrissimi Se-
natus huius urbis die 13. iulii 1629. continentibus quod
non possint studentes doctorari in omnibus scientiis et
facultatibus nisi facta probatione per fidem matriculae et
per testes et fidem lectorum publicorum copulative sub
penis in dictis litteris contentis, quae littere de eorum
natura non intelligantur nisi de futuro, nec etiam de
studentibus, qui alibi studiis incumbunt ubi matricula
non solet detineri et ubi doctores de facili non possunt
facere eorum fides defectu matriculae quae littere quate-
nus comprehendunt studentes de preterito usque ad
diem presentationis dictarum litterarum, tam illos qui
finierunt totum cursum quam pro parte et studentes qui

- alibi studuerunt et in futurum alibi studebunt, et in hanc urbem inde veniunt ad se doctorandos, et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua electione cursum omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint
- c. 52v lettores non possunt / doctorari in dictis scientiis defectu fidei, et proquavis alia causa una cum omnibus inde sequentis et forte sequendis illas allegavit et allegat tendere contra regia privilegia huius urbis, bonos mores, usus et consuetudines deinde de mandato Illustrissimi Senatus, referente Thoma Candila portero, factus est presens actus unde etc. Martinus de Petropaulo secretarius collatione salva, et cum instantes Ioannes Donato syndacus et dominus U.I.D. Don Ioseph Crisafulli petiissent omnia processa in dicto actu contenta et per dominum de Crisafulli allegata declarare debere tendere contra regia privilegia huius predittae urbis una cum omnibus inde sequentis rationibus, iuribus et causis in eulogio compilato allegationibus et scripturis ad instantiam ipsius de Crisafulli Prioris factis. Idcirco Illustrissimus Senatus ad instantiam dominorum syndaci, et Crisafulli cum tractaretur de re magnae importantiae, ut maturius discutiat-ur negotium congregari fecit collegium dominorum doctorum dictae urbis in quo intervenerunt illustres domini U.I.DD. Don Franciscus Marquetti, Marius Charibdi, et Don Franciscus Maria Macrì, iudices ordinarii huius nobilis urbis Messanae sui-que districtus, regii delegati in declaratione contra privilegiorum ipsius urbis qui quidem illustres domini iudices, ac alii doctores de collegio discusso et examenato dicto negotio, ac visis pro etiam prius per dictos illustres iudices eulogio, et cum eulogio ipsius prioris et omnibus privilegiis et scripturis contentis collegialiter votaverunt pro ut infra sequitur votum dominorum iudicum regionum delegatorum etc. Iesus Maria Placidus die 2^o. augusti XIII^e. indictionis 1630. Rescribatur humillime Sacrae Catholicae Maiestati et interim quo ad omnia in actu allegationis contenta reducantur ad pristinum etc. + Don Franciscus Marquetti /
- c. 53r + Marius Chariddi + Don Franciscus Maria Macrì Ideo illustrissimus dominus Don Didacus Zappatta de Cardines marchio Sancti Flori, regius straticotus, iusticiarius, armorum capitaneus huius nobilis urbis Messane sui-que

districtus et illustres domini U.I.DD. Marius Charibdi, D. Franciscus Maria Macri, et Don Franciscus Marquetti iudices Regiae Curiae Straticotialis urbis et districtus eorundem litteras Sacrae Catholicae Maiestatis datas Madrid die VI^o. februarii 1629. exequatas in regno die 22. eiusdem anni et litteras exequutoriales datas Panormi die 4^o. iulii sequentis eiusdem anni presentatas et exequatas in officio Illustrissimi Senatus die 13. iulii 1629, continentes non possint studentes doctorari in omnibus scientiis et facultatibus nisi facta probatione per fidem matricule et per testes et fidem lectorum publicorum copulative sub penis in dictis litteris contentis quatenus comprehendunt studentes de preterito usque ad diem presentationis dictarum litterarum tam illos, qui finierunt totum cursum quam pro parte, et studentes qui alibi studuerunt et in futurum alibi studebunt, et in hanc urbem inde venient ad se doctorandos, et quatenus comprehendunt quod deficiente aliqua lectione cursus omnium scientiarum ob defectum quod cum non sint lectores non possunt doctorari in dittis scientiis defectu fidei, et pro quavis alia causa pro ut in dicto actu allegationis una cum omnibus inde sequentis revocaverunt, et revocant, et ad pristinum statu reduxerunt et reducunt, et pro revocatis, et ad pristinum reductis huic volverunt in iuditiis et extra semper et omni futuro tempore virtute praeinserte interlocutoriae / seu decisionis collegialiter factae pretitulato die unde ad instantiam U.I.D. Don Ioseph Crisafulli Prioris Almi Collegii U.I.DD. Messanae, et pro eo comparente Hyacinto Saccarelli agente et sollicitatore ordinario huius predittae urbis, factus est presens actus suis die loco et tempore valiturus unde etc.

c. 53v

+ ff. El Marques de Santo Floro M.

+ Marius Cariddi

+ Don Franciscus Maria Macri

+ Don Francesco Marquett


e molto più in basso, al margine inferiore

ff..... Francesco L. Laxhana /

c. 54r

+

Spett. U.I.D. Don Franciscus Antoninus Costa et Don Reccardus Cirino advocati in causa sunt



INDICE

CARMELO E. TAVILLA
LA CONTROVERSIA DEL 1630 SULLO STUDIUM:
POLITICA E AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
A MESSINA TRA CINQUE E SEICENTO Pag. 5-74

ROSARIO MOSCHEO
ISTRUZIONE SUPERIORE E AUTONOMIE LOCALI
NELLA SICILIA MODERNA
Apertura e sviluppi dello "Studium Urbis Messanae" (1590-1641) 75-221

APPENDICE (*a cura di R. Moscheo*)
EULOGIO DI CONTROPRIVILEGIO PER LO STUDIO (1630) " 223-273



BIBLIOTECA DELL'ARCHIVIO STORICO MESSINESE

VOL. IV - Anna Maria Sgrò

CATALOGO DEI MANOSCRITTI DEL FONDO LA CORTE CAILLER
NELLA BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA DI MESSINA

cm. 24x16 - pp. 400 - (Strumenti, 2), Messina 1985

VOL. V - Brunella Macchiarella

CULTURA DECORATIVA ED EVOLUZIONE BAROCCA NELLA PRODUZIONE TESSILE E
NEL RICAMO IN CORALLO A MESSINA (Sec. XVII e XVIII)

cm. 24x21,5 - pp. 152 - (Analecta, 1) Messina 1985

VOL. VI - Diego Ciccarelli

IL TABULARIO DI S. MARIA DI MALFINO' - VOL. I (1093 - 1302)

cm. 28,5x21,5 - pp. LXXXVIII + 400 - (Testi e Documenti, 3), Messina 1986

VOL. VII - Diego Ciccarelli

IL TABULARIO DI S. MARIA DI MALFINO' - VOL. II (1304 - 1337)

cm. 28,5x21,5 - pp. 490 - (Testi e Documenti, 4) Messina 1987

VOL. VIII - B. Baldanza-M. Triscari

LE MINIERE DEI MONTI PELORITANI

Materiali per una storia delle ricerche di archeologia
industriale della Sicilia nord-orientale.

In appendice la "Memoria" di C.A. Lippi edita a Vienna nel 1798 ed un coevo
manoscritto di P. Gambadauro (Barcellona, Messina)

cm. 28,5x21,5 - pp. 400 - (Analecta, 2) Messina 1987

VOL. IX - Litterio Villari

STORIA ECCLESIASTICA DELLA CITTÀ DI PIAZZA ARMERINA

(con Prefazione di Carmelo Capizzi S.J.)

cm. 24,3x21 - pp. 480 - (Analecta, 3), Messina 1988

VOL. X - Rosario Moscheo

FRANCESCO MAUROLICO TRA RINASCIMENTO E SCIENZA GALILEIANA

Materiali e ricerche

cm. 28,5x21,5 - pp. 658 (Testi e Documenti, 5), Messina 1988

VOL. XI - AA.VV.

MESSINA E LA CALABRIA NELLE RISPETTIVE FONTI DOCUMENTARIE
DAL BASSO MEDIOEVO ALL'ETÀ CONTEMPORANEA
Atti del 1° Colloquio Calabro Siculo (Reggio Cal. - Messina 21-23 novembre 19867

cm. 24x17 - pp. 112 - (Acta Fretensia, 1), Messina 1988

VOL. XII - AA.VV.

LAZZARETTI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLA SICILIA
Atti della Giornata sui Lazzaretti
(Associazione Meridionale di Medicina e Storia, Messina 21 dicembre 1985)

cm. 24x17 - pp. 112 - (Acta Fretensia, 2) Messina 1989

VOL. XIII - Carmela Maria Rugolo

CETI SOCIALI E LOTTA PER IL POTERE A MESSINA NEL SECOLO XV.
IL PROCESSO A GIOVANNI MALLONO

cm. 28,5x21,5 - pp. 462 (Testi e Documenti, 6), Messina 1990

VOL. XIV - Rosario Moscheo

MECENATISMO E SCIENZA NELLA SICILIA DEL '500.
I VENTIMIGLIA DI GERACI ED IL MATEMATICO FRANCESCO MAUROLICO

cm. 21x13,5 - pp. VIII, 248 - (Analecta, 4), Messina 1990

VOL. XV - Francesca Paolino

GIACOMO DEL DUCA. LE OPERE SICILIANE
PRESENTAZIONE DI SANDRO BENEDETTI

cm. 28,5x21,5 - fasc. I, pp. X, 122, fasc. II, tavv. 13 -
(Analecta, 5), Messina 1990

reprint

Gabriele Lancillotto Castelli, principe di Torremuzza

STORIA DI ALESA
Palermo, presso Pietro Bentivegna 1753. Premessa di Giuseppe Giarrizzo.

cm. 17x24 - pp. 224 - Messina 1989

Giuseppe Sequenza

DISQUISIZIONI PALEONTOLOGICHE INTORNO AI CORALLARI FOSILI DELLE ROCCE
TERZIARIE DEL DISTRETTO DI MESSINA (Torino 1863-1864)

cm. 21,5x29 - pp. 170, tavv. XV - (Opera Omnia, vol. II), Messina 1989